Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC 10000/125/88 20/PAT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/125/88 20/PAT GAZZETTA UFFICIALE
JUN.45 - JUL.45

870

20 JUL Recd

261.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.

26 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.86 of 19 July 1945.

TO : Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.381 of 24 May 1945.
Extending to non-commissioned officers, selected guards and public safety guards the benefits under art.5 of R.Decree-Law No.6 of 3 January 1944, relating to payments in kind or in cash.

(b) Labour Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.382 of 28 May 1945.
Modifying Legislative Decree of the Lieutenant General No.340 of 2 November 1944 concerning provisions for the appointment of Commissioners to parasyndical bodies and the substitution of nominated members.

(c) Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.383 of 7 June 1945.
Increasing the pecuniary penalties established for infringement of regulations on vital statistics.

(d) Local Government

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.384 of 7 June 1945.
Reconstituting the Commune of Atrani (Salerno).

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.385 of 7 June 1945.
Reconstituting the Commune of Monte della Civitella.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.386 of 7 June 1945.
New provisions on matters concerning the general turn-over tax.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

its field.

(a) Finance ~~Public Safety~~

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.381 of 24 May 1945.
Extending to non-commissioned officers, ~~selected~~ guards and public safety guards the benefits under Art.5 of R.Decree-Law No.6 of 3 January 1944, relating to payments in kind or in cash.

(b) Labour Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.382 of 28 May 1945.
Modifying Legislative Decree of the Lieutenant General No.340 of 2 November 1944 concerning provisions for the appointment of Commissioners to parasyndical bodies and the substitution of nominated members.

(c) ~~Local Government~~

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.383 of 7 June 1945.
Increasing the pecuniary penalties established for infringement of regulations on vital statistics.

(d) ~~Local Government~~

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.384 of 7 June 1945.
Reconstituting the Commune of Atrani (Salerno).

(e) ~~Local Government~~

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.385 of 7 June 1945.
Reconstituting the Commune of Moiano della Civitella.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.386 of 7 June 1945.
New provisions on matters concerning the general turn-over tax.

(g) Public Works Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.387 of 9 June 1945.
Modifying the consolidated law No.1165 of 28 April 1938, dealing with the building of cheap houses, as far as concerns the granting of apartments by the "I.N.C.I.S.", and other Societies and revoking unlawful grants made by these bodies.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h)
Land Forces

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.388 of 14 June 1945.
Transferring the Italian Red Cross Association under the control of the Ministries of Interior and War.

(i)
Public Work

(i) Decree of the Lieutenant General No.389 of 28 May 1945.
Modifying the rules for the administration boards of the Apulian aqueduct.

(j)
Finance
Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.390 of 7 June 1945.
Authorizing the Prefects of the Realm to increase the prices for advertisements published in the "Fogli Annunzi Legali" of the Provinces.

(k)
Civil Affairs

(k) Decree of the Lieutenant General No.391 of 5 July 1945.
Suppressing the Ministry of Occupied Italy.

(l)
Finance

(l) Decree of the Lieutenant General of 16 June 1945.
Substituting a member of the Advisory Committee for Private Insurance Institutes and Undertakings.

(m)
Finance
Zone Commissioner
Naples

(m) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Increasing the number of stock-brokers at the Stock-Exchange of Naples.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 3 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 19 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno). Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.

Ricostituzione del comune di Molo della Civitella. Pag. 1076

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata . . . . . Pag. 1076

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 387.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti . Pag. 1078

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra. Pag. 1079

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.

Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 390.

Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie . . . . . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.

Soppressione del Ministero dell'Italia occupata. Pag. 1081

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private. Pag. 1081

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli . . . . . Pag. 1081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 . . . . . Pag. 1085

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1085

0717

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1055
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1086
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1087
Accreditamento di notaio . . . . . Pag. 1087
Medie dei titoli . . . . . Pag. 1087
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1088

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 19 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena.
(697)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944 e per la durata della guerra, la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, è aggiunto il seguente articolo 3 *bis*:

« Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro o il Prefetto nomina i membri degli organi e delle commissioni previste nel precedente articolo fra gli appartenenti alle categorie rappresentate dalle associazioni che avevano il potere di nomina o di designazione, ovvero il cui rappresentante faceva parte degli organi o delle commissioni prelette.

« Per gli organi amministrativi di istituti costituiti a favore degli appartenenti ad una impresa o ad una determinata categoria di imprese, la scelta dovrà cadere, a seconda dei singoli casi, sui datori di lavoro o sui prestatori di opera appartenenti all'impresa o alla categoria di imprese per cui l'istituto è stato creato ».

0718

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2ª), sul secondo censimento della popolazione;
Visto l'art. 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque ometta di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, o che, invitato, non si presenti all'Ufficio comunale, o rifiuti di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro di popolazione, è punito con l'ammenda fino a L. 1000.
Per le persone indicate all'art. 23 del regolamento anzidetto, l'ammenda non può essere inferiore a L. 300.

Art. 2.

Gli articoli 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, (serie 2ª), e 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Amalfi e di Atrani.

Art. 2.

Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni di Atrani e di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.

Art. 3.

Gli organici del ricostituito comune di Atrani e quelli di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Atrani e di Amalfi anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156.
Il personale, già in servizio presso il comune di Amalfi e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

0719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.
Ricostituzione del comune di Moio della Civitella.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Moio della Civitella, aggregato con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667, al comune di Vallo della Lucania, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Vallo della Lucania e Moio della Civitella.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Moio della Civitella sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Moio della Civitella di Vallo della Lucania anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667.

Il personale, già in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che eventualmente sarà inquadrato nel predetto organico, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio delle uova di pollame, allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero del prodotto suddetto.

Art. 2.

Per le vendite degli oggetti d'arte di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, l'aliquota d'imposta sulla entrata è ridotta al 6 per cento.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei detti oggetti.

Art. 3.

Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, le somme introitate in dipendenza della vendita di giornali quotidiani di ogni genere e di giornali periodici aventi carattere prevalentemente politico.

E' abrogata la disposizione dell'art. 1, lettera *m*), della legge suddetta.

0720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Salvo quanto disposto da precedente articolo, per gli atti economici relativi al commercio di libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, dispense e stampe, nonchè di musica stampata l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2 %, in base al prezzo di vendita al pubblico della pubblicazione.

L'imposta si corrisponde a cura dell'editore o di chiunque provvede alla stampa delle pubblicazioni, all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni stesse all'acquirente o rivenditore, sia la vendita fatta in conto assoluto o per contanti o con pagamento rateale, ovvero si tratti di consegna in conto deposito, e dev'essere assolta nei termini e modi stabiliti dagli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, in base a fattura, nota, conto od altro documento indicante il quantitativo delle pubblicazioni vendute o consegnate ed il loro prezzo di vendita al pubblico, tanto unitario che globale.

Il prezzo di vendita al pubblico dev'essere stampato o stampigliato sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

Art. 5.

Nel caso di editori che abbiano magazzini o depositi per la vendita all'ingrosso delle proprie pubblicazioni, l'imposta, giusta le modalità di cui al precedente articolo, si corrisponde all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni da parte del magazzino o deposito.

Per le vendite di pubblicazioni fatte dagli editori direttamente al pubblico a mezzo di propri negozi, l'imposta, nella misura stabilita dal precedente articolo, dev'essere assolta in base ad apposito « registro delle vendite al pubblico », sul quale debbono essere riportate, con sommarie indicazioni, le singole operazioni di vendita effettuate nella giornata.

Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali delle vendite effettuate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per le vendite di giornali, riviste ed altre pubblicazioni effettuate in abbonamento l'imposta è dovuta all'atto del pagamento da parte dell'abbonato del prezzo totale o parziale dell'abbonamento, e si corrisponde in base ad apposito « registro delle vendite in abbonamento » con le stesse modalità e negli stessi termini di cui al precedente comma.

I registri prescritti dai precedenti commi, prima dell'uso, debbono essere presentati al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1910, n. 10.

Art. 6.

Per la importazione di pubblicazioni dall'estero l'imposta, nella misura del 2 %, è riscossa in modo virtuale dalle dogane in base al prezzo di copertina delle pubblicazioni stesse, convertito in valuta italiana al cambio ufficiale del giorno in cui si effettua lo sdoganamento.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata del 2 %, pagata a norma dei precedenti articoli 4 a 6 per la vendita o consegna delle pubblicazioni da parte dell'editore ovvero all'atto della importazione delle medesime, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi delle pubblicazioni stesse, compresa la vendita al pubblico, ed assorbe altresì il tributo relativo alle spese di imballaggio e di trasporto, limitatamente all'addebito fattone all'acquirente nello stesso documento di vendita o consegna delle pubblicazioni.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'acquisto, presso editori, di pubblicazioni destinate alla esportazione da parte di aziende librarie non costituisce entrata imponibile, quando risultino osservate le seguenti condizioni:

a) le commissioni delle pubblicazioni destinate all'esportazione debbono essere fatte dalle aziende librarie con apposita separata nota di ordinazione e con espressa indicazione che trattasi di pubblicazioni da esportare;

b) le case editrici, nelle fatture che debbono emettere in dipendenza di tali commissioni, indicheranno il prezzo di copertina delle pubblicazioni vendute, tanto unitario che globale, e faranno sulle fatture stesso espressamente constare che non è stata assolta l'imposta sull'entrata, perchè le pubblicazioni vendute sono « destinate dall'acquirente all'esportazione »;

c) le aziende librarie sono tenute ad istituire un registro di carico e scarico: nella parte del carico debbono essere annotati, in ordine cronologico, gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle pubblicazioni destinate all'esportazione ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina; nella parte dello scarico debbono, pure in ordine cronologico, essere riportati gli estremi delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti esteri ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina, con indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura, degli estremi del documento comprovante l'avvenuta esportazione delle pubblicazioni.

Il registro di cui sopra, prima dell'uso, dev'essere presentato al competente Ufficio del registro per le formalità prescritte dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1910, n. 10.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per le entrate conseguite da spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 10.

Per le vendite, forniture e prestazioni in genere fatte a corpi, comandi ed uffici stranieri, operanti nel territorio nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta da

0721

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

colui che effettua la vendita, fornitura o prestazione, senza diritto a rivalsa nei confronti dei detti corpi, comandi ed uffici.

Art. 11.

E' attribuita alla Intendenza di finanza la facoltà conferita al Ministero delle finanze dall'ultimo comma dell'art. 114 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, intesa ad autorizzare, quando la particolare organizzazione contabile amministrativa della ditta lo richieda, sistemi e modalità di numerazione delle fatture in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 26 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Le Intendenze di finanza decidono sulle relative richieste delle ditte interessate, sentiti gli organi di vigilanza tributaria.

Art. 12.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 9 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, dal R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; non è peraltro rimborsabile l'imposta corrisposta nei tre mesi successivi in base alle aliquote vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 337.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1540, recante modificazioni al citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 370 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica modificato dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 313 (comma 2°) e dall'art. 361 (ultimo comma):

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno;

« agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente al un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 311;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli impiegati di ruolo dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.

« All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345 lettere *b*), *c*), *d*) sono applicabili le norme dell'articolo stesso ».

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 27 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 3, della legge 1° febbraio 1940, n. 78.

A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle case economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia più numerosa, salvi i casi speciali

0722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio.

A parità di condizioni è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra e di ex combattente.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ordinerà la revoca delle assegnazioni degli alloggi effettuata in contravvenzione al disposto dell'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, nonchè alle norme dello statuto del cessato Istituto romano cooperativa approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284.

Analogamente i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno nello stesso termine di sei mesi a revocare le assegnazioni degli alloggi rispettivamente in gestione, che risultino fatte a persone le quali all'atto dell'assegnazione non si trovavano nelle condizioni prescritte dall'art. 31 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dai regolamenti degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei casi in cui le assegnazioni siano state effettuate in deroga alle norme comuni per facoltà discrezionale conferite alle Amministrazioni degli istituti dai regolamenti in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, nonchè nei confronti di coloro che nel corso della locazione abbiano perduto i requisiti per l'assegnazione o che per effetto delle disposizioni del presente decreto non si trovino più nelle condizioni prescritte.

Art. 5.

In conseguenza delle revoche disposte a termini degli articoli 3 e 4, i contratti di locazione stipulati con gli assegnatari si intendono risolti di diritto.

La decadenza è comunicata all'interessato con diffida a lasciare libero l'alloggio in un termine non inferiore a tre mesi dalla data della comunicazione.

Trascorso detto termine l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno all'esecuzione degli sfratti col procedimento stabilito per gli enti medesimi, rispettivamente dagli articoli 386 e 32 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari possono ordinare il rilascio, entro il termine di giorni 30, di tutti i locali, da chiunque detenuti, che risultino occupati senza la stipula di un regolare contratto di affitto.

L'ordine di rilascio ha forza di titolo esecutivo, a tutti gli effetti di legge, e all'esecuzione si provvede nei modi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

A tutti gli atti, compresi quelli giudiziari, occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — CERABONA — CEVOLOTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 45. — PRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'Associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2021, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

0723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I poteri di vigilanza e di tutela sull'Associazione predetta vengono restituiti ai Ministri per l'interno e per la guerra, secondo le disposizioni vigenti prima dell'emanazione del citato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.
Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato col R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente suddetto;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni alle disposizioni di cui al R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, concernenti gli organi d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

I limiti di competenza della giunta permanente, stabiliti dall'art. 3 lettera *b*) del decreto Reale sopracitato, sono elevati a L. 3.000.000 relativamente all'importo degli schemi di contratto, a L. 1.000.000 relativamente alle spese da farsi in economia ed a L. 300.000 relativamente alle transazioni ed ai condoni di penali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.
Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà ai Prefetti, quando ne sia riconosciuta l'urgente necessità, di stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie in misura diversa da quella prevista dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254, in relazione al costo del servizio determinato dalle particolari condizioni dei mercati locali.
I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere comunicati al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per la esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto 25 maggio 1895 del Ministero dell'interno, i prezzi delle inserzioni devono essere pari alla metà di quelli stabiliti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

0724

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

E' riconosciuta efficacia agli aumenti di prezzi delle inserzioni disposte dai Prefetti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tali provvedimenti si applica il disposto del 2° comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.
Soppressione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, relativo alla istituzione del Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata è soppresso.

Le attribuzioni demandate al predetto Ministero con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sono devolute, per la parte riguardante l'assistenza ai patrioti, al Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944, riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo, con il quale il comm. dott. Alfredo De Liguoro, commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato chiamato a far parte del Comitato stesso quale rappresentante del predetto Istituto;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli esercizi 1944-45;
Vista la designazione fatta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Annibale Gilardoni è chiamato a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private quale rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione del comm. dott. Alfredo De Liguoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1945
Registro Industria n. 3, *foglio n.* 295. — BRUNO

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.
Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è elevato da quindici a venti, ferma restando la misura della cauzione in L. 500.000 (lire cinquecentomila).

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1064)

9725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio enfisematico				
Avellino	Avella	B	—	1
Brindisi	Mesagne	B	1	—
Cagliari	Gaspini	B	—	1
Catanzaro	Filandari	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	Cav	—	1
Id.	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Lucera	E	—	1
Salerno	Atena Lucana	B	1	—
Id.	Bellosguardo	B	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
Viterbo	Cellere	B	1	—
			3	8
Afta epizootica				
Bari	Molfetta	B	—	2
Cosenza	Acri	B	—	3
Id.	Corchiara di Calabria	B	2	—
Id.	Rocca Imperiale	B	—	1
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Id.	Torano Castello	B	3	10
Firenze	Fucecchio	B	—	—
Foggia	Cerignola	B	—	8
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	2
Potenza	Acerenza	B	1	—
Sassari	Aggius	B	1	8
Id.	Bulzi	B	—	1
Id.	Olbia	B	—	1
Id.	Ozieri	B	—	5
Id.	Sedini	B	1	1
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	—
Id.	Tula	B	1	—
Taranto	Taranto	B	1	—
			31	42
Malrossino dei suini				
Avellino	Aiello	S	4	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	—	4
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	3
Siracusa	Rosolini	S	1	2
Teramo	Teramo	S	—	4
			8	13
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S	3	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Montelione	S	1	—
Id.	Montefortino	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Avellino	Aiello	S	2	—
Id.	Calitri	S	4	12
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	S	—	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S	1	—
Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	—	1
Id.	Padula	S	—	1
Id.	Piedimonte d'Alife	S	—	1
Cagliari	Ardauli	S	—	1
Id.	Caboras	S	—	1
Id.	Sedilo	S	—	1
Id.	Usellus	S	—	1
Id.	Villacidro	S	2	—
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	2	—
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	2	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Vasto	S	12	1
Cosenza	Campana	S	—	8
Id.	Longro	S	4	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	3	1
Id.	Torano Castello	S	—	8
Foggia	Ascoli Satriano	S	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	6
Id.	Montelesino di Puglia	S	—	2
Id.	Casalvecchio	S	—	1
Id.	Volturara	S	—	2
Napoli	Santa Maria La Fossa	S	—	—
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Velletri	S	—	—
Sassari	Alghero	S	1	—
Id.	Sassari	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	1
			59	63
Morva				
Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Cagnano Varano	E	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
			1	2
Farcino criptococcico				
Agrigento	Naro	E	1	—
Id.	Grotte	E	1	1
Bari	Alberobello	E	1	—
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	—	3
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Gruino	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Brindisi	Ceglie Messapico	E	5	—
Id.	Cisternino	E	—	2
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	1	—
Id.	Licodia Eubea	E	1	—

0726

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Febbre crimo-ocreaca				
Catania	Militello Val di Catania	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Crotone	E	2	—
Id.	Cutro	E	17	—
Enna	Centuripe	E	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Cecce	E	3	—
Id.	Maglie	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Nola	E	8	—
Id.	Arzano	E	—	2
Id.	Frattaumaggiore	E	—	1
Id.	Pondelatone	E	—	1
Id.	Pozzuoli	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	—	4
Ragusa	Ragusa	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Serre	E	—	1
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Scafati	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	2	1
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Trapani	Marsala	E	13	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Id.	Camporeale	E	4	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	1
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	2	1
			106	19
Rabbia				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Can	—	1
Avellino	Caposele	Can	—	1
Bari	Monopoli	Can	—	1
Campobasso	Palata	Can	—	1
Foggia	Sannicandro	Can	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Can	—	1
Matera	Pomarico	Can	1	—
Messina	San Marco d'Alunzio	Can	—	1
Id.	Taormina	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	1	1
Roma	Fiumicino	Can	—	1
Salerno	Piaggine	Can	—	1
Id.	Sant'Arsenio	Can	—	1
Viterbo	Sutri	Can	—	1
Id.	Veiano	Can	1	—
Id.	Viterbo	Can	1	—
			4	12
Rogna				
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calitri	O	16	10
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Grevina	O	1	—
Cagliari	Villacidro	Cav	—	1
Campobasso	Rotello	O	—	1
Catanzaro	Catanzaro	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Cortale	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Rogna				
Catanzaro	Curinga	O	—	1
Id.	Crotone	O	—	1
Chieti	Vasto	O	1	—
Cosenza	Rossano	O	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	O	9	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	Lucera	O	2	—
Id.	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Torremaggiore	O	3	—
Id.	San Severo	O	9	—
Id.	Serracapriola	O	16	—
Id.	Troia	O	6	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Chieuti	O	5	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Dellicato	O	1	—
Id.	Lucito	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Volturara	O	—	11
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	—	2
Frosinone	Alatri	O	20	1
Id.	Paliano	O	—	20
L'Aquila	L'Aquila	O	3	1
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Araiano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Oricola de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Oere	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Carsano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Castelpietro	O	1	—
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	—

0727

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
L'Aquila	Navelli	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	—	1
Id.	Cocullo	O	—	1
Id.	San Pio delle Camere	O	—	1
Littoria	Priverno	O	—	1
Id.	Cisterna	O	—	1
Id.	Littoria	O	—	6
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Napoli	Acerra	O	—	1
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	1	2
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	1	—
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Cittareale	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Praeciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	—	1
Id.	Montelibretti	O	—	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Pomezia	O	2	3
Id.	Riguano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Salerno	Sanza	O	2	—
Id.	Buonabitacolo	O	1	—
Id.	Casaletto Spartano	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Castel Giorgio	O	—	1
Id.	Terni	O	2	2
Viterbo	Barbarano Romano	O	—	1
Id.	Bieda	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	2	1
Id.	Orte	O	1	—
Id.	San Lorenzo Nuovo	O	—	1
Id.	Sutri	O	—	1
			253	116
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Lecce	Campi Salentina	0 Cap	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
Taranto	Grottaglie	0 Cap	2	—
			5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Lucca	Porcari	B	1	—
Salerno	Picciotta	O	4	3
			5	3
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	2	1
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	3	—
Lecce	Lecce	O	14	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Surbo	O	3	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			28	1
	Setticemia emorragica			
Sassari	Bessude	S	1	—
Id.	Villanova Monteleone	S	—	2
			1	2
	Difterite aviaria			
Ascoli Piceno	Monteflore	P	1	—
Potenza	Tito	P	—	18
			1	18
	Colera dei polli			
Cagliari	Cabras	P	—	1
Taranto	Mottola	P	—	1
			—	2
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	6	—
Id.	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Cossignano	P	—	2
Id.	Folignano	P	—	1
Id.	Montegiberto	P	2	—
Id.	Monteprandone	P	—	2
Id.	Offida	P	—	1
Id.	Penzano di Fermo	P	1	—
			10	6
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Avellino	Forino	P	—	14
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	16	5
Id.	Sturno	P	2	1
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Celenza	P	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	P	—	3
Potenza	Castelluccio Superiore	P	—	15
Taranto	Mottola	P	—	1
			60	40

0728

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1945 - N. 4

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	9	20	73
3	Malrossino dei suini	5	8	17
4	Peste e setticimia dei suini	13	39	119
5	Morva	1	3	3
6	Farcimo criptococcico	15	53	125
7	Rabbia	11	16	16
8	Rogna	21	134	369
9	Agalassia contagiosa delle pecore o delle capre	3	4	5
10	Aborto epizootico	2	3	8
11	Vaiuolo ovino	3	9	29
12	Setticimia emorragica	1	2	3
13	Difterite aviaria	2	2	19
14	Colera dei polli	2	8	3
15	Peste aviaria	1	9	16
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	5	9	100

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(914)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: comune di Castel di Judica (Catania); comune di Alcamo (Trapani).

Nuova decorrenza dal 1° luglio 1945:

1) Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: comune di Castel di Judica (Catania);

2) Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: comune di Alcamo (Trapani).

(1078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 27.

(a pubblicazione).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2219 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccariello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 389.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gennaro — Titoli del debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 637.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 5 — Rendita: L. 329,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. A — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2370, Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 651.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Neucci Bianca fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417, Mod. A — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Brachetti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. A — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. A — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2581 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.874.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.146.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carreddu — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CANTA

(1079)

0729

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	102258	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166686	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	180 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	147,50
Id.	186451	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45671	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa.	49 —
Id.	49357	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore	28 —
Id.	51551	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52918	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	21,50
Id.	391992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore pro tempore	3,50
Id.	214960	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	14 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	262799	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
Id.	261856	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	28 —
Id.	254912	Badia curata di S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta)	136,50
Id.	79100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Sora).	7 —

0730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	490176	Congregazione del SS.mo e Pietà del Castello di Roccaseeca (Caserta), ipotecata	3,50
Id	481818	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Teriele (Caserta)	7 —
Id.	421515	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccaseeca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco pro tempore	25 —
Id	310575	Fabbricieria della Chiesa di Santa Lucia in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	202741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	271037	Parrocchia nei Ss. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	625947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7,50
Id.	518367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo stati certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state prodotte opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 163 del regolamento 17 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(3ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 589, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 3ª emissione, serie 38ª, n. 237 di L. 500, e serie 20ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Leanza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Stefano Guido, vincolati per conto del pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del mentovato regolamento, e dell'citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1080)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1945, il notaio dottore Achille Ordini, residente ed esercente in Gessate, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(1083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 16 luglio 1945 - N. 157

Rendita 3,50 %	1906	L.	105,75
Id. 3,50 %	1902	»	87 —
Id. 3 %	lordo	»	73,20
Id. 5 %	1935	»	97,10
Redimibile 3,50 %	1934		91,20
Id. 5 %	1936	»	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	97,75
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 5 %	(15 settembre 1951)	»	91,65

Media dei titoli del 17 luglio 1945 - N. 158

Rendita 3,50 %	1906	L.	104,75
Id. 3,50 %	1902	»	87 —
Id. 3 %	lordo	»	73,20
Id. 5 %	1935	»	97,10
Redimibile 3,50 %	1934	»	91,20
Id. 5 %	1936	»	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	97,75
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	91,65

0731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 58 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352525	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430447	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mannesi al Duomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	494698	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio Istituto del fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Toia Vincenzo fu Cataldo, dom. fu Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413513 solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	494541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	169900	Associazione Italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.525 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como,	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	203634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(683)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

869

30 JUL Recd

201.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. /pa.
25 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.85 of 17 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.367 of 24 April 1945.
Constituting a National Economic Statistical Office for agriculture and suppressing the economic bodies for agriculture and their associations.

(b) Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 3 May 1945.
Modifying the Board of Directors and the Auditing Board of the "A.N.I.I.".

(c) Finance
Local Government (Patriot Branch)
Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 26 May 1945.
Extending to relatives of patriots the provisions establishing a daily allowance for needy families of members of the Armed Forces recalled or retained to arms.

(d) Commerce
Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.370 of 28 May 1945.
Rules relating to imports and exports.

(e) Displaced Persons
Public Health(Welfare)
Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.371 of 7 June 1945.
Declaring the High Commission for assistance to war refugees to be special war service.

(f) Shipping
Navy

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 72 of 7 June 1945.
Mobilization of merchant marine vessels

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.367 of 24 April 1945.
Constituting a National Economic Statistical Office for agriculture and suppressing the economic bodies for agriculture and their associations.

(b) Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.368 of 3 May 1945.
Modifying the Board of Directors and the Auditing Board of the "A.N.A.I.".

(c) Finance
Local Government (Patriot Branch)
Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 26 May 1945.
Extending to relatives of patriots the provisions establishing a daily allowance for needy families of members of the Armed Forces recalled or retained to arms.

(d) Commerce
Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.370 of 28 May 1945.
Rules relating to imports and exports.

(e) Displaced Persons
Public Health(Welfare)
Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.371 of 7 June 1945.
Declaring the High Commission for assistance to war refugees to be special war service .

(f) Shipping
Navy

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 72 of 7 June 1945.
Qualification of merchant marine vessels.

(g) Local Government

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.373 of 11 June 1945.
Reconstituting the Province of Caserta.

(h) Transportation

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.374 of 11 June 1945.
Provisions relating to railways in Southern Provinces.

0733
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Finance Local Government (Patriot Branch) Civil Affairs

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.375 of 15 June 1945.
Authorizing the Ministry of Occupied Italy to exceed the limit of expenditure allowed by the laws now in force.

(j)

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.376 of 28 June 1945.
Restoring to the Italian Government the Provinces of Firenze, Pistoia, Pisa and Livorno except the Commune of Pisa in the Province of Pisa and of the Communes of Livorno, Colle Salvetti in the Province of Livorno previously subject to Allied Military Authority . Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

(k) Industry Commerce Labour Public Health (Welfare)

(k) Decree of the Lieutenant General No.377 of 21 June 1945.
Dividing the Ministry of Industry, Commerce and Labour in two separate Ministries respectively called :"Ministry of Industry and Commerce" and "Ministry of Labour and Social Welfare".

(l) Finance

(l) Decree of the Lieutenant General N.378 of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Reconstruction.

(m) Food Finance

(m) Decree of the Lieutenant General No.379 of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Food.

(n) Finance

(n) Decree of the Lieutenant General No.380 of 21 June 1945.
Constituting a Ministry for Post-War Assistance.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Authorising the Credit Bank of Siena , with seat in Siena to open a branch at S.Felice al Circeo (Latina).

(p) Agriculture

(p) Ministerial Decree of 11 July 1945.
Validating the dismissal of personnel employed by the Agrarian Provincial Consortium of Rome.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of ~~the provisions contained~~ in this issue of G.U. be EXCLUDED ~~from implementation~~ in (a) southern and/or (b) northern ~~Provinces~~ of AMG territory must file their returns to the

0734
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Military Authority . Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

(k) Industry Commerce Labour Public Health (Welfare)

(k) Decree of the Lieutenant General No.377 of 21 June 1945.
Dividing the Ministry of Industry, Commerce and Labour in two separate Ministries respectively called :"Ministry of Industry and Commerce" and "Ministry of Labour and Social Welfare".

(l) Finance

(l) Decree of the Lieutenant General N.378 of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Reconstruction.

(m) Food Finance

(m) Decree of the Lieutenant General No.379 of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Food.

(n) Finance

(n) Decree of the Lieutenant General No.380 of 21 June 1945.
Constituting a Ministry for Post-War Assistance.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Authorising the Credit Bank of Siena , with seat in Siena to open a branch at S.Felice al Circeo (Latina).

(p) Agriculture

(p) Ministerial Decree of 11 July 1945.
Validating the dismissal of personnel employed by the Agrarian Provincial Consortium of Rome.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of ~~the provisions~~ contained in this issue of G.U. be EXCLUDED ~~from implementation~~ in (a) southern and/or (b) northern ~~Provinces~~ of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 2 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue appearing next after the above date, returns received after this date. will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0735

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 17 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 400
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 367.
Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione . . . . . Pag. 1058

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 368.
Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.[illegible] . . . . . Pag. 1060

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 369.
Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . Pag. 1061

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 370
Norme circa le importazioni e le esportazioni Pag. 1061

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 371.
Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . . . . . Pag. 1063

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 372.
Utilizzazione del naviglio mercantile . . . Pag. 1063

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 373.
Ricostituzione della provincia di Caserta . . Pag. 1064

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 374.
Provvedimenti per le Provincie meridionali . Pag. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 375.
Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata . . . Pag. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 376.
Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle [illegible] nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione [illegible] Alleata . . . Pag. 1066

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 1069

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.
Ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale . . . . . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 378.
Istituzione del Ministero della ricostruzione . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 379.
Istituzione del Ministero dell'alimentazione . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 380.
Istituzione del Ministero dell'assistenza post bellica. Pag. 1067

0737

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.
Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina) . . . . . Pag. 1069

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1945.
Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma . . . . . Pag. 1038

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1038
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro Pag. 1069
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1069
Medie dei titoli . . . . . Pag. 1069
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1070
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «La Sacra Famiglia» di Bivona (Agrigento). Pag. 1072
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1072
Ministero dell'Africa italiana: Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano . . Pag. 1072

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1072

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 85 DEL 17 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni in Milano:** Obbligazioni 5.50 %, emissione 1933, sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1945. — **Municipio di Ferrara:** 18ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.500.000. — **Municipio di Ferrara:** 30ª estrazione di obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000. — **Municipio di Ferrara:** 19ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nell'8ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 13ª estrazione del 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni in Napoli:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 15 giugno 1945. — **Comune di Bologna:** Elenco delle obbligazioni del prestito unificato sorteggiato nella 41ª estrazione del 9 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la strada Garganno Riva:** Estrazione di obbligazioni serie A 5 %. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, per azioni in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 128ª estrazione del 13 giugno 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **367.**
Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 18 maggio 1912, n. 566;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'U.N.S.E.A. ha il compito:

a) di rilevare, elaborare e segnalare dati statistici ed economici interessanti la produzione agricola, con particolare riguardo ai prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura che siano sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

b) di raccogliere e controllare le denuncie di produzione agricola;

c) di accertare e reperire i prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

d) di organizzare la consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

e) di controllare l'adempimento della consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

f) di assistere i produttori nell'attuazione della disciplina di ammasso o di vincolo.

Art. 3.

L'U.N.S.E.A. ha in ogni provincia un ufficio esecutivo denominato Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).

Questo esercita, nell'ambito della Provincia, le attribuzioni di cui al precedente art. 2, secondo le direttive dell'U.N.S.E.A. e sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per il completamento dell'organizzazione periferica, l'U.N.S.E.A. ha facoltà di istituire alle dipendenze degli uffici provinciali, uffici di zona, con giurisdizione su uno o più Comuni in rapporto all'importanza agricola dei Comuni stessi.

0738

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

All'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è preposto un commissario coadiuvato da un vice commissario, nominati entrambi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice commissario sostituisce il commissario in caso di assenza od impedimento di questo, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono espressamente delegate dal commissario.

Art. 5.

L'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti composto di tre revisori effettivi e due supplenti; due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Alle spese per il funzionamento dell'U.N.S.E.A. si provvede con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad ammasso od a vincolo, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Le norme sulla gestione amministrativo-contabile e sull'organizzazione dei servizi dell'U.N.S.E.A. nonchè quelle relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato giuridico, al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza, del personale occorrente per il funzionamento dei servizi centrali e periferici saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente decreto legislativo, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura (Ente economico della cerealicoltura, Ente economico delle fibre tessili, Ente economico della olivicoltura, Ente economico della ortofrutticoltura, Ente economico della pastorizia, Ente economico della viticoltura, Ente economico della zootecnia), e l'Associazione fra i detti enti, istituiti con la legge 18 maggio 1942, n. 566, sono soppressi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno nominati uno o più commissari per la liquidazione dei patrimoni degli Enti suindicati. La destinazione delle attività residuate dalla liquidazione sarà determinata con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

I collegi sindacali degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, composti di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, in funzione di presidente, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, controllano la liquidazione e restano in carica fino al termine della liquidazione stessa.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative all'Ente economico delle fibre tessili.

Art. 9.

Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Tuttavia il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a consentire, su proposta del commissario liquidatore competente, la parziale o totale applicazione provvisoria fino a concorrenza del passivo dei rispettivi bilanci degli Enti e di quello che potrà risultare dalla liquidazione degli Enti stessi.

Salvo quanto disposto dall'art. 2, con successivo provvedimento legislativo sarà indicato se e quali dei compiti già attribuiti agli Enti soppressi dovranno essere devoluti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti.

Art. 10.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso gli Enti economici dell'agricoltura e presso l'Associazione nazionale tra gli Enti medesimi, della cui opera l'U.N.S.E.A. ritenga necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, nella posizione giuridica e col trattamento economico fruiti presso gli Enti di provenienza.

Tale mantenimento in servizio ha carattere provvisorio e non potrà comunque costituire titolo per l'assunzione, in via definitiva, tra il personale dell'U.N.S.E.A. a' termini del relativo regolamento.

La liquidazione del personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra i detti enti, non trattenuto in servizio dall'U.N.S.E.A., dovrà essere effettuata applicando i seguenti criteri:

a) per il personale già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi o dalle relative Sezioni e che fu successivamente mantenuto in servizio anche dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento deve essere determinata alla stregua delle norme contenute nei regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi enti di provenienza;

b) per il personale assunto dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni, licenziato alla data in cui cessarono di funzionare tali Enti e successivamente riassunto dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento sarà determinata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 18 maggio 1942, n. 566, applicando le disposizioni dell'art. 12 della legge stessa e per il periodo successivo con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, e successive modificazioni;

c) per il personale direttamente assunto dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione l'indennità di licenziamento sarà liquidata con le norme di cui al citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive modificazioni.

0739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

In attesa che siano emanate le norme di cui all'art. 6, è autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di uno stanziamento di L. 200 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. E' altresì autorizzata l'iscrizione della somma di L. 100 milioni per le necessità della liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A. e dei commissari liquidatori dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12

Le anticipazioni di cui all'art. 11, erogate per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. saranno rimborsate dalle gestioni di ammasso o di vincolo dei prodotti agricoli della campagna 1944 e delle campagne successive e quelle erogate per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione saranno iscritte nel passivo dei rispettivi conti di liquidazione.

Art. 13.

Sulle anticipazioni concesse a norma dell'art. 11 non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti qualsiasi.

Art. 14.

Il credito dello Stato derivante dalle anticipazioni concesse per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle macchine e sui mobili degli Enti medesimi.

Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio sugli immobili, gli impianti e le macchine può essere fatto valere anche contro i terzi acquirenti purchè sia annotato, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, rispettivamente nello speciale registro previsto dall'art. 7, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e nel registro di cui all'art. 1521 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il recupero delle somme anticipate per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, è autorizzato ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Le riscossioni di volta in volta ottenute saranno portate in diminuzione delle somme dovute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla totale estinzione delle anticipazioni concesse al predetto titolo.

Art. 16.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, che non contrastino con quelle stabilite con il presente decreto legislativo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 24 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 368.

Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938, n. 40, con il quale è stato aumentato il capitale dell'Azienda;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Minerali Metallici Italiani è amministrata da un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, uno in rappresentanza dei Ministri delle finanze e del tesoro e due in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda, scelti su designazione degli stessi.

0740

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consiglio è nominato per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono nominati per un triennio, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il tesoro.

Due sindaci supplenti, sono nominati uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e uno dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, e l'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — PESENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 369.

Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I patrioti, « Volontari della Libertà », che nell'Italia occupata o al fronte facciano o abbiano fatto parte di unità combattenti contro i tedeschi o i fascisti riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, sono considerati come volontari di guerra agli effetti del secondo comma dell'art. 1, legge 22 gennaio 1934, n. 115.

Conseguentemente, per la durata della guerra, e limitatamente al periodo in cui sono rimasti effettivamente alle armi, sono estese ai loro congiunti le disposizioni della legge medesima e tutte le provvidenze posteriori sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese saranno pagate coi fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'interno per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — CASATI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 370.

Norme circa le importazioni e le esportazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernenti la competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni e di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato e la dipendenza da detto Ministero dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

0741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui i Governi alleati forniscono merci al Governo italiano, o direttamente o per il tramite di loro uffici od enti a tale fine delegati, le merci stesse sono prese in consegna, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale ritira i relativi documenti, contabilizza le singole partite e dà scarico alle competenti autorità alleate delle merci ricevute.

L'Istituto trasferisce le merci, previste nel comma precedente, alle imprese, agli organismi o agli enti che debbono utilizzarle o distribuirle e che sono all'uopo designati, in conformità ai criteri di massima fissati dalla commissione prevista nell'art. 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e dalle altre amministrazioni interessate, per la parte che riguarda la rispettiva competenza.

Le imprese, gli organismi e gli enti indicati nel comma precedente devono osservare, nella destinazione delle merci ricevute, le disposizioni impartite dalle amministrazioni interessate.

Resta ferma la competenza dell'Ufficio italiano dei cambi, per quanto concerne i mezzi di pagamento all'estero.

Art. 2.

Nei casi in cui il Governo italiano effettua forniture ai Governi alleati o ad uffici od enti da essi delegati, le merci da esportare sono acquistate, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed in conformità ai criteri di massima fissati dalla commissione prevista nell'art. 5.

Art. 3.

Gli atti ed i contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi alleati stessi, ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro, e, per i prodotti alimentari, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, sentita la commissione prevista nell'articolo 5, o, nei casi di urgenza, il comitato di cui all'art. 7.

Art. 4.

Gli atti ed i contratti con i quali l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'acquisto delle merci di cui al presente decreto non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

L'Istituto regolerà direttamente con l'Amministrazione finanziaria il pagamento dei diritti che, in base agli accertamenti degli uffici doganali, fossero dovuti sulle merci importate ed esportate, a norma del presente decreto.

Art. 5.

E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione interministeriale per le importazioni e le esportazioni, composta del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, e dei Sottosegretari per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, dell'Alto Commissario per l'alimentazione, di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Alle riunioni della Commissione intervengono altresì i capi dei servizi delle predette amministrazioni, in relazione agli affari iscritti all'ordine del giorno.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè persone esperte appartenenti alle categorie interessate alle importazioni e alle esportazioni.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al 6°, addetto alla Direzione generale per il commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

La Commissione esamina i problemi relativi alla disciplina e alla organizzazione delle importazioni e delle esportazioni e propone al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e alle altre amministrazioni interessate i provvedimenti da adottare in materia.

La Commissione dà inoltre il proprio parere sugli atti e contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere a norma dell'art. 3 e sui prezzi relativi.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, le funzioni della Commissione, e particolarmente quelle di cui al secondo comma dell'art. 6, sono esercitate da un comitato presieduto dal presidente della Commissione stessa e composto dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, del Ministero del tesoro, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Alle riunioni del Comitato interverranno rappresentanti delle altre amministrazioni interessate per le questioni da trattare.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a porre a carico delle imprese, degli organismi e degli enti indicati nell'art. 1 e dei venditori delle merci da fornire agli Alleati a norma dell'art. 2, una commissione del 0,50 per cento da calcolarsi sul prezzo base, salvo revisione annuale da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, per quanto concerne l'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti con il presente decreto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e del Ministero del tesoro.

0742

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 371.

Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1518, contenente le norme per la gestione patrimoniale o finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgbiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra è dichiarato servizio speciale di guerra, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 372.

Utilizzazione del naviglio mercantile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sulla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, relativo al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 luglio 1941, n. 813, recante sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, recante proroga del predetto R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314, relativo alla costituzione del Comitato italiano Gestione Navi (Co. Ge. Na.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgbiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina, oltre la facoltà di noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato, a termini del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, e della legge 27 giugno 1942, n. 897, ha anche la facoltà di noleggiare e di subnoleggiare le navi stesse per assicurare i rifornimenti occorrenti per l'assistenza e l'alimentazione della popolazione civile, nonchè la ripresa, l'esplicazione e lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e agricole del Paese.

Sono validi gli atti di noleggio e subnoleggio compiuti dalla Amministrazione della marina mercantile, dopo la firma della convenzione di armistizio, per i fini indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Il direttore generale della Marina mercantile, cui spetta, a termini dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, procedere alla stipulazione e alla firma degli atti relativi alla utilizzazione delle navi di cui all'articolo precedente, può delegare la stipulazione e la firma degli atti stessi al direttore del Comitato gestione navi, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314.

Art. 3.

Fermo il disposto dell'art. 22 della legge 19 settembre 1935, n. 1836, e dell'art. 1 della legge 24 luglio 1941, n. 813, relativi alla equiparazione delle navi mercantili

0743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

alle navi da guerra e alla condizione giuridica degli equipaggi su di esse arruolati, ai fini della legge penale a questi applicabile in tempo di guerra, la inosservanza degli ordini impartiti dalle autorità competenti, in relazione alla utilizzazione delle navi di cui all'art. 1 del presente decreto, è punita ai termini dell'art. 101 del Codice penale militare per il tempo di guerra, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Se il fatto è di rilevante gravità o ha pregiudicato il raggiungimento dei fini indicati all'art. 1, e il proprietario della nave ha concorso nel fatto stesso, è ordinata la confisca della nave.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del procedimento penale innanzi al competente Tribunale militare, la nave rimane a completa disposizione del Ministero della marina, il quale può utilizzarla per i fini indicati nell'art. 1.

Art. 5.

La condanna inflitta ai marittimi facenti parte dell'equipaggio delle navi di cui all'art. 1, ha per effetto la cancellazione dalle matricole della gente di mare e, inoltre, la perdita del titolo professionale per coloro che ne sono provvisti.

Art. 6.

Le sanzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di infrazioni agli ordini impartiti dalle autorità competenti nei riguardi delle navi mercantili che non si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 373.

Ricostituzione della provincia di Caserta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ricostituita a decorrere dal 1° settembre 1945, la provincia di Caserta, con capoluogo Caserta, già soppressa per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con la seguente circoscrizione territoriale:

dalla provincia di Napoli: comuni di Albanova, Arienzo San Felice, Atella di Napoli, Aversa, Baia e Latino, Calvi Risorta, Caianello, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Castel di Sasso, Castelnuovo, Castelvolturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Fertilia, Formicola, Francolise, Frignano, Gallucio, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Miguano, Mondragone, Parete, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prezzano, Recale, Riardo, Roccadevandro, Roccamonfina, Roccaromana, Roccheita e Croce, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Trentola, Tora e Piccili, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno;

dalla provincia di Benevento: comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel d'Alife, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Piano di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

dalla provincia di Campobasso: comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà nominato un commissario il quale, nell'interesse dell'istituenda amministrazione provinciale, potrà anche stipulare contratti ed assumere qualsiasi impegno ai fini indicati dal 3° comma del presente articolo.

Le relative deliberazioni, per le quali non è richiesta l'assistenza del segretario provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

I Ministeri interessati ed il commissario ministeriale predisporranno quanto occorre perchè alla data stabilita dall'articolo precedente gli organi ed uffici della provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Caserta sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire la nuova circoscrizione.

In caso di contestazione decide il Ministro per l'interno.

La spesa complessiva per il personale della nuova provincia e di quelle il cui territorio è stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà, di regola, essere superiore a quella che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sostenevano le provincie col territorio delle quali è stata formata la nuova circoscrizione, salva, per quanto riguarda la concessione di eventuali miglioramenti economici, l'attuazione di provvedimenti di carattere generale.

Art. 4.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno in corso presso le prefetture competenti per

0744

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territorio, continueranno ad essere trattati sino alla loro definizione, che dovrà compiersi, entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, sarà provveduto ad approvare gli accordi fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio per la restituzione dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della provincia di Caserta; per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività anche di carattere continuativo; nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto dei criteri stabiliti, all'atto della soppressione della cennata provincia, con R. decreto 20 gennaio 1930, n. 39.

Contro i decreti Luogotenenziali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a procedere, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e finanziarie interessate, per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 374.
Provvedimenti per le Provincie meridionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 372;
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351;
Visto il R. decreto 29 novembre 1906, n. 738;
Vista la legge 12 marzo 1911, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1921, n. 127;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a riservare agli stabilimenti meccanici esistenti ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie e della Sicilia, la costruzione di materiale mobile ferroviario per una quantità non minore di un sesto dell'ammontare complessivo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato, senza distinzione di categorie.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile da eseguirsi per conto dello Stato nei compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Art. 2.

Per le provviste e le riparazioni di cui all'articolo che precede restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 738.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 375.
Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, dettanti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Considerato che tale limite di un milione è troppo esiguo per il regolare svolgimento, da parte del Mini-

0745

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stero dell'Italia occupata, dei propri compiti istituzionali, per quanto riguarda l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni, di cui al cap. 13 dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero, per l'esercizio finanziario 1944-45, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione della presente guerra, il Ministero dell'Italia occupata, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sul cap. 13 del suo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-1945 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, è autorizzato a derogare al limite di somma stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 376.

Rinsunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (E) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene rinsunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 25. — FRASCA

PROCLAMA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne le provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono rinsunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed

0746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.
Ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 378.
Istituzione del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero della ricostruzione.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 379.
Istituzione del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'alimentazione.

All'anzidetto Ministero sono conferiti i compiti attualmente spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione, salva la determinazione delle attribuzioni del Ministero medesimo da farsi con successivo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 380.
Istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'assistenza post-bellica.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

0747

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FANNI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SOLERA

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1945.

Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario del Consorzio agrario provinciale di Roma in merito ai licenziamenti di personale avvenuti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che sono già stati riassunti tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi, a seguito dei successivi sviluppi dell'attività del Consorzio medesimo;

Ritenuto che dall'esame, effettuato dal commissario, degli atti relativi ai disposti licenziamenti non sono risultate indebite preferenze a favore degli impiegati trattenuti in servizio;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 563, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944.

Roma, addì 11 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 73 (1951) serie 3ª, di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe ved. Saggiorno, dom. in Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(1056)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 10537 (1950) serie 1ª, di L. 35.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Poparo Assunta fu Francesco, ved. Buffardi col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(1057)

0748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(*3ª pubblicazione*). Avviso n. 14.

La signora Matteucci Anita fu Domenico ved. Gorgone, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 130 ordinale e n. 295 di posizione, rilasciata dall'Ufficio ricevimento della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1944, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute unite con spillo, per il complessivo capitale di lire 20.000, con decorrenza dal 15 agosto 1943.

Ai termini dell'art. 16, comma 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Matteucci Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*3ª pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38. — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenio fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Guarino Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5.50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1525 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Guido fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 369.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 681 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Miele Pasquale Orlando fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5% — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35A — Data: 5 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 5 % (1944), al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Melo Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 1 % (1953), al portatore 2 — Capitale L. 62.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'11 luglio 1945 - N. 154

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,15
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,53
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,65

Media dei titoli del 12 luglio 1945 - N. 155

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,90
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 13 luglio 1945 - N. 156

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id 3,50 % 1902	»	87 —
Id 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
Id 5 % 1936	»	97,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918)	»	97,80
Id 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % 15 aprile 1951)	»	97,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

0749

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1940, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE del a rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scalaba Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Paterno . . .	105 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrisi Giuseppe dom. a Castelbuono (Palermo).	1.053,50
Id.	70145	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	511134	Caporaso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato	157,50
Id.	516505	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	135283	Perrone Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolata per dote	7.500 —
Id.	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote	1.775 —
Id.	175119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Monnosatti Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.100 —
Id.	121832	Impacatti Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra . .	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	200 —
Id.	169046	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500 —
Id.	186450	Come sopra	500 —
Id.	120494	Come sopra	1.000 —
Id.	83034	Come sopra	1.000 —
Id.	83035	Come sopra.	2.000 —
Id.	111387	Sabatini Esterina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom. a Tossicia (Teramo).	1.030 —
Debit. nominat. di Stella	8512	Cattinella Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo .	34 —
Rendita 5 %	107546 Solo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfennlinger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	24.000 —
Id.	118066 Solo per la proprietà	Come sopra	2.000 —
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Mannelo Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1.225 —
Id.	497161	Come sopra	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 73 del citato regolamento.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(636)

0750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1941, n. 298, e art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	87403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	145404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	145272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	146548 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	197463	Caso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	5265 —
Id.	12396	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	200 —
Id.	12097	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	200 —
Id.	12098	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli).	320 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Pr. Red. 3,50 %	497639 Solo per l'usufrutto	Rodino Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego.	402,50
Id.	497640	Rodino Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	402,50
Id.	522770	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Ceramì (Catania) .	2450 —
Id.	435430	Schillaci Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	713909	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Ceramì (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157068	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	35 —
Id.	503283	Foggione Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	3500 —
Id.	476458	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	476457	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	840142	Come sopra	350 —
Id.	840143	Come sopra	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: PAVENZA

(637)

0751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento).

Nella seduta tenuta il giorno 20 maggio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento), è stato eletto presidente del Comitato stesso il sig. barone Edoardo di Ciro, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bernardo Boscia, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 9 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1055)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano

Con decreto Luogotenenziale in data 12 aprile 1945, il dott. Sidney Prith Ricotti è stato confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per ulteriori mesi sei a decorrere dal 19 marzo 1945.

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1069)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale del 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti, antierittogamici e antiparassitari) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1070)

POLIGRAFICO DELLO STATO, direttore

SENZI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Draft

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT OF THE REALM: TASK AND ORGANISATION OF THE MINISTRY OF POST WAR ASSISTANCE

27/7

****

DECRETO DI LUOGOTENENZA DI PIEMONTE

LUOGOTENENZIALE GENERALE DEL REGNO

In virtue of the authority bestowed upon us;

Having seen the decree of the Lieutenant of the Realm 21 June 1945 n. 390 instituting the Ministry of Post War Assistance;

Having seen the royal decree o 6 April 1944 N. 107 instituting the High Commissioner for Po o. W.;

Having seen the royal law decree 29 May 1944, N. 137 instituting a High Commissioner for moral and material aid to war refugees;

Having seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm 4 March 1945, n. 110 instituting a High Commissioner for the Veterans;

Having seen the decree of the Lieutenant of the Realm 21 June 1945 N..... which suppresses the Ministry of Occupied Italy;

Having seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm 5 April 1945, n. 158, concerning welfare of patriots in liberated Italy;

345

Having seen Art. 4 of the decree law of the Lieutenant of the Realm 25 June 1944, N. 151;

Having seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm 1 February 1945 N. 58;

Having heard the decisions of the Cabinet Council on the matter,

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister for the Interior, and of the Minister for Post War Assistance, in agreement with the Ministers of Foreign Affairs, Finances, of the Treasury, of War, of the Navy, and of the Air Force;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having seen the royal decree 5 April 1944 n. 107 [illegible]

for Pe o. M.;

Having seen the royal law decree 29 May 1944, N. 137 instituting a High Commissioner for moral and material aid to war refugees;

Having seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm 1 March 1945, N.110 instituting a High Commissioner for the Veterans;

Having seen the decree of the Lieutenant of the Realm 21 June 1945 N..... which suppresses the Ministry of Occupied Italy;

Having seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm 5 April 1945, n. 156, concerning welfare of patriots in liberated Italy; 345

Having seen Art. 4 of the decree law of the Lieutenant of the Realm 25 June 1944, N. 151;

Having seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm 1 February 1945 N. 50;

Having heard the decisions of the Cabinet Council on the matter,

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister for the Interior, and of the Minister for Post War Assistance, in agreement with the Ministers of Foreign Affairs, Finances, of the Treasury, of War, of the Navy, and of the Air Force:

WE HAVE SANCTIONED AND WE PROMULGATE THE FOLLOWING:

ART. 1

The duties of the Ministry of P.W.A. will be to make provision for, promote, direct and coordinate moral and material aid to:

a) partisans

b) War veterans

./.

0753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) prisoners of war, interned members of the services and ther families.

d) refugees and other civilian victims of the war;

e) and for all those who are repatriated from abroad.

There is no change in the present policy concerning relief afforded to the needful relatives of prisoners of war, and to the relatives of civilians who have been deported by the Germans, the administration of which will remain the responsibility of the Ministry for Interior.

ART. 2.

The Ministry of Post War Assistance will make all necessary provisions either directly through their own central or advanced offices, or through other offices of the State or public bodies, as well as through, welfare and assistance associations, foundations and committees for the relief of those mentioned in Art. 1 who are in need.

The powers which, according to laws regulations and statutes are the responsibility of the administration of the State, will be exercised towards the bodies, formations, associations and committees, by the Ministry for Post War Assistance, where aid to those in need, mentioned in the preceding article is concerned.

ART. 3.

The Minister of Post War Assistance is a member of the Committee instituted under Art. 2 of the legislative decree of the Lieutenant of the Realm, 8 March 1945, N. 72.

For the implementation of the decisions of the Committee itself provisions will be made by the Ministry of P.W.A. which is the lawful representative of the Fund of National solidarity.

The decree referred to in the last sub para of the above mentioned article 2, will be issued by the Ministry of P.W.A. in agreement with the Ministers of Interior, of Finances, and of the Treasury.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Ministry of Post War Assistance will make all necessary provisions [illegible] directly through their own central or advanced offices, or through other offices of the State or public bodies, as well as through welfare and assistance associations, foundations and committees for the relief of those mentioned in Art. 1 who are in need.

The powers which, according to laws regulations and statutes are the responsibility of the administration of the State, will be exercised towards the bodies, formations, associations and committees, by the Ministry for Post War Assistance, where aid to those in need, mentioned in the preceeding article is concerned.

ART. 3.

The Minister of Post War Assistance is a member of the Committee instituted under Art. 2 of the legislative decree of the Lieutenant of the Realm, 8 March 1945, N. 72.

For the implementation of the decisions of the Committee itself provisions will be made by the Ministry of P.W.A. which is the lawful representative of the Fund of National solidarity.

The decree referred to in the last sub para of the above mentioned article 2, will be issued by the Ministry of P.W.A. in agreement with the Ministers of Interior, of Finances, and of the Treasury.

The President of the Council of Ministers will exercise those powers which have been attributed to him by the legislative decree of the Lieutenant of the Realm, 28 September 1944, N. 220, and by the legislative decrees 15 March 1945, N. 79, and 14 April 1945, N. 147, in agreement with the Ministry for P.W.A.

ART. 4.

At the Ministry of P.W.A. a consultive committee will be instituted; it will be presided over by the Minister himself, who will appoint one vice president; the members

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

will comprise the representatives of the state administrations concerned and the representatives of major welfare and bodies and associations.

The composition and the tasks of the above committee will be established by a later decree of the Minister, upon the advice of the Council of Ministers.

ART. 5.

The offices of the Ministry of P.W.A. are established as follows:

1) General Affairs and Personnel Branch;
2) Partisan's Welfare Branch;
3) War Veterans Welfare Branch;
4) Prisoners of War Welfare Branch;
5) Assistance and Welfare to civilian victi ms of the War Branch;
6) Assistance for War pensions Branch;
7) The office of a general inspector under the jurisdiction of the Minister;
8) One office for research statistics and the press; one law office under the jurisdiction of the Cabinet of the Ministers.

Such organisation may be modified by a later legislative decree recommended by the Minister for P.W.A.

ART. 6. 343

The Branches of he Ministry of P.W.A. will be staffed by personnel of other state administrations, by personnel belonging to public bodies which will be attached who to serve at the above Ministry, and by personnel who are not civil servants, temporarily employed under the terms of royal law decree 4 Feb 1937 N. 100.

The officials who are not civil servants, and who have been engaged for high duties, will receive the same economic treatment as officials of group (A) of the State gener Hierarchy from rank 5th to rank 8th.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) Partisan's Welfare Branch;

3) War Veterans Welfare Branch;

4) Prisoners of War Welfare Branch;

5) Assistance and Welfare to civilian victims of the War Branch;

6) Assistance for War pensions Branch;

7) The office of a general inspector under the jurisdiction of the Minister;

8) One office for research statistics and the press; one law office under the jurisdiction of the Cabinet of the Ministers.

Such organisation may be modified by a later legislative decree recommended by the Minister for P.W.A.

ART. 6.

The Branches of he Ministry of P.W.A. will be staffed by personnel of other state administrations, by personnel belonging to public bodies who will be detached to serve at the above Ministry, and by personnel who are not civil servants, temporarily employed under the terms of royal law decree 4 Feb 1937 N. 100.

The officials who are not civil servants, and who have been engaged for high duties, will receive the same economic treatment as officials of group (A) of the State career Hierarcy from rank 5th to rank 8th.

The numbers of personnel detached to serve, as well as the number of non civil servants, will be laid down by a decree of the Minister for P.W.A. in agreement with the Ministry for the Treasury. Under to the same directives, the number and rank of officials not belonging to the civil services, who must be employed, in accordance with the second sub paragraph of this Article, will be laid down.

ART. 7.

In so far as the establishment of its own credits concerned, the Ministry for

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

P.W.A. is authorised to make an exception to the limitations established by Art. 56 of the royal decree 18 Nov 1923, N. 2440, concerning the nature of expenditures as well as the limitations of amounts.

The rules established for the financial administration of State property in time of war, approved with a royal law decree 21 June 1940, N.856, and following amendements, will apply to the Ministry of P.W.A.

The Ministry of P.W.A. is authorized to make a special convention with a public institute of credit in order to carry out its own treasury services.

ART. 8.

At the Ministry of P.W.A. a central accounting and auditors branch is established.

ART. 9.

The High Commissioner for PoW, the High Commissioner for moral and material assistance to War refugees, and the High Commissioner for War Veterans are all abolished. Their respective responsibilities, are established in Art. 2 of this decree will be taken over by the Ministry of P.W.A., who will also take over and continue all existing activities of the High Commissioners, as from the effective date of this decree.

342

ART. 10.

The Liaison Office with the Ministry of War, and the Welfare Office, formerly under the jurisdiction of Ministry of Occupied Italy will pass under the jurisdiction of the Ministry of P.W.A. with such organisation and rules as will be established under a decree of the Minister of P.W.A.

0758
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 8.

At the Ministry of P.W.A. a central accounting and auditors branch is established.

ART. 9.

The High Commissioner for PoW, the High Commissioner for moral and material assistance to War refugees, and the High Commissioner for War Veterans are all abolished. Their respective responsibilities, are established in Art. 2 of this decree will be taken over by the Ministry of P.W.A., who will also take over and continue all existing activities of the High Commissioners, as from the effective date of this decree.

342

ART. 10.

The Liaison Office with the Ministry of War, and the Welfare Office, formerly under the jurisdiction of Ministry of Occupied Italy will pass under the jurisdiction of the Ministry of P.W.A. with such organisation an d rules as will be established under a decree of the Minister of P.W.A.

ART. 11.

For the special purposes mentioned in this decree, the Ministry of P.W.A. is authorised to use any remaining funds which may have been at the disposal of the offices which have been suppressed or taken over by the Ministry itself, as laid down in this decree, concerning the funds issued to the same offices on the special chapters of the estimate budget of expenditures of their respective Ministries for the financial administration for the year 1944-1945. The above provisions will be valid until the estimate for the financial year 1945-1946, of the Ministry of P.W.A. have been approved.

0759

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 12

By a decree of the Minister of the Treasury the necessary amendments will be carried on the budget, in order that this decree may become effective.

ART. 13

This decree will become effective on the day following its publication in the "Gazzetta Ufficiale" of the Kingdom.

We order etc. . . . . .

0760

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BOW

Received 20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
21 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.84 of 14 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.363 of 28 June 1945.
Extending to the provinces of northern Italy the subscription of Quinquennial Treasury Bonds yelding a 5% annual interest and payable in 1 April 1950 as provided by Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 70 of 12 March 1945.

(b) Civil Affairs Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.364 of 31 May 1945.
Supplementary rules for giving effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 27 July 1944, concerning the forfeiture and confiscation of profits of the regime.

(c) Finance Industry

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.365 of 14 June 1945.
Authorizing the Ministry of Treasury to advance funds up to a total amount of one billion lire to industrial undertakings of national importance.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.366 of 15 June 1945.
Modifying the rate of contributions and benefits paid by the national organization for the welfare of personnel employed by bodies organized under

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.363 of 28 June 1945.
Extending to the provinces of northern Italy the subscription of Quinquennial Treasury Bonds yelding a 5% annual interest and payable in 1 April 1950 as provided by Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 70 of 12 March 1945.

(b) Civil Affairs Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.364 of 31 May 1945.
Supplementary rules for giving effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 27 July 1944, concerning the forfeiture and confiscation of profits of the regime.

(c) Finance Industry

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.365 of 14 June 1945.
Authorizing the Ministry of Treasury to advance funds up to a total amount of one billion lire to industrial undertakings of national importance.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.366 of 15 June 1945.
Modifying the rate of contributions and benefits paid by the national organization for the welfare of personnel employed by bodies organized under public law.

(e) Agriculture

(e) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Recognizing the exclusive rights for fishing in Lake Trasimeno.

(f) Finance Industry Commerce

(f) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Increasing the price of salt sold to industries to which it is supplied exempt from taxes.

0762
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(g)
Finance

(g) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Substituting the liquidator of the "Castel S.Nicolò" Rural Bank of Prati di Strada (Arezzo).

(h)
Economic Section
Public Works
Transport

(h) Ministerial Decree of 4 July 1945
Executive rules for giving effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.425 of 16 Nov. 1944 concerning the cessation of allotments of apartments controlled by building cooperatives and recovery of State contributions.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and /or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Sunday, 29 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for acti n.

N. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0763
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

764

/20

210

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
19 Jul 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.78 of 30 June 1945.

19 LUG 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation .

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.328 of 11 June 1945.
Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.329 of 28 June 1945.
Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as certain balance sheets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

NOTE :- ACs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Friday, 27 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G G Hannaford Hcol

0764 Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCERNED

2. Your attention is drawn to the [illegible] the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.328 of 11 June 1945.

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.329 of 28 June 1945.

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as certain balance sheets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Friday, 27 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

GG Hannford MCA

389

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

418

0765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 78 del 30 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 61-236 61-654

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 329.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

0767

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 192;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e del lavoro e dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli assegni annui stabiliti dall'art. 5 della legge 4 maggio 1942, n. 518, a favore del Canonico Arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati rispettivamente a L. 69.300 e a L. 66.200.

Art. 5.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per fronteggiare le esigenze di cui appresso:

Ministero del tesoro:

L. 12.000.000 da erogare a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra quale sovvenzione straordinaria per il primo semestre dell'anno 1945.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 20.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 6.

Il contributo statale stabilito con l'art. 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 181, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, in relazione ai maggiori oneri dipendenti dall'applicazione dei provvedimenti economici e di altri di carattere generale a favore del personale ospedaliero, è elevato per l'esercizio finanziario 1944-45 a L. 114.500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 171. — FRASCA

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

a) In aumento:		
Cap. n. 139. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	39.000.000 —
Cap. n. 161. — Provento del lotto	»	100.000.000 —
Cap. n. 363. — Recupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato, ecc.	»	80.000.000 —
Cap. n. 392. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 398. — Rimborso da parte dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », ecc.	»	634.736 —
Cap. n. 404-*bis* (di nuova istituzione) — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614, 18 giugno 1931, n. 1041, e 12 agosto 1937, n. 1692	»	34.095.800 —

0768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 91-*ter* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui contratti dall'Opera nazionale combattenti per opere di bonifica ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2085 . . . . . L. 29.938.634 —

Cap. n. 473 (aggiunto in conto competenza). — Somme da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato per l'acquisto, ecc. d'un immobile, ecc. . . . . » 536.000 —

Totale . . . L. 259.825.229 —

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 106. — Provento spettante allo Stato sul ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Cap. n. 258. — Somme da versare dal Ministero delle finanze - Servizio del lotto - gestori delle Lotterie nazionali da pagarsi agli Enti beneficiari delle lotterie medesime.

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 288. — Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti, ecc. . . . . L. 937.194 —

Cap. n. 473 (aggiunto). — Somme da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati dello Stato per l'acquisto, ecc., di un immobile, ecc. . . . . » 15.939 —

Totale . . . L. 1.014.124 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno:

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Annualità dovute alla Società subconcessionaria della Ferrovia Sicula occidentale, ecc. . . . . L. 263.000 —

Cap. n. 43. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 630.000 —

Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 2.360.000 —

Cap. n. 54-*ter*. — Assegni fissi mensili al personale estraneo, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 84. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 89. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . » 550.000 —

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato stampa) . . » 800.000 —

Cap. n. 113. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 117. — Spese per la Commissione, ecc., sulle pensioni, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 119. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 123. — Spese casuali . . . . » 200.000 —

Cap. n. 125. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 198-*bis*. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc. . . . » 30.000 —

Cap. n. 150. — Spese per le automobili addette ai servizi del Provveditorato, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 88.000.000 —

Cap. n. 181. — Contributo dello Stato nel pagamento, ecc. . . . . » 2.870.000 —

Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione dall'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . » 496.792.552 —

Cap. n. 216-*septies*. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione . . » 203.082.400 —

Cap. n. 226. — Spese di ufficio, cancelleria, ecc. (Alto Commissariato profughi) . . » 1.000.000 —

Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. . . . . » 12.040.023 —

Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 250. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . » 750.000 —

Cap. n. 252-*bis*. — Retribuzione ai membri dell'Alta Corte di giustizia, ecc. . . . » 150.000 —

Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, aggiunta di famiglia, ecc. (Sottosegretariato stampa) . » 700.000 —

Cap. n. 256-VI. — Spese varie, ecc., per l'allestimento ed il collocamento di buoni novennali del Tesoro . . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) . » 100.000 —

Cap. n. 288. — Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.000 —

Cap. n. 307. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 5.100 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità, ecc. . . . . » 80.000.000 —

Cap. n. 330-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto dell'Opera Nazionale Combattenti a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui stipulati per opere di bonifica con il Consorzio di credito per opere pubbliche, ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2096 . . » 23.233.633 —

Cap. n. 335. — Semestralità, ecc. alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III », ecc. . . . . » 665.796 —

Totale . . . L. 932.354.051 —

b) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 225. — Spese di esercizio e di manutenzione automezzi - Indennità di requisizione ed acquisto automezzi.

Cap. n. 227. — Sussidi in denaro agli assistiti - Rette di ricovero in istituti di profughi di guerra.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 150.000 —

Cap. n. 27. — Contributo annuo dovuto all'Azienda autonoma statale della Strada, ecc., in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 32. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. . . . » 30.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 30.000.000 —

Cap. n. 38. — Vincite al lotto . . . » 30.000.000 —

0709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da rimborsare al Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, per la somministrazione gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza . . . . . L. 50.000.000 —

Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico (Regia guardia di finanza) . . » 1.000.000 —

Cap. n. 53. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in aggi, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc. (Catasto) . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 88. — Quota annua sul provento delle tasse di bollo, ecc., dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 21.000 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale delle Imposte dirette . » 3.000.000 —

Cap. n. 164-*ter*. — Assegnazione straordinaria per spese d'affitto e di sistemazione dei locali, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 171-*ter* (di nuova istituzione). — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della « Lotteria Nazionale Italia » istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69 . » 5.000.000 —

Cap. n. 171-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della « Lotteria nazionale Italia » . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . » 3.500.000 —

Cap. n. 178-XI (di nuova istituzione). — Interessi sull'importo gravante sull'ex cassa del fascio di Amandola devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . » 2.500 —

Cap. n. 179. — Spese varie, ecc., per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 180-*quater*. — Spese varie, ecc., per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 181. — Aggio degli esattori delle imposte dirette, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 182. — Restituzioni e rimborsi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale, ecc., da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . » 918,35

Cap. n. 188-*ter* (di nuova istituzione). — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento del mutuo gravante sull'ex cassa del fascio di Amandola devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . » 15.450 —

Totale degli aumenti . . . L. 165.382.268,35

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 180. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . L. 918,35

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . L. 200.000 —

Cap. n. 62-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a mezzo . . » 34.000 —

Totale . . . L. 234.000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . L. 550.000 —

Cap. n. 31. — Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 50. — Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero . . . » 2.700.000 —

Cap. n. 54. — Spese di ogni natura relative ad oneri per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 55. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del Diritto privato, ecc. . . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.300.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » L. 3.700.000 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . L. 50.000 —

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 150.000 —

Cap. n. 32. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, ecc. . . . . » 32.500.000 —

Cap. n. 33. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc. . . . . » 12.500.000 —

Cap. n. 35. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno, ecc. . » 30.000.000 —

Cap. n. 36. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa Italiana . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa italiana, ecc. . . . . » 45.000.000 —

Cap. n. 39. — Fitto di locali requisiti, ecc. » 10.000 —

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa straordinaria di riparazione al Palazzo della Consulta, al Museo Coloniale ed a locali già adibiti a servizi del Ministero dell'Africa italiana . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 41. — Somma da erogare a favore del personale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . » 31.685.800 —

Totale degli aumenti . . . L. 165.945.800 —

0770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . L. 1.500.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali . . . » 150.000 —
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi, ecc. » 150.000 —
Cap. n. 35. — Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del governo della Libia . . . . » 85.060.000 —
Cap. n. 37-*bis*. — Somma da corrispondere ai militari che restarono dalla prigionia, ecc. » 45.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 131.800.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi, ecc. L. 3.000.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi Provveditorati agli studi . . » 500.000 —
Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media) . » 100.000.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 130.000.000 —
Cap. n. 79. — Regio Istituto dei sordomuti, ecc. - Stipendi, ecc. . . . » 75.000 —
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. . . » 1.750.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici ecc. . . » 6.000.000 —
Cap. n. 89. — Spese concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . » 186.500 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc . . » 15.000.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti commerciali, ecc. . . . . » 9.000.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . » 2.500.000 —
Cap. n. 98. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . » 12.500 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . » 122.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 15.000.000 —
Cap. n. 111. — Assegni fissi ai Istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . » 225.000 —
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc. » 60.000 —
Cap. n. 129. — Contributo a favore del Reale istituto di studi romani in Roma, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 137. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Stipendi, ecc. . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 138. — Retribuzioni ed assegni fissi, ecc., al personale non di ruolo, ecc . . » 2.500.000 —
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti ecc., Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . » 20.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e manutenzione di scuole ed istituti d'arte, ecc. . . . . » 9.000.000 —
Cap. n. 154. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc. . . . . » 56.500 —
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc. . . . . » 7.000.000 —
Cap. n. 181-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per noleggio di automezzi per il trasporto nelle sedi di origine del personale insegnante sfollato. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 191. — Stipendi, retribuzioni, ecc., al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . . . . L. 200.000 —
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche, ecc. . » 1.589.000 —
Cap. n. 196 (modificata in denominazione). — Spese per la vigilanza, nonchè per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, precedentemente ricoverato in deposito, nei musei, gallerie e chiese cui essi appartengono, trasporto di libri e materiale didattico ai ricoveri a scuole d'arte e di musica. Spese varie per il recupero delle opere asportate in dipendenza di eventi bellici . . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45 . » 52.685 —

Totale degli aumenti . . . L. 330.327.685 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . L. 212.000 —

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 32.500.000 —
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc. » 1.000.000 —
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione ecc., delle biciclette, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia, ecc. . » 150.000.000 —
Cap. n. 55 (modificata la denominazione). — Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . » 45.000.000 —
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . » 200.000.000 —
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . » 800.000 —
Cap. n. 71. — Spese di acquartieramento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto di locali per l'acquartieramento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 73. — Casermaggio per i Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 62.000.750 —
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici e telefonici, ecc. . . » 500.000 —
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 14.267.000 —
Cap. n. 96. — Retribuzioni ed indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc. » 10.000.000 —

0771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . L. 150.000.000 —
Cap. n. 123-*bis*. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento. . . . . » 70.000.000 —
Cap. n. 125. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 126-*bis*. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai sottufficiali e militari di truppa, ecc. . . . . » 70.000.000 —

Totale . . . L. 917.853.350 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 29. — Genio civile - Spese d'ufficio . . . . . L. 500.000 —
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge . . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 45-IX. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 15.000.000 —
Cap. n. 45-XI. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . » 2.369.000 —
Cap. n. 45-XII. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . » 1.100.000 —
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . » 7.000.000 —
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio ecc., delle automobili, ecc. . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 88. — Spese per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . . . . » 30.000.000 —
Cap. n. 108-V — Personale di ruolo, ecc. Premi di operosità, ecc. . . . . » 15.000.000 —
Cap. n. 109-VI - Debito vitalizio, ecc. . » 3.000.000 —
Cap. n. 109-VII. — Spese generali, ecc. . » 2.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 77.500.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni, ecc. . . . . L. 2.000.000 —
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc. . . . . » 5.500.000 —
Cap. n. 73. — Opere idrauliche, ecc. . . » 5.000.000 —
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi . » 30.000.000 —
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma . » 3.000.000 —
Cap. n. 76. — Edilizia scolastica . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 77. — Concorso dello Stato agli istituti autonomi, ecc. . . . . » 9.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 57.500.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. 3. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 200.000 —
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. - Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc. . . . . » 45.000.000 —
Cap. n. 52. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 300.000 —

Totale . . . L. 45.650.000 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 67-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di qualsiasi natura relative alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. L. 250.000 —

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc. . . . . L. 40.000 —
Cap. n. 34. — Servizio semaforici e radiotelegrafico, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc. . » 1.500.000 —
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti, ecc. . . . » 25.000 —
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. » 150.000 —
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . » 44.000.000 —
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., della Capitanerie di porto, ecc. » 7.500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 54.375.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 122. — Compensi daziari, ecc. . L. 150.000 —
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . » 1.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.150.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali, ecc. . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 80.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc., al personale avventizio . . . . . » 150.000 —
Cap. n. 56-*bis*. — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle Forze Armate Alleate . . . » 30.000.000 —
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra. » 60.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 208.350.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15. — Fondo a disposizione, ecc. L. 2.500.000 —
Cap. n. 23. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica. . . » 2.000.000 —
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 60. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 20.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.500.000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 4.000.000 —
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti, ecc. . . » 1.000.000 —
Cap. n. 44. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc. . . . » 1.222.150 —

0772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 16. — Somma da erogare per il mantenimento dei guardaboccia e per premi agli agenti, ecc. . . . . L. 23.000 —

Cap. n. 32. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . » 125.000 —

Cap. n. 58. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 120. — Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma, ecc. . . » 1.775.000 —

Cap. n. 156. — Sussidi per opere di disboscamento, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a retribuzioni di prestazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola, ecc. . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 19.395.180 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso della dasotecnica, ecc. . . . L. 600.000 —

Cap. n. 34. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, ecc. . . . » 350.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 950.000 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali . . . . . L. 3.080.000 —

Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 1.170.500 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per la piccole industrie, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. . . . . » 678.200 —

Cap. n. 29. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 78-*quinquies*. — Provvidenze al personale statale degli uffici provinciali dell'industria e del commercio in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 95. — Spese, ecc., per opere e operazioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 103. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 108. — Somme da erogare per la assistenza ed il collocamento dei connazionali ed assegni fissi, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Totale . . . L. 17.508.700 —

MINISTERO DELLA ITALIA OCCUPATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . L. 500.000 —

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 6. — Indennità per ispezioni e missioni, ecc. . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 12-*bis* (di nuova costruzione). — Spese riservate . . . . . » 3.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 3.700.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 13. — Spese per l'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni . . . . . L. 3.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 13. — Annualità dovute alla Società subconcessionaria della ferrovia Sicula, ecc. L. 1.000.000 —

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 107-VII. — Premi di operosità, ecc. e compensi ad estranei, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie d'informazioni, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc. . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 153. — Somma da versare alla cassa di collegamento fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione, ecc. » 1.353 —

Cap. n. 173. — Spesa per la beneficenza romana . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 181. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità, ecc. . . . » 7.088.400 —

Cap. n. 182. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni e frane, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 251-*bis*. — Retribuzione, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 255-VIII. — Contributi alla Sezione autonoma del Credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 288-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. » 4.000.000 —

Cap. n. 316. — Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale, ecc. . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 335. — Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto «Vittorio Emanuele III», ecc. . . . . » 997.194 —

Totale . . . L. 55.417.057 —

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 12. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 2.050.000 —

Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc. » 50.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 133. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . » 5.000 —

0773

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 137. — Indennità di trattamento al personale, ecc. dell'Amministrazione, ecc. L. 300.000 —
Cap. n. 141. — Fitto di locali per gli uffici esteri . . . . . » 60.000 —
Cap. n. 142. — Costruzione di caselli doganali, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 143. — Spese per liti civili, ecc. » 5.000 —
Cap. n. 144. — Mercedi al personale operaio, ecc. . . . . » 2.000 —
Cap. n. 145. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione, ecc. » 2.000 —
Cap. n. 146. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. » 5.000 —
Cap. n. 147. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. » 1.500.000 —
Cap. n. 148. — Mercedi alle vedettrici doganali, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 150. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. » 6.000 —
Cap. n. 151. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione, ecc., dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 6.000 —
Cap. n. 152 — Tasse postali, ecc. . . » 2.000 —
Cap. n. 156 — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . . . . » 650.000 —
Cap. n. 164. — Indennità di licenziamento, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 165-V. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento, ecc. » 200.000 —
Cap. n. 168. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati, ecc. » 4.000.000 —

Totale . . L. 14.263.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. L. 1.905.850 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . L. 2.955.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. L. 7.500.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, ecc. . . » 700.000 —
Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missioni, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . . » 300.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 500.000 —
Cap. n. 11 — Spese per le assicurazioni, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni, ecc. . . » 50.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie . . » 8.000.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati, ecc. Stipendi, ecc. . . » 7.500.000 —
Cap. n. 21. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 37. — Indennità di trasferimento, ecc . . . . . » 1.000
Cap. n. 51. — Assegni di benemerenza al personale, ecc. . . . . » 6.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . » 50.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale, ecc. . . . . » 24.000.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio, ecc. . . » 10.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 27.000.000 —
Cap. n. 66. — Spese per gli esami, ecc. » 700.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti, ecc. . . . . » 4.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio, ecc. . . » 20.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 1.400.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi, ecc. . » 350.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. Spese di lito, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 77 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 62.000 —
Cap. n. 79 — Regi istituti dei sordomuti, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 81 — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc. . . . » 450.000 —
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 400.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi, ecc. (Istituti agrari) . . . . . » 1.600.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici, ecc » 5.500.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. » 40.000 —
Cap. n. 87. — Spese per esami di abilitazione tecnica . . . . . » 350.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi, ecc. » 250.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi, ecc. (Istituti industriali) . . . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi, ecc. (Istituti commerciali). . . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie, ecc. . . . . » 492.000 —
Cap. n. 96. — Personale di Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . » 700.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi, ecc. (Istituti nautici) . . . . . » 150.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari, ecc. Stipendi, ecc. . . » 20.000.000 —
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . . . » 80.000 —
Cap. n. 102 — Affitto e conduzione di terreni, ecc . . . . . » 400.000 —
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie, ecc. . » 40.000 —
Cap. n. 106 — Personale di ruolo Stipendi, ecc . . . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 400.000 —
Cap. n. 109 — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari, ecc. . . . » 40.000 —
Cap. n. 110 — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . » 27.200.000 —
Cap. n. 111 — Assegni fissi ad istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 800.000 —
Cap. n. 114 — Fondazioni posti gratuiti, ecc. . . . . » 350.000 —
Cap. n. 119 — Biblioteche governative, ecc. » 1.100.000 —
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. spese per gli uffici, ecc. . . . . » 350.000 —
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie, ecc. » 300.000 —
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta centrale, ecc. . . . . » 132.500 —
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 134 — Retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . . . . » 7.000 —
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale, ecc. . . . . » 3.000 —
Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 140. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 73.715 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari, ecc. . . . . » 1.600.000 —
Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. . . . . » 7.507 —
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 27.700 —
Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta, ecc. . . . . » 489.000 —

0774

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 172-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti, ai sensi del R. decreto-legge 8 luglio 1937, numero 1541, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2271, modificato col R. decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1249, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 14, ai docenti di cultura militare e retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericultura nelle scuole medie, ai sensi della legge 13 luglio 1939, n. 1273, modificata dall'art. 17 del R. decreto 17 agosto 1942, n. 1067 . . . . L. 200.000 —

Cap. n. 173. — Borse di studio, ecc. . » 5.250 —

Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, ecc. . . . » 5.000 —

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . » 57.500.000 —

Cap. n. 183. — Sussidio all'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, ecc. . » 7.350 —

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali, ecc., riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . . » 76.500 —

Cap. n. 187. — Fondo corrispondente ai versamenti affluenti, ecc. . » 18.000.000 —

Cap. n. 187-*bis*. — Somma da corrispondere alle Università, ecc., per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc. . » 12.000.000 —

Cap. n. 187-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa ai figli militari alle armi (art. 7 della legge 21 agosto 1950, n. 1252 e R. decreto-legge 15 settembre 1931, n. 1251, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 705) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 191. — Stipendi, ecc., al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . » 20.000 —

Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. . . . . » 236.550 —

Totale . . . L. 276.386.112 —

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 122-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.000.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . . . L. 10.000 —

Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 82. — Spese casuali ed impreviste, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 2.010.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . L. 1.010.000 —

Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.010.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc. . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc. . . . . » 25.000.000 —

Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 49. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'esposizione universale, ecc. » 10.000.000 —

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 600.000 —

Totale . . . L. 40.300.000 —

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia marina . . . . . L. 135 —

Cap. n. 7. — Spese di lite, ecc. . . . » 12.000 —

Cap. n. 8. — Spese per indennità di infortuni, ecc. . . . . » 130.000 —

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. » 10.000 —

Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . » 15.000 —

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, ecc. » 75.000 —

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . » 15.000 —

Cap. n. 27. — Indennità di carovana, ecc. » 10.000 —

Cap. n. 35. — Difese marittime e costiere, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 69. — Spese postali, ecc. . . » 15.000 —

Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. » 250.000 —

Cap. n. 102. — Mirezzi, arredi, ecc. . » 50.000 —

Cap. n. 103. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 119. — Somma da erogare, ecc., a favore del personale, ecc. . . . . » 7.500.000 —

Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 3.022.950 —

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . » 30.000.000 —

Cap. n. 131-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese di avviamento e di organizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 132-*bis*. — Spese per il servizio di ostruzione dei porti . . . . . » 25.000 —

Totale . . . L. 38.012.135 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare . . . L. 500.000 —

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . » 1.071.000 —

Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . . » 2.300.000 —

Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 58.000 —

Totale . . . L. 3.958.000 —

0775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica, ecc.	L.	9.000 —
Cap. n. 46-*bis*. — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc.	»	775.000 —
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'accrescimento della superficie olivata, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 92-*bis*. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 167. — Spese per l'esecuzione di opere o pagamento di contributi previsti dalla legge di bonifica integrale, ecc.	»	5.000.000 —
Totale	L.	11.284.000 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	L.	2.200 —
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni	»	5.500 —
Cap. n. 8. — Compensi ai funzionari di prefettura, ecc.	»	31.200 —
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	1.200 —
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	375.000 —
Cap. n. 21. — Spese di lite	»	300 —
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc.	»	10.800 —
Cap. n. 50. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc.	»	7.920 —
Cap. n. 52. — Acquisto, taberazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	500 —
Cap. n. 53. — Spese di ufficio, ecc. (Servizio metrico)	»	200 —
Cap. n. 53. — Indennità, assegni, rimborsi, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	13.800 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	15.000 —
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	400 —
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	1.300 —
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle insegne, ecc.	»	2.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1.400 —
Cap. n. 62. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 68. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	170.000 —
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. (Ispettorato)	»	510.300 —
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.100 —
Cap. n. 74. — Sussidi al personale, ecc.	»	1.700 —
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	14.500 —
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.355 —
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese ricevute, ecc.	»	2.600 —
Cap. n. 79-*quater*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1944-45	»	32.500 —
Cap. n. 83-*quinquies*. — Provvidenze al personale statale, ecc.	L.	1.500 —
Cap. n. 84. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	600 —
Cap. n. 90. — Indennità di trasferta, ecc.	»	900 —
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	12.200 —
Cap. n. 96-*bis*. — Contributi ai titolari di permessi di ricerche minerarie, ecc.	»	21.200 —
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	»	1.100 —
Cap. n. 108. — Somme da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	1.551.600 —
Totale	L.	6.004.555 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	13.000.000 —
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	22.760.000 —
Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	203.088.000 —
Totale	L.	238.848.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	L.	1.620.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio e di materiali di ufficio, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	522.000 —
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	2.350.000 —
Cap. n. 23. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	35.000 —
Cap. n. 40. — Restituzione e rimborsi (sali)	»	100.000 —
Cap. n. 42. — Paghe, indennità, ecc. (chinino)	»	92.000 —
Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori, ecc.	»	2.000.000 —

0776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . . L. 1.000.000 —
Cap. n. 61. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. . . . » 30.000.000 —

Totale . . . L. 35.500.000 —

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . L. 918,35
Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo . . . . . » 50.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 50.000.918,35

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . L. 918,35

SPESA

In aumento:

Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo, ecc. . . . . L. 48.000.000, —
Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . » 1.900.000 —
Cap. n. 26. — Premi da corrispondere, ecc. per gioco del prodotto delle contravvenzioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale . . . L. 50.000.000 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon . . . . . L. 178.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 178.000 —

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 456.792.552 —

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. L. 10.000.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 35. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . » 1.000.000 —
Cap. n. 55. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable, ecc. . » 3.000.000 —
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . L. 4.000.000 —
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 4.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 86. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. . » 1.500.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. . » 2.000.000 —
Cap. n. 99. — Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia, ecc. . » 20.000 —
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc. . . . . » 572.552 —

Totale . . . L. 30.792.552 —

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 110-*ter*. — Assegnazione straordinaria per lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica nonchè per la riparazione e l'acquisto di apparati, macchinari e materiali vari.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 20.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc. . . . L. 1.500.000 —
Cap. n. 26. — Indennità di missione al personale, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale . . . L. 2.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . L. 80.000.000 —
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 80.000.000 —
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite, ecc. . » 30.000.000 —
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 21.000.500 —
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 8.640.000 —

Totale . . . L. 219.640.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ecc. . L. 4.500.000 —
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ecc. » 1.000.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc. » 320.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per assistenza medica, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio e di materiale di ufficio, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . » 200.000 —

0777

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 22. — Spesa per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	L.	70.000 —
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. (tabacchi)	»	3.000.000 —
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	102.000.000 —
Cap. n. 34. — Paghe, indennità soprassoldi, ecc.	»	380.000 —
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine	»	480.000 —
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc.	»	86.300.000 —
Cap. n. 48. — Acquisto di carbone e tubetti per sigarette, ecc.	»	1.650.000 —
Cap. n. 49. — Paghe, indennità e soprassoldi, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	6.000.000 —
Totale	L.	213.650.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 329.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 585 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è autorizzato il versamento di fondi di bilancio in contabilità speciali, intestate agli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, per la regolazione delle spese concernenti i servizi civili in detti territori a tutto il 30 giugno 1945.

Art. 5.

È autorizzata l'inscrizione della somma di lire 2.500.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, da erogare a titolo di sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la riparazione e ricostruzione di impianti e di mezzi di esercizio delle ferrovie dello Stato danneggiati o distrutti per causa di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 173. — FRASCA

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

In aumento:

Cap. n. 302. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 391. — Depositi per spese d'asta ed atti, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 399. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato, ecc.	»	100.000
Totale	L.	6.300.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

0778

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	300.000.000
Cap. n. 22. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	»	12.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	2.000.000
Cap. n. 50. — Funzioni pubbliche e feste governative	»	400.000
Cap. n. 57-*bis*. — Assegni fissi mensili agli Alti Commissari, ecc.	»	20.000
Cap. n. 57-*ter*. — Assegni fissi mensili al personale estraneo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Personale di ruolo: stipendi e assegni fissi (Consulta araldica)	»	2.500
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	»	10.750.000
Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale ricerche)	»	20.580
Cap. n. 64. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	10.000
Cap. n. 76. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	21.920
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	»	220.000
Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	1.500.000
Cap. n. 86. — Retribuzioni e assegnazioni di famiglia, ecc. (Corte dei conti)	»	3.000.000
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. (Corte dei conti)	»	2.000.000
Cap. n. 91. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti - A. I.)	»	9.000.000
Cap. n. 93. — Premi di operosità, ecc.	»	900.000
Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc.	»	700.000
Cap. n. 102. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	900.000
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo, ecc.	»	250.000
Cap. n. 107-XVII. — Assegno e indennità di rappresentanza, ecc.	»	600.000
Cap. n. 107-XXXVIII *di nuova istituzione*. — Spese di lite	»	1.000
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e direttivo della Ragioneria generale, ecc. - Stipendi, ecc.	»	25.300.000
Cap. n. 110. — Personale di ragioneria, ecc., delle Intendenze di finanza ecc. - Stipendi, ecc.	»	6.375.000
Cap. n. 111. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	400.000
Cap. n. 116. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	2.850.100
Cap. n. 116-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc., dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.315.000
Cap. n. 124. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro, ecc.	»	12.900.850
Cap. n. 126. — Mercedi, carovane, ecc., agli operai della Regia Zecca, ecc.	»	255.000
Cap. n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 146. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	L.	22.000.000
Cap. n. 148. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma	»	195.000
Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	30.000
Cap. n. 178-V (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani e per le orfane degli impiegati civili dello Stato	»	600.000
Cap. n. 205. — Contributo e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	41.935.130
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	122.433.109
Cap. n. 216-VII. — Sovvenzione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	35.000.000
Cap. n. 216-IX (*di nuova istituzione*). — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per la riparazione e la ricostruzione di impianti e di mezzi diversi di esercizio danneggiati o distrutti per causa di guerra	»	2.360.000.000
Cap. n. 219. — Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi, ecc. (Alto commissariato per i profughi di guerra)	»	25.000
Cap. n. 220. — Retribuzione e assegni vari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 225. — Spese per i trasporti degli arredi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 230-*bis* (*di nuova istituzione*). — Alto Commissariato per i reduci - Indennità di carica all'Alto commissario ed all'Alto commissario aggiunto	»	30.000
Cap. n. 230-*ter* (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci - Stipendi ed assegni vari al personale civile e militare di ruolo di amministrazioni dello Stato distaccato presso l'Alto commissariato	»	400.000
Cap. n. 230-IV (*di nuova istituzione*). — Alto Commissariato per i reduci - Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio e salariato	»	250.000
Cap. n. 230-V (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci - Indennità e spese per le missioni del personale	»	50.000
Cap. n. 230-VI (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci - Premi di operosità e di rendimento al personale	»	150.000
Cap. n. 230-VII (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci - Spese di esercizio e manutenzione degli automezzi	»	75.000
Cap. n. 230-VIII (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci - Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche, affitto, manutenzione e riscaldamento dei locali	»	200.000
Cap. n. 230-IX (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci - Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra	»	4.000.000
Cap. n. 239-*bis*. — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio, ecc. (Assistenza reduci)	»	250.000
Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	»	1.243.000
Cap. n. 240-*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale, ecc.	»	6.754.000
Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario (Alto commissariato Sicilia)	»	170.000
Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzione, ecc., al personale, ecc.	»	350.000
Cap. n. 246-IV. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 246-V. — Premi di operosità, ecc.	»	400.000
Cap. n. 246-VI — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	»	150.000
Cap. n. 246-VII. — Spese d'ufficio e cancelleria	»	100.000
Cap. n. 246-VIII. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	»	300.000

0779

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 255-IX. — Fondo a disposizione dell'Alto Commissario, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 256-X (*di nuova istituzione*). — Sussidi al personale . . . . . » 50.000
Cap. n. 254-VI. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 550.000
Cap. n. 256 — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimenti dei danni di guerra, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 266-VI. — Spese varie, ecc., per lo allestimento, ecc., di buoni novennali del Tesoro, ecc. . . . . » 225.000
Cap. n. 266-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc., assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . . » 530.000
Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 286-*ter*. — Fitto di locali dell'Istituto degli studi Garibaldini, ecc. . . . . » 12.667
Cap. n. 315-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex nemici e nemici che non hanno rendite e non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare o rimborsare le spese di gestione (art. 263 del testo della legge di guerra approvato con il decreto 8 luglio 1938, n. 1415). . . . . » 10.000.000
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 357. — Retribuzione al personale avventizio e diurnista . . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.390.272.897

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . L. 1.215.795.000
Cap. n. 227. — Sussidi in danaro agli assistiti (Alto commissariato profughi di guerra) » 100.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.315.795.000

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 283. — Interessi 5 per cento compresi nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.500.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 556).

Cap. n. 310. — Quota di capitale compresa nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.500.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 556).

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 12. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . L. 10.000.000
Cap. n. 28. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 38. — Vincite al lotto . . . . » 100.000.000
Cap. n. 44. — Indennità eventuali, di trasferimento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 45. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia accademia e scuola di applicazione, ecc. . . . » 45.000
Cap. n. 48. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 49. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 200.000
Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 200.000
Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese d'ufficio . . . . . » 80.000
Cap. n. 52. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . . » 200.000
Cap. n. 53. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 54. — Spesa pei servizi di polizia tributaria . . . . . » 5.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento, ecc., al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . . » 2.400.000
Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. (Catasto) . . . . . » 3.600.000
Cap. n. 60. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale, ecc., degli uffici tecnici erariali . . . . . » 150.000
Cap. n. 61. — Indennità di trattamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali » 25.000
Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 100.000
Cap. n. 67. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 100.000
Cap. n. 68. — Spese per notificazioni di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni . . . . . » 10.000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 70. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano . . . . . » 20.000
Cap. n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esenzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni . . . » 5.000
Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza doganaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc. » 250.000
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 750.000
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna . . . . . » 150.000
Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 3.500.000
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc., dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 87. — Spese di ricezione e di liti, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 94. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali, ecc. . . . . » 6.759.100

0780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 95. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. . . . L. 1.000.000
Cap. n. 98. — Restituzioni e rimborsi . » 1.000.000
Cap. n. 99 — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. . . » 20.000
Cap. n 113-IV — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Aziende patrimoniali) . . . . » 40.000
Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 113-XIV — Spese di coazione e di liti, ecc. (Demanio patrimoniale) . . . . » 15.000
Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 500.000
Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 118. — Compensi e spese per i notificatori, ecc. . . . . » 1.850.000
Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . . . . » 950.000
Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . . » 3.200.000
Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 125. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . . » 20.000
Cap. n. 126. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Imposte) . . . . . » 100.000
Cap. n. 127. — Restituzione e rimborsi (Imposte) . . . . . » 54.000.000
Cap. n. 128. — Restituzione e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 143. — Spese per liti civili, ecc. (Dogane) . . . . . » 5.000
Cap. n. 146. — Acquisto costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n 150. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. . . » 10.000
Cap. n. 151. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 156. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1942, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc. . . . . » 15.480
Cap. n. 174. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . » 1.500.000
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita della pasta alimentare, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 178-IX *modificato la denominazione*. — Spese per lavori straordinari di carattere urgente e per provvedere alle riparazioni dei danni causati da eventi bellici e zioni del danni causati da eventi bellici a
Cap. n. 178-XII *(di nuova istituzione)*. — Interessi 5 % compresi nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di lire 1.500.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 556) . . . . . » 82.617
Cap. n. 180-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 180-*ter*. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 180-XI — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul magistori utili relativi allo stato di guerra, ecc. » 100.000
Cap. n. 188-IV *(di nuova istituzione)*. — Quota di capitale compresa nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.900.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale tari 6 della legge 23 maggio 1950, n. 556) . . . . » 69.845
Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 211.356.862

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 400.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. » 24.000.000
Cap. n. 18. — Magistratura, ecc. Personale Stipendi, ecc. . . . . » 85.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc Personale Stipendi, ecc. . . . . » 95.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri, ecc. Stipendi, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 21 — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 100.000
Cap n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. » 19.000.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla cassa di previdenza, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc. . . . . » 8.500.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione, ecc. . . . . » 130.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 700.000
Cap. n 46. — Personale, ecc. - Stipendi, ecc. » 18.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 9.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 10.000
Cap n 49. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie, ecc. » 200.000
Cap. n. 56 — Spese di riparazione, ecc. . » 300.000

Totale . . . L. 280.440.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . . L. 102.500
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc., agli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . » 7.704

0781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc. . . . . L. 650.000
Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, ecc. . . » 255.000
Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, ecc. . . . . » 265.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 65. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 67. — Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma, ecc. . . . . » 125.000

Totale . . . L. 17.704.264

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . L. 2.500.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . » 150.000
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . . » 30.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 3.981.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 50.000
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . » 50.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie . . . » 2.070.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . . » 57.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi, ecc. . . . . » 6.200.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e cancelleria, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 50.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 25. — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 28. — Spese dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 15.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 3.000
Cap. n. 35. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc. » 4.000
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 40. — Assegni ecc. ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . . » 45.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regia, ecc. . . . » 120.000
Cap. n. 43. — Sussidi ecc., ad Istituzioni ausiliarie ed integrative delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 45. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 3.000

Cap. n. 48. — Spese per arredamento ecc. per forniture, ecc., di materiale didattico e scolastico, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc. (Scuole medie) . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 1.500
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 10.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 70.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . » 55.000
Cap. n. 59. — Sussidi, ecc., a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. » 1.500
Cap. n. 62. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 17.250.000
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi d'istituti con popolazione scolastica superiore ai 1.000 alunni, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale . . . . . » 100.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale . . . . . » 3.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, ecc., per fornitura e manutenzione di mobili, ecc. . . » 1.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto, ecc., del materiale scientifico e didattico, ecc. . » 70.000
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e borse, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 70 (*Modificata la denominazione*). — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori medii, Spese per viaggi didattici, Sussidi, contributi ed assegni ad Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale . . . . . » 8.500
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 72. — Sussidi, ecc., per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 73-*bis*. — Stipendi, ecc., agli insegnanti di educazione fisica . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ad Istituti di educazione . . . . . » 105.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di ufficio, ecc. . . » 800.000
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali, ecc. . . . . » 82.000
Cap. n. 78. — Sussidi e rimborsi di spese di viaggio, ecc., per alunni di Convitti nazionali, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . » 22.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 720.000
Cap. n. 83. — Contributi, ecc., per il funzionamento di Regie scuole e di Regi Istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc. . . » 7.920.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi Istituti tecnici, ecc. . . . . » 4.100.000
Cap. n. 86. — Regi Istituti tecnici, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc. . . . » 8.000

0782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 89. — Spese, ecc., per le scuole e gli istituti agrari, liberi	L.	40.000
Cap. n. 90. — Contributi, ecc., per il funzionamento dei Regi istituti tecnici, ecc. .	»	41.820.959
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . .	»	3.089.986
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. .	»	20.000
Cap. n. 93. — Contributi, ecc., per il funzionamento dei Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . .	»	25.059.303
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni, ecc., a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . .	»	30.309
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti nautici, ecc. Stipendi, ecc. . .	»	600.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	317.000
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici, ecc. Sussidi, ecc.	»	4.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo, ecc.	»	15.930.900
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	6.500
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti	»	130.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi d'avviamento professionale, ecc.	»	60.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . .	»	50.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo Stipendi, ecc (Spese per le Università) . . .	»	3.500.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 111. — Assegni fissi agli istituti dell'ordine universitario, ecc.	»	175.900
Cap. n. 113. — Spese per incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico, ecc. .	»	30.000
Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc. . . .	»	1.560
Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc., presso istituti d'istruzione universitaria, ecc.	»	2.500
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo Stipendi, ecc.	»	650.000
Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, per i locali, ecc. . . .	»	100.000
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	2.000
Cap. n. 125. — Assegni all'Accademia ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . .	»	31.170
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Personale di ruolo - Stipendi, ecc. .	»	1.200.000
Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	850.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. (Spese per le arti)	»	5.000
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	»	12.000
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	4.600.000
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione o di restauro ad opere d'arte, ecc. . . .	»	30.000
Cap. n. 148. — Scavi, lavori di scavo, ecc.	»	10.000
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . .	»	133.000
Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti, ecc	»	25.000
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	4.000
Cap. n. 164. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc.	»	320.000
Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, ecc., degli uffici e degli istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . .	»	95.000
Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, ecc.	»	10.000
Cap. n. 181. — Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione	»	2.000
Cap. n. 187-*quater* (di *nuova istituzione*). — Somma da erogarsi ai termini dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1915, n. 238, a favore delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Istituti scientifici speciali per metterli in grado di provvedere ad un primo risanamento dei loro bilanci	»	50.000.000
Cap. n. 191. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato, ecc.	»	55.000
Cap. n. 194. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, ecc.	»	100.000
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1914-15 .	»	757.937
Totale . . .	L.	428.215.257

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	60.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio, ecc., delle biciclette, ecc. . . .	»	20.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . .	»	2.000.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi delle provincie, ecc.	»	30.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. .	»	4.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	250.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 38. — Cura, ecc., dei malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . .	»	400.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . .	»	70.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi, ecc., per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica	»	1.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc.	»	50.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . .	»	25.000.000

3.16

0783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento del corpo, ecc., di polizia addetti alla circoscrizione del comune di Roma, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 75. — Casermaggio per locali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	9.878.300
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	60.000.000
Cap. n. 109 *bis*. — Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 118. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti ausiliari	»	20.000.000
Cap. n. 118. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	5.000.000
Cap. n. 118. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 118 *bis*. — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai comuni le spese relative al censimento generale per la ricostruzione nazionale	»	6.205.000
Cap. n. 118 *ter*. — Spese per la preparazione delle liste elettorali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 118-V. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati involontari agli iscritti nelle liste dei poveri, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000
Cap. n. 126 *bis*. — Indennità speciale giornaliera di P. S., ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 128 *bis*. — Razione viveri in natura o in contanti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc.	»	100.000.000
Totale degli aumenti	L.	406.293.300

b) In diminuzione:

Cap. n. 124. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, ecc.	L.	3.563.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale. Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 2. — Genio civile. Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici. Stipendi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili. Retribuzioni mensili, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici. Competenze diverse	»	50.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili. Compensi, premi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati ed agenti marittimi dall'Amministrazione centrale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale della Amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Genio civile. Spese d'ufficio	»	200.000
Cap. n. 23. — Genio civile. Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc.	»	100.000
Cap. n. 65-IX. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione di parti, ecc. (Provveditorato regionale dell'Aquila)	L.	1.200.000
Cap. n. 65-X. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. (Provveditorato regionale di Napoli)	»	6.000.000
Cap. n. 65-XIV. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. (Provveditorato regionale di Bari)	»	2.000.000
Cap. n. 65-XXI. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici. Provveditorato regionale di Potenza	»	500.000
Cap. n. 71. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	4.500.000
Cap. n. 72. — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 73. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 74. — Incaricati provvisori, ecc. Retribuzioni e paghe, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 75. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale non di ruolo	»	100.000
Cap. n. 76. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 77. — Retribuzioni a tecnici privati e incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 78. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 81. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 82. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	100.000
Cap. n. 84. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	200.000
Cap. n. 87. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio. Stipendi, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 95. — Premi di operosità, ecc., al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	300.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Cap. n. 100 *bis*. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	700.000
Cap. n. 100 *ter*. — Personale salariato. Salari, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 100-IV. — Personale non di ruolo. Retribuzione giornaliera	»	500.000
Cap. n. 100-V. — Personale di ruolo salariato e non di ruolo, ecc. Premi di operosità, ecc.	»	250.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	800.000
Totale	L.	54.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 7. — Fitti e canoni	»	50.000
Cap. n. 9. — Spese d'Ufficio per gli Ispettorati compartimentali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili. Assicurazioni, ecc.	»	270.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche, ecc.	»	3.000
Cap. n. 15. — Spese per liti ed arbitraggi	»	1.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	60.000
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	35.000

0784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale, ecc.	»	60.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	10.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	100.000
Cap. n. 45. — Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 46 *bis*. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	20.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	15.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	20.000
Totale	L.	[illegible]

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 58. — Contributo dell'Amministrazione militare nell'ammortamento del mutuo concesso, ecc., per la costruzione di alloggi, ecc.	L.	1.031.050
Cap. n. 167 *bis*. — Spese di qualsiasi genere relative alla disciplina militare, ecc.	»	19.000
Totale degli aumenti	L.	1.050.050

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 37. — Servizi del genio, ecc.	L.	1.033.050

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia marina	»	100.000
Cap. n. 22. — Personale, ecc. - Stipendi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 28. — Corpo reale equipaggi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 35. — Carabinieri reali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 43. — Istituto di marina, ecc.	»	200.000
Cap. n. 59. — Personale pel servizio dei stabilimenti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 60. — Mantenimento di fabbricati, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 94. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 95. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 115. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	25.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle Capitanerie di porto, ecc.	»	150.000
Totale degli aumenti	L.	171.850.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 56. — Acquisto e costruzione di apparecchi e materiali per la difesa subacquea, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 68. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 67. — Fondo a disposizione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	10.000.000
Cap. n. 122. — Compenso danni, ecc.	»	100.000
Totale delle diminuzioni	L.	48.100.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 28. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	32.050.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di natura continuativa, ecc.	L.	1.600.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.330.000
Cap. n. 4. — Indennità, ecc., per missioni, ecc., del personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 6. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. degli organi dipendenti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16. — Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	»	100.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi	»	200.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	250.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	15.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	450.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 42. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	50.000
Cap. n. 46 *bis*. — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	600.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 101. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc.	»	350.000
Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	280.000.000

0785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relativo a sussidi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 163. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti, ecc.	»	8.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	306.355.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 102 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito, ecc.	L.	14.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	1.800.000
Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	800.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale, ecc.	»	12.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. .	»	800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. .	»	800.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc.	»	70.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	450.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	700.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 104. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.050.000
Totale degli aumenti . . .	L.	15.582.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 109. — Contributo pel funzionamento della gestione autonoma incrente ai servizi delle migrazioni interne, ecc. . .	L.	1.000.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 218-XIV (*di nuova istituzione*). — Somma occorrente per rimborsare le Regie Prefetture delle anticipazioni fatte per il pagamento di sussidi di beneficenza erogati su disposizioni del cessato Governo durante gli esercizi 1942-43 e 1943-44	L.	500.000
Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 253-IV. — Indennità di missione, ecc.	»	50.000
Totale degli aumenti . . .	L.	8.550.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 236-*bis* — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . .	L.	8.000
Cap. n. 245-*ter* — Retribuzione ed assegni vari al personale, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 246-V. — Premi di operosità, ecc. .	»	12.000
Cap. n. 246-VI. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	L.	80.000
Cap. n. 246-VII. — Spese di ufficio, ecc. .	»	15.000
Cap. n. 246-VIII. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	»	18.000
Cap. n. 246-IX. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc.	»	2.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	185.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 11 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . .	L.	20.000
Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 113-XIV. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Demanio patrimoniale) . . .	»	15.000
Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	»	2.000.000
Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	200.000
Cap. n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 120. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 121 — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 132. — Restituzioni e rimborsi	»	20.000.000
Cap. n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionali alle imposte dirette, ecc. .	»	600.000
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 178-VII. — Spese inerenti all'eredità in favore dello Stato disposto da Andersen Hendrik Christian, ecc.	»	7.000
Cap. n. 184. — Spese varie, ecc., per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc.	»	60.000
Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 191 (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »*). — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima esercizio navi (legge 5 dicembre 1940, n. 1735) .	»	2.000.000
Totale . . .	L.	44.312.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 5 — Tipografia riservata . . .	L.	250.000
Cap. n. 11. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	»	138.550
Totale . . .	L.	388.550

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 32. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 35. — Contributo alle ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti, ecc. . . .	»	27.550
Cap. n. 71. — Regie scuole magistrali, ecc. Stipendi, ecc.	»	720.000
Cap. n. 139. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche, ecc. . . .	»	91.000

07,86

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 150. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . L. 40.000.000

Cap. n. 187-*bis*. — Somma da corrispondere alle Università, ecc., per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc. . . . . » 19.000.000

Cap. n. 187-*ter*. — Somma da corrispondere alle Università, ecc., in corrispettivo delle tasse, ecc., non riscosse per effetto della dispensa concessa ai figli dei militari alle armi, ecc. » 6.000.000

Totale . . . L. 65.442.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. . . . L. 2.650.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . . L. 100.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 56. — Servizio automobilistico, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 61. — Personale lavorante - Mercedi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 119. — Somma da erogare per provvidenze, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle capitanerie di porto, ecc. » 1.000.000

Totale . . . L. 11.300.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. L. 250.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 11. — Spese per telegrammi e canoni vari, ecc. . . . . L. 2.250

Cap. n. 64-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese relative a sopralluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'applicazione del concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olio e della concessione dei contributi intesi ad estendere la superficie olivata (art. 10, n. 3, del R. decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1342, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 189) . . . . . » 250.000

Cap. n. 111. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc. . . . . » 258.000

Cap. n. 130. — Somme a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc. . . . » 40.000.000

Cap. n. 152-*ter*. — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave, ecc. . . » 450.000.000

Cap. n. 155-*bis*. — Quote integrative di prezzo dell'olio d'oliva, ecc. . . . . » 75.000.000

Totale . . . L. 565.750.250

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. . L. 801.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. . » 100.000

Cap. n. 62. — Rimborso, ecc., delle quote a carico dello Stato per pensioni, ecc. . . » 58.916.000

Totale . . . L. 59.816.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 34-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 35.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi, ecc. . . . . L. 600.000

Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 26. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. . . . . » 32.000.000

Cap. n. 42. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 300.000

Totale . . . L. 35.000.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 55.650

Cap. n. 5. — Acquisto e riparazione di mobili, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 7. — Spese per la foratura di materiali ai reparti del Corpo . . . . . » 200.000

Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 11. — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia, ecc. . . . » 621.650

Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.201.650

0787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 200.000
Cap. n. 22. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . » 1.061.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.261.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato, ecc. . . . . L. 60.320.550

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero, ecc. . . . . » 3.500.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 (*modificata la denominazione*). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del decreto di legge relativo alla stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21 reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 986, e dall'art. 6, lettera *b*) del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 351, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Art. 9, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928, n. 1312; art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 . . . . . L. 1.115.450

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 6. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero, ecc. . . . . » 634.450

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 57.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie . . . L. 830.000
Cap. n. 28 *bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 192.546.500

Totale . . . L. 193.376.500

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 18.287.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 27.621.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . » 700.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 150.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. . . . . » 1.063.000
Cap. n. 13. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 4.814.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali » 340.000
Cap. n. 28. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. » 2.181.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. » 30.000
Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici, sottomarini, ecc. Spesa per il servizio di guardapunto, ecc. . . . » 31.500
Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. » 30.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 21.314.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 85. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale, ecc., dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc., dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. Pulizia generale dei fabbricati medesimi, ecc. . » 3.207.500
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia, ecc. . . . . » 40.000

Totale . . . L. 88.089.500

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei biglietti per vaglia postali e per partecipazioni dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi, nonchè delle spese per premi e compensi e modelli di nuovi tipi di carte-valori postali.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . . . . L. 1.080.050.000
Cap. n. 2. — Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule . . . . . » 3.750.000
Cap. n. 22. — Proventi eventuali . . . » 2.750.000
Cap. n. 41-*bis* (*di nuova istituzione*). — Somme da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . . » 2.500.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . » 750.000.000
Cap. n. 51. — Ritenute al personale (Gestione del fondo pensione e sussidi) . . . » 12.150.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) » 3.100.000
Cap. n. 58. — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi . . . . . » 51.500.000

0788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . L. 275.675.000

Cap. n. 62. — Contributo dell'Amministrazione (gestione del Fondo speciale per le pensioni) . . . » 1.930.000

Cap. n. 63. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . » 10.000.000

Cap. n. 64. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . » 280.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.853.700.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 6 — Compensi per l'esercizio dei lavori di raccordo e noli di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . L. 12.000.000

Cap. n. 13 — Ricuperi di carattere generale . . . » 10.000.000

Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi . . . » 7.000.000

Cap. n. 27. — Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . » 1.215.226.000

Cap. n. 40 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a completamento delle sovvenzioni del Tesoro . . . » 250.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.494.226.000

SPESA

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione generale) . . . L. 105.000.000

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . » 1.115.000.000

Cap. n. 4. — Forniture spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . » 16.500.000

Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . » 43.500.000

Cap. n. 7. — Forniture spese ed acquisti (Servizio commerciale del traffico) . . . » 1.000.000

Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . » 323.000.000

Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . » 381.000.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . . . » 350.000.000

Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . » 301.000.000

Cap. n. 13. — Forniture spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . » 25.000.000

Cap. n. 14. — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) . . . » 60.000.000

Cap. n. 15. — Personale (Linee secondarie e scartamento ridotto Gruppo Sicilia) . . . » 19.000.000

Cap. n. 18. — Manutenzione del materiale rotabile (Linee secondarie a scartamento ridotto Gruppo Sicilia) . . . » 12.000.000

Cap. n. 19. — Manutenzione della linea (Linee secondarie a scartamento ridotto Gruppo Sicilia) . . . » 10.000.000

Cap. n. 20. — Personale (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . » 11.200.000

Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . » 278.000.000

Cap. n. 23. — Contributo ai fondi speciali per le pensioni agli aventi diritto al trattamento di previdenza del personale, ecc. . . . » 1.965.000

Cap. n. 24. — Contributo per l'assistenza del personale subalterno e contratti sia, ecc. . . . » 16.500.000

Cap. n. 28. — Gratifiche e sussidi al personale . . . » 2.500.000

Cap. n. 28*bis* (*di nuova istituzione*). — Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra . . . » 70.000.000

Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . » 2.200.000

Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose . . . » 1.400.000

Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza del trasporto . . . » 12.350.000

Cap. n. 46. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi sui loro treni e per i servizi sui tronchi in esercizio speciale . . . L. 1.200.000

Cap. n. 56. — Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto Gruppo Sicilia . . . » 9.000.000

Cap. n. 58. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale, ecc. . . . » 2.800.000

Cap. n. 81*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per riparazione e ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . » 2.500.000.000

Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . . » 750.000.000

Cap. n. 92. Pensioni (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . » 151.000.000

Cap. n. 93. — Indennità caroviveri (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . » 185.000.000

Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni autonome, ecc. (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . » 7.485.000

Cap. n. 96. — Pensioni Gestione del fondo speciale pensioni . . . » 1.065.000

Cap. n. 132. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . » 10.000.000

Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . » 210.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.258.705.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra . . . L. 18.700.000

Cap. n. 21. — Forniture, spese ed acquisti . . . » 23.500.000

Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . » 318.000.000

Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale . . . » 7.500.000

Cap. n. 27. — Spese diverse . . . » 23.000.000

Cap. n. 58. — Spese per riparare danni di guerra . . . » 3.550.000.000

Cap. n. 59. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . » 50.000.000

Cap. n. 61. — Rinnovamento del materiale rotabile . . . » 65.000.000

Cap. n. 86. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc. . . . » 181.000.000

Cap. n. 87. — Annualità dovute ai fusero per interessi ed ammortamenti . . . » 307.500.000

Cap. n. 69. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . » 5.000.000

Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto . . . » 65.000.000

Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . » 103.000.000

Capitolo n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.858.200.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Reddito nelle foreste o di eventuali donazioni o lasciti . . . L. 1.500.000

Art. n. 16. — Entrate ordinarie diverse . . . » 30.000

Art. n. 16. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali . . . » 5.000

Totale . . . L. 1.535.000

SPESA

In aumento:

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e di terreni di proprietà dell'Azienda . . . L. 600.000

Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali . . . » 330.000

0789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. n. 4. — Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	L.	20.000	
Art. n. 17. — Indennità di trattamento al personale	»	10.000	
Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	»	5.000	
Art. n. 19. — Sussidi a funzionari, a salariati ed operai dell'Azienda nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie . .	»	1.500	
Art. n. 20. — Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi - Consigli, Commissioni e comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	»	11.900	
Art. n. 22. — Fitto di locali	»	3.000	
Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali, spese per assistenza sanitaria	»	35.000	
Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato, ecc.	»	75.000	
Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	»	24.500	
Art. n. 34. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati, impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi, impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte	»	330.000	
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e di boschi di proprietà dell'Azienda e impianto e ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	»	20.000	
Totale . . .	L.	1.535.000	

CONTO DEI RESIDUI.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Spesa

In aumento:

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	L.	1.561.079,80
Art. n. 2. — Spese per l'assestamento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	L.	7.789.244 —
Art. n. 4. — Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	»	4.315.709,20
Art. n. 6. — Spese per la gestione del Parco nazionale di Abruzzo, ecc.	»	209.361,60
Art. n. 7. — Spese per la gestione del Parco nazionale del Circeo, ecc.	»	47.750 —
Art. n. 16. — Contributi da versare all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	10.000 —
Art. n. 17. — Indennità di trattamento al personale	»	82.975,00
Art. n. 20. — Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese, di viaggi e consigli, commissioni e comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	»	75.296,61
Art. n. 22. — Fitto di locali	»	60.250 —
Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto, e riparazioni di mobili riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegature, mantenimento di locali, spese per assistenza sanitaria	»	100.180 —
Art. n. 34 — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e di fabbricati, impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi, impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	»	1.616.115 —
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto e ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	»	587.989,90
Art. n. 44. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti, ecc.	»	550.960,35
Art. n. 45. — Somme da corrispondere ai Comuni ed altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali .	»	708.301,35
Totale . . .	L.	17.835.084,67

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SONNI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2706) Roma - Istituto Poligrafico

783

Cl. 3

/20

204

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
18 Jul 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

19 LUG 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.83 of 12 July 1945.

TO: See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the following legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.356 of 26 April 1945.
Reforming the Central Inspectorate for elementary and secondary institutions for classical, scientific, technical education and for teacher's schools.

(b) Education Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.359 of 31 May 1945.
Provisions for the Epuration of members of academies and cultural societies.

(c) Education Public Health

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 14 June 1945.
Age limits for the admission of candidates to courses on obstetrics.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.361 of 24 May 1945.
Detaining in service personnel of the Notarial Archives who have reached the age limits for retirement.

(e) Education

31 May 1945.
(e) Decree of the Lieutenant General No.362 of
Rules concerning the "provveditori agli studi".

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 June 1945.
Rules for applying Legislative Decree of the [illegible] No.120 of 7 June 1945, relating to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCERNED

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.356 of 26 April 1945.
Reforming the Central Inspectorate for elementary and secondary institutions for classical, scientific, technical education and for teachers' schools.

(b) Education Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.359 of 31 May 1945.
Provisions for the Epuration of members of academies and cultural societies.

(c) Education Public Health

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 14 June 1945.
Age limits for the admission of candidates to courses on obstetrics.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.361 of 24 May 1945.
Detaining in service personnel of the Notarial Archives who have reached the age limits for retirement.

31 May 1945.

(e) Education

(e) Decree of the Lieutenant General No.362 of
Rules concerning the "provveditori agli studi".

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of ministers of 28 June 1945.
Rules for applying Legislative Decree of the Lieuterant General No.320 of 7 June 1945, relating to travelling and displacement expenses for the personnel employed by the State administration.

330

(g) Communications

(g) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Cessation of the validity of postage stamps for "express" and pneumatic service.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 26 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. BEHRENS, Colonel,
Chief Legal Advisor.

417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . » 5
All'Estero: Abb. anno . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno . . . L. 200 —; » semestrale . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno . . . L. 800; » semestrale . . » 400; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **358.**
Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica . . . . . Pag. 1033

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. **359.**
Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali . . . . . Pag. 1035

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. **360.**
Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia. Pag. 1035

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. **361.**
Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo . . . . . Pag. 1036

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. **362.**
Norme concernenti i provveditori agli studi . Pag. 1036

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1945.
Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali . . . . . Pag. 1037

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.
Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica . . . . . Pag. 1040

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1040

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **358.**

Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica presso il Ministero della pubblica istruzione di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, alla tabella *B* annessa al R. decreto 6 giugno 1940, n. 681, e alla tabella *B* annessa al R. decreto 9 febbraio 1942, n. 29, sono sostituiti i ruoli organici fissati dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici capi i quali abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 7°;

334

0793

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per esami fra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 8°.

E' richiesto il possesso di una laurea.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, riservato agli appartenenti a uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione, i quali rivestano il grado 6° o da almeno tre anni il grado 7°.

Art. 4.

Negli avvisi di concorso di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno stabilite le modalità per l'espletamento dei concorsi stessi.

Art. 5.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 6° dell'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti del computo del triennio anzidetto è valutabile il servizio prestato nel grado 6° di altro ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri, tre dei quali professori di università, un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6° e un ispettore centrale di 1ª classe.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione gli ispettori centrali per l'istruzione elementare possono essere destinati fino al limite di tre alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni. Tale destinazione non dà diritto ad alcuna indennità, compresa quella di missione.

Art. 8.

Per ridurre al numero stabilito dal presente decreto quello dei componenti gli attuali Ispettorati e per riformare gli Ispettorati stessi in maniera corrispondente alle enunciate esigenze della vita scolastica nazionale, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di nominare una Commissione, composta di cinque membri, tre dei quali professori di università e due funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

La predetta Commissione sottoporrà a revisione tutto l'attuale personale dei due Ispettorati prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo di carriera, nonchè le manifestazioni politiche, se ed in quanto queste, per la loro gravità, non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, determinando, per altro titolo, la eliminazione dei funzionari.

Art. 10.

Il Ministro per la pubblica istruzione, in seguito al giudizio della predetta Commissione, e sentito anche il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, determinerà con provvedimento definitivo:

a) quali ispettori, anche se appartenenti all'attuale ruolo di gruppo *B* possano essere mantenuti nei nuovi ruoli;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, nel grado che vi avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 11.

In corrispondenza al numero degli ispettori centrali di gruppo *B* che, a seguito della disposta revisione, potranno essere mantenuti in servizio, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degl'ispettori centrali di gruppo *A*, in modo che in complesso gli ispettori centrali per l'istruzione elementare non superino il numero di 11.

Art. 12.

Sono abrogate le norme contrarie o comunque contrastanti con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 13. — FRASCA

TABELLA

Ispettori centrali per l'istruzione elementare

Gruppo A:

1ª classe (grado 5°)	N.	4
2ª classe (grado 6°)	»	7
	N.	11

0794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ispettori centrali per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica

Gruppo A:

1ª classe (grado 5°)	N.	8
2ª classe (grado 6°)	»	14
	N.	22

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 359.

Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti ad epurazione i membri delle accademie degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti legalmente riconosciuti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita una commissione di membri accademici nominata con suo decreto in base a designazioni fatte dal presidente o dal commissario dell'ente nel quale si deve procedere alla epurazione, stabilisce, con giudizio definitivo e insindacabile, quali membri debbano essere radiati, sia per essere entrati a far parte dell'ente senza titoli adeguati, sia per aver tenuto durante il periodo fascista una condotta non conforme al prestigio accademico, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad accademie o istituti creati dal regime fascista o ad esso ispirati.

Il provvedimento di radiazione dei membri delle accademie e degli enti culturali designati per la epurazione è adottato con le stesse formalità del provvedimento con il quale essi furono nominati.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente ha un termine di novanta giorni dalla data del decreto che la costituisce per far pervenire al Ministero della pubblica istruzione le sue proposte.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano alla R. Accademia dei Lincei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 360.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, concernenti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Veduto il regolamento per le scuole di ostetricia approvato con R. decreto 21 luglio 1940, n. 1630;

Veduto il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, approvato con R. decreto 26 maggio 1940, n. 1364;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1935, n. 184, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La lettera *a*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è modificata come segue:

« Avere non meno di 18 anni e non più di 35 anni di età. Possono, peraltro, ottenere l'ammissione coloro che compiono il diciottesimo anno nel corso dell'anno scolastico per il quale la iscrizione ha luogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 16. — FRASCA

0795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 361.
Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di trattenere in servizio, non oltre sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, gli impiegati e gli uscieri degli Archivi notarili che entro tale termine raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo dall'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

La permanenza in servizio degli impiegati e degli uscieri che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni è disposta con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Gli impiegati e gli uscieri trattenuti in servizio possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 362.
Norme concernenti i provveditori agli studi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di provveditore agli studi di 2ª classe sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione:
a) per due quinti, ai funzionari del grado immediatamente inferiore del ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi, mediante promozione per merito comparativo, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
b) per il resto, in seguito a concorso per titoli:
1) a presidi di Istituti d'istruzione media governativi;
2) a funzionari di grado 7° di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;
3) a professori di grado 7° di Istituti d'istruzione media governativi;
4) a ispettori scolastici capi di grado 7° del personale ispettivo delle scuole elementari.
Qualora il numero dei funzionari di cui alla lettera *a*) del presente articolo non sia sufficiente a ricoprire i due quinti dei posti vacanti, i posti medesimi potranno essere conferiti con le modalità previste dalla lettera *b*).
Per la nomina al posto di provveditore agli studi è necessario, in ogni caso, il possesso di una laurea.

Art. 2.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite, volta per volta, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di provveditore agli studi è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta nel modo seguente:
1) un consigliere di Stato, presidente;
2) due professori universitari di ruolo, uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere;
3) il capo del personale;
4) un funzionario di grado non inferiore al 6° di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Nel caso previsto dalla lettera *b*) di cui all'art. 1, la nomina a provveditore agli studi diventa definitiva dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Ove il giudizio sia sfavorevole il provveditore viene restituito al ruolo ed al grado di provenienza, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con l'eventuale trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione anche prima del compimento del periodo di prova, sentito il Consiglio di amministrazione, può restituire il provveditore agli studi al ruolo ed al grado di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, con lo stesso trattamento previsto dal precedente art. 4.

0796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di esonerare dal periodo di prova previsto dall'art. 4, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che abbiano tenuto la reggenza di un ufficio scolastico provinciale, dimostrando di possedere particolare attitudine ad esercitare le funzioni di provveditore agli studi.

ART. 7.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di affidare ad una Commissione, composta nei modi previsti dall'art. 3, il compito di procedere ad una revisione della posizione dei provveditori agli studi prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali, ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo di carriera, se ed in quanto questi non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

ART. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione in seguito al giudizio della predetta Commissione e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, stabilirà con provvedimento definitivo:

a) quali funzionari possano essere confermati nel ruolo organico dei Provveditorati agli studi;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo il riassorbimento, nel grado che avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza, che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

ART. 9.

Sono abrogate le norme di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163; 2 e 4 della legge 6 luglio 1940, n. 900, e ogni altra disposizione contraria o comunque contrastante con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1945.

Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, recante norme di carattere temporaneo con le quali è stato stabilito il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai dipendenti statali per le missioni e i trasferimenti di sede, e viene demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilirne le modalità e i limiti nonchè le norme di accertamento;

Decretano:

ART. 1.

Per le missioni con non oltre sessanta pernottazioni fuori della normale sede di servizio sono ammesse al rimborso:

a) le spese di viaggio con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati;

b) le spese per l'alloggio durante la permanenza nel luogo della missione;

c) le spese per una consumazione di caffè e latte, o altra equivalente, al mattino e per due pasti quotidiani;

d) le spese tramviarie necessarie per gli spostamenti nel luogo della missione e le spese postali, telegrafiche e telefoniche inerenti all'oggetto della missione;

e) le piccole spese necessorie inerenti al viaggio e alla permanenza nella località della missione, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del 15 % delle spese di cui alle precedenti lettere *a*, *b* e *c*).

ART. 2.

Per i viaggi debbono essere utilizzati ogni volta che sia possibile i mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e con precedenza le ferrovie dello Stato, per l'uso dei quali e per i relativi rimborsi di spesa valgono le vigenti norme.

Se non sia possibile utilizzare tali mezzi può farsi ricorso a mezzi privati di trasporto non di linea. In questo caso ai fini del rimborso della spesa il dipendente dovrà produrre alla propria Amministrazione uno scontrino conforme al modello A allegato al presente decreto, debitamente riempito, firmato dal dipendente e dal vettore.

I rimborsi di spesa per i viaggi effettuati a norma del precedente comma non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza che siano riconosciuti congrui.

Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti accertati — per le varie località e per i vari mezzi di trasporto — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

E' anche ammesso nei casi in cui non sia possibile valersi dei mezzi di cui al precedente 1° comma, l'uso dei mezzi propri: automobile, motocicletta, bicicletta, cavallo, carrozza. In questo caso spetta un'indennità di L. 3 per ogni chilometro percorso.

Per i viaggi con i mezzi gratuiti compete l'indennità chilometrica prevista dalle vigenti disposizioni.

0797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Per l'alloggio ed il vitto il rimborso è limitato alle spese effettivamente sostenute, non superiori ai prezzi correnti nelle singole località in alberghi ed esercizi:

di 1ª categoria, per il personale di gruppo *A* di ogni grado e per il personale di gruppo *B* di grado non inferiore all'8°;

di 2ª categoria per il personale di gruppo *B* di grado inferiore all'8°, per il personale di gruppo *C* di grado non inferiore all'11° e per i maresciallo delle Forze armate;

di 3ª categoria, per gli altri dipendenti civili e militari, compreso il personale subalterno e salariato se la missione si svolge in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti è ammesso anche per quest'ultimo personale il rimborso per l'alloggio e il vitto in alberghi ed esercizi di 2ª categoria.

Eccezionalmente per l'alloggio è ammesso il rimborso della spesa in alberghi di categoria immediatamente più elevata se in quelli della categoria prevista per ciascun personale vi sia assoluta mancanza di camere disponibili, sempreché ciò risulti da una dichiarazione di un'autorità locale (prefetto, sindaco, questore, commissario P. S., RR. CC., capo di un ufficio di una Amministrazione statale).

Per coloro che compiano la missione al seguito di Ministri o Sottosegretari di Stato è ammesso il rimborso della spesa sostenuta in alberghi ed esercizi di categoria superiore a quella prevista, per ciascun personale, dal 1° comma.

Il trattamento di alloggio e vitto di cui al presente articolo non è cumulabile col soprassoldo di operazioni intero o ridotto, nè con gli assegni di militarizzazione.

Art. 4.

Al personale in prova compete il trattamento per alloggio e vitto del gruppo e del grado iniziale di carriera cui potrà essere nominato al termine del servizio di prova.

Al personale non di ruolo compete il trattamento alloggio e vitto previsto per il gruppo e il grado iniziale del personale di ruolo di cui disimpegna le mansioni giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 5.

I pasti la cui spesa è ammessa al rimborso s'intendono così costituiti: minestra o piatto equivalente; pietanza con contorno; formaggio e frutta; pane; un quarto di litro di vino comune.

Quando la partenza per il luogo della missione avvenga dopo le ore quattordici o il ritorno avvenga prima delle ore diciotto è ammesso il rimborso per un solo pasto.

Non spetta invece alcun rimborso per i pasti se la partenza avvenga dopo le ore ventidue e il ritorno prima delle ore undici.

Art. 6.

Il riconoscimento di congruità dei prezzi risultanti dalla documentazione delle spese per l'alloggio e il vitto è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

Art. 7.

Per le missioni di durata superiore a un giorno, il compenso globale previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è ridotto alla metà per il giorno della partenza dalla sede dell'ufficio e per quello del ritorno in tale sede se, rispettivamente, la partenza avvenga dopo le ore dodici, o l'arrivo nelle ore antimeridiane.

Il predetto compenso è parimenti ridotto alla metà per le missioni, con pernottazione, di durata inferiore a dodici ore.

Agli effetti del precedente comma, si considera che vi sia pernottazione quando la partenza o il ritorno nella sede normale di ufficio avvenga tra le ore ventidue e le ore quattro.

Art. 8.

Per le missioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, il compenso globale per le spese di alloggio e vitto, o il loro rimborso a pie' di lista, è corrisposto limitatamente al periodo compreso fra l'anzidetta data e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'effettivo inizio della missione.

Per le missioni iniziate anteriormente alle date indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del 4° comma dell'art. 3 del citato decreto, le maggiorazioni ivi previste sono dovute limitatamente al periodo compreso tra le date medesime e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'inizio della missione.

Art. 9.

Per i trasferimenti sono ammessi al rimborso, previa documentazione:

a) le spese di viaggio secondo le norme del precedente art. 2 per il dipendente e per le persone di famiglia conviventi ed a carico;

b) le spese di alloggio e di vitto per il dipendente e le persone di famiglia, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sostenute durante il viaggio;

c) le piccole spese accessorie inerenti al trasferimento, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del quindici per cento delle spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) le spese sostenute per l'imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto del mobilio nei quantitativi ammessi dalle vigenti disposizioni, con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati, fra i quali debbono avere la precedenza le ferrovie dello Stato;

e) gli eventuali premi di assicurazione per trasporto di cose, nel limite massimo di lire duemila.

I rimborsi delle spese di cui alla lettera *d*) non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza, che siano riconosciuti congrui. Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni mezzo opportuno d'indagine.

Qualora il trasporto del mobili sia effettuato con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato, nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione.

Per tali trasporti dovrà essere riempito lo schema conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

0798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Le spese per il trasporto dei materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi d'istituto, sono rimborsate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e delle disposizioni del presente decreto.

Quando il trasporto avvenga con mezzi diversi dalle ferrovie, le spese relative debbono essere documentate mediante lo scontrino conforme al modello *B* allegato al presente decreto, salvo gli adattamenti necessari alle particolari esigenze delle singole Amministrazioni.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Esso sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945

BONOMI — SOLERI

MODELLO *A*

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . . .
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Missioni o trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . . . .

SCONTRINO DI VIAGGIO

Cognome e nome del dipendente . . . . . .
(o della persona di famiglia).
Grado e qualifica . . . . . .
(o relazione di parentela col dipendente).
Itinerario del viaggio . . . . . .
Chilometri percorsi . . . . . .
Data ed ora della partenza e dell'arrivo . . . . . .
Specie del veicolo col quale è stato compiuto il viaggio . . . . . .
Somma pagata al vettore L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
(compreso l'importo delle marche, tassa di bollo, imposta, ecc.)

Cognome e nome del vettore . . . . . .
(o denominazione della ditta).
Indirizzo del vettore . . . . . .
Dichiarazione: Io sottoscritto dichiaro di aver provveduto, quale esercente in proprio (oppure) per conto della ditta predetta il trasporto della persona suindicata, col mezzo, per l'itinerario ed al prezzo surriportati.

(Data) . . . . . .

FIRMA DEL VETTORE

. . . . . .
(bollo a timbro se ne è provvisto)

FIRMA DEL DIPENDENTE

. . . . . .

Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità

. . . . . .

Si dichiara che il prezzo di L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
corrisposto per il viaggio suindicato è ritenuto $\frac{\text{congruo}}{\text{eccessivo}}$
in rapporto alle tariffe sulla piazza, e perciò va ridotto all'importo di L. . . . . (lire . . . . .).
(in cifre) (in lettere)

(Data) . . . . . .

Firma e bollo d'ufficio

. . . . . .

MODELLO *B*

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . . .
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . . . .

SCONTRINO PER IL TRASPORTO DEL MOBILIO E DEL BAGAGLIO

Cognome e nome del dipendente . . . . . .
Grado e qualifica . . . . . .
Peso del mobilio compreso l'imballaggio — quintali . . . .
(in cifre)
(. . . . .)
(in lettere)
Peso del bagaglio compreso l'imballaggio — quintali . . . .
(in cifre)
(. . . . .)
(in lettere)
Numero dei colli . . . . . .
Abitazione del dipendente nel luogo di partenza . . . . . .
Itinerario . . . . . .
Chilometri percorsi . . . . . .
Specie di veicolo col quale è stato effettuato il trasporto . . . . . .
Giorni in cui è stato effettuato il trasporto . . . . . .
Somma complessivamente pagata — comprese tasse ed imposte quale risulta dai documenti rilasciati dalla ditta . . . . . .
(lire) . . . . . .
Ditta che ha assunto il trasporto . . . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . . . .

FIRMA DEL DIPENDENTE

. . . . . .

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare il peso del mobilio e del bagaglio nel luogo di partenza ho accertato l'esattezza delle indicazioni sopra riportate effettuando il sopraluogo e le necessarie operazioni il giorno . . . . . valendomi . . . . . .

(Data) . . . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . . . .

Qualifica, grado . . . . . .

Firma del delegato della pubblica Amministrazione

. . . . . .

Visto: *Il Capo ufficio*

. . . . . .

MODELLO *B* (retro)

Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità

. . . . . .

Si dichiara che il prezzo di L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
corrisposto per il trasporto retrosuindicato è ritenuto. $\frac{\text{congruo}}{\text{eccessivo}}$
in rapporto ai prezzi correnti nella località di . . . . . .
e perciò va ridotto all'importo di L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)

(Data) . . . . . .

Firma e bollo d'ufficio

. . . . . .

0799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare nel luogo di arrivo il peso del mobilio e del bagaglio del dipendente statale retrocesso, ho accertato che il giorno . . . . . è arrivato a . . . . . il quantitativo di mobilio e bagaglio, trasportato dalla ditta . . . . . per conto del predetto dipendente, corrispondente per peso e numero dei colli alle indicazioni di cui retro e che il mobilio medesimo è stato scaricato e portato all'abitazione dell'interessato in via . . . . .

(Data) . . . . . .

Qualifica, grado e firma del delegato della pubblica Amministrazione

. . . . . .

Firma della ditta

. . . . . .

Visto: *Il Capo ufficio*

. . . . . .

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2650, che approva l'emissione di francobolli pel diritto di recapito per espresso, dei valori di L. 1,25 e L. 2,50;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 12, che approva l'emissione di francobolli speciali per la posta pneumatica dei valori di L. 0,45 e L. 0,35;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che stabilisce nuove tariffe postali per l'interno del Regno con effetto dal 1° aprile 1945;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i suddetti francobolli;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli per il recapito per espresso da L. 1,25 e da L. 2,50 autorizzati con il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2650, e quelli per la posta pneumatica da L. 0,45 e da L. 0,35, autorizzati con il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 42, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino, in parziale deroga all'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945, che il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1039)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

775

18 JUL Recd

20/.

MEDITERRANEAN ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AC/mt.
15 July 1945.

MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 82 of 10 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 7 June 1945.
Instituting a national lottery for the "Fondo di solidarieta' nazionale" (National Solidarity Fund).

(b) Agriculture Food Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 8 June 1945.
Penal rules for the control over consignment of wheat and barley.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 355 of 14 June 1945.
Constituting separate offices of the Court of Accounts at the offices of Regional Purveyors for Public Works.

(d) Education Monuments and Fine Arts

(d) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 12 April 1945.
Suppressing the post of "Conservatore" of the Library for modern and current history.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 357 of 26 April 1945.
Extending the rules contained in Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944 to personnel of Group C of the Land Registry and Technical Services of the Treasury.

(f) Land Forces

(f) Decree of the Lieutenant General of 26 April 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the National War Veteran Association.

333

(g) Commerce Film Board Public Relations

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 June 1945.
Appointing a Commissioner for the Administration of the Italian Film Exporting Consortium ("C.E.F.I.") Company Limited.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2. Your attention is drawn to the fact that the [illegible] are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 7 June 1945.
Instituting a national lottery for the "Fondo di solidarieta' nazionale" (National Solidarity Fund).

(b) Agriculture Food Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 8 June 1945.
Penal rules for the control over consignment of wheat and barley.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 355 of 14 June 1945.
Constituting separate offices of the Court of Accounts at the offices of Regional Purveyors for Public Works.

(d) Education Monuments and Fine Arts

(d) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 12 April 1945.
Suppressing the post of "Conservatore" of the Library for modern and current history.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 357 of 26 April 1945.
Extending the rules contained in Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944 to personnel of Group C of the Land Registry and Technical Services of the Treasury.

(f) Land Forces

(f) Decree of the Lieutenant General of 26 April 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the National War Veteran Association.

333

(g) Commerce Film Board Public Relations

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 June 1945.
Appointing a Commissioner for the Administration of the Italian Film Exporting Consortium ("C.E.F.I.") Company Limited.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(j) Education Public Health

(j) Ministerial Decree of 22 may 1945.
Authorizing professional boarding schools for nurses to admit candidates to the second grade of such school if they are in possession of a Red Cross volunteer diploma.

0801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(k) Finance (Property Control)

(k) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Placing the Italian Agency of the "Danubio Concordia" Viennese General Insurance Company with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Appointing Presidents for the Communal Agrarian Credit Banks of S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) and others.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Placing the Italian Agency of the "Mannheim" Insurance Company with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

NOTE : RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Monday, 23 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

V. E. BERRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Anno 86° — Numero 82

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 10 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; semestrale 350; trimestrale 200; Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; semestr. 700; trimestr. 400; Un fascicolo . 80

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno . . . L. 400 —; semestrale . . . 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. anno . . L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo . . 80

All'Estero: Abb. anno . . . . L. 800 —; semestrale . . . . 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 353.
Istituzione di una lotteria nazionale a favore del «Fondo di solidarietà nazionale» . . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 354.
Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo . . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 355.
Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche . Pag. 1027

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 356.
Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 357.
Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 304 . . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.
Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 1029

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.
Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A. Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.
Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 1031

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di titoli del Consolidato 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 1031
Media dei titoli . . . . . Pag. 1031
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1032

0804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 10 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo.

(549)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 353.

Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 19 ottobre 1939, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata « Solidarietà Nazionale ».

I relativi proventi netti saranno ripartiti nel modo seguente:

1) Fondo di solidarietà nazionale 60%;
2) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 40%.

Art. 2.

La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 39 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 354.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 29 aprile 1945 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste per la disciplina della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, per la consegna del grano e dell'orzo del raccolto dell'anno 1944, sono applicabili anche ai raccolti futuri fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

L'omissione della denuncia delle quantità raccolte di grano e di orzo equivale all'omissione della consegna.

Nel caso di denuncia incompleta o inesatta o tardiva, la pena è diminuita di due terzi.

La denuncia è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno

0805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PONSIROLI — GRILLO — TUPINI — PESSERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 19. — PASSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 355.

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentito la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sull'istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successive sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è istituito presso ogni Provveditorato un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio è costituito di un primo referendario o referendario e del numero di funzionari ed impiegati che sarà determinato con ordinanza del presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Ai servizi degli uffici distaccati può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e a registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire 20.000, e quelli con i quali si autorizzano altre spese per l'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordinativo o buono di pagamento.

Sono altresì sottoposti al riscontro preventivo dell'ufficio distaccato della Corte dei conti, con i relativi documenti giustificativi, i titoli di pagamento, compresi quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

I decreti di impegno, di cui al primo comma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, sono trasmessi all'ufficio distaccato con tutti gli allegati in originale e col parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Tali allegati vengono restituiti al Provveditorato regionale con la copia registrata del decreto.

Sono sottoposti allo stesso ufficio per il solo riscontro consuntivo i titoli di pagamento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6, fermo restando, per la presentazione dei rendiconti, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Restano ferme, a termini dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva per tutte le spese riguardanti i servizi già di competenza della soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Art. 4.

Gli atti di impegno, i titoli di pagamento e gli altri atti sono vistati dal direttore dell'ufficio, che ne ordina la registrazione.

Per gli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche non è ammessa la registrazione con riserva.

Il rifiuto di registrazione deciso dal direttore dell'ufficio è partecipato mediante comunicazione scritta al provveditore regionale.

Questi ne riferisce al Ministro, il quale può disporre che il provvedimento sia rinviato all'ufficio distaccato, affinchè venga sottoposto al riesame della Sezione di

0806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

controllo. In tal caso il direttore dell'ufficio distaccato invia l'atto con i documenti allegati al presidente della Corte dei conti con sua relazione. Il presidente sottopone l'esame dell'atto alla Sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la Sezione, la quale decide definitivamente.

Art. 5.

I rendiconti delle aperture di credito per spese urgenti, di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, a favore dei funzionari delegati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono inviati, per gli adempimenti di competenza, all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, la quale, nel termine stabilito dall'articolo stesso, li trasmette all'ufficio distaccato della Corte per il riscontro e per la dichiarazione di regolarità, che è emessa dal direttore dell'ufficio a norma del precedente art. 4.

Art. 6.

Al primo referendario o referendario direttore di ufficio competono tutti i poteri e le facoltà attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato al controllo.

Art. 7.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 356.
Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226;
Veduto l'organico del personale delle Regie biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1944, nel ruolo del personale di gruppo A delle Regie biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche di cui alla tabella annessa al R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è soppresso il posto di grado 7° di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea e sono aumentati da 10 a 11 i posti di grado 7° di bibliotecari direttori di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 14 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 857.
Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 agosto 1942, n. 1169, concernente l'estensione alle promozioni al grado 10° del gruppo *C* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali delle disposizioni di cui al Regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, si applicano anche alle promozioni dal grado 11° al grado 10° del gruppo *C* del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

0807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 11 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.

Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 11 gennaio 1945, concernente la costituzione degli organi per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro vice-commissario dell'Associazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Pietro Tamagnini è nominato vice-commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 323. — EMANUELE

(1026)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.

Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che il Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione della Società stessa, la cui attività si riconosce di interesse nazionale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A.

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LIBONATI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore di Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 12 e nell'arella di Frusta n. 20 del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Betti Luigi fu Cristoforo si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del sig. Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nelle acque del porto della posta di Frusta n. 12 e nella arella di Frusta n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1528 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore

0808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del sig. Dionisi Fulvio il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni posti del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Dionisi Fulvio si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4138 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Dionisi Fulvio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di S. Feliciano nn. 66, 118, 142, 151 e 172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

(1029) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo unico del R. decreto legge 5 settembre 1942, n. 1665, modificato con la legge 31 maggio 1943, n. 560, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle scuole convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1945-46 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820.

Art. 2.

Le sessioni di esami per il conseguimento del predetto certificato coincideranno con le sessioni estive ed autunnali di esami che saranno tenute prossimamente presso le scuole convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, largo Goldoni n. 44, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, largo Goldoni, n. 44, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Marchisio Amedeo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

0809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale - Roma;

Decreta:

Il sig. Nicola Cardillo fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento);

il sig. Pari Nicolò fu Vincenzo è confermato nella carica di Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta);

il sig. Carta Salvatore fu Giovanni Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari);

il sig. Duras Stefano fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

il sig. Sais Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari);

il sig. Becci Giuseppe fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari);

il sig. Angelucci Giandomenico fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Castrilli (Terni);

il sig. Massenzi Nunzio fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1943, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, via S. Basilio n. 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Marchisio Amedeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi — recanti il numero caratteristico N.A.93 — già appartenenti alla cessata ditta Schmidt e Dopont in Napoli.

(1006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906)

(*Unica pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di scadenza al 1° gennaio e 1° luglio 1944; 1° gennaio e 1° luglio 1945; 1° gennaio e 1° luglio 1946 e 1° gennaio 1947 del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 7548 di L. 59,50 intestato alla cartella n. 26 della massa del Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1942, n. 355, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 30 giugno 1945

(1022) *Il direttore generale* CARTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 5 luglio 1945 - N. 151

Rendita	3,50 %	1906	L. 114 —
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 98,10
Redimibile	3,50 %	1934	» 91,85
Id.	5 %	1936	» 98 —
Obbligazioni Venezie	3,50 %		» 98 —
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 98,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 97,65
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 97,65
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 97,65
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 91,60

0810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1919, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Consol. di Sicilia	10508	Calogero Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cannizza Giuseppe Giovanbattista fu Salvatore, dom. a Udine	68,09
Rendita 5%	93621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Giannanella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	208203	Opera Pia Brunotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza . . .	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	395915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	608778	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610945	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610946	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote . .	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	492665	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote . . .	3261,50
Id.	501177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote . . .	1750 —
Id.	169466	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, domic. a Orzagna (Chieti), vincolata per dote . . .	1400 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1053,50
Id.	136083	Venezian Pietro fu Vincenzo, dom. a Cersosimo (Potenza), ipotecata	17,50
Id.	223457	Faraci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id	231873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Abelia	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	77474	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia) . . .	3,50
Id.	849140	Prebenda dell'Organo in Venafro	7 —
Id.	784128	Castillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale . . .	310 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1945

(1024) *Il direttore generale*: CANTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

760

/20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.

AC/4010/L

15 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.81 of 7 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.343 of 26 April 1945.
Establishing a temporary high cost of living bonus to pensioners for accidents or illness contracted in labour which produced a 50 to 100 percentage of disability.

(b) Transportation Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 25 May 1945.
Penalties for persons travelling without ticket on public transportation services operated under concession.

(c) Land Forces Navy Air Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.345 of 31 May 1945.
Constituting a Defense Committee.

(d) Land Forces Navy Air Foroes

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.346 of 31 May 1945.
Functions of the Chief of General Staff.

(e) Finance Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.347 of 7 June 1945.
Establishing an "indennità di comando" for Prefects Secretaries general to the High Commissariat of Sicily and Sardinia.

(f) Education.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.348 of 14 June 1945.
Matriculation and qualification examinations to be held in Institutes of secondary education by

331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a)
Finance
Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.343 of 26 April 1945.
Establishing a temporary high cost of living bonus to pensioners for accidents or illness contracted in labour which produced a 50 to 100 percentage of disability.

(b)
Transportation
Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 25 May 1945.
Penalties for persons travelling without ticket on public transportation services operated under concession.

(c)
Land Forces
Navy
Air Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.345 of 31 May 1945.
Constituting a Defense Committee.

(d)
Land Forces
Navy
Air Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.346 of 31 May 1945.
Functions of the Chief of General Staff.

(e)
Finance
Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.347 of 7 June 1945.
Establishing an "indennità di comando" for Prefects Secretaries general to the High Commissariat of Sicily and Sardinia.

(f)
Education.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.348 of 14 June 1945.
Matriculation and qualification examinations to be held in Institutes of secondary education by students who were unable to take courses or take examinations for racial reasons or other serious motives due to the state of war.

(g)
Education

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.349 of 14 June 1945.
Rules for a special session of qualification examinations to be held for University teaching positions.

(h)
Local Government
(Patriot Branch)

(h) Decree of the Lieutenant General No.350 of 3 May 1945.
Introducing a badge of honour forthe "Volontari della Libertà" patriots.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Education

(i) Decree of the Lieutenant General No.351 of 24 May 1945.
Modifying Art.18 of the Charter for the "Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II" in Naples.

(j) Land Forces Finance

(j) Decree of the Lieutenant General No.352 of 24 May 1945.
Raising the limits for sundry expenses.

(k) Land Forces

(k) Decree of the Lieutenant General/12 April 1945.
Appointment of the High Commissioner for returned soldiers.

(l) Public Health

(l) Decree of the Lieutenant General of 3 May 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Latina.

(m) Shipping Navy

(m) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945.
Motor-Boats "Esperia" and "Fiera del Levante" temporarily entered in the list of State auxiliary craft.

(n) Finance

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.
Modifying the tariffs for advertisements, subscription, and sale of the "Foglio annunzi legali" of the Province of Rome.

(o) Industry Commerce Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Modifying the rate of contribution due to the National Organization for Cellulose and Paper, prescribed by law No.868 of 13 June 1945.

(p) Agriculture

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting three members of the Supervisory Committee for the Cooperative Agrarian Society of Mazzarino (Caltanissetta).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting the Commissioner liquidator and a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Albano Laziale.

(r) Industry

(r) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Appointing a Commissioner liquidator for the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(s)

(s) Ministerial Decree of 26 June 1945.

0 8 1 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Public Health

1945.

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Latina.

(m) Shipping Navy

(m) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945 .

Motor-Boats "Esperia" and "Fiera del Levante" temporarily entered in the list of State auxiliary craft.

(n) Finance

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.

Modifying the tariffs for advertisements, subscription, and sale of the "Foglio annunzi legali" of the Province of Rome.

(o) Industry Commerce Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Modifying the rate of contribution due to the National Organization for Cellulose and Paper, prescribed by law No.868 of 13 June 1945.

(p) Agriculture

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Substituting three members of the Supervisory Committee for the Cooperative Agrarian Society of Mazzarino (Caltanissetta).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Substituting the Commissioner liquidator and a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Albano Laziale.

(r) Industry

(r) Ministerial Decree of 20 June 1945.

Appointing a Commissioner liquidator for the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 26 June 1945.

Authorizing the "La Previdente Vita" Insurance Company with seat at Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Monday,

0814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

23 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 7 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.500; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; semestrale » 600; trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . L. 400 —; semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo . . . . L. 800 —; semestrale . . . » 600 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 343.
Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %. Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.
Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione . . . . . Pag. 1011

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.
Istituzione del Comitato di difesa . . . . . Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.
Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale. Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.
Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.
Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami . . . . . Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 349.
Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza . . . . . Pag. 1014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 350.
Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti «Volontari della Libertà» . . . . . Pag. 1014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 351.
Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano «Vittorio Emanuele II» in Napoli . . Pag. 1015

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese. Pag. 1016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci. Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina . . . . . Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca «Esperia» e del motopeschereccio «Fiera del Levante». Pag. 1017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1017

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 868 . . . . . Pag. 1018

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale . . . . . Pag. 1018

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1019

0817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.
Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria. Pag. 1019

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 1020

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 1020
Media dei titoli . . . . . Pag. 1020

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 . . . . . Pag. 1021

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona . . . Pag. 1021
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . Pag. 1021

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa . . . . . Pag. 1021
Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 30 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania . . . . . Pag. 1021

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1021

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 7 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa.

(548)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro e per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per la marina e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali liquidate o da liquidarsi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, che abbiano un grado di inabilità permanente in forma definita dal 50 % al 100 % è dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione corrisposta dall'Istituto o dalle Casse predette.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %: lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %: lire duecento cinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %: lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili e sarà ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione dell'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno sarà corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro per i trasporti e di quello per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto ad estendere, con le modificazioni che potranno essere ritenute opportune, il beneficio dell'assegno temporaneo di carovita, di cui all'articolo precedente, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale liquidate e da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, sono autorizzati a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'art. 1, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

0818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — CERABONA — CEVOLOTTO — DE COURTEN — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560, che concede un sussidio di caroviveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, con provvedimenti per le ore di lavoro ed economici a favore del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie e alle linee di navigazione interna;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127, con norme per la responsabilità delle aziende tramviarie per la mancata distribuzione dei biglietti;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, con provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo unico delle leggi delle tasse di bollo sui trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi è trovato a viaggiare su pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione sprovvisto di documento di viaggio, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 100 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 60 per le tramvie e per gli autoservizi di linea. Il viaggio si considera effettuato nella classe più elevata ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Chi è trovato a viaggiare sui pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione munito di documento di viaggio per classe inferiore a quella occupata, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 70 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 40 per le tramvie e per gli autoservizi di linea.

L'importo della sopratassa, detratto quanto dovuto all'Erario ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

In tutti i casi in cui, per fatto dei viaggiatori, ha luogo una esazione durante il viaggio, è dovuto un diritto pari al dieci per cento dell'importo della esazione, con un minimo di L. 10.

Art. 2.

Chi viaggia sui pubblici servizi di trasporto urbani sprovvisto di documento di viaggio o con documento non regolare o scaduto, è assoggettato al pagamento di una sopratassa di L. 30.

L'importo della sopratassa è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

E' abolita per i servizi di trasporto urbani la penalità di cui all'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275.

Art. 3.

Restano ferme le norme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano presso ciascuna azienda di trasporto i casi di irregolarità di viaggio non previsti dagli articoli che precedono.

Art. 4.

I funzionari del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per la vigilanza ad essi attribuita sui servizi di trasporto in concessione, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10. — FRASCA

0819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.
Istituzione del Comitato di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per l'Italia occupata;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito transitoriamente un Comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato di difesa:
quale presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dal Capo di Stato Maggiore generale;
quali membri: i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, assistiti dai rispettivi Capi di Stato Maggiore; il Ministro per l'Italia occupata. Altri Ministri possono essere chiamati dal Presidente del Consiglio per questioni attinenti alla loro rispettiva competenza;
quale segretario: un sottosegretario di Stato militare, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le conclusioni del Comitato di difesa sono sottoposte dal suo presidente al Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — RUINI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.
Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1941, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 5 dicembre 1941, n. 1507, recante modificazioni alle disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore generale e alle sue attribuzioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più Forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire: sottopone studi e proposte relative a dette questioni, d'iniziativa o su richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i generali di Armata o designati di Armata, i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica. Egli è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri.
I Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata hanno l'obbligo di tenerlo informato, tramite i rispettivi Ministri, sulla materia da essi trattata che possa comunque interessare la sua attività.

Art. 4.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore generale dispone di un proprio ufficio retto da un generale di Brigata o colonnello (o ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica) da lui scelto.
L'ufficio è composto, oltre che dal capo ufficio, da nove ufficiali delle tre Forze armate, designati, nella proporzione di tre per ciascuna Forza, dal rispettivo Ministro.

0820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore generale è considerato fuori quadro nel ruolo organico della propria Forza armata.

Gli altri ufficiali, di cui al precedente art. 4, sono compresi tra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalle leggi di ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha alle dipendenze l'ufficio del generale delegato presso la Commissione per lo studio tecnico dei confini italiani, istituito presso il Ministero degli affari esteri (un ufficiale generale o colonnello, due ufficiali).

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovraintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino argomenti interessanti due o più Forze armate.

Art. 8.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 9.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.

Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, 16 marzo 1944, n. 90, e 18 marzo 1944, n. 91;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 50;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai Prefetti del Regno, nominati segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, è assegnata un'indennità di comando di L. 4000 lorde mensili.

Art. 2.

Per il pagamento di detta indennità sarà provveduto inscrivendo appositi capitoli nello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sottorubrica, rispettivamente, dell'Alto Commissariato per la Sicilia e dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti alla guerra si siano trovati, per uno o più anni, nella impossibilità di frequentare i regolari corsi

0821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di istruzione media e di sostenere gli esami prescritti per il passaggio da uno ad altro grado di scuole, potranno, in deroga alle norme vigenti, essere ammessi agli esami di maturità o di abilitazione dell'anno 1914-1915, sempre che dal conseguimento del diploma di ammissione alle scuole medie inferiori, o, in mancanza di tale titolo, dall'età di dieci anni, sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore alla durata normale degli studi, e sia inoltre passato almeno un anno dal conseguimento del titolo richiesto per l'accesso ad istituto medio superiore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SORIERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 349.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel corrente anno 1945 può essere indetta una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per materie corrispondenti agli insegnamenti costitutivi delle Facoltà, da stabilirsi dal Ministro, sentito, circa le singole materie, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore stabilisce, per ciascuna materia, il numero massimo delle libere docenze da assegnare.

Art. 2.

Il giudizio di merito sui candidati è dato per ciascuna materia da una Commissione nominata dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materie affini.

Oltre i tre commissari, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.

Art. 3.

Le relazioni e i verbali delle Commissioni sono inviati al Consiglio superiore, che dà il suo parere sulla regolarità degli atti.

Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione della abilitazione sono prese a semplice maggioranza, il Consiglio superiore esamina gli atti anche nel merito.

Art. 4.

Per l'ammissibilità dei candidati al conseguimento della libera docenza, per la specie e le modalità delle prove che i candidati debbono sostenere e per le modalità di concessione dell'abilitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

Per la partecipazione alla sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza, i candidati debbono versare all'Erario una tassa di L. 2500.

Tale tassa tiene luogo del contributo contemplato dall'art. 119 del citato testo unico e dall'art. 56 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Rimangono invariate le tasse previste dall'art. 121 del testo unico per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SORIERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 350.

Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Ritenuta l'opportunità di accordare ai patrioti « Volontari della Libertà », in riconoscimento delle benemerenze acquistate verso la Nazione, nella lotta contro i tedeschi e i fascisti, uno speciale distintivo di onore;

0822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti « Volontari della Libertà » che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.

Art. 2.

Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.

Art. 3.

Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di trentasette millimetri di color « rosso sofferino » bordato verticalmente alle due estremità con i colori nazionali.

Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V. L. in metallo dorato.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — CARUSO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12. — FRASCA

Distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà »



DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 351.

Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, che approva lo statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;

Considerato che non si è mai proceduto all'applicazione pratica dell'art. 18 del menzionato R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, in quanto le funzioni di segretario delle scuole vennero espletate dal 1924 in poi da elementi avventizi;

Considerata la opportunità di assicurare all'Istituto la continuità del servizio di segreteria mediante la stabilità del personale attualmente addetto, che ha già dato prova di capacità;

Considerata la opportunità di accordare al personale di segreteria dell'Istituto attualmente in servizio un adeguato riconoscimento per l'opera finora prestata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, quanto concerne la nomina del segretario delle scuole è modificato nel modo seguente:

« Al posto di segretario delle scuole si provvederà con concorso interno per titoli e con esenzione dei limiti di età. Il concorrente dovrà aver disimpegnato almeno da quattro anni le funzioni di segretario delle scuole ».

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo è valida per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo il termine di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — FRASCA

0823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

Visto il R. decreto 3 aprile 1942, n. 556, che apporta modifiche al suddetto regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal R. decreto 3 aprile 1942, n. 556, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 172. — Le spese di cui all'articolo precedente debbono essere contenute nei seguenti limiti:

l'importo dei lavori di cui alla lettera *a*) non può, per uno stesso lavoro, eccedere la somma di L. 16.000 elevabile a L. 20.000 previa autorizzazione del Ministero;

l'ammontare delle provviste di cui al 1° comma della lettera *b*) non può, per uno stesso materiale o per materiali affini eccedere la somma di L. 30.000 elevabile a L. 60.000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero;

i limiti delle spese specificate alle lettere *g*) ed *i*) vengono fissati dal Ministero all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

le spese specificate alle lettere *h*), *k*), *m*) non possono per uno stesso titolo eccedere L. 20.000 ».

« Art. 174. — I lavori e le provviste di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 171 sono ordinati esclusivamente dal direttore o da chi ne fa le veci, ed eseguiti sotto la sua diretta responsabilità. Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 l'urgenza deve essere sempre riconosciuta e dichiarata dal direttore con speciale motivazione da farsi risultare nel registro degli atti amministrativi ».

« Art. 175. — Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 il direttore, sempre quando sia possibile, deve indire una gara fra più ditte idonee. Se l'urgenza eccezionale dei lavori e delle provviste lo richieda, la gara può essere svolta verbalmente od anche omessa.

Dell'avvenuta gara e conseguente aggiudicazione, oltre a tenerne nota nel registro degli atti di amministrazione, devesi fare menzione nelle fatture o noto di pagamento, indicandovi le ditte interpellate e le offerte ricevute.

Nei casi in cui la gara non sia indetta, il direttore con apposita dichiarazione da inserirsi nel registro degli atti di amministrazione, deve specificare i motivi. Copia dell'atto amministrativo dovrà essere allegata alla relativa fattura ».

« Art. 177. — Le fatture o le note di pagamento relative alle spese di cui all'art. 171 debbono essere compilate o compilate dall'ufficio tecnico e firmate dal direttore prima di essere ammesse al pagamento.

Ogni fattura o nota di provista deve contenere le seguenti indicazioni: numero della commessa alla quale si riferisce la spesa, categoria, categorico, nomenclatura dell'oggetto, unità di misura, quantità, prezzo parziale, importo.

Per le provviste d'importo non superiore a lire 4000 e per le quali non sia stata indetta gara, sulla fattura o nota di pagamento deve essere apposta la seguente dichiarazione: « Si dichiara che le robe contemplate nella presente fattura furono effettivamente provviste in buone condizioni di servizio e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Nelle fatture relative a lavori deve indicarsi: genere del lavoro e la sua specificazione, unità di misura, quantità, prezzo parziale e importo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture in parola d'importo inferiore a lire 4000 è la seguente: « Si dichiara che i lavori contemplati nella presente nota furono convenientemente eseguiti e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Per gli acquisti e lavori eseguiti previa gara, le dichiarazioni di cui ai precedenti comma debbono essere integrate con l'aggiunta: « previo concorso ».

Per le spese eccedenti i limiti di lire 16.000 se riflettenti lavori, e lire 30.000 se riguardanti provvisto (art. 172) occorre sempre allegare alle relative fatture copia dell'autorizzazione ministeriale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 1. — FRASCA

0824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Ercole Chiri è nominato Alto Commissario aggiunto per i reduci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 165. — EMANUELE.

(1014)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina pel triennio 1944-1946 i signori:

Dott. De Matteis Giovanni Battista, medico chirurgo;
Dott. Rossetti Vincenzo, medico chirurgo;
Dott. Fanelli Onorio, pediatra;
Comm. dott. Sautoro Emilio, esperto in materia amministrativa;
Marchese Risleti Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Registro n. 6, foglio n. 257.

(1015)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca «Esperia» e del motopeschereccio «Fiera del Levante».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e della data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca «Esperia», di stazza lorda tonn. 25,09, iscritta al n. 832 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 17 del 16 marzo 1945;

Motopeschereccio «Fiera del Levante», di stazza lorda tonn. 27,16, iscritto al n. 935 del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 19 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1945.
Registro Marina n. 5, foglio n. 247.

(996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 28 agosto 1934)

0825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1943) col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dello aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6, 25 e 32 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1944 la tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 240 per ogni anno, di L. 120 per ogni semestre e di L. 60 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 5.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 4 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 la tariffa di cui all'articolo precedente è ulteriormente modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 350 per ogni anno, di L. 175 per ogni semestre e di L. 90 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 7.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 8 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1944, l'art. 32 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1934, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è sostituito dal seguente:

Art. 32. — A titolo di compenso « a forfait » per le spese dei locali, d'illuminazione, stipendi e gratificazioni al personale, nonchè per le spese di corrispondenza, sarà devoluto a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Libreria dello Stato) il 35 % delle riscossioni effettuate durante ciascun esercizio finanziario.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 868.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relative all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1940, recante modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale è stata elevata dal 5 per cento al 10 per cento la misura del contributo, di cui alla lett. *b*) dell'art. 1 della legge anzidetta, dovuto dalle aziende cartarie all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 413/R-I, in data 28 febbraio 1945, con la quale la misura del suddetto contributo, a decorrere dal 1° marzo 1945, è stata ridotta dal 10 per cento al 2,50 per cento;

Ritenuta la necessità di modificare la misura del contributo stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945, è ridotto dal 10 per cento al 2,50 per cento il contributo previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta o sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

0826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 30 dicembre 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1939, con il quale il dott. Carlo Paoletti venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Carlo Paoletti di Ulisse, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale il sig. avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Nicola Giuseppe Coronati, il dottore Fortunato Alvaro Salustri di Giuseppe è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1938, con il quale i signori cav. Cannada Salvatore fu Francesco, cav. Alberti Antonino fu Salvatore e Accardi ing. Camillo di Paolo vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 30 giugno 1938, con il quale il cav. avv. Janni Vincenzo venne nominato membro dell'azienda predetta in sostituzione dell'ingegnere Accardi Camillo;

Considerato che i predetti membri del Comitato di sorveglianza sono dimissionari ed occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori cav. Cannada Salvatore, cav. Alberti Antonino, cav. avv. Janni Vincenzo, i signori dott. Vaucheri Giovanni di Arcangelo, Calì dottore Francesco di Silvio e Antronico prof. Rocco fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale sono posti in liquidazione l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Considerato che, a norma dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale sopra citato, devesi provvedere alla nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rosario Villani è nominato commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: CHIOCCHI

(1003)

0827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Vita intera a premio vitalizio;

II - Vita intera a premio temporaneo;

III - Temporanea a premio annuo;

IV - Dotale con controassicurazione a premio annuo;

V - Mista a premio annuo;

VII - Termine fisso a premio annuo;

VIII - Doppia mista a premio annuo;

IX - Simultanea a premio annuo;

XV - Mista senza visita medica a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

VI - Mista a premio decrescente;

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

XI - Capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione;

XII - Capitale differito a premio annuo, con controassicurazione;

XIV - Mista a capitale decrescente, a premio annuo;

4 % sul premio unico per le tariffe:

VII - Mista a premio unico;

X - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 26 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 709 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il nominativo *Innocenti Eugenia* riferibile, alla ricevuta n. 36, deve intendersi rettificato in: *Innocenti Eugenio*.

(1007)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative — pubblicato a pagina 711 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il numero d'iscrizione *145972* riferibile al nominativo Rivelli Roberto, deve intendersi rettificato in: *145972*.

Inoltre il nominativo *Carpiulo* riferibile ai certificati di rendita 5 % nn. 12026, 13007 e 12008, deve intendersi rettificato in: *Gargiulo*.

(1008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 luglio 1945 - N. 148

Rendita	3,50 % 1906	L.	114,30
Id.	3,50 % 1902	»	87 —
Id.	3 % lordo	»	73,20
Id.	5 % 1935	»	98,10
Redimibile	3,50 % 1934	»	91,60
Id.	5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie	3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Media dei titoli del 4 luglio 1945 - N. 149

Rendita	3,50 % 1906	L.	113 —
Id.	3,50 % 1902	»	87 —
Id.	3 % lordo	»	73,20
Id.	5 % 1935	»	97,90
Redimibile	3,50 % 1934	»	91,60
Id.	5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie	3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Media dei titoli del 5 luglio 1945 - N. 150

Rendita	3,50 % 1906	L.	113,50
Id.	3,50 % 1902	»	87 —
Id.	3 % lordo	»	73,20
Id.	5 % 1935	»	97,80
Redimibile	3,50 % 1934	»	91,60
Id.	5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie	3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,75
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

0828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Alberobello	B	—	1
Brindisi	Mesagne	B	—	1
Foggia	Lucera	B	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	1
Id.	Alatri	B	2	—
Reggio Calabria	San Lorenzo	O	—	1
Rieti	Poggio Moiano	O	—	1
Salerno	Atena Lucana	B	—	1
Terni	Acquasparta	O	1	—
Viterbo	Cellere	B	—	1
			3	8
Afta epizootica				
Avellino	Calitri	B	4	—
Id.	Morra De Sanctis	B	1	—
Id.	Rocca San Felice	B	12	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	13	—
Id.	Id.	O	11	—
Id.	Id.	S	9	—
Id.	Torella de' Lombardi	E	1	—
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Id.	S	3	—
Bari	Altamura	B	3	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	2	—
Id.	Molfetta	B	98	—
Id.	Polignano	B	7	—
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	—	2
Id.	Rocca Imperiale	B	2	—
Id.	Spezzano Albanese	B	—	10
Id.	Terano Castello	B	2	—
Firenze	Fucecchio	B	—	2
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonica	B	1	—
Id.	Pisticci	B	7	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Napoli	Afragola	B	—	1
Id.	Nola	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Potenza	Accettura	B	—	1
Sassari	Ardara	B	2	—
Id.	Bonnanaro	B	—	1
Id.	Bonorva	B	—	7
Id.	Borutta	B	—	1
Id.	Cheremule	B	—	1
Id.	Ittiri	B	—	1
Id.	Mara	B	—	2
Id.	Pozzomaggiore	B	—	1
Taranto	Massafra	O	1	—
Id.	Taranto	B	1	1
			155	34
Malrossino dei suini				
Avellino	Aiello del Sabato	S	7	—
Id.	Cairano	S	1	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Lioni	S	—	6
Bari	Butignano	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Siracusa	Rosolini	S	1	—
			14	8
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	2
Id.	Monteflore Clso	S	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S	—	2
Avellino	Aiello del Sabato	S	9	12
Id.	Calitri	S	17	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	24	2
Benevento	Cerreto Sannita	S	—	1
Id.	Apice	S	—	2
Id.	Buonalbergo	S	—	2
Cagliari	Abbasanta	S	1	4
Id.	Ardauli	S	—	1
Id.	Ghilarza	S	—	1
Id.	Iglesias	S	—	1
Id.	Morgongiori	S	—	1
Id.	Neoneli	S	—	10
Id.	Villacidro	S	2	1
Ch'eti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	—	1
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Albidona	S	5	—
Id.	Campana	S	—	2
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	4	—
Id.	Terano Castello	S	3	—
Foggia	Volturara	S	4	—
Id.	Lucera	S	—	2
Id.	Cerignola	S	—	1
Id.	Foggia	S	1	—
Id.	Borore	S	2	—
Id.	Montelcone	S	1	—
Id.	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Orsera	S	17	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Frosinone	Trivigliano	S	2	—
Nuoro	Borore	S	—	1
Id.	Borgali	S	1	—
Id.	Manoiada	S	—	3
Id.	Nuoro	S	—	6
Id.	Orgosolo	S	5	—
Id.	Tulana	S	—	3
Id.	Gaíro	S	2	—
Roma	Roma	S	—	2
Id.	Velletri	S	—	1
Sassari	Alghero	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	1
			121	83
Morva				
Foggia	Foggia	E	—	1
			—	1

0829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Farcino criptococcico				
Agrigento	Naro	E	1	1
Avellino	Atripalda	E	1	—
Bari	Alberobello	E	—	1
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitetto	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sammichandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	2	—
Brindisi	Ceglie Messapica	E	—	1
Id.	Cisternino	E	5	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	1	2
Id.	Licodia Eubea	E	—	1
Id.	Militello in Val di Catania	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	—	2
Id.	Trecastagni	E	—	1
Catanzaro	Crotone	E	2	—
Id.	Cutro	E	17	—
Id.	San Mauro Marchesato	E	—	1
Enna	Centuripe	E	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Galatone	E	1	—
Id.	Lecce	E	3	—
Id.	Campi Salentina	E	—	1
Id.	Maglie	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	2
Id.	Arienzo	E	1	—
Id.	Nola	E	4	6
Id.	Marcianise	E	4	—
Id.	Sessa Aurunca	E	1	—
Ragusa	Ragusa	E	2	—
Id.	Scicli	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	1
Roma	Roma	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	3	—
Id.	Scafati	E	2	—
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Trapani	Marsala	E	13	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Camporeale	E	4	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare	E	3	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	—	2
			109	25
Rabbia				
Bari	Gravina	Can	—	1
Catanzaro	Jacurso	B	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	CES	1	—
Matera	Pomarico	C	—	1
Napoli	Napoli	C	—	1
Roma	Roma	C	—	1
Teramo	Cellino	A	—	1
Segue: *Rabbia*				
Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	C	—	1
Terni	Amelia	C	—	1
Viterbo	Vejano	C	—	1
Id.	Viterbo	C	—	1
			1	16
Rogna				
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calitri	O	20	—
Id.	Andretta	O	—	20
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Benevento	Castelfranco in Miscano	O	—	3
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Cortale	O	—	3
Id.	Curinga	O	—	1
Id.	Cutro	O	—	2
Chieti	Vasto	O	1	—
Foggia	Lucera	O	—	2
Id.	Torremaggiore	O	3	1
Id.	San Severo	O	9	—
Id.	Serracapriola	O	—	16
Id.	Troia	O	6	—
Id.	San Marco in Lamis	O	9	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara di Puglia	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Chieuti	O	5	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	Celenza	O	—	4
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	—	20
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Alelli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Aceiano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina Aterno	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—

0830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Roma*				
L'Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	—	1
Id.	Calascio	O	—	1
Id.	Capestrano	O	—	1
Id.	Collepietro	O	—	1
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	—	—
Littoria	Priverno	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Littoria	O	6	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	—	1
Id.	Tito	O	—	3
Id.	Tolve	O	—	1
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	—	1
Id.	Amatrice	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	—	1
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	3	2
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	—	1
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	—	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Pomezia	O	—	2
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	1	5
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Salerno	Sanza	O	—	2
Id.	Buonabitacolo	O	—	1
Id.	Casaletto Spartano	O	—	2
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	2
Viterbo	Bieda	O	—	1
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	2
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Orte	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			102	101

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Lecce	Campi Salentina	O Cap	1	—
Roma	Frascati	O	—	1
Id.	Palombara	O	—	1
Taranto	Grottaglie	O Cap	2	—
			3	2
Aborto epizootico				
Lucca	Porcari	B	—	1
Salerno	Pisciotta	O	4	—
			4	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	4	—
Lecce	Lecce	O	13	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			36	—
Setticemia emorragica				
Sassari	Bessude	SS	—	1
Id.	Nulvi	SS	1	—
Id.	Siligo	SS	1	—
			2	1
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Id.	Montefiore Aso	P	—	1
Id.	Amandola	P	7	2
Sassari	Sassari	P	1	—
			9	3
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amandola	P	7	2
Id.	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	12	—
Id.	Force	P	3	—
Id.	Montefortino	P	2	—
Id.	Montegiberto	P	5	—
Id.	Ponzano di Fermo	P	—	1
Id.	Ripatransone	P	1	—
Id.	Venarotta	P	—	3
			25	6
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Avellino	Gesualdo	P	8	8
Id.	Frigento	P	18	7
Id.	Lioni	P	—	21
Id.	Sturno	P	5	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	64	2
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Terni	Terni	P	1	—
			108	34

0831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1945 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	9	10	11
2	Afta epizootica	9	22	189
3	Mal rossino dei suini	4	9	22
4	Peste e setticemia dei suini	12	45	203
5	Morva	1	1	1
6	Farcino criptococcico	17	56	134
7	Rabbia	9	11	11
8	Rogna	18	118	196
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
10	Aborto epizootico	2	2	5
11	Vaiuolo ovino	3	10	36
12	Setticemia emorragica	1	3	3
13	Difterite aviaria	2	4	12
14	Peste aviaria	1	10	30
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	3	8	142

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, l'ing. Amedeo Gaudini.

(1004)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno, l'avv. Domenico Tomassini.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1945 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni (Siracusa) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati tenutasi il 28 marzo 1943.

(991)

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1945 sono state approvate, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche degli articoli 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

(1001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286 (Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

359

JUL Recd 20

17A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
13 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.80 of 5 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Shipping Finance Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.334 of 26 April 1945.
Supplementary rules to law No.266 of 7 April 1941 relating to economic benefits established for crews of merchant ships captured by the enemy or which were lost or interned in foreign ports in consequence of war.

(b) Agriculture Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 24 May 1945.
Extension of time limits for tax facilities granted to tenants holding "colonie perpetue" at Veliterno.

(c) Shipping Navy

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.336 of 24 May 1945.
Abrogating paragraph 2 Art.1267 of the Code of Navigation and establishing a new name for the "Direzione marittima del Lazio".

(d) Commerce Education Public Relations

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.337 of 7 June 1945.
Extending the time for depositing literary and artistic, and other productions protected by law No.663 of 22nd April 1941.

32

(e) Food

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.338 of 7 June 1945.

0832
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

the marg... only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Shipping Finance Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.334 of 26 April 1945.
Supplementary rules to law No.266 of 7 April 1941 relating to economic benefits established for crews of merchant ships captured by the enemy or which were lost or interned in foreign ports in consequence of war.

(b) Agriculture Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 24 May 1945.
Extension of time limits for tax facilities granted to tenants holding "colonie perpetue" at Veliterno.

(c) Shipping Navy

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.336 of 24 May 1945.
Abrogating paragraph 2 Art.1267 of the Code of Navigation and establishing a new name for the "Direzione marittima del Lazio".

(d) Commerce Education Public Relations

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.337 of 7 June 1945.
Extending the time for depositing literary and artistic, and other productions protected by law No.663 of 22nd April 1941.

(e) Food Commerce

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.338 of 7 June 1945.
Modifying the penalties for smuggling, and for breaches of Law No.907 of 17th July 1942, relating to the monopoly of salt and tobacco.

(f) Finance Land Forces Air Force Navy Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General No.339 of 26 April 1945.
Modifying paragraph 717 of the regulations on territorial military sanitary service.

(g) Air Force.

(g) Decree of the Lieutenant General No.340 of 10 May 1945.
New charter for the National Association for the families of members of the Air Force killed or wounded in action.

0833
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h) Local Government

(h) Decree of the Lieutenant General No.341 of 26 April 1945.

Recognizing the legal effects of the act constituting the parish of the " SS.mo Salvatore" at the church of "Maria SS.ma di Loreto", hamlet of San Salvatore, Roccavaldina Commune (Messina).

(i) Education

(i) Decree of the Lieutenant General No.342 of 24 May 1945.

Modifying Art.5 of the charter for the school Fund of the "Nicola Spedalieri" High School of Catania.

(j) Finance

(j) Decree of the Lieutenant General No.19 April 1945.

Substituting the President of the Advisory Committee for private insurance institutes and undertakings.

(k) Shipping Navy

(k) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945.

Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government Vessels.

(l) Agriculture

(l) Ministerial Decree of 14 May 1945.

Constituting a central Arbitration Commission for accidents occurring to farm labourers.

(m) Agriculture Finance Labour

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.

Validating the dismissals of personnel of the "Cassa Nazionale di Assistenza per gli impiegati agricoli e forestali".

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday, 21 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Substituting the President of the Advisory Committee for private insurance institutes and undertakings.

(k) Shipping Navy

(k) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945.

Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government Vessels.

(l) Agriculture

(l) Ministerial Decree of 14 May 1945.

Constituting a central Arbitration Commission for accidents occurring to farm labourers.

(m) Agriculture Finance Labour

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.

Validating the dismissals of personnel of the "Cassa Nazionale di Assistenza per gli impiegati agricoli e forestali".

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday, 21 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì 5 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 280; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 334.
Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra . . . Pag. 991

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.
Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno . . Pag. 997

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 336.
Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio . . . . . Pag. 998

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 337.
Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . . . Pag. 998

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 338.
Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . Pag. 999

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 339.
Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale . . . . . Pag. 999

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 340.
Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo Pag. 1000

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina) . . . . . Pag. 1003

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 342.
Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio «Nicola Spedalieri» di Catania . . . . . Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.
Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private. Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1004

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.
Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura . . . . . Pag. 1005

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali . . . . . Pag. 1006

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1007
Media dei titoli . . . . . Pag. 1007

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1007

0837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio. (547)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel cambio di prestiti n. 15: **Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 52ª estrazione del novembre 1953.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I., in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, relativo al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche:

a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri;

b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati.

Al personale predetto, quando è trasbordato su nave italiana, spetta il trattamento che in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, viene corrisposto al personale di grado e qualifica corrispondente imbarcato sulla nave stessa; le competenze sono corrisposte a cura dell'armatore di questa.

L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicurazione del personale suddetto contro gli infortuni e le malattie e la spesa relativa è imputata alla mutualità a norma delle disposizioni contenute nel successivo art. 3.

Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 13 della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che si trovino in situazioni similari a quelle considerate dalla legge predetta e dal presente decreto.

Art. 2.

Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, agli adempimenti stessi provvede direttamente la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 3.

Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla data della loro guarigione e fino all'inizio del viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e l'onere relativo sostenuto dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della stessa legge.

Art. 4.

Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266:

a) le spese già autorizzate dal Ministero delle comunicazioni e quelle autorizzate dal Ministero della marina per la fornitura di vestiario ai marittimi cui si applicano la legge predetta ed il presente decreto e sostenute dall'armatore per la corresponsione delle indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali nella misura prevista dai contratti collettivi per l'arruolamento, in vigore al momento della perdita e nei limiti dei contratti stessi;

b) le spese relative all'impianto e all'esercizio di campeggi climatici per gli equipaggi di navi bloccate in porti coloniali o neutrali, nonchè le relative spese di trasferimento degli arruolati;

c) le spese di mantenimento per i marittimi ai quali è stato imposto lo sbarco dalle autorità locali o le eventuali integrazioni quando il mantenimento è a carico dello Stato nel quale si trovano i marittimi;

d) le spese per l'eventuale integrazione di vitto a favore di marittimi che hanno subito condanne all'estero per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire la utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati.

0838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Ai marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita dal contratto collettivo 4s luglio 1941, e, per il personale imbarcato sulle navi delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, dal decreto del Ministro per le comunicazioni 29 agosto 1941.

Detto premio è versato ai marittimi stessi e alle loro famiglie nella misura stabilita dagli articoli 3 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dall'art. 12 del presente decreto.

L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è rimborsato agli armatori dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 985, si applica anche ai comandanti, agli ufficiali ed ai marconisti della marina mercantile che per effetto dello stato di guerra sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino o hanno subito condanne per atti o fatti lesivi per ragioni belliche a impedire la utilizzazione della nave, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana, oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto.

Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituisce, per il personale di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove, per il periodo dal 10 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge 29 marzo 1941, n. 123, avesse diritto a percepire un ammontare complessivo di competenze inferiore a quello spettante dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1940, in base al contratto di arruolamento o al regolamento organico, e dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, l'eventuale eccedenza è corrisposta a carico dell'armatore, e per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 è posto a carico della mutualità.

Per la corresponsione del trattamento di cui ai commi precedenti, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e relativo regolamento e nell'art. 12 del presente decreto.

Art. 7.

Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere continuativo, è mantenuto il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266.

Se nei confronti di detti marittimi non sia possibile la rimessa della quota ad essi spettante, le somme dovute sono accantonate nei conti individuali aperti presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Nel caso in cui da parte del Governo o degli Stati o Enti che hanno acquistato o comunque utilizzato le navi, vengano corrisposti ai marittimi sbarcati assegni per salario o altro titolo, la liquidazione ai marittimi del conto individuale sarà effettuata previo conguaglio tra le somme riscosse e quelle spettanti a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove risulti che i marittimi di cui al primo comma del presente articolo abbiano trovato lavoro, sarà mantenuto loro il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, ma limitatamente alle percentuali da corrispondere alle famiglie ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Le somme residuali saranno accantonate nei conti individuali e al termine della guerra sarà effettuato il conguaglio con i salari percepiti in dipendenza del lavoro al quale sono stati adibiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi di coloro che hanno beneficiato del trattamento della legge 7 aprile 1941, n. 266, in base al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, saranno stabiliti i criteri per l'effettuazione dei predetti conguagli.

Art. 8.

Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, siano corrisposti eventuali compensi di lavoro straordinario per servizi inerenti alla nave compiuti dietro ordine delle autorità consolari italiane.

L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.

Art. 9.

I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, continuano ad essere coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, anche se, avendo trovato lavoro nei paesi in cui si trovano, fossero coperti per tali assicurazioni.

L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, ed al presente decreto, nonchè quello sopportato in esecuzione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della sopraindicata legge, sono imputati alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Gli indennizzi eventualmente spettanti ai marittimi infortunati o loro aventi causa, in base alle norme dello Stato nel quale è avvenuto l'infortunio, sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza di quanto spettante ai marittimi stessi in base alle leggi italiane.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi appartenenti agli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e che siano stati internati.

0839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, ed al presente decreto, per contributi per la previdenza marinara, per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il personale richiamato alle armi, derivante dalla applicazione delle norme legislative, è imputato alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1946.

Art. 11.

A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto intersindacale 13 giugno 1941 per il loro intero ammontare alla persona delegata dal marittimo.

La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa fra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.

In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti su di essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.

Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze lorde dovute a ciascun marittimo in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del Regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, a decorrere dal 1° ottobre 1946.

Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'accantonamento e allo sblocco degli assegni familiari agli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 12.

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.

Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

Art. 13.

Alle prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi catturati facenti parte di equipaggi di navi battenti bandiera italiana date in gestione dallo Stato a società di navigazione od armatori italiani, e nei riguardi delle famiglie dei marittimi stessi provvede l'ufficio previsto dall'art. 17 del presente decreto e l'onere relativo è imputato alla mutualità.

Art. 14.

Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di concentramento o detenuti in seguito a condanna subita per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire l'utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati, la morte intervenuta o l'invalidità permanente contratta per malattia derivante dall'internamento o dalla prigionia, è parificata, ai fini del trattamento spettante in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, alla morte o alla invalidità permanente derivante da infortunio causato da fatto di guerra.

Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'anzidetta comunicazione è pervenuta.

Art. 15.

Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, il trattamento spettante ai familiari in applicazione dei provvedimenti predetti è mantenuto per tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per rischio di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, alle persone, nei confronti delle quali si accerti l'identità, il trattamento stesso è concesso fino a quando gli aventi diritto non siano entrati in effettivo godimento della pensione o della rendita di infortunio o della indennità in capitale. In detta ipotesi per il periodo di tempo intercorrente fra la data di decorrenza dei cennati trattamenti e la data di cessazione della corresponsione degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, le rendite di pensione o di rendita o i ratei sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza del trattamento corrispondente.

L'ammontare degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, eventualmente corrisposti in più restano a carico della mutualità, nella quota armatoriale.

Nel caso di morte intervenuta all'estero, per malattia, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, e non indicati nell'articolo precedente, l'eventuale diritto a pensione a carico della Cassa per la previdenza marinara decorrerà dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

0840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, su presentazione degli stati paga compilati dagli armatori stessi purchè provvisti di dichiarazione attestante che le somme indicate sono state effettivamente erogate e che di ogni differenza eventualmente riscontrata è responsabile l'armatore firmatario.

Gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, sono solidalmente responsabili, ciascuno in ragione del 10 per cento della somma dovuta a titolo di rimborso dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dei provvedimenti stessi, dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tratterrà a tale fine un decimo dell'ammontare totale erogato da ciascun armatore, costituendo un fondo unico fruttifero dell'interesse del 2 per cento. Tale fondo sarà vincolato fino alla liquidazione di ogni spettanza di tutti i marittimi soggetti alle disposizioni della legge 7 aprile 1941, numero 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e successivamente ripartito tra gli armatori secondo le norme stabilite dal regolamento.

In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono effettuati pagamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in misura pari ai due terzi dell'ammontare dei rimborsi fatti agli armatori in applicazione del primo comma del presente articolo e risultanti da stati di spesa prodotti dalla Cassa il cui ammontare sia confermato dal Ministero della marina. Le anticipazioni predette non potranno superare la somma di L. 5.000.000 mensili prevista dal comma *b*) dell'art. 9 della anzidetta legge.

Art. 17.

Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, sono autorizzati a costituire un apposito ufficio per la gestione unificata delle erogazioni e dei rimborsi derivanti dalla applicazione delle norme legislative sopra indicate.

Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 18 del presente decreto.

Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta agli armatori interessati la garanzia solidale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e la Cassa per la previdenza marinara non tratterrà la quota occorrente per la costituzione del fondo previsto dall'articolo medesimo.

Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni, che sono anticipate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono a totale carico degli armatori, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, nella quota armatoriale.

Art. 18.

La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e con un rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del mare.

Alla Commissione è affidato anche il compito di vigilare sulla applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, ai fini del coordinamento nella loro attuazione pratica, delle norme contenute nelle disposizioni stesse, facendo, se del caso, le opportune segnalazioni ai Ministeri della marina e del tesoro.

Art. 19.

Con decreto Luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono date le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 181;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 181, prorogate con le leggi 11 luglio 1941, n. 810, e 29 marzo 1943, n. 294, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta pro-

0841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vega e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIULIO — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 161. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 336.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modificazioni e segnatamente il R. decreto 3 marzo 1938, n. 243;

Visto il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto co. Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.

La Direzione marittima del Lazio, prevista dalla tabella annessa al R. decreto 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di « Direzione marittima di Civitavecchia », restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 169. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 317.

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purchè non siano decorsi i termini per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.

Art. 2.

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il deposito stesso.

Art. 3.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti sudetti, a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 193. — FRASCA

0842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 338.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, recante modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla predetta legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 77 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quali risultano modificati dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita al numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 100 a L. 2000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PRESENTI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 7. — FRANCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 339.

Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, che ha approvato il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma del paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 717. — L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*)

0843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del paragrafo 712, ha diritto ad un compenso di lire 40 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; per le visite indicate alla lettera *e*) ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato; per le visite indicate nella lettera *f*) ha diritto ad un compenso di lire 20 per ogni impiegato dipendente dai Ministeri che non siano quelli della guerra, della marina o dell'aeronautica; per le visite indicate nella lettera *g*) ha diritto ad un compenso di lire 20 limitatamente da tutti quelli che sono stati visitati, eccezione fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione della guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — CASATI — TUPINI — SORICE — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 340.
Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, annesso al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 166. — FRASCA

Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo ha la sede centrale in Roma e sezioni periferiche nelle varie provincie d'Italia.

Essa è formata da due sezioni corrispondenti alle categorie:

a) Sezione famiglie caduti aeronautica;
b) Sezione mutilati del volo.

L'Associazione è apolitica.

Art. 2.

Per caduti d'aeronautica si intende tutti coloro che praticando l'esercizio del volo siano morti o in seguito ad incidente di volo, avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato, o per eventi comunque direttamente conseguenti l'esercizio del volo.

Per mutilati del volo si intendono coloro che siano stati riconosciuti tali dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini:

a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nei propri affetti familiari o nella persona in seguito all'esercizio del volo;

b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia;

c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.

Art. 4.

Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali:

a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza:
1) vedova ed orfano;
2) genitore
3) fratello o sorella;

b) ogni singolo mutilato.

Art. 5.

A domanda hanno diritto alla iscrizione all'Associazione i parenti del caduto (genitori, figli, fratelli, sorelle) oltre alla persona che a sensi dell'art. 4 ne ha assunto la rappresentanza.

Detti soci costituiscono la categoria dei soci aggregati.

I diritti morali e materiali spettano solo ai soci che rappresentano il caduto di cui all'art. 4.

Art. 6.

Possono essere soci benemeriti quelle persone e quegli enti che se ne siano resi particolarmente degni per avere comunque contribuito al conseguimento degli scopi sociali.

I soci benemeriti saranno iscritti in un albo d'onore.

0844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

I soci devono:

a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione.

b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8.

Decade dalla qualità di socio la vedova che contragga nuove nozze. La decadenza è pronunciata dalla competente Sezione. Può subentrare nella qualità di socio altro rappresentante a norma dell'art. 1.

Art. 9.

Incorre nella perdita della qualità di socio chi si renda comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'indegnità è segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza.

Per la decadenza pronunciata, l'interessato può ricorrere — entro 30 giorni dalla comunicazione — contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo è devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'art. 14.

Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Comitato centrale;

b) la Presidenza;

c) i Consigli direttivi delle Sezioni periferiche.

Del Comitato centrale.

Art. 11.

Il Comitato centrale è formato da undici membri, dei quali dieci nominati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali e uno dal Ministero dell'aeronautica.

Il Comitato centrale elegge fra i propri componenti — nella seduta di insediamento — il presidente ed i vice presidenti dell'Associazione.

Il Comitato centrale dura in carica un biennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 12.

Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.

Ad esso compete:

a) curare l'osservanza dello statuto;

b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;

c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente;

d) l'esame e l'approvazione dei bilanci;

e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia

f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione;

g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnità;

h) la nomina del presidente e dei vice presidenti;

i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri;

l) la nomina dei soci benemeriti di cui all'art. 6;

m) proporre eventuali modifiche statutarie ai Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;

n) l'accettazione di lasciti donazioni e simili;

o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13.

Il Comitato centrale si riunisce non meno di una volta ogni trimestre ad invito del presidente o del vice presidente qualora questi ne sia stato delegato.

Il Comitato centrale si convoca pure qualora tre dei suoi componenti lo richiedano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 14.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale.

I probiviri durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 15.

E' di competenza del Collegio dei probiviri pronunciarsi su ogni divergenza che possa sorgere fra membri od organi — o fra membri e membri — la cui modalità di definizione non sia prevista dallo statuto sociale e dai regolamenti interni dell'Associazione.

Della Presidenza

Art. 16.

La Presidenza è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. E' costituita da:

a) il presidente;

b) due vice presidenti;

c) il segretario generale.

Il presidente ed i vice presidenti — appartenenti questi ultimi rispettivamente alle categorie *a)* e *b)* di cui all'art. 4 — sono nominati in carica dal Comitato centrale.

Il segretario generale è nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possono assicurare continuità di servizio. Dura in carica un biennio e può essere rieletto.

Esiste incompatibilità fra le cariche della presidenza e quelle sezionali.

Durano in carica un biennio.

Art. 17.

Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Può — ove lo ritenga opportuno e necessario — delegare tali rappresentanza e funzioni al vice presidente.

Delle Sezioni periferiche
(Regionali - Provinciali - Locali)

Art. 18.

Le Sezioni (Regionali - Provinciali - Locali) costituiscono l'elemento fondamentale dell'Associazione. Esse sono costituite nelle località dove il numero dei soci non sia inferiore a 200.

Quando non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà costituita nell'ambito della provincia o della regione.

0845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora anche nell'ambito di una regione non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà ugualmente costituita.

Qualora il numero dei soci di una regione lo richieda, potranno essere costituite più Sezioni nella medesima regione raggruppando opportunamente le provincie.

Le Sezioni prendono il nome di:

A.N.F.C.A.M.V. - Sezione di . . . . . .

Le Sezioni potranno essere ospitate, sempre che possibile, dai locali Enti aeronautici.

Art. 19.

Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'art. 18. Negli altri casi la sede e l'eventuale raggruppamento di provincie, sono determinati dal Comitato centrale.

Art. 20.

Ogni Sezione è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero vario di membri — da tre a sette — a seconda del numero dei soci secondo quanto segue:

non oltre i 200 soci: 3 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

da 200 a 400 soci: 5 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

oltre 400 soci: 7 membri (compresi il presidente ed il vice presidente).

Il Consiglio direttivo è assistito da un segretario.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea dei soci della Sezione.

I membri del Consiglio direttivo nominano nel proprio interno il presidente ed il vice presidente.

Durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 21.

Il segretario della Sezione è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci che siano in grado di accudire alla funzione con la necessaria continuità.

Art. 22.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria — entro il 1° bimestre dell'anno — per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina, ogni biennio, delle cariche sezionali e discutere tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23.

Su richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'assemblea in riunione straordinaria. Nella richiesta dovranno essere specificati gli argomenti che i richiedenti ritengono debbano essere sottoposti all'esame dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo può convocare l'assemblea in riunione straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 24.

Il Comitato centrale può disporre per la convocazione in riunione straordinaria dell'assemblea sezionale di qualsiasi Sezione, qualora ritenga ciò necessario per la determinazione di particolari situazioni.

Art. 25.

Nelle assemblee sezionali sono ammesse:

la votazione per delega;

la votazione per corrispondenza.

Il Consiglio direttivo dovrà rendere noto l'ordine del giorno ai soci con l'avviso di convocazione.

L'assemblea è valida in prima riunione qualora siano presenti, di persona o per delega, o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci. Mancando la validità per deficienza di intervenuti, entro 15 giorni l'assemblea sarà indetta in seconda convocazione, valida qualora siano presenti di persona o per delega o per corrispondenza, almeno un sesto dei soci.

Art. 26.

Al Consiglio direttivo delle sezioni compete:

a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto e la realizzazione degli scopi sociali;

b) amministrare le proprie entrate;

c) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere *g)* ed *i)* dell'art. 12 ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione;

d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale trasmettendo ogni proposta ritenga meritevole sia presa in considerazione ai fini della migliore realizzazione degli scopi sociali;

e) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene detto Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;

f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'associazione.

Art. 27.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Il Comitato centrale può tuttavia concedere che sia corrisposta una retribuzione, nella misura che riterrà opportuna, in relazione alle entrate ordinarie, ai soci che esercitano funzioni di segretario sia nel Comitato centrale come nei Consigli direttivi sezionali.

Art. 28.

In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio direttivo sezionale per cui lo stesso fosse ridotto a meno della metà, si provvederà alla sostituzione a mezzo di elezioni suppletive.

DELLA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI SEZIONALI IN ASSEMBLEA

Art. 29.

I Consigli direttivi sezionali sono convocati entro il primo trimestre — a cura del Comitato centrale — in assemblea ordinaria ogni biennio per:

a) la definizione delle direttive di massima riguardanti il conseguimento degli scopi sociali, che il Comitato centrale dovrà considerare quale base del proprio lavoro;

b) la nomina dei componenti del Comitato centrale (10 membri);

0846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) la nomina di due membri effettivi e due supplettivi del Collegio sindacale;

d) per le eventuali deliberazioni relative allo statuto sociale.

Il Comitato centrale diramerà l'avviso di convocazione — unitamente all'ordine del giorno — con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Nell'ordine del giorno dovrà essere tenuto conto di ogni questione od argomento — delinitosi nei contatti fra la Presidenza, Comitato centrale e Sezione — che si ritenga debba richiedere una decisione dell'assemblea rappresentante la totalità dei soci.

Art. 30.

Su richiesta di un numero di Sezioni rappresentanti un quinto dei soci, il Comitato centrale è tenuto a convocare i Consigli direttivi sezionali in assemblea straordinaria. Nella richiesta debbono essere precisati gli argomenti che si vuole siano posti all'ordine del giorno.

Il Comitato centrale può deliberare la riunione dei Consigli direttivi sezionali in assemblea generale straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione delle riunioni straordinarie — con relativo ordine del giorno — dovrà essere diramato con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Art. 31.

Alle riunioni dei Consigli direttivi sezionali — ordinarie e straordinarie — sono ammesse:

le votazioni per delega;

le votazioni per corrispondenza.

In casi particolari — quando gli argomenti all'ordine del giorno si presume richiedano particolari discussioni — il Comitato può deliberare che i membri dei Consigli direttivi sezionali esprimano nella loro totalità il loro voto per corrispondenza.

Art. 32.

Le decisioni dei membri del Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione — della cui rappresentanza fa parte — diviso per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la metà dei soci.

Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.

DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili;

b) dai lasciti e dalle donazioni;

c) dal contributo del Ministero dell'aeronautica;

d) dai contributi di persone ed enti benemeriti;

e) da tutti gli altri valori di cui viene in possesso.

Art. 34.

Il movimento dei fondi può essere solo disposto a firma del presidente o del vice presidente quando questo sia stato all'uopo delegato.

Art. 35.

Le rendite annuali per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono:

a) il reddito del patrimonio

b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'aeronautica;

c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone;

d) i profitti, rimborsi e recuperi vari.

Art. 36.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è devoluta a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica; i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali.

I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrale e delle Sezioni e presentano una relazione conclusiva al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.

Art. 37.

La Presidenza dell'associazione compila, nel mese di novembre di ogni anno, il proprio bilancio di previsione. Tale bilancio sarà sottoposto al Comitato centrale.

Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso al Ministero dell'aeronautica.

Art. 38.

L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Entro il 10 marzo ogni Sezione trasmette alla Presidenza il proprio bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La Presidenza compila a sua volta il rendiconto economico e patrimoniale generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Il presente statuto ha valore — in via transitoria — in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1629, in data 11 agosto 1939, che rendeva valido il precedente statuto.

Art. 40.

Il Consiglio direttivo della Sezione di Roma assumerà — in via transitoria — le funzioni del Comitato centrale previste dallo statuto. Provvederà quindi alla nomina del presidente e di un vice presidente della Associazione in base all'art. 12.

Per tale particolare funzione il Consiglio direttivo della Sezione di Roma sarà eletto su nove membri anziché su sette.

Art. 41.

Il Comitato centrale provvisorio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno per la graduale estensione delle norme statutarie alle Sezioni.

0847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

Quando le Sezioni d'Italia — in numero considerato sufficiente dal Comitato centrale provvisorio — saranno in grado di eleggere i propri Consigli direttivi — a norma dello statuto — e si potrà procedere alla riunione degli stessi in assemblea, questa sarà chiamata:

a) ad approvare in via definitiva lo statuto sociale apportandovi le eventuali modificazioni;

b) alla regolare e definitiva nomina, per un biennio, del Comitato di cui all'art. 11 in base al disposto dell'art. 29.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'aeronautica
GIURIATI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **311.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 311. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. **312.**
Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

N. 312. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.
Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944 riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale l'on. prof. Annibale Gilardoni è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il prof. Enrico Paresce è nominato presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private, in sostituzione dell'on. prof. Annibale Gilardoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GROSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Industria n. 3, foglio n. 35. — BRUNO

(995)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406, 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 settembre e 11 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 settembre e 31 ottobre 1940, registri nn. 13 e 15, fogli nn. 12 e 27, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio, 26 febbraio, 21 marzo, 19 luglio e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio, 5 marzo, 25 aprile, 12 agosto e 22 agosto 1941, registri nn. 2 (fogli nn. 446 e 448), 3, 5, 10 e 11, fogli nn. 422, 297, 373 e 83, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e mercantili, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

0848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i Regi decreti 8 agosto e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 198 e 450, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onorarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 11 gennaio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 13 giugno 1943, registri nn. 2 e 8, fogli nn. 309 e 427, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° e 22 marzo 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 5 aprile 1945, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 353 e 112, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo « Poa »: dalle ore zero del 1° maggio 1944;

Motopeschereccio « S. Umberto »: dalle ore 21 del 20 gennaio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 21 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Isola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Montargentario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sandra »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Teresa »: dalle ore zero del 16 gennaio 1945;

Motopeschereccio « Fiume »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « Angelina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 10 dell'8 marzo 1945;

Motoveliero « Alma »: dalle ore 21 del 24 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Libia »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Piropeschereccio « Maria SS. della Catena »: dalle ore 21 del 30 ottobre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola I »: dalle ore 18 del 29 marzo 1945;

Motopeschereccio « Oriente » dalle ore 12 del 29 agosto 1944;

Motopeschereccio « Maria Santissima »: dalle ore 24 del 1° luglio 1943;

Motoveliero « Esterina »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Delfino »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « SS. Antonio e Francesco »: dalle ore 24 del 30 settembre 1944;

Motopeschereccio « Sant'Efisio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elena »: dalla ore 15 del 24 novembre 1944;

Piroscafo « Toscana »: dalle ore 8 del 6 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 24 dell'11 giugno 1944;

Motopeschereccio « Riccardo Cuor di Leone »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Angiolina »: dalle ore 24 del 19 aprile 1944;

Motoveliero « Adele »: dalle ore zero del 29 marzo 1945;

Motoveliero « La Vittoria »: dalle ore 24 del 19 ottobre 1944;

Motopeschereccio « Vincere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motobarca « Maria delle Grazie »: dalle ore 11 del 27 dicembre 1944;

Motobilancella « S. Rita »: dalle ore 24 del 7 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Registro Marina n. 5, foglio n. 246.

(997)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Ritenuto che la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, costituita, ai sensi del predetto articolo, con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1942, è scaduta per compiuto triennio, giusta il disposto dell'art. 125 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, ed è perciò necessario provvedere alla sua rinnovazione;

0849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduta la lettera n. 656 del novembre 1944, con cui il Primo presidente della Corte Suprema di cassazione ha provveduto alla nomina del presidente effettivo della Commissione e del suo supplente;

Vedute le designazioni fatte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè quelle della Federazione italiana degli agricoltori, della Federazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale italiana del lavoro;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, istituita dal citato art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, è composta come segue:

1) Dott. Petraccone Giovanni, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;

2) Dott. Felici Luigi, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;

Funzionari del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

3) Dott. Simeone Francesco, ispettore generale, membro effettivo;

4) Dott. Maugnelli Adolfo, direttore capo divisione membro supplente;

Funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

5) Dott. Apicella Amerigo, ispettore generale, membro effettivo;

6) Dott. Rosso Italo, direttore capo divisione, membro supplente;

Sanitari:

7) Prof. dott. Dies Salvatore, membro effettivo;

8) Prof. dott. Tata Riccardo, membro effettivo;

9) Prof. dott. Bellucci Oreste, membro supplente;

10) Col. dott. Pellegrini Oreste, membro supplente;

Rappresentanti delle persone soggette all'obbligo della assicurazione:

11) Avv. Merlino Liuccio, membro effettivo;

12) Dott. Cervi Attilio, membro supplente;

Rappresentanti delle persone assicurate:

13) On. Fabbri Paolo, membro effettivo;

14) Sig. Pastore Raffaele, membro supplente.

Art. 2.

A coprire la carica di segretario della Commissione è chiamato il dott. Rossi Manlio, consigliere del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Roma, addì 14 maggio 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GROSSO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(969)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 907 dell'8 gennaio 1945, con la quale il commissario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento nei confronti di alcuni impiegati di ruolo che non si sono ripresentati in servizio alla data del 30 novembre 1944, di quelli che furono assunti in sostituzione di richiamati e dei liberi professionisti assunti ad onorario;

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra motivati dalle ridotte esigenze di servizio dell'Ente fu estranea ogni considerazione o direttiva di carattere politico;

Che, avendo la maggior parte degli impiegati richiamati alle armi già ripreso servizio si rende effettivamente superflua l'opera del personale assunto in sostituzione;

Che data l'attuale limitata attività dell'Ente l'opera dei liberi professionisti è tuttora da ritenersi superflua;

Che, per le considerazioni di cui sopra anche gli impiegati di ruolo che attualmente prestano servizio sono ampiamente sufficienti per l'attività dell'Ente, la cui situazione economica non consente di conservare l'impiego al rimanente personale non ripresentatosi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati e limitatamente al personale sottoindicato i provvedimenti di licenziamento disposti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) personale di ruolo che non ha ripreso servizio alla data del 30 novembre 1944;

b) personale già assunto in sostituzione di richiamati;

c) liberi professionisti assunti ad onorario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: GROSSO

(1062)

0850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 16.

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 10437 (1939) serie 4, di L. 350.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Papuzzo Assunta di Francesco ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in corso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il direttore generale: PAPUZZA

(695)

Avviso n. 11.

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% n. 10021 (1939) serie 4, di L. 1000 capitale nominale, n. 10438 (1939) serie 27, di L. 20000, n. 10439 (1939) serie 11, di L. 500, n. 153 (1940) serie 25, di L. 50000, n. 158 (1940) serie 22, di L. 20000, tutti intestati a Di Simone Concetta di Guglielmo, moglie di Ferraro Giuseppe fu Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in corso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il direttore generale: PAPUZZA

(695)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 2 luglio 1945 - N. 147

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,90
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	76,20
id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	98,05
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,75
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,70
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO

Si comunica a chi di ragione che nessuna delle disposizioni della Commissione Alleata o del Governo Militare Alleato, pubblicate a partire dall'8 settembre 1943 o da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o nella Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano e riguardanti la esecutorietà dei provvedimenti del Governo Italiano nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, è applicabile in alcuna parte della Venezia Giulia che sia sotto l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1009)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 27 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, ad esercitare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1010)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini

0851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoindicati decreti, i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Latina Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1011)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 189 (Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle Provincie settentrionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 56, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68;

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle citate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti elencati nella tabella annessa alla presente abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel summenzionato territorio a partire dalla data del 1° maggio 1945.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1943, N. 18/B.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 NOVEMBRE 1944, N. 329.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1924, N. 85.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 GENNAIO 1945, N. 41.

Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 GENNAIO 1945, N. 3.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

(1012)

In conformità all'ordinanza del Governo Militare Alleato che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 e che rendeva esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945, il quale decreto legislativo Luogotenenziale precisa all'articolo 3 che i termini per la formazione delle liste elettorali nelle Provincie non ancora restituite al Governo Italiano saranno fissati dal Governo Militare Alleato;

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali in tutte le provincie dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto e delle provincie di Lucca ed Apuania, decorrano dal 15 luglio 1945.

La presente ordinanza entra in vigore in ciascuna delle su menzionate Provincie a partire dalla data in cui il Prefetto di dette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1013)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

754

C

17 JUL Recd

201.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
13 July 1945.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 76 of 26 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimates of income and expenditures of the Ministry of Treasury for the financial year 1944-45.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must find their returns to the legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday, 21st July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G. U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 76 del 26 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

0854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del Decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro;

Ritenuto, inoltre, che, ai sensi della disposizione suddetta, occorre provvedere all'approvazione degli elenchi concernenti:

a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine;

b) i capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) le spese di riscossione delle entrate per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente entrate per complessive L. 14.068.505.807,95, di cui L. 12.939.492.807,95 effettive e L. 1.130.073.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente spese per complessive L. 24.188.562.650,95 di cui L. 21.819.867.452,76 effettive e L. 2.368.695.178,19 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, secondo l'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio concernenti spese di riscossione delle entrate per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del suddetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, secondo l'annessa tabella *D*.

Art. 5.

Sono approvati gli elenchi dei capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, rispettivamente secondo le annesse tabelle *E* ed *F*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SORAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 338. — Tosso

TABELLA 4

Stato di previsione dell'entrata
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Entrate effettive*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	2.450.000 —
2	Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili	850.000 —
3	Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato	840.000 —
4	Proventi delle Miniere dell'Elba, dello Stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e sorgenti d'acque minerali	*per memoria*
5	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere del Regno (articoli 7 e 25 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	850.000 —
6	Proventi dei canali Cavour	*per memoria*
7	Proventi dei canali dell'antico demanio	140.000 —
8	Proventi dai canali navigabili	100.000 —
9	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	650.000 —
10	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative allo studio del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	110.000 —
11	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle cessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	100.000 —
12	Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali	1.090.000 —
13	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	120.000 —
14	Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 160 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	20.000 —
15	Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste stesse (articolo 136 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 5 gennaio 1933, n. 30 e Convenzione 15 luglio 1929, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	1.500.000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3244; R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2168, convertito in legge 10 maggio 1926, n. 1426 e Regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 15 luglio 1926, numero 1708)	4.000.000 —
17	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà dello Stato	*per memoria*
18	Interessi su titoli di credito privati, di proprietà dello Stato	*per memoria*
19	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	8.500.000 —
20	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato	5.000.000 —
21	Interessi 4 % sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato, utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	1.000.000 —
22	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi	10.000 —
23	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico	50.000 —
24	Canone annuo dovuto dall'Amministrazione provinciale di Modena per l'uso degli impianti della stazione, in detta città, della rete ferroviaria provinciale modenese (art. 2 della Convenzione 15 luglio 1938 per la risoluzione della concessione della ferrovia Modena-Pavullo, approvata con R. decreto 21 ottobre 1938, n. 1838)	*per memoria*
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	26.640.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Titolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1945
	PROVENTI NETTI DI AZIENDE E GESTIONI AUTONOME	
25	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
26	Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (art. 13 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 530, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
27	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 35 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3173 e art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 997, convertito in legge 13 marzo 1930, n. 158)	*per memoria*
29	Avanzo di gestione della Regia azienda monopolio banane (R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2365, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 859)	*per memoria*
30	Avanzo di gestione dell'esercizio delle autostrade amministrate dall'Azienda autonoma statale della strada	*per memoria*
31	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (art. 252 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453)	*per memoria*
32	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 31 del Decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 12 aprile 1925, n. 473)	500.000 —
33	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 31 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2307)	1.500.000 —
34	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto Interministeriale 5 maggio 1920 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1920)	5.000.000 —
	Totali dei proventi netti delle Aziende e gestioni autonome	7.000.000 —

Titolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1945
	TRIBUTI	
	Imposte dirette	
	1) Imposte permanenti:	
35	Imposta sui fondi rustici	150.000.000 —
36	Imposta sui fabbricati	195.000.000 —
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1.700.000.000 —
38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	395.000.000 —
39	Imposta personale progressiva sui celibi	40.000.000 —
40	Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1539, convertito in legge 8 febbraio 1940, n. 166)	730.000.000 —
41	Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nel Regno e sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato (R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, modificato dal R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 1941, n. 273 e art. 10 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1145, convertito, con modificazioni in legge 9 febbraio 1942, n. 93)	550.000 —
42	Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie compreso le Società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, esclusa le Aziende municipalizzate (art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19)	3.000.000 —
		3.224.550.000 —
	2) Imposte transitorie:	
43	Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (articolo 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151)	240.000.000 —
44	Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729 convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19)	250.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178546

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
45	Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1759, convertito, con modificazioni, in legge 16 gennaio 1939, n. 230)	2.600.000 —
46	Contributo straordinario del 2 % sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti ad aziende, uffici e stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 879)	3.200.000 —
47	Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 19 luglio 1940, n. 860)	130.000 —
48	Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 11 luglio 1940, n. 810)	90.000.000 —
49	Sovrimposta all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, da versare da Società ed enti ai sensi dell'art. 16 sub 2° del R. decreto-legge 26 giugno 1942, n. 688	25.000.000 —
		336.200.000 —
	Totale delle imposte dirette	3.590.750.000 —
	Tasse ed imposte indirette sugli affari	
	1) *In amministrazione del Ministero delle finanze:*	
50	Imposta sulle cessioni e donazioni	385.000.000 —
51	Imposta sul valore netto globale delle successioni (R. decreto-legge 8 maggio 1942, n. 454, convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 1942, n. 1229)	66.000.000 —
52	Imposta sulle manomorte	3.500.000 —
53	Imposta di registro	420.000.000 —
54	Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi (R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 642, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1940, n. 1511)	22.000.000 —
55	Imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762)	2.900.000.000 —
56	Diritti di bollo	220.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
57	Imposta in surrogazione del registro e del bollo	180.000.000 —
58	Imposta sul plus valore dei titoli azionari e sovrimposta di negoziazione sulla cessione di titoli medesimi e relativi diritti di opzione (R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1941, n. 1453 e R. decreto-legge 28 settembre 1941, n. 1014, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1941, n. 1429)	5.000.000 —
59	Imposta patrimoniale	25.000.000 —
60	Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio audizioni circolari, stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1258 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 8 agosto 1928, n. 2316, R. decreto-legge 8 marzo 1938, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1938, n. 858 e R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 6 giugno 1938, n. 880)	1.170.000 —
61	Canoni fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1258 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con R. decreto 8 agosto 1928, n. 2316, e R. decreto-legge 8 marzo 1938, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1938, n. 858)	500.000 —
62	Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 6 giugno 1938, n. 880)	38.000.000 —
63	Quota spettante all'erario sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, corrisposti a tariffe ridotte e da versarsi dall'Ente italiano audizioni radiofoniche (EIAR) (articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito in legge 23 marzo 1938, n. 705)	300.000 —
64	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1936, n. 1958, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 913	500.000 —
65	Tasse sulle concessioni governative	80.000.000 —
66	Tasse sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana (art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 320 e R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 811, convertito in legge 29 dicembre 1937, n. 2471)	120.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 70 del 20 giugno 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 5 7

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
67	Diritto fisso erariale di statistica sulle automobili, i motocicli, le motocarrozzette e gli autoscafi (art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1936, n. 1937, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	80.000 —
68	Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi (art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1958, n. 1141, convertito in legge 3 gennaio 1959, n. 58)	19.700.000 —
69	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli autori ed editori (convenzione 15 dicembre 1927, approvata con R. decreto-legge 31 febbraio 1928, n. 65, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 562) .	370.000 —
70	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli autori ed editori (articoli 1 e 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e convenzione 15 dicembre 1927, approvata con R. decreto-legge 31 febbraio 1928, n. 65, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 562) .	400.000 —
71	Diritto fisso erariale nella misura di centesimi dieci, sui biglietti d'ingresso agli spettacoli teatrali, trattenimenti, concerti, balli, giochi e simili, escluse le mostre di esposizione, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli autori ed editori (art. 13 del R. decreto-legge 10 giugno 1938, n. 1136, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 468)	100.000 —
72	Diritto del 5 %, sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere edite a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 84 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	100.000 —
73	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276)	60.000 —
74	Tasse di bollo sulle carte da gioco (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277)	150.000 —
75	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie intercomunali e delle linee di navigazione intercomunali (articolo 7, comma 2°, del R. decreto-legge 29 gennaio 1923, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473) .	330.000 —
76	Tasse di bollo sui biglietti e risconti di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278).	200.000 —
77	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945)	400.000 —
78	Tasse sui trasporti di cose con automezzi (R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1131, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 53 e successive modificazioni) . . .	1.000.000 —
	Totali . . .	**4.587.650.000 —**
	2) In amministrazione del Ministero delle comunicazioni:	
79	Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1923, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del R. decreto-legge medesimo)	7.476.000 —
	3) In amministrazione del Ministero degli affari esteri:	
80	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare	2.000.000 —
81	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigrati per l'estero (articoli 18, 30, 32, 36 (comma 1°) e 25 del testo unico approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	40.000 —
	Totali . . .	**2.040.000 —**
	Totali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari .	4.597.168.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Dogane e imposte indirette sui consumi	
82	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	115 000.000 —
83	Imposta sulla fabbricazione della birra	600 000 —
84	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	17.000.000 —
85	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	350.000 —
86	Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	300.000 —
87	Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 22 febbraio 1929, n. 334, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	32.000 000 —
88	Imposta sul gas e sull'energia elettrica	88.000.000 —
89	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	11.000.000 —
90	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche e degli organi di illuminazione elettrica	*per memoria*
91	Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *B*, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1334, e R. decreto-legge 24 giugno 1942, n. 742, convertito in legge 16 ottobre 1942, n. 1501)	*per memoria*
92	Imposta sul consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1330, convertito in legge 18 gennaio 1932, n. 81)	150.000 —
93	Dogane e diritti marittimi (esclusi il dazio sul grano)	150.000.000 —
94	Dazio sull'importazione del grano	*per memoria*
95	Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi)	4.000.000 —
96	Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 22 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	€ 80.000.000 —
97	Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 851, convertito in legge 17 febbraio 1936, n. 334)	2.500.000 —
98	Proventi doganali dei territori del Governatorato della Dalmazia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452	*per memoria*
99	Proventi doganali dei territori aggregati alla provincia di Fiume, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1941, n. 452	*per memoria*
	Totali delle dogane e imposte indirette sui consumi	468.000.000 —
	Monopoli	
100	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1923, n. 3474)	2.782.000.000 —
101	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1923, n. 3174)	317.100.000 —
102	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (R. decreto-legge 12 gennaio 1939, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1939, n. 1312)	*per memoria*
103	Proventi del Monopolio di vendita delle polverine fiscali, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi	1.500.000 —
	Totale dei monopoli	3.100.600.000 —
	Lotto e lotterie	
104	Provento del lotto	165.000.000 —
105	Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e i concorsi a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio	10.000 —
106	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali di Tripoli e di Merano destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie medesime	*per memoria*
	Totale del lotto e delle lotterie	165.010.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	
107	Tasse di pubblico insegnamento	15.000.000 —
108	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di tariffazione sulla fabbricazione ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1925, n. 1639, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924	2.000.000 —
109	Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2162, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 497 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2311, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 543, con la esenzione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 262, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777	2.600.000 —
110	Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai numeri 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2311, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 543, con la esenzione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 262, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777 . . .	1.200.000 —
111	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 29 novembre 1939, n. 1995) . .	*per memoria*
112	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	13 000 000 —
113	Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 118 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	1.200.000 —
114	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . .	450.000 —
115	Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico - Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente dal Regno, senza licenza, da versarsi dai contravventori allo Stato (articoli 58 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	9.000 —
116	Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi blocchetti di cedole statistiche .	30.000 —
117	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi . .	*per memoria*
118	Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane	*per memoria*
119	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della pubblica istruzione	20.000 —
120	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1923, n. 214, convertito nella legge 3 giugno 1923, n. 896) .	150.000 —
121	Fogllo per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195) .	200.000 —
122	Proventi delle manifatture carcerarie	1.800.000 —
123	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina di revisori dei conti a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 529, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali .	*per memoria*
124	Proventi del servizio araldico (art. 103 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 24 gennaio 1929, n. 61) . .	*per memoria*
125	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati	*per memoria*
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori . .	38.079.000 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE	
126	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	*per memoria*
127	Rimborso dal Consiglio provinciale dell'economia di Livorno, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
128	Rimborso, dal Consorzio autonomo del Porto di Genova degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2035, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2537)	*per memoria*
129	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento della somma ad essa amministrata per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
130	Contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori dei conti (art. 13 del R. decreto 10 febbraio 1907, n. 253, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1906, n. 1538, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 1907, n. 517, sui sindaci delle società commerciali)	*per memoria*
131	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936 n. 73)	2.300.000 —
132	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 29 aprile 1932, n. 490)	1.750.000 —
133	Contributi di Enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 19 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2363, art. 9 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 135 del R. decreto 6 luglio 1925, n. 1247, e legge 15 giugno 1931, n. 889)	*per memoria*
134	Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso parziale o totale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1652, convertito in legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal R. decreto 21 marzo 1932, n. 985	2.000.000 —
135	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	10.000 —
136	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, legge 13 giugno 1935, n. 1160 e R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73)	4.500.000 —
137	Contributi di Enti diversi nella spesa di mantenimento dei Regi conservatori di musica	500.000 —
138	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei CC. RR., provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2279, convertito in legge 21 agosto 1922, n. 1364)	10.000 —
139	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	100.000 —
140	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 26 marzo 1865, n. 2248, art. 134 e seguenti)	*per memoria*
141	Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688)	400.000 —
142	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2344)	80.000 —
143	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità	*per memoria*
144	Contributi per l'istruzione premilitare (art. 34, comma 1°, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2480, convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 1936, n. 1143)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 70 del 25 marzo 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0861

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
145	Contributi per l'istruzione post-militare (art. 2, comma secondo, del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 249, convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 1956, n. 1115)	*per memoria*
146	Contributi di Provincie, Comuni, Consigli provinciali dell'economia e di altri Enti nelle spese di funzionamento degli ispettorati provinciali dell'agricoltura istituiti con la legge 18 giugno 1935, n. 1760 (articoli 4 istituiti con la legge 18 giugno 1935, n. 1820 (articoli 4 n. 1979)	1.500.000 —
147	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti . .	*per memoria*
148	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa Italiana e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e della gestione vendite filateliche (articoli 13 e 14 del regolamento per il Museo dell'Africa Italiana approvato con R. decreto 25 novembre 1940, n. 1770)	*per memoria*
149	Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	25.000.000
150	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	70.000.000 —
151	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	800.000 —
152	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri	*per memoria*
153	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana	*per memoria*
154	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	2.500.000 —
155	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno	10.700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
156	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici	*per memoria*
157	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni	800.000
158	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della guerra	2.000.000 —
159	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della marina	180.000 —
160	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica	*per memoria*
161	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	1.175.000 —
162	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro	3.675.000 —
163	Entrate già di pertinenza del soppresso Fondo speciale delle corporazioni	*per memoria*
164	Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti nella parte ordinaria del bilancio	80.000.000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	179.680.000 —
	PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI	
165	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali - Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito in legge 8 marzo 1932, n. 369)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 6 2

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
166	Quota del 5 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 22 giugno 1936, n. 1401)	*per memoria*
167	Quota del 55 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1272, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 283)	*per memoria*
168	Addizionale 5 % alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, numero 366)	*per memoria*
168 bis	Addizionale 10 per cento sul prezzo franco di fabbrica dei prodotti tessili, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 45	*per memoria*
168 ter	Addizionale 5 per cento sul prezzo dei biglietti per gli spettacoli cinematografici d'importo superiore a 10 lire ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 45	*per memoria*
169	Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la ricezione e conservazione degli atti relativi agli alloggi medesimi (art. 151, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	*per memoria*
170	Proventi a favore del Comitato centrale per le opere universitarie istituito con l'art. 86 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 2102 (articoli 4 e 5 del R. decreto 5 giugno 1942, n. 1062)	*per memoria*
171	Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto dei privati e di enti diversi dallo Stato (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	*per memoria*
172	Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)	*per memoria*
173	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di nove decimi, della sopratassa a carico degli studenti delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore e destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari (art. 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1935, n. 1114, convertito in legge 16 gennaio 1936, n. 639)	*per memoria*
174	Contributi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle spese dipendenti dalla istituzione del « Sabato teatrale » (art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 2207, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	*per memoria*
175	Contribuzioni per la prova, ispezione e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1634, convertito in legge 18 giugno 1932, n. 856; art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e art. 12 del R. decreto 2 maggio 1934, n. 836)	*per memoria*
176	Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 106 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
177	Versamenti dell'Opera nazionale di assistenza e versamenti eventuali di Enti pubblici e privati da destinare a spese riguardanti le Scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale direttivo ed insegnante delle scuole medesime (art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 446)	*per memoria*
178	Somma da versare all'erario ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica	*per memoria*
179	Proventi e contributi di cui alle lettere *c*), *e*), *d*), *f*), ed all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 settembre 1938, n. 1750, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 293 destinati alla Cinecittà autonoma per la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 28 giugno 1939, n. 889)	*per memoria*
180	Versamenti degli aspiranti alla inscrizione nell'albo degli attuari, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, quarto comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194	*per memoria*
181	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (articolo 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 3145, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614)	20.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 6 3

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
182	Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati dell'esattore giudiziale a norma dell'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1933, n. 771 convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1059	
183	Importo della sopratassa erariale sulle riserve di caccia e della sopratassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 32 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria
184	Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellagione, da destinarsi a norma dell'art. 32 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria
185	Provento delle ammende ed oblazioni per contravenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	per memoria
186	Diritti e contributi di cui all'art. 4 della legge 11 maggio 1939, n. 612 da destinare all'Ente nazionale per la protezione degli animali	per memoria
187	Quota degli emolumenti assegnati ai dipendenti dello Stato presso organi delle Amministrazioni autonome dello Stato, enti ed istituti controllati dallo Stato, da versare all'erario e da destinare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1941, n. 1498 e dell'art. 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1942	per memoria
	Totale	20.000.000 —
	ENTRATE VARIE	
188	Tassa del dieci per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del Registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima	200.000 —
189	Proventi degli Archivi di Stato (artt. 16, 17 e 18 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)	10.000 —
190	Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
191	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	800.000 —
192	Ricupero delle spese di mantenimento degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena (art. 567 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787)	70.000 —
193	Ritenuta sugli stipendi, sugli assegni, sulle paghe, retribuzioni e pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3213, art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 31 agosto 1921, n. 1141 e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2283 convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898)	170.000.000 —
194	Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili realizzandi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni determinati come all'art. 1° del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 aprile 1935, n. 510 convertito in legge 11 febbraio 1936, n. 251	7.000.000 —
195	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tasse di circolazione, partecipazione dello Stato, degli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria	8.000.000 —
196	Proventi e ricuperi di portafoglio	6.000.000 —
197	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di Tesoreria, per le ferrovie medesime	per memoria
198	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di riformamento quadrupedi (legge 3 aprile 1943, n. 237)	730.000 —
199	Quota devoluta allo Stato, in ragione del tre quarti dell'imposta speciale sugli animali caprini (art. 128 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	350.000 —
200	Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 582 e successive modificazioni	1.000.000 —
201	Quota spettante allo Stato, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 577 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	800.000 —
202	Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (art. 72 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	per memoria

0864
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
203	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità, delle vendite dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della Sanità pubblica, prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1936, n. [illegible] e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 10 della legge 23 luglio 1940, n. 1098, rimborso delle spese per il controllo dei sieri, vaccini e prodotti diversi erogate per uso antirabbico ai sensi degli artt. 131 e 132 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e degli esami per radiologia, radioterapia e radioterapia di cui all'art. 11 del R. decreto 29 gennaio 1935, n. 119	per memoria
204	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 338 e dagli artt. 21 e 23 del regolamento approvato con R. decreto 20 giugno 1932, n. 904 per l'applicazione della legge medesima . .	per memoria
205	Diritto dovuto sulla sola tassa semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 15 del R. Decreto-legge 18 ottobre 1935, n. 1958, convertito in legge 14 giugno 1936, n. 1138)	per memoria
206	Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e di ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico suddetto e art. 18 del R. decreto 29 gennaio 1935, n. 119) . .	120.000 —
207	Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 321 e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (art. 115, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)	120.000 —
208	Provento della tassa per la costituzione della riserva aperta di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939 n. 1016)	150.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
209	Indennità di mora e pena pecuniaria relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e la imposta di produzione versate direttamente dai debitori . . .	30.000 —
211	Indennità di mora a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposta di produzione .	30.000 —
211	Indennità di mora e pena pecuniaria relative alla riscossione delle imposte dirette	100.000 —
212	Diritto erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1103 e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito in legge 28 dicembre 1932, n. 1937)	3.000.000 —
213	Proventi derivanti dalla vendita della saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940, n. 299)	per memoria
214	Proventi derivanti dal monopolio di produzione e vendita nel Regno di saccarina, saccarinato (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1380)	per memoria
215	Tassa progressiva per l'esportazione definitiva dal Regno, di cose di interesse artistico e storico, escluse le opere di artisti viventi e la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	per memoria
216	Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	per memoria
217	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato dell'Amministrazione del demanio pubblico e del demanio immobiliare e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . .	2.600.000 —
218	Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed inscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 3 settembre 1940, n. 770)	100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
219	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non inscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 778)	100.000 —
220	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti, delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 novembre 1930, n. 1491 convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18	*per memoria*
221	Entrate diverse del Governatorato della Dalmazia istituito ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, esclusi i proventi doganali	*per memoria*
222	Entrate diverse dei territori aggregati alla provincia di Fiume ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, esclusi i proventi doganali . . .	*per memoria*
223	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
224	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
225	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
226	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso .	15.000.000 —
227	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	250.000.000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie . . .	465.200.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE	
228	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1.000.000 —
229	Ricupero dei comuni e delle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1921 e 23 maggio 1925, n. 854, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
230	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
231	Contributi degli enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1928 al 1932 (art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 299; art. 2 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 327; art. 2 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 461, e art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2256, convertito in legge 30 marzo 1936, n. 596)	*per memoria*
232	Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (art. 4 del R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2038, convertito in legge 7 gennaio 1929, n. 161)	*per memoria*
233	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro pontino, già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936 (art. 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1292, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249)	137.000 —
234	Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trimestrale fisso di L. 137.000 per le chiese dell'Agro pontino da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del fondo stesso (art. 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1292, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 248)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
236	Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per le esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	1.000 —
236	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	per memoria
237	Concorso dei comuni e della provincia nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 5 aprile 1910, n. 205	per memoria
238	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (legge 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e R. decreto 5 dicembre 1895 n. 6101)	10.000 —
239	Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Livorno (art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2340, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 653, art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2164, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 e art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1935, n. 1619, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 136)	per memoria
240	Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40.000 —
241	Rimborsi diversi di spese straordinarie	10.000 —
242	Contributi nelle spese relative ad opere stradali di bonifica (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	per memoria
243	Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo Reale delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie nazionali (R. Decreto-legge 29 marzo 1927, n. 327, convertito in legge 6 marzo 1928, n. 519, R. decreto-legge 30 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione italiana)	50.000 —
244	Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 1700)	per memoria
245	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del R. decreto 30 agosto 1911, n. 1099)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
246	Annualità dovuta dalla Società anonima autostrada Torino-Milano, fino al 31 dicembre 1962 e scadente il 31 dicembre di ogni anno, per la restituzione delle somme versate dallo Stato per la costruzione dell'autostrada predetta (art. 2 della Convenzione 16 dicembre 1939, approvata con la legge 6 giugno 1940, n. 600 - 6ª delle 42 annualità)	per memoria
247	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di L. 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'art. 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministero delle finanze 3 marzo 1931, n. 155194	per memoria
248	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocati da causa di servizio dipendenti dalla guerra, ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2 lettera B) del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157	140.000 —
249	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli 15 (n. 15) e 30 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Bulgaria, stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1607, e ratificato il 16 ottobre 1923	per memoria
250	Rimborso dal Governo dell'Africa orientale italiana di spese straordinarie per il Corpo di polizia coloniale	per memoria
251	Versamenti della Società di navigazione «Lloyd Triestino», in dipendenza di taluni servizi marittimi	per memoria
252	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti ai sensi dell'art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205 e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione	per memoria
253	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. decreto 28 maggio 1920, n. 725)	per memoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
253	Rimborsi di spese straordinarie per prestazioni e forniture varie effettuate in dipendenza dello stato di guerra	*per memoria*
255	Importo diverse per ricupero eventuale di fondi rifertibili a capitoli di spese inscritti nella parte straordinaria del bilancio	250.000.000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi e nelle spese parte straordinaria	251.398.000 —
	PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI	
256	Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica per le spese di costruzione di un oleo-idroscalo in località « La Maddalena » in Roma, da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici (art. 2 del R. decreto-legge 23 febbraio 1927, n. 313, convertito in legge 10 giugno 1927, n. 1026 e articoli 2 e 3 della legge 29 giugno 1925, n. 985)	*per memoria*
257	Sopraprezzo sulla vendita del piombo e dello zinco nell'interno dello Stato, da versarsi all'erario sull'importo metalli nazionali (art. 5 del R. decreto-legge 22 aprile 1938, n. 780, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 383) .	*per memoria*
258	Somme da versare dal Ministero delle finanze - Servizi del lotto - gestore della lotteria automobilistica di Tripoli e della lotteria ippica di Merano e da assegnarsi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana e dell'interno (art. 99, quinto comma, del regolamento per le lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1903, n. 560) . .	*per memoria*
259	Somme versate da Amministrazioni statali e da privati per spese di escavazione di porti e di palaggi (art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1935, n. 166, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 369, modificato dall'art. 12 del R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 913, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2538)	*per memoria*
260	Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo sviluppo delle radiodiffusioni (art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 322)	*per memoria*
261	Contributi dei cantieri e degli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, per il funzionamento dell'ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1939, n. 811)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
262	Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento della società medesima (art. 10 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1042 e art. 38 del capitolato allegato alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione « Italia », « Adriatica », « Tirrenia » e « Lloyd triestino » approvati con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1939)	*per memoria*
263	Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ammessi ai benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1932, n. 350, per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, numero 239, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 245) .	*per memoria*
	Totale dei proventi e dei contributi speciali parte straordinaria	—
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	
264	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda autonoma demaniale di Fontana e dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto per reintegrazione allo Stato della somma anticipata per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2146, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 686 (19ª delle 30 annualità) . .	*per memoria*
265	Interessi 3,65 per cento netto compresi nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 12.000.000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 13 luglio 1906, n. 335	*per memoria*
266	Interessi dell'1 per cento sulle rateazioni delle scoperture di danneggiati di guerra verso gli Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (legge 1° maggio 1939, n. 467, R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5 convertito in legge 21 maggio 1935, n. 994 e Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 12)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778506

0868

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
267	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (R. decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 169, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
268	Interessi compresi nell'annualità dovuta dalla commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930 approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 952 (10ª annualità)	*per memoria*
269	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari di Roma in reintegrazione del montante del 30 giugno 1926, delle anticipazioni di complessive L. 68.000.000, concesse dal Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 25 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente in leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (10ª delle 50 annualità)	*per memoria*
270	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 4.206.600, concesso al comune di Potenza per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (art. 9, lettera c), del Regio decreto-legge 5 maggio 1925, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 502, (8ª delle 50 annualità)	*per memoria*
271	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1925, n. 286 e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 16 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 594, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1901, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 597	*per memoria*
272	Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1920, n. 1397, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, numero 66, convertiti rispettivamente in leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 25 maggio 1926, n. 995 (art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2693, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43) . .	*per memoria*
273	Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in L. 50.000.000, per opere portuali straordinarie (R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1166, convertito in legge 12 aprile 1933, n. 169) . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
274	Interessi sui mutui alle industrie ed al commercio fiumani (Regi decreti-legge 2 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2130 convertiti rispettivamente in leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1541) .	*per memoria*
275	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1924, n. 1050, convertito in legge 23 marzo 1925, n. 379)	*per memoria*
276	Interessi compresi nelle annualità triennali dovute dall'Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi .	*per memoria*
277	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 35.000.000, concesso per il R. decreto-legge 25 maggio 1925, n. 878, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società Ilva (5ª delle 35 annualità) .	*per memoria*
278	Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal R. decreto-legge 29 luglio 1925, numero 1317, convertiti rispettivamente in leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (R. decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1711, convertito in legge 4 aprile 1933, n. 426)	*per memoria*
279	Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, ceduti al Tesoro dello Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2319, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1165	*per memoria*
280	Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici ai concessionari di opere pubbliche, ceduti al Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1165 e art. 11 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1836, convertito in legge 16 dicembre 1937, n. 2480)	*per memoria*
281	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero degli affari esteri in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie in Albania a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809) .	*per memoria*
282	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
08869

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
283	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza del finanziamento di opere e sussidi di bonifica integrale a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, numero 859)	*per memoria*
284	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle opere per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (legge decreto-legge 21 maggio 1942, n. 681, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1009)	*per memoria*
285	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 681, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1009)	*per memoria*
286	Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie ed altre opere di pubblica utilità	*per memoria*
287	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1932, n. 1016 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito in legge 5 gennaio 1928, n. 24, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 16 ottobre 1935, n. 1917, convertito in legge 20 dicembre 1936, n. 2231	*per memoria*
	Totale degli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	
	ENTRATE DIVERSE	
288	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	2.000 —
289	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151 (articoli 14 e 17 del R. decreto-legge medesimo e articoli 30, 39 e 41 del R. decreto 16 novembre 1938, numero 1933)	40.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
290	Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 530, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 2)	*per memoria*
291	Diritto erariale sul mercurio-metallo in pombola e contenuto nei minerali estratti dalle miniere e dagli stabilimenti (art. 3 del R. decreto-legge 28 febbraio 1936, n. 57, convertito in legge 18 aprile 1936, n. 386) . .	*per memoria*
292	Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato col R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1745, convertito in legge 15 gennaio 1937, n. 151	*per memoria*
293	Versamenti e conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni ai buoni del tesoro quinquennali 3 %, serie speciali di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 530, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 2	*per memoria*
294	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto speciale imposto a carico dei produttori di combustibili naturali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 29 febbraio 1917, n. 251, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 572 e decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 1385 (art. 10 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1563, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	100.000 —
295	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 8, lettera c) del R. decreto-legge 25 novembre 1936, n. 2179, convertito in legge 16 giugno 1937, n. 1133)	*per memoria*
296	Versamento allo Stato dei maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni	*per memoria*
297	Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 18 gennaio 1941, n. 33 convertito in legge 19 luglio 1941, n. 807	*per memoria*
298	Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
299	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge del Regno (art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1592, convertito in legge 6 giugno 1932, n. 881 modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240)	per memoria
300	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il completamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e ritrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 35, 38 e 39 del R. decreto 29 novembre 1900, n. 561)	per memoria
301	Canoni a carico degli Enti locali per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	per memoria
302	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso e dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto esclusa la città di Messina (articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1336, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 86 convertito in legge 25 marzo 1927, n. 485)	850.000 —
303	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 10 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 85, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	40.000 —
304	Contributi dovuti agli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario a norma dell'art. 14 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144	200.000 —
305	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480)	10.000 —
306	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2363, convertito in legge 2 maggio 1926, n. 895	160.000 —
307	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni mutualistiche inscritte nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 3 luglio 1903, n. 331 e regolamento 5 marzo 1905, n. 166)	per memoria
308	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 383)	per memoria
309	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 51 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 383)	per memoria
310	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese ordinarie da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	per memoria
311	Ricavo della alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1560, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	per memoria
312	Canoni annui dovuti dai Comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre 1919, n. 2274, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	per memoria
313	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovie Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento per 50 anni al 4 % del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio dal tronco ferroviario Rezzato-Vorbano da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 506) (21ª rata)	per memoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
314	Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato, per i mutui dai danneggiati dal terremoto del 1908 della provincia di Reggio Calabria (art. 5 del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562). Rimborso dall'Istituto medesimo dell'anticipazione concessegli per il mutuo di lire 10.000.000 al Governo dei possedimenti italiani dall'Egeo, per i danneggiati dal terremoto dell'isola di Coo del 1933 (R. decreto-legge 6 giugno 1936, n. 1197, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 50 (2ª delle 10 rate annuali)	5.011.402,15
315	Versamenti da effettuarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1931, n. 305 convertito in legge ... maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 1925, n. 2241	*per memoria*
316	Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare di L. 67.000.000 come da contratto 19 dicembre 1931 (8ª delle 10 rate annuali)	3.520.315,80
317	Annualità dovute dall'ex Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (art. 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1922, approvato con legge 21 marzo 1923, n. 625)	*per memoria*
318	Entrate derivanti dalla gestione degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 1941, n. 525)	*per memoria*
319	Entrate derivanti dalla gestione del servizio per l'approvvigionamento del legname e del carbone vegetale in periodo di guerra (R. decreto 18 agosto 1940, n. 1198 e R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941, n. 486	30.000.000 —
320	Ricuperi per prestazioni e forniture varie	*per memoria*
321	Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 835	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
322	Somme da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1938, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1939, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli	*per memoria*
	Totali delle entrate diverse straordinarie	28.339.807,95
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI	
323	Vendita di beni immobili	700.000 —
324	Ricavo dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*
325	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavogliere di Puglia)	325.000 —
326	Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato	*per memoria*
327	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (20ª annualità)	*per memoria*
	Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	1.025.000 —
	ACCENSIONE DI DEBITI	
328	Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie	600.000.000 —
329	Somma ricavata dalla sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151	3.000.000 —
330	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 3%, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 2	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
331	Somme da ricavarsi mediante la emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1758, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 14	*per memoria*
332	Somme da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	*per memoria*
333	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a termine degli articoli 25 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
334	Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'Agricoltura e foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e delle altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (art. 19 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	*per memoria*
335	Anticipazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1735 convertito in legge 6 aprile 1936, n. 699	*per memoria*
	Totale delle accensioni di debiti	608.000.000 —
	EMISSIONE DI MONETE E DI BIGLIETTI DI STATO	
336	Valore nominale delle monete di bronzo, all'alluminio da centesimi 5 e 10. R. decreto-legge 8 luglio 1936, n. 1474, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 15 e R. decreto 29 maggio 1939, n. 727)	*per memoria*
337	Valore nominale delle monete d'argento da L. 5, L. 10 e L. 20 (R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1474, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 15 e R. decreto 3 settembre 1936, n. 2511)	*per memoria*
338	Valore nominale delle monete di «nomonital» da L. 2, L. 1, L. 0,50 e L. 0,20 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 7 febbraio 1938 n. 907, convertito in legge 4 gennaio 1939, n. 11	*per memoria*
339	Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione (R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 871, convertito in legge 23 dicembre 1935, n. 2298	*per memoria*
	Totale della emissione di monete e di biglietti di Stato	—
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	
340	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	*per memoria*
341	Rimborso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto	*per memoria*
342	Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2286, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637)	*per memoria*
343	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923, e reso esecutivo con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816 convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1957	*per memoria*
344	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
345	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1082 convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1123	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178506

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
346	Quota in conto capitale compresa nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 5 dicembre 1934, n. 2196, convertito in legge 4 aprile 1936, n. 655 (10ª delle venti annualità)	*per memoria*
347	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del mediterraneo in pagamento della somma di L. 13.600.000 spettante allo Stato ai sensi dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	*per memoria*
348	Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria delle anticipazioni concesse dal Tesoro, ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 8 maggio 1920, n. 345, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 472	*per memoria*
349	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie contemplati dai Trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti-legge 26 settembre 1921, n. 1229 e 2 febbraio 1922, n. 160 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
350	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 407, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
351	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 27 giugno 1945, n. 383)	*per memoria*
352	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovute dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930 approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922 (10ª annualità)	*per memoria*
353	Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti all'estero effettuati per conto del Tesoro	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
354	Quota in conto capitale, dell'annualità dovuta dall'Istituto autonomo delle case popolari in Roma in restituzione del mutuo ad esso concesso al 30 giugno 1935 delle anticipazioni di complessive L. 68 milioni concesse dal Tesoro dello Stato (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 24 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente in legge 7 febbraio 1921, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (10ª delle 30 annualità)	*per memoria*
355	Quota in conto capitale compresa nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 4.900.000 concesso al comune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1121, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562) (8ª delle 50 annualità)	*per memoria*
356	Somma da versare dal Comune di Potenza per l'estinzione in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 1.400.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. a) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	28.000 —
357	Somma da versare dal comune di Melfi per l'estinzione in 50 anni, senza interessi, del mutuo di L. 800.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. a), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	16.000 —
358	Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di L. 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
359	Restituzione dal comune di Parma, mediante 30 rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1582, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (16ª delle 30 annualità)	*per memoria*
360	Somma da versare dal Comune di Bolzano, in ammortamento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale (art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234 convertito in legge 3 maggio 1935, n. 1093, R. decreto-legge 5 luglio 1937, n. 1631 convertito in legge 10 febbraio 1938, n. 190 e R. decreto-legge 30 aprile 1938, n. 843 convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 824)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per competenza dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
881	Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1863, n. 1328 e 18 giugno 1914, n. 537 e del Regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 621 e 11 marzo 1927, n. 584 convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1941, n. 1361 convertito in legge 21 marzo 1950, n. 207 . . .	*per memoria*
882	Rimborso del Consorzio autonomo del porto di Genova in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato in L. 400.000.000 per opere portuali supplementari (art. 2 del R. decreto-legge 28 luglio 1932, numero 1463, convertito in legge 13 aprile 1933, numero 469)	*per memoria*
883	Quota annua dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova negli esercizi dal 1951-52 al 1978-79 a termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre 1925, n. 2529 convertito in legge 3 gennaio 1926, n. 43	*per memoria*
884	Quota delle tasse di cancellamento sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a rimborso delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1925, n. 2328, convertito in legge 17 aprile 1926, n. 473 (art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 367 modificato dal R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3072 convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1932, n. 739)	*per memoria*
885	Provento della tassa portuale di L. 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1765, convertito in legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle amministrazioni ferroviarie dall'erario come all'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge medesimo e degli interessi 6 per cento	*per memoria*
886	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 25 aprile 1924, n. 624, convertito in legge 27 giugno 1932, n. 1208	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per competenza dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
887	Provento delle tasse di cancellamento sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli autorizzate dal R. decreto-legge 30 gennaio 1926, n. 232, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1018 (art. 6 del R. decreto-legge medesimo e art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2161, convertito in legge 31 marzo 1928, n. 597)	*per memoria*
888	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 238, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1018)	*per memoria*
889	Rimborso del comune di Livorno per il periodo di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925 delle spese di sistemazione e di ampliamento del porto, ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3149, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 226	*per memoria*
890	Quota parte in conto capitale delle annualità di ammortamento dei mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2163, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1924, n. 1059 convertito in legge 21 marzo 1926, n. 570)	*per memoria*
891	Quota in conto capitale compresa nelle annualità rimborsate dalla Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi	*per memoria*
892	Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 35 milioni concesso per il R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 957, convertito in legge 18 gennaio 1927, n. 1066, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società «Ilva» (8ª delle 35 annualità)	*per memoria*
893	Quota in conto capitale compresa nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1655 e dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1512, convertiti rispettivamente in legge 17 luglio 1925, n. 1079 e 15 marzo 1928, n. 526 (R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 1741, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 405)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 76 del 30 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0875

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
374	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari dal Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di conseguire le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutuo (art. 58 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 332)	*per memoria*
375	Quota di capitale compresa nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, ceduta al Tesoro dello Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2330, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1165	*per memoria*
376	Quota di capitale compresa nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici ai concessionari di opere pubbliche, ceduta al Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2350, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1295, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2495)	*per memoria*
377	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero degli affari esteri in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie in Albania a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	*per memoria*
378	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809) . .	*per memoria*
379	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza del finanziamento di opere e sussidi di bonifica integrale a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	*per memoria*
380	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1090)	*per memoria*
381	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari. (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1090)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
382	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attive al conto corrente istituito dall'art. 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto 3 giugno 1936, n. 1034) .	50.000 —
382 *bis*	Recupero da Comuni, Provincie ed Istituzioni pubbliche di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stessi, anticipate dallo Stato a favore dei cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico (art. 3 del R. decreto-legge 23 agosto 1943, numero 731)	*per memoria*
383	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di S. Maria e S. Galliano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1936, n. 1256 e art. 8 del R. decreto 29 luglio 1939, n. 1619)	*per memoria*
384	Ricupero dai Comuni di domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 13 giugno 1908, n. 336) .	4.000 —
385	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità relative ai ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921 ceduta al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 2 legge 2 febbraio 1922, n. 114, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
386	Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato realizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni	1.500.000 —
387	Annualità dovuta dalla Regia azienda monopolio banane ad estinzione dell'anticipazione di L. 15 milioni concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2035, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 809, e R. decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 527, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1938, n. 2086 - (6ª delle 10 annualità)	*per memoria*
388	Annualità dovuta dal Governo Albanese ad estinzione dell'anticipazione di L. 50.000.000 concessegli dal Tesoro italiano (art. 9, secondo comma, della legge 30 novembre 1939, n. 1741 - ultima delle cinque annualità)	*per memoria*

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
389	Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità	*per memoria*
390	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1923, n. 1048 e del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito in legge 8 gennaio 1928, n. 37, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1923, numero 1617, convertito in legge 30 dicembre 1923, n. 2481	*per memoria*
391	Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 (art. 5 della legge medesima)	*per memoria*
	Totale dei rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	1.393.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	
392	Refusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa Italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1933, n. 2033, convertito in legge 31 dicembre 1933, n. 2012 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	221.000.000 —
393	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia avvocatura dello Stato per competenze di avvocati e procuratori e funzionari della stessa avvocatura e spese giudiziali le competenze medesime	1.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
394	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli Uffici contabili demaniali	800.000 —
395	Interessi sulla rendita consolidata 3,50 per cento inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 23)	100.000 —
396	Provento della tassa portuale di L. 0,50 e L. 0,40 sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1360, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito in legge 29 dicembre 1928, n. 3067)	*per memoria*
397	Provento della tassa portuale di L. 0,50 per ogni tonnellata lorda di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1351, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562) . .	*per memoria*
398	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 13 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 22 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta	*per memoria*
399	Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	*per memoria*
400	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge 23 dicembre 1930, n. 1784	*per memoria*
401	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità destinate alla concessione di contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi (R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 949, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2676)	400.000 —
	Totale delle partite che si compensano nella spesa . .	223.800.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Redditi patrimoniali dello Stato	26.640.000 —
	Proventi delle aziende e gestioni autonome	7.000.000 —
	Tributi:	
	Imposte dirette	3.590.750.000 —
	Tasse ed imposte indirette sugli affari	4.597.166.000 —
	Dogane e imposte indirette sui consumi	468.000.000 —
	Monopoli	3.100.600.000 —
	Lotto e lotterie	165.010.000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	38.070.000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	179.660.000 —
	Proventi e contributi speciali	20.000.000 —
	Entrate diverse	485.290.000 —
	Totali della categoria I — (parte ordinaria)	12.658.195.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Rimborsi e concorsi delle spese	231.398.000 —
	Proventi e contributi speciali	—
	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	—
	Entrate diverse	29.539.507,95
	Totali della categoria 1ª	260.937.507,95

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PROVENTI SPECIALI DESTINATI ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO	
402	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (R. decreto-legge 5 agosto 1937, n. 1511, convertito nella legge 21 gennaio 1938, n. 1781, R. decreto-legge 4 ottobre 1938, n. 1639, convertito in legge 29 dicembre 1938, n. 2081 e R. decreto 28 aprile 1939, n. 494, convertito in legge 27 dicembre 1941, n. 1711)	*per memoria*
403	Contributo della parte effettiva del bilancio in corrispondenza al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi di cui al R. decreto 28 aprile 1939, n. 494, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del citato decreto-legge 28 aprile 1939, n. 494, convertito in legge 27 dicembre 1941, n. 1711)	*per memoria*
		—
	RECUPERI DIVERSI	
404	Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1938, n. 1705, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 630	200.000.000 —
405	Rimborso dei mutui a favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla ricostituzione della somma amministrata dalla Cassa depositi e prestiti. - Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'agro romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni	*per memoria*
406	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 288)	500.000 —
407	Ricupero di somme anticipate agli agenti del Real Corpo delle foreste per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 185 del regolamento approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1957)	*per memoria*
408	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	150.000 —
	Totale dei ricuperi diversi	200.650.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Vendita di beni ed affrancamento canoni	1.025.000 —
	Accensione debiti	603.000.000 —
	Emissione di monete e di biglietti di Stato . . .	—
	Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro .	1.595 000 —
	Partite che si compensano nella spesa . . .	328.200.000 —
	Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
	Ricuperi diversi	309.550.000 —
	Totali della categoria 2ª . . .	1.130.073.000 —
	Totali del titolo II - Entrate straordinarie . . .	1.410.310.807,95
	Totali generali . . .	14.068.505.807,95

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
Parte ordinaria	12.638.195.000 —
Parte straordinaria	300.237.807,95
Totale delle entrate effettive . . .	12.938.432 807,95
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
Parte straordinaria	1.130.073.000 —
Totali generali . . .	14.068.505.807,95

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

TABELLA B

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	DEBITI PERPETUI	
1	Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000.000 —
2	Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	*per memoria*
		1.200.000.000 —
	DEBITI REDIMIBILI	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*)	500.000.000 —
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 19 dicembre 1925, n. 2052) (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		500.000.000 —
	DEBITI VARIABILI	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*)	200.000 —
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*)	2.700.000.000 —
7	Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 76 del 26 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0879

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
8	Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1330, convertito nella legge 6 gennaio 1937, n. 15 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*)	2.700.000.000 —
10	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale a norma dell'art. 7, comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, numero 1756, convertito nella legge 4 maggio 1932, numero 576, dell'art. 19 del R. decreto-legge 31 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 542 e dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 settembre 1935, n. 1765, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 40	200.000.000 —
11	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1163) (*Spesa obbligatoria*)	30.450.000 —
12	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168 e art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2435) (*Spesa obbligatoria*)	703.000 —
13	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 866) (*Spesa obbligatoria*)	123.950.000 —
14	Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1060) (*Spesa obbligatoria*)	37.311.000 —
15	Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1060) (*Spesa obbligatoria*)	28.638.650 —
16	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Interessi sui titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1564, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
		9.500.304.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE	
18	Garanzie e sussidi a società per costruzioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1879, n. 152, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	7.745.038,8
19	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35.524.155,6
20	Somma da ripartire fra le Amministrazioni della Casa della Maestà del Re per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo tecnico d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1798, convertito nella legge 13 marzo 1920, n. 562 e R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2373) (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
21	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, giusta l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1696 convertito nella legge 15 ottobre 1922 n. 2290	80.000
22	Somma da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 92	0.000.000 —
23	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e art. 15 della legge 21 novembre 1941, n. 1336) ed all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 33 della legge 19 gennaio 1942, n. 92)	800.000 —
24	Annualità all'Ente Governatoriale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1947, n. 25, art. 2) (*Spesa obbligatoria*)	105.000 —
25	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1941, n. 164) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0880

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
26	Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto, per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1445	*per memoria*
27	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 893)	*per memoria*
28	Somma da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 679 .	2.500.000 —
		169.594.213,30
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	
	DOTAZIONI	
30	Dotazione della Corona (art. 1 del R. decreto-legge 8 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562) .	11.200.000 —
31	Assegno all'A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, numero 901)	2.000.000 —
32	Appannaggio all'A. R. la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta vedova R. decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1579 e R. decreto-legge 23 marzo 1942, n. 321, convertito in legge 27 giugno 1942, n. 861)	1.000.000 —
33	Appannaggio all'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1578)	1.000.000 —
34	Appannaggio all'A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1925, n. 1211 e 26 maggio 1932, n. 549)	500.000 —
35	Appannaggio all'A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 251, convertito nella legge 25 maggio 1931, numero 864)	100.000 —
36	Appannaggio all'A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (R. decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	400.000 —
37	Appannaggio all'A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia, Duca d'Aosta, già Duca di Spoleto (R. decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577, legge 16 novembre 1939, numero 1835)	600.000 —
38	Appannaggio all'A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (R. decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	100.000 —
39	Appannaggio all'A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (R. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 132, convertito nella legge 24 maggio 1937, numero 859 e art. 3 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1929, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) .	300.000 —
		13.250.000 —
	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	
40	Spese pel Senato del Regno	10.000.000 —
41	Spese per la Camera dei deputati	19.500.000 —
42	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		29.500.000 —
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI	
	Ufficio di Presidenza	
43	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	600.000 —
44	Retribuzioni ed aggiunte di famiglia al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	250.000 —
45	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.000.000 —
46	Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato	4.930.000 —
47	Spese per viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
48	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	1.000.000 —
49	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.500.000 —
50	Funzioni pubbliche e feste governative	127.500 —
51	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	200.000 —
		17.877.500 —
	Servizio speciale riservato.	
52	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	2.500.000 —
52 bis	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato	80.000 —
53	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 25 giugno 1929, n. 1165; Compensi per Consigli e Commissioni;	2.025.000 —
54	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali interni al servizio stesso	500.000 —
55	Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie	10.000 —
56	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*)	300.000 —
57	Spese per impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane	700.000 —
		6.115.000 —
	Consulta Araldica	
58	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	70.000 —
59	Spese per servizio araldico (art. 1us del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61)	60.000 —
		150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Istituto Centrale di Statistica	
60	Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162	2.500.000 —
61	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (art. 4, lettere *a*) e *c*), del R. decreto 3 giugno 1927, n. 1035)	540.000 —
62	Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (R. decreto 8 giugno 1923, n. 897)	150.000 —
		30.190.000 —
	Consiglio nazionale delle ricerche	
63	Personale: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	1.000.000 —
64	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (R. decreto 19 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni)	10.833.075 —
		11.833.075 —
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	
65	Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	*per memoria*
66	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	*per memoria*
		—
	Commissariato generale per la pesca	
67	Personale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	*per memoria*
68	Retribuzione al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari	*per memoria*
69	Indennità e rimborso di spese per missioni e per i servizi della segreteria particolare del Commissario generale. Competenze ai membri di Consigli e Commissioni	*per memoria*
70	Premi di operosità e di rendimento al personale	*per memoria*
71	Sussidi al personale in attività di servizio	*per memoria*
72	Spese per fitto, manutenzione, riscaldamento e illuminazione dei locali ad uso della sede del Commissariato generale e degli uffici dipendenti	*per memoria*
73	Spese di ufficio ed acquisto di pubblicazioni	*per memoria*
74	Spese di cauzioni e di liti ed altre accessorie (*spese obbligatorie*)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
77	Spese casuali	*per memoria*
78	Spese per le statistiche	*per memoria*
79	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 5 della legge 21 maggio 1940, n. 636)	*per memoria*
	Commissione suprema di difesa	
77	Spese di funzionamento della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	50.000 —
78	Premi di operosità e di rendimento al personale della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	30.000 —
79	Sussidi al personale in servizio della Commissione suprema di difesa e alle loro famiglie	10.000 —
		90.000 —
	Commissione consultiva per il diritto di guerra	
76	Spese per il funzionamento della Commissione consultiva per il diritto di guerra (R. decreto 15 dicembre 1925, n. 2006)	*per memoria*
77	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Commissione consultiva per il diritto di guerra	*per memoria*
		—
	Consiglio di Stato	
80	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	7.500.000 —
81	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	500.000 —
82	Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto	100.000 —
83	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	20.000 —
84	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	30.000 —
		8.150.000 —
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	
49	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	80.000.000 —
50	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	1.400.000 —
87	Spese per i servizi di riscontro di cui all'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214	1.500.000 —
88	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti	4.200.000 —
89	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi al luogo di eletto domicilio	1.500.000 —
90	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	100.000 —
91	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	100.000 —
92	Fitto di locali (*Spese fisse*)	160.000 —
93	Spese di manutenzione ordinaria nei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	200.000 —
		39.150.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)	
91	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	1.713.000 —
92	Contributi ed altri assegni al personale non di ruolo di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 21 giugno 1937, n. 1054, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 961	300.000 —
93	Premi di operosità e di rendimento al personale	270.000 —
94	Indennità di equipaggiamento, missioni e trasferimenti	*per memoria*
95	Sussidi al personale in attività di servizio	*per memoria*
96	Spese di impianto e di arredamento - Spese di ufficio	*per memoria*
100	Spese per carta e stampati	*per memoria*
101	Fitto di locali (*Spese fisse*)	335.000 —
		2.888.000 —
	Avvocatura dello Stato	
102	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	11.000.000 —
103	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura	500.000 —
104	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi al luogo di domicilio eletto	120.000 —
105	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	30.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
106	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*)	700.000 —
107	Fitto di locali (*Spese fisse*)	200.000 —
		12.630.000 —
	SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI	
107 bis	Personale di ruolo - Stipendi e assegni fissi (*Spese fisse*)	12.000.000 —
107 bis	Assegni e indennità di missioni agli addetti alla segreteria particolare	100.000 —
107 bis	Indennità di missione e di trasferimento, indennità di carica ed altre eventuali	600.000 —
107 bis	Spese di rappresentanza	100.000 —
107 bis	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	80.000 —
107 bis	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	1.800.000 —
107 bis	Sussidi al personale in attività di servizio e assegni agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	100.000 —
107 bis	Spese casuali	280.000 —
107 bis	Spese riservate	1.400.000 —
107 bis	Fitto locali e canoni d'acqua	1.500.000 —
107 bis	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	275.000 —
107 bis	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	130.000 —
107 bis	Spesa per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	1.000.000 —
107 bis	Spese per la biblioteca	40.000 —
107 bis	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spesa fissa*)	720.000 —
107 bis	Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.400.000 —
107 bis	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero. Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	100.000 —
107 bis	Retribuzioni e paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	1.000.000 —
107 bis	Fitto di locali, arredamento, manutenzione illuminazione, riscaldamento. Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli Uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altre attinenti all'attività del sottosegretariato	130.000 —
107 bis	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	300.000 —
107 bis	Abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere	250.000 —
107 bis	Spese e contributi inerenti alla attività culturale italiana all'interno	250.000 —
107 bis	Spese diverse per l'ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi stampa ed informazioni	600.000 —
107 bis	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche. Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 luglio 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1925, n. 641)	200.000 —
107 bis	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 561, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 15 gennaio 1939, n. 466	10.000.000 —
107 bis	Spese per funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il Turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 23 dicembre 1931, n. 1651 e 21 novembre 1934, n. 1951, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 778)	1.000.000 —
107 bis	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.)	3.600.000 —
107 bis	Spese per la censura teatrale, della vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	1.000.000 —
107 bis	Spese per la gestione della Cineteca di Stato (art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467)	50.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0884

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
107 bis	Quota del 6,17 % sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1925, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1925, n. 1013, e con le modalità di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938 n. 1357, convertito nella legge 13 gennaio 1939, n. 272, quota del 5,80 % sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 796)	per memoria
107 ter	Spese per radiodiffusione e la televisione . . .	1.000.000 —
107 quater	Premi da erogare agli editori commissionari, librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'Estero (legge 19 gennaio 1954, n. 150) . .	per memoria
107 quinquies	Spese per la propaganda	per memoria
107 sexies	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali ed alle Case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi non diretti estesi per la produzione di films in Italia (art. 5 del R. decreto-legge 1° giugno 1938, n. 1081, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 478)	per memoria
108	Spese per il funzionamento di Commissioni . . .	130.000 —
		40.995.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	MINISTERO E UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO	
108	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, compresi gli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*)	600.000 —
108 bis	Fitto di locali e di aree per l'amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazione gravanti l'amministrazione (*Spese fisse*) . . .	600.000 —
109	Personale di ruolo amministrativo d'ordine e di servizio, stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . .	20.000.000 —
		21.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA	
109	Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	19.500.000 —
110	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Libanese addetto alle Ragionerie delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	15.000.000 —
111	Retribuzione ed assegno di famiglia al personale non di ruolo (esclusi quello a ferma temporanea) della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	3.000.000 —
112	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici predetti ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato	4.800.000 —
113	Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti della Ragioneria generale dello Stato .	2.000.000 —
114	Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . .	600.000 —
		44.900.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 59 del 29 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SPESE GENERALI DIVERSE	
113	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	270.000 —
114	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni	6.000.000 —
116 bis	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a forma temporanea) della Amministrazione centrale, non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze	23.000.000 —
117	Spese per la Commissione di cui all'art. 182, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81)	*per memoria*
118	Compensi ad estranei all'Amministrazione del Tesoro per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	325.000 —
119	Indennità per missioni e trasferte effettuati dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori); e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del Tesoro, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio . .	1.000.000 —
120	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro centrale e provinciale, in attività di servizio, escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato. - Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione del tesoro e relative famiglie	1.000.000 —
121	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
122	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
123	Spese casuali	150.000 —
		32.395.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
	PENSIONI ORDINARIE, PRIVILEGIATE ED ASSEGNI	
123 bis	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	60.000.000 —
123 ter	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . .	50.000 —
123 quater	Assegni di medaglia al valor militare diretti e di reversibilità concessi per fatti estranei alla guerra italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	200.000 —
		60.250.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	SERVIZI DEL TESORO	
124	Personale degli uffici provinciali del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia. - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	20.000.000 —
125	Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro	3.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
126	Mercedi, settimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. - Premi di operosità e di rendimento e di economia. - Sussidi agli operai e loro superstiti. - Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	2.000.000 —
127	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	20.000 —
128	Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio Intercomunicazioni .	40.000 —
129	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile del titoli del debito pubblico (*Spese fisse*)	*per memoria*
130	Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*)	7.200 —
131	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	4.000 —
132	Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*) . .	30.000 —
133	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	500.000 —
134	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*) .	20.000 —
135	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del Regolamento approvato col R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza; per la repressione del falso nummario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale	800.000 —
136	Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro. - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza	1.000.000 —
137	Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro	50.000 —
138	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale	30.000.000 —
139	Spese generali d'esercizio della Zecca. - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca. - Riparazione e manutenzione dei locali. - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato, nonchè di medaglie. - Spese per la commissione artistico-tecnica-valutaria	1.000.000 —
140	Scuola dell'arte della medaglia. - Spese pel funzionamento della scuola e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	28.000 —
141	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni istituite presso la Direzione generale del debito pubblico	50.000 —
142	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*)	50.000 —
143	Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
144	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 7, comma terzo, del R. decreto-legge 30 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e legge 7 aprile 1942, n. 400)	42.675.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
145	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne e per debiti accertati in via amministrativa ai debitori dei responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spese d'ordine*)	6.
		1.000.000 —
		109.774.200 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI	
146	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di stampiglie da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e pollettari del lotto	60.000.000 —
147	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la Delegazione della Corte dei conti presso l'officina carte-valori	300.000.000 —
148	Spese di gestione del magazzino principale di Roma .	4.500.000 —
148 *bis*	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero Finanze e Tesoro	20.000 —
149	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale e gli altri servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	3.500 —
150	Spese per automobili addette ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (conducenti, premi di operosità e di rendimento, inerenti alla gestione di tali automezzi)	200.000 —
		259.729.500 —
	CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO	
151	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1939, n. 633, da versarsi al capitolo n. 301 dell'entrata per movimento di capitali, per essere tale destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1939, n. 631, convertito nella legge 31 dicembre 1939, n. 1711)	*Per memoria*
	FONDI DI RISERVA	
164	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) .	40.000.000 —
165	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	10.000.000 —
		50.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, SUSSIDI, SOCCORSI E ASSICURAZIONI VARIE	
166	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*)	30.000.000 —
167	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1196) (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
168	Concorso dello Stato per il funzionamento di imprese marittime	*per memoria*
169	Somministrazione all'Unione italiana di riassicurazione per la gestione statale dei rischi marittimi in navigazione (Regio decreto-legge 2 novembre 1939, n. 1938 convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940, n. 725 e legge 3 aprile 1941, n. 110)	*per memoria*
170	Rimborso all'Opera nazionale per i combattenti delle spese cambiarie sostenute per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario nel favoloso della Puglie e nella zona del Volturno (art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739)	*per memoria*
171	Somme dovute dallo Stato per interessi sui mutui cambiari concessi da istituti di credito a favore dei produttori del seme bachi, per il consumo 1939 (Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1654, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99)	*per memoria*
172	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane fuse mantenute, in conseguenza di dimissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1888, n. 343 e restituzione al demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a delle confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di della legge (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	*per memoria*
173	Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*)	143.360.000 —
174	Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (R. decreto-legge 31 luglio 1931, n. 1001, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 394 - 15ª delle quindici rate - e legge 29 marzo 1940, n. 215 - 6ª delle tredici rate)	*per memoria*
175	Contributo dello Stato a favore del Comune di Vicenza, a titolo di concorso negli oneri derivanti dai prestiti contratti durante la guerra 1915-18 (art. 2 della legge 30 novembre 1929, n. 1920 - 6ª delle dieci rate)	*per memoria*
176	Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria (art. 4 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112 - 10ª delle dodici rate)	900.000 —
178	Contributi, concorsi o sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*)	51.941.117,12
		208.501.117,12

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CONTRIBUTI E CONCORSI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ	
179	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
180	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
181	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000 —
182	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (art. 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 340; art. 5 della legge 8 luglio 1902, n. 293; art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1403 convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 220; legge 2 giugno 1927, n. 969 e R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2307 convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3150) (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
183	Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti cessionari della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*)	23.100.000 —
183 bis	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309	*per memoria*
		30.600.000 —
	SPESA PER LA CONCESSIONE DELLE POLIZZE AI COMBATTENTI	
184	Spese per il servizio delle polizze ai combattenti	8.000.000 —
		8.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 79 del 28 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE DIVERSE	
185	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Muro al termini del R. decreto-legge 8 maggio 1931, n. 1021, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562	603.779,70
186	Interessi compresi nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di L. 220.000.000 complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (R. decreto-legge 13 giugno 1932, n. 737, convertito nella legge 23 dicembre 1932, n. 1819, legge 8 giugno 1933, n. 775 e R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984)	*per memoria*
187	Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di L. 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1168, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 420) . . .	*per memoria*
188	Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 29.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale della Sanità nella città di Napoli (art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 465) .	870.000 —
189	Interessi compresi nelle annualità al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Napoli (legge 23 gennaio 1941, n. 45)	*per memoria*
190	Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto Ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 30 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	*per memoria*
191	Interessi compresi nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 1894, convertito in legge 17 aprile 1935, n. 432	*per memoria*
192	Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e R. decreto-legge 30 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	*per memoria*
193	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (art. 7 del R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3223, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed art. 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074) (ultima delle ventuno rate) . .	*per memoria*
194	Assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento sul molo ex carboni del bacino commerciale di Marittima (art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - 7ª delle venticinque annualità)	*per memoria*
195	Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (art. 2 del R. decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 136 - 9ª delle venticinque rate) . . .	*per memoria*
196	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1923, n. 961 e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1099 e rimborso alle	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Cassa stessa del 40 % del capitale vigente al 31 dicembre 1943 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti-legge 6 ottobre 1921, n. 1344, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 16 maggio 1920, n. 987, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 960) . . .	*per memoria*
126 bis	Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	30.000 —
126 ter	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendita d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendita d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale oltre ai limiti dell'attività trasferitavi (R. decreto-legge 27 settembre 1921, n. 1355, convertito nella legge 17 marzo 1922, n. 376 e 21 settembre 1923, n. 1933, convertito nella legge 11 gennaio 1924, n. 169)	*per memoria*
127	Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'art. 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, fra la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1516, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1507 .	—
128	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, nn. 13 e 19 e 30, n. 3, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1516, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1507	*per memoria*
129	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'art. 15, alinea 13, dell'Accordo 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1516, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1507	*per memoria*

Articolo	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
200	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti dell'importo massimo di franchi oro 2.700.000, ai sensi degli articoli 15, n. 5 e 45 dell'Accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1516, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1507 . . .	*per memoria*
201	Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per il pagamento degli interessi 5 per cento sugli speciali certificati fruttiferi nominativi emessi dall'Ente stesso in corrispettivo di beni immobiliari di proprietà ebraica trasferitigli, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (art. 32 del Regio decreto-legge medesimo) .	*per memoria*
201 ter	Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero a titolo di rimborso della somma di L. 2.970.000 posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1932, n. 2146, per il pagamento agli azionisti del 4,50 per cento garantito sul capitale nominale relativo alla gestione 1940	2.970.000 —
201 quater	Spese dipendenti dall'applicazione del R. decreto-legge 3 luglio 1945, n. 1371, convertito nella legge 11 gennaio 1947, n. 250 e 15 ottobre 1946, n. 1354, convertito nella legge 11 gennaio 1947, n. 249, sul cambio e la cessione dei talleri di Maria Teresa nell'Africa orientale italiana	*per memoria*
202	Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime (c)	795.000.000 — (c)
203	Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	17.000.000 — (c)
204	Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	167.000.000 — (c)
204 bis	Anticipazioni a favore di cittadini italiani residenti nel Regno, titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di Enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 4 del R. Decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 108, convertito nella legge 28 ottobre 1942, n. 98 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 647)	15.000.000 —

(c) Gli stanziamenti dei capitoli nn. 202 e 204 sono ridotti agli importi pregati sui capitoli stessi. La diminuzione complessiva, per i capitoli medesimi, è lire 196.000.000 e compresa nell'aumento di lire 614.000.000, disposto col decreto legislativo luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 410, che modifica altresì la denominazione di questo ultimo capitolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
204 ter	Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione a favore dei cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali e di Enti pubblici di paesi nemici o con quali vi è rottura di rapporti diplomatici e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e art. 2 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1942, n. 097	20.000 —
		1.020.312.379,70
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SOVVENZIONI ED EROGAZIONI DIVERSE	
205	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . .	70.822.500 —
206	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	5.830.000 —
207	Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella capitale (Legge 16 luglio 1941, n. 826 - 24ª delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	*per memoria*
208	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1790, della legge 26 dicembre 1920, n. 1837, e dei Regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1481, convertito nella legge 11 aprile 1927, n. 665 e 22 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1435, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	*per memoria*
209	Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 119) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
210	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1938, n. 1077 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
211	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributivi	*per memoria*
212	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 - 13ª delle venti annualità) . .	85.000.000 —
213	Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico del Regno e il movimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati (R. decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1368 e leggi 15 maggio 1939, n. 764 e 23 novembre 1939, n. 1882)	*per memoria*
214	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'art. 17 dell'accordo del 29 marzo 1923, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1923, n. 1827 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex-Südbahn di cui all'art. 25 dell'accordo medesimo	*per memoria*
215	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex-agenti della ferrovia Bolzano-Merano	*per memoria*
216	Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	5.231.620.000 —
216 *bis*	Sovvenzioni all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . .	288.649.677,12
216 *ter*	Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economica finanziaria degli Stati Uniti d'America	*per memoria*

0892
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
216 ter	Spese per il funzionamento della commissione incaricata dell'esumazione, del riconoscimento e della conservazione dei martiri delle Cave Ardeatine, nonchè per il conseguimento degli scopi assegnati alla commissione stessa	*per memoria*
216 quater	Sovvenzione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	74.740.000 —
		5.906.062.827,15
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI	
	Ufficio di Presidenza	
217	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	*per memoria*
218	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1198) . . .	*per memoria*
218 bis	Sovvenzione straordinaria funzionamento gruppo medaglie d'oro	100.000 —
218 bis	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, - Sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	260.000 —
218 ter	Fitto di locali requisiti ad uso alloggio pel personale della Presidenza del Consiglio ed uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	20.000 —
218 quater	Spesa per l'impianto di una mensa per il personale in servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti	200.000 —
218 quinquies	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'invio di pacchi ai prigionieri di guerra	50.000.000 —
218 sexies	Spese per le automobili addibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quelli senza portafoglio	400.000 —
218 septies	Somma occorrente per il pagamento delle spese di trasporto del personale statale appartenente ai vari dicasteri in occasione al trasferimento del Governo da Salerno a Roma	87.000 —
		51.297.900 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'Alto Commissariato per i profughi di guerra	
219	Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandate presso l'Alto Commissariato dei profughi di guerra	6.000.000 —
220	Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	4.000.000 —
221	Indennità di missione e trasmutamento al personale .	7.000.000 —
222	Premio di operosità e di rendimento al personale . .	2.000.000 —
223	Compensi al personale estraneo alla pubblica amministrazione in servizio dell'Alto Commissariato dei profughi di guerra	3.000.000 —
224	Sussidi al personale dipendente	500.000 —
225	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . .	2.500.000 —
226	Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche, affitto, manutenzione e riscaldamento dei locali	5.000.000 —
227	Sussidi in denaro agli assistiti	6[illegible].000.000 —
228	Spese per i trasporti degli assistiti e del materiale destinato all'assistenza	15.000.000 —
229	Spesa per il fitto locali ed indennità di requisizione di immobili ed immobili, spese per costruzione ed allestimento baracche per ricoveri e riattamento edifici e locali per la sistemazione dei profughi, spese per l'acquisto di tende, effetti letterecci e materiale di arredamento, indumenti e vestiario, cucine economiche e spese di vitto, assistenza sanitaria	300.000.000 —
		345 [illegible].000 —
	Spese di assistenza di reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
23	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 130 del Regolamento approvato col R. decreto 12 novembre 1920, n. 1643)	225.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
231	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397; RDL decreti 15 novembre 1936, n. 2042 e 21 ottobre 1940, n. 1614)	28.000.000 —
232	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 26 marzo 1917, n. 481 . . .	40.000.000 —
232 bis	Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	5.000.000 —
233	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2005, convertito nella legge 17 aprile 1920, n. 475) . . .	8.000.000 —
234	Spese relative al servizio del collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto 30 gennaio 1922, n. 96, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2161	280.000 —
236	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1.147.365 —
236	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	18.000.000 —
237	Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, nonchè ad istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela dei combattenti stessi .	7.000.000 —
238	Contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati, invalidi civili per i bombardamenti nemici .	*per memoria*
239	Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	2.000.000 —
		103.722.365 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Istituto Centrale di Statistica	
240	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	3.240.000 —
240 bis	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'affitto di macchine ed acquisto di cartoline per spogli meccanici per i censimenti e le rilevazioni ed integrazione del patrimonio dell'Istituto Centrale di Statistica .	10.000.000 —
240 ter	Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . .	85.000.000 —
241	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione del IX censimento generale della popolazione del Regno, del censimento generale della popolazione dell'Africa Italiana e dei Possedimenti Italiani (legge 9 gennaio 1939, n. 61), nonchè del censimento generale della popolazione del Regno di Albania	*per memoria*
		98.240.000 —
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	
244	Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti (Legge 12 giugno 1921, n. 822 e successive modificazioni	*per memoria*
		—
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sardegna	
244 bis	Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario . .	96.000 —
244 ter	Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	600.000 —
244 quater	Indennità di missione e trasferimento al personale .	500.000 —
244 quinquies	Premi di operosità e di rendimento al personale . .	60.000 —
244 sexies	Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'acquisto e la manutenzione di automezzi	450.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 8 9 4

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
244 VII	Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario. Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto Commissario e del Segretario generale	118.000 —
244 VIII	Spese d'ufficio e di cancelleria	226.000 —
244 IX	Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	50.000 —
244 X	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti. Spese di beneficenza e varie	250.000 —
		2.050.000 —
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.	
245	Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (art. 73 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741) . . .	530.000 —
246	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	175.000 —
		705.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato della Sicilia.	
246 bis	Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario . .	48.000 —
246 ter	Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio e al personale salariato	250.000 —
246 IV	Indennità di missione e trasferimento al personale .	200.000 —
246 V	Premi di operosità e rendimento al personale . . .	70.000 —
246 VI	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi .	250.000 —
246 VII	Spese d'ufficio e cancelleria	240.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
246 VIII	Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva.	72.000 —
246 IX	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, di beneficenza e varie	200.000 —
		1.530.000 —
	Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.	
247	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	*per memoria*
248	Indennità e rimborso di spese per missione . . .	*per memoria*
249	Sussidi al personale	*per memoria*
250	Premi di operosità e di rendimento	*per memoria*
251	Spese di esercizio di mezzi di locomozione . . .	*per memoria*
252	Spese per l'impianto ed il funzionamento del Comitato (R. decreto-legge 24 gennaio 1942, n. 2) . . .	*per memoria*
		—
	Corte dei conti (Servizi metropolitani).	
253	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	1.000 —
		2.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana).	
254	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	*per memoria*
		—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	
254 bis	Retribuzione, aggiunta famiglia e indennità di licenziamento al personale di ruolo	3.000.000 —
254 ter	Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1729)	500.000 —
254 quater	Spese per lo sviluppo della radiodiffusione per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo discorsi collettivi (art. 3 della legge 4 aprile 1940, n. 332)	*per memoria*
254 quinquies	Fondo corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali ed documentari che abbiano lunghezza non inferiore ai 240 metri e non superiore a 1500, da erogare a favore dei produttori dei films stessi (articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1941, n. 1131)	*per memoria*
254 sexies	Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	160.000 —
254 septies	Contributo per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico stabilimdell'art. 1 del R. decreto-legge 10 settembre 1937, numero 1669, convertito nella legge 15 gennaio 1938, n. 267	3.000.000 —
254 octies	Contributi alla Sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatro od altri Enti che abbiano personalità giuridica e che per la loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 10 giugno 1938, numero 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436) . .	*per memoria*
		6.660.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
	PENSIONI DI GUERRA	
255	Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai termini del R. decreto-legge 25 settembre 1935, n. 1735, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 650 e successive modificazioni	1.000.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
256	Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1925 (art. 7 del decreto luogotenenziale 29 maggio 1917, n. 876 e art. 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491) .	134.000 —
257	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 3 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 428, dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 18 agosto 1926, n. 1397 e della legge 29 febbraio 1941, n. 61 .	10.400.000 —
258	Assegni di invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ai smobilitati od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro .	12.000.000 —
259	Pensioni ed assegni di guerra compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, esclusi quelli sviluppi in Spagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939 .	17.000.000 —
260	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Spagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939 .	7.000.000 —
26[illegible]	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	180.000.000 —
		1.226.554.000 —
	ASSEGNI VITALIZI E PENSIONI STRAORDINARIE	
261 bis	Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e le loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . .	100.000 —
	ASSEGNO TEMPORANEO MENSILE AI PENSIONATI	
261 ter	Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani di genitori provvisti di pensioni ordinarie ed o no privilegiate (R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1208, legge 25 dicembre 1920, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1984, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	20.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Spese diverse	
262	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 310, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 10, convertito nella legge 26 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 5 febbraio 1927, n. 108, convertito nella legge 7 giugno 1927, n. 1108)	110.000 —
262 bis	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1689)	per memoria
262 ter	Spese per la fabbricazione, emissione e consegna dei titoli del prestito redimibile 3,50 %, autorizzato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1936, n. 1745; provvigioni e spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo	per memoria
263	Spese di qualsiasi natura e per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	10.000 —
263 bis	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (legge 6 febbraio 1945, n. 149)	per memoria
264	Protezione antiaerea: spese di stabili locali per decentramento ed irriproducibili	per memoria
265	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1689)	5.000.000 —
266 bis	Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato soggetto ad offese del nemico	200.000 —
266 ter	Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in servizio presso gli uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	130.000 —
266 quater	Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero del tesoro (escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato) soggetto ad offese belliche	1.000.000 —
267	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto-legge 2 luglio 1938, n. 1115, e R. decreto 19 giugno 1940, n. 505)	1.500.000 —
267 bis	Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione, sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 19 giugno 1940, numero 505)	1.000.000 —
		6.250.000 —
	SPESE PER I SERVIZI SPECIALI E UFFICI ESTERI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Servizi del Tesoro	
267	Spese per forniture di tondelli monetali ed accessori normali e per l'acquisto di modelli destinati alla incisione (Regi decreti-legge 31 gennaio 1926, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 7 febbraio 1926, n. 367, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 11)	per memoria
267 bis	Compensi alla azienda di credito per il collocamento dei buoni del Tesoro	30.000.000 —
		30.000.000 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI	
288	Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale maschile dei ruoli civili dello Stato (R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 87)	100.000 —
		100.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA	
291	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491	650.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
270	Stipendi ed assegni al personale di ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1933, n. 477, e R. decreto 16 maggio 1946, n. 804 (*Spesa fissa*)	1.000.000 —
270	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1932, n. 1491. Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57. Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensionati di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57. Spese per visite mediche all'estero. Indennità ed assegni per i membri ed i segretari di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B.	1.200.000 —
271	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	60.000 —
272	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	10.000 —
273	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	20.000 —
274	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra e paghe agli operai che vi sono addetti	150.000 —
275	Spese di Rit. (*Spesa obbligatoria*)	3.000 —
		2.993.000 —
	SERVIZIO RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA E PER LE NUOVE PROVINCIE	
276	Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a L. 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e per spese di emissione delle obbligazioni medesime	50.000 —

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
277	Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio. Spese per il personale straordinario ed avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 453 e relativi decreti applicativi e legge 30 ottobre 1940, n. 1542)	200.000 —
277 bis	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra.	700.000 —
278	Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543)	*per memoria*
279	Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani (legge 28 ottobre 1940, n. 1939).	*per memoria*
		950.000 —
	AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO	
281	Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	*per memoria*
282	Interessi 4,50 per cento da corrispondere al 1° settembre 1943 ed al 1° marzo 1944 sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 1ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	4.363.375 —
283	Interessi 5 per cento compresi nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.950.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1940, n. 550) . .	*per memoria*
		4.363.375 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0 8 9 8

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	
231	Assegni agli investiti di beneficî di Regio patronato - Asse ecclesiastico (*Spese fisse*)	*per memoria*
232	Interessi da corrispondersi al Banco di Napoli nella rata di estinzione della residua somma di L. 2.011.715,09 relativa ai ratei concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1932, approvato con la legge 16 maggio 1938, n. 746 .	*per memoria*
233 Bis	Spese di carattere straordinario relative a fornitura di carta, stampati e moduli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; rimborso delle spese sostenute direttamente dai comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili ed oggetti vari; spettanze ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio del reclutamento dei comuni	15.000.000 —
234 Bis	Fitto di locali dell'istituto degli Studi Garibaldini (legge 27 gennaio 1939, n. 283)	12.000 —
256 Bis	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio radiomeccanico comunale	50.000 —
		15.062.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	
	Estinzione di debiti	
237	Debiti redimibili diversi - Ammortamento (*Spese obbligatorie*)	250.000.000 —
238	Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1926, n. 1951 e 12 novembre 1926, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1926, n. 2322 delle ventisei annualità) (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
239	Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese obbligatorie*)	15.000 —
240	Rimborso di buoni del Tesoro poliennali	1.200.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
291	Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1555, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 19	*per memoria*
292	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 10 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1143) (*Spese obbligatorie*)	20.730.000 —
293	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2380, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1165 e art. 11 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1966, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2145) (*Spese obbligatorie*)	353.500 —
294	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 838) (*Spese obbligatorie*)	40.411.200 —
295	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 641, convertito nella legge 6 agosto 1940, n. 1076) (*Spese obbligatorie*) .	206.400.000 —
296	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1941 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 641, convertito nella legge 6 agosto 1940, n. 1076) (*Spese obbligatorie*) .	8.000.000 —
297	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,05 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spese obbligatorie*)	34.031.910,37
298	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ed estinzione delle somme mutuate per la concessione di mutui ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche entro il limite di L. 100.000.000 stabilito con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 815	6.492.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 73 del 25 marzo 1941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
295	Quota fissa di capitale compresa nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 4 e 4,50%, emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto Ministeriale 11 settembre 1935 e R. decreto-legge 30 giugno 1936, n. 1285, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 65)	*per memoria*
296	Quota di capitale compresa nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 1824, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (1ª delle trenta annualità) .	*per memoria*
297	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulla somma da essa fornita al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci dalle ferrovie	3.355.000 —
298	Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 25ª delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	*per memoria*
299	Ammortamento delle obbligazioni 4,50 % emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (R. decreto-legge 3 dicembre 1927, n. 2191, convertito nella legge 4 aprile 1928, n. 656 - 18ª annualità (*spesa obbligatoria*) . .	7.000.000 —
310	Quota di capitale compresa nella 15ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.500.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1940, n. 556) . . .	*per memoria*
311	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.501.710,80 relativa al mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del Contratto 12 febbraio 1930, approvato con la legge 15 maggio 1929, n. 744 .	*per memoria*
312	Annualità spettante al Fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
290	Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 356; del R. decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068, convertito nella legge 18 giugno 1914, n. 507; dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 491, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; del Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 534, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597 (art. 5)	878.000 —
291	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del R. decreto-legge 8 marzo 1924, n. 1021, convertito nella legge 31 marzo 1925, n. 562	197.939,62
292	Quota di capitale compresa nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di L. 250.000.000 complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 787, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1650, legge 8 giugno 1933, n. 775 e R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 195, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 961)	*per memoria*
293	Quota di capitale compresa nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (R. decreto-legge 23 luglio 1932, n. 1402, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 369)	*per memoria*
303	Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 20.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale della Sanità nella città di Napoli (art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 435)	1.025.000 —
304	Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Napoli (legge 23 gennaio 1941 n. 46)	267.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	el 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge Luogotenenziale 13 settembre 1917, numero 1531, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (27ª delle quarantanove annualità)	334.000 —
212 bis	Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione (R. decreto-legge 29 maggio 1935, n. 874, e decreti ministeriali 15 giugno 1935; 15 ottobre 1941, n. 177854 e 28 novembre 1941, n. 181707)	*per memoria*
		1.777.635.343, 19
	VERSAMENTO ALLA CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO	
213	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (leggi decreti-legge: 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1261; 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711 e art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1931, n. 1050, convertito nella legge 26 marzo 1933, n. 379)	*per memoria*
214	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711)	*per memoria*
		—
	ACCENSIONE DI CREDITI	
215	Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 833, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1288 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 709; 22 febbraio 1934, n. 329, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 991 e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717)	2.500.000 —
216	Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale per importo capitale delle annualità loro dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e cedute al Tesoro dallo Stato a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2350, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1069	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
217	Somma da versare al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per finanziamenti all'estero *per conto* del Tesoro	*per memoria*
		2.500.000 —
	PARTECIPAZIONI AZIENDALI	
218	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro in relazione alla somma di lire 20.000.000 assegnate dalla Banca medesima per operazioni di credito relative ad opere di bonifica fondiaria (R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - 7ª delle dodici rate)	*per memoria*
219	Partecipazione dello Stato al Fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico (articolo 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1265, convertito nella legge 3 dicembre 1934, n. 1949 - 4ª delle cinque rate)	*per memoria*
		—
	RISCATTI DI FERROVIE	
220	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 458	901.000 —
221	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1913, n. 1013 e convenzione 10 giugno 1922, approvata col R. decreto 11 giugno 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923)	6.523.585 —
		7.424.585 —
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO, ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO.	
222	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di opere straordinarie e per l'esercizio di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
292	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2372, e leggi 4 aprile 1939, n. 361 e 30 maggio 1940, n. 693) (7ª delle undici rate)	15.000.000 —
294	Anticipazioni agli archivi notarili	1.186.000 —
		16.186.000 —
	ANTICIPAZIONI A PROVINCIE, COMUNI, OPERE PIE ED ENTI SIMILI	
295	Somma da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2966 (serie 3ª), della legge 7 luglio 1902, n. 236; dall'art. 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1903, n. 351 e dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2014, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, tenute presenti le disposizioni dell'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1925, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1926, n. 1359, della legge 17 luglio 1902, n. 313 e della legge 12 luglio 1911, n. 723	per memoria
296	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori, per degenti non romani (art. 30 della legge 78 giugno 1909, n. 297)	60.000.000 —
297 bis	Anticipazione delle pensioni gravanti sui comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui essi fanno carico (R. decreto 27 novembre 1942, n. 73)	1.200.000 —
297	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di L. 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Giulietta (art. 1, lettera a) del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1207, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.400.000 —

Num. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
298	Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1924, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto-legge; art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597; R. decreto 11 aprile 1926, n. 736 e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 27, convertito nella legge 9 giugno 1927, numero 1405 e 3 dicembre 1928, n. 2839, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (Spesa d'ordine) . . .	per memoria
		62.600.000 —
	EROGAZIONI PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA	
329	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 35 gennaio 1935	500.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	Spese diverse	
33	Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*)	1.600.000 —
333	Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) (20ª rata)	per memoria
334	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opera di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562) . . .	per memoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
335	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dal terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 646, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 23 dicembre 1908, per effetto dell'art. 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
		1.500.000 —
	Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato	
336	Concorso nella spesa per stipendi agli impiegati addetti al servizio . . .	150.000 —
337	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	100.000 —
338	Indennità di missione ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	31.000 —
339	Spese di lite, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
340	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . .	85.000 —
341	Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua	100.000 —
		849.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Oneri generali dello Stato	
	Debiti perpetui	1.200.000.000 —
	Debiti redimibili	500.000.000 —
	Debiti variabili	9.500.304.000 —
	Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie .	109.594.213,82
		11.309.898.213,82
	Spese per organi e servizi generali dello Stato	
	Dotazioni	18.250.000 —
	Assemblee legislative	23.500.000 —
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	17.877.500 —
	Servizio speciale riservato	6.115.000 —
	Consulta araldica	180.000 —
	Istituto Centrale di Statistica	30.190.000 —
	Consiglio nazionale delle ricerche	11.833.075 —
	Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	—
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . .	—
	Commissariato generale per la posta	—
	Commissione suprema di difesa	90.000 —
	Commissione consultiva per il diritto di guerra .	—
	Consiglio di Stato	3.150.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	29.150.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)	5.988.000 —
	Avvocatura dello Stato	12.650.000 —
	Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	40.995.000 —
		230.218.575 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Ministero e Uffici provinciali del tesoro	21.300.000 —
	Ragioneria generale dello Stato e ragionerie delle intendenze di finanza	44.800.000 —
	Spese generali diverse	32.335.000 —
	Debito vitalizio pensioni ordinarie, indennità ed alloggi	60.250.000 —
		158.685.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTRANEI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Servizi del tesoro	102.771.300 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	259.729.500 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
		362.502.700 —
	Fondi di riserva	80.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	12.131.295.488,82
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	208.501.117,12
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	20.600.000 —
	Spese per la concessione delle polizze ai combattenti	8.000.000 —
	Spese diverse	1.020.312.379,70
		1.257.413.496,82

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse	5.908.662.827,12
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	51.297.900 —
	Spese per l'Alto Commissariato per i profughi di guerra	945.000.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sardegna	2.050.000 —
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	102.722.985 —
	Istituto centrale di statistica	98.240.000 —
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	—
	Commissariato generale per la pesca	—
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	705.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia	1.530.000 —
	Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi	—
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	2.000 —
	Corte dei conti (servizi per l'Africa italiana)	—
	Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	6.300.000 —
		7.114.870.092,12
	DEBITO VITALIZIO	
	Pensioni di guerra	1.226.554.000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	100.000 —
	Assegno temporaneo mensile ai pensionati	20.000.000 —
		1.246.654.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Spese diverse	6.250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ISTITUITI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Servizi del Tesoro	80 000.000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	100.000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	2.992.000 —
	Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie	950 000 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	4.363.875 —
	Provveditorato generale dello Stato	15.069.000 —
		53.474.875 —
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria	9.668.661.963,94
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	1.777.635.598,19
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
	Accensione di crediti	2.500.000 —
	Partecipazioni azionarie	—
	Riscatti di ferrovie	7.424.585 —
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato	16.186.000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	82.600.000 —
	Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra	500.000.000 —
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	1.500 000 —
	Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato	349.000 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	2.368.695.178,19
	Totale del titolo II — Spese straordinarie	12.057.357.142,13

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	21 819 967 452,76
Categoria II — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	2 368 695 178,19
Totale generale	24.188.662.630,95

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA C

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. — Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1536, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14.

Capitolo n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 11. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168).

Capitolo n. 12. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168 e art. 14 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1836, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2295).

Capitolo n. 13. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 809).

Capitolo n. 14. — Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (Regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 51, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000).

Capitolo n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi su capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942, degli enti ausiliari (Regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000).

Capitolo n. 16. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi.

Capitolo n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate autorizzate dalla legge 20 aprile 1899, n. 143 e quote di prodotto di concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 20. — Somme da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2378).

Capitolo n. 24. — Annualità all'Ente Governatoriale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Capitolo n. 25. — Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

Capitolo n. 42. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative.

Capitolo n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero.

Capitolo n. 121. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 122. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 130. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 132. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 134. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 142. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 632).

Capitolo n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità

Capitolo n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Capitolo n. 172. — Restituzione eventuale di rendita e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di disposizioni di pena ordinale e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 315, e restituzione al demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'emplitazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Capitolo n. 173. — Spese per la penitenzieria romana.

Capitolo n. 174. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 175. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurare loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 176. — Rimborso alle provincie ed ai comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 177. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 178. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei comuni già sinistrati, frane ed erezioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1907, n. 345; art. 8 della legge 8 luglio 1908, n. 445, articoli 16 e 17 della legge 8 luglio 1909, n. 445; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1440, convertito nella legge 17 febbraio 1916, n. 370; legge 2 giugno 1917, n. 910 e Regio decreto-legge 15 novembre 1923, n. 2367, convertito nella legge 29 dicembre 1923, n. 2956).

Capitolo n. 183. — Contributi diretti dello Stato a favore degli istituti ecclesiastici della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoto.

Capitolo n. 198. — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai rifornimenti del materiale mobile (art. 18 del Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 1073, convertito nella legge 4 gennaio 1926, n. 131).

Capitolo n. 210. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1277.

Capitolo n. 272. — Spese di lite (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 922. — Interessi 4,50 per cento da corrispondere al 1° settembre 1913 e al 1° marzo 1944 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1924, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1925, n. 499 - decima annualità).

Capitolo n. 937. — Debiti redimibili diversi - Ammortamento.

Capitolo n. 938. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1923, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252 (diciannovesima delle ventisei annualità).

Capitolo n. 939. — Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 942. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 13 dicembre 1926, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1927, n. 1760).

Capitolo n. 943. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1927, n. 1163, e art. 15 del Regio decreto-legge 5 novembre 1927, n. 1956, convertito nella legge 30 dicembre 1927, n. 2325).

Capitolo n. 944. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1921, n. 938).

Capitolo n. 945. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (legge decreto-legge 21 maggio 1922, n. 721, convertito nella legge 4 agosto 1922, n. 1060).

Capitolo n. 946. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi di capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1922, degli Enti ausiliari (Regio decreto-legge 21 maggio 1922, n. 721, convertito nella legge 4 agosto 1922, n. 1060).

Capitolo n. 947. — Certificati fruttiferi di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale.

Capitolo n. 948. — Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (Regio decreto-legge 3 dicembre 1924, numero 2196, convertito nella legge 4 aprile 1925, n. 499 - decima annualità).

Capitolo n. 958. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1967, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto-legge; art. 3 del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1331, convertito nella legge 21 marzo 1936, n. 587; Regio decreto 11 aprile 1936, n. 785, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1135 e 5 dicembre 1928, n. 2820, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45).

Capitolo n. 981. — Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dallo Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 989. — Spese di lite, risarcimenti ed altri accessori (Ispettorato generale di credito).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 4. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2180 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

0 9 0 7

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 19. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 20. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 24. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 25. — Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1941, n. 685; spese di arredamenti, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo.

Capitolo n. 28. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei piroinneschi. Spese per trasporto assicurazione e scorta delle macchine per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 15 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 566; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti.

Capitolo n. 30. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 31. — Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 3 del Regio decreto-legge 25 settembre 1943, n. 2148, convertito nella legge 15 dicembre 1943, n. 3175).

Capitolo n. 35. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto (articoli 89 e 91 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973).

Capitolo n. 37. — Spese di coazioni e di lite, risarcimenti ed altri accessori. Rimborsi vari (Lotto).

Capitolo n. 38. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 42. — Rette di ospedalità per sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928 n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) Retribuzioni, compensi ed oneri agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 246, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 777; del Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 961, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 9 e dalle tabelle C, e D allegate al regolamento approvato con Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2153.

Capitolo n. 64. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 65. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio, in caso di cessazione dal servizio o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti terreni.

Capitolo n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 82. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1939, n. 742.

Capitolo n. 87. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Tasse).

Capitolo n. 89. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ai sensi dei Regi decreti-legge: 29 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiocondizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1398, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 327 e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184)

Capitolo n. 91. — Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radiocondizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2641, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 705, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 92. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1935, n. 1933, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912).

Capitolo n. 93. — Somma da corrispondersi per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Capitolo n. 94. — Somma da corrispondere in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1936, n. 880) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 155 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 95. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 97. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612.

Capitolo n. 98. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, col Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 109. — Canoni ed annualità passive Canali Cavour.

Capitolo n. 110. — Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Capitolo n. 112. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 113. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 113-ter. — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-IV. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-V. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 113-XIII. — Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative a beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 113-XIV. — Spese di coazioni e di lite, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 515 e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 687, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9.

Capitolo n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 5 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 17 febbraio 1928, n. 259 e legge 25 maggio 1933, n. 817).

Capitolo n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Capitolo n. 121. — Spese per il funzionamento delle commissioni di primo e secondo grado istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle Finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942).

Capitolo n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 128. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 131. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 132. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 135. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 143. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di reperti e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 145. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 147. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie, restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sui consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 152. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 156. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas sottoprodotti a ciclo integrale; rimborso al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 158. — Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 29 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Capitolo n. 159. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Palenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 500 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1941, n. 196).

Capitolo n. 160. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione della quota di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 154.

Capitolo n. 174/VI. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'amministrazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di cessioni e di lite, risarcimento di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 181. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (articolo 23 del Regio decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1758, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 239).

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di mora (Regio decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1758, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 239).

Capitolo n. 183. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'autotrazione degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'autotrazione delle autovetture di noleggio da piazza (articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45).

Capitolo n. 185. — Quota di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 186. — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato.

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento dei relativi interessi di cui all'art. 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e della indennità di mora di cui all'articolo 25 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 189-bis. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. — Spese di lite.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 38 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 31. — Indennità supplementare per raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari. Speranze di aspettativa per infermità dei medesimi, e assegni alimentari per le loro famiglie - Aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo definitivo approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 e articolo 2 della legge 25 dicembre 1940, n. 1823 e articolo 1 della legge 22 maggio 1942, n. 700).

Capitolo n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti, per contributo ordinario e per sussidio fisso (articoli 5, 13 e 21 del testo unico approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2214).

Capitolo n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile.

Capitolo n. 34. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili oltre che per la notificazione nel territorio della Dalmazia degli atti in materia civile (articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1941, n. 453).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 38 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo n. 6. — Spese di lite.

Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale.

Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 38 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Capitolo n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Capitolo n. 13. — Spese di lite, risarcimenti e accessori.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 38 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardanti le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto-legge 12 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 694).

Capitolo n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 15. — Spese di lite.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1828, convertito nella legge 6 gennaio 1927, n. 28).

Capitolo n. 29. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione - Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera.

Capitolo n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Capitolo n. 36. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi da enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità.

Capitolo n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanza (articolo 26, comma 3°, del concordato Lateranense).

Capitolo n. 101. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 29 febbraio 1927, n. 576, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 391).

Capitolo n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 966; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze armate dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 11. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale salariato di ruolo.

Capitolo n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 15 dicembre 1936, n. 2276, 23 gennaio 1937, n. 100 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940).

Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Capitolo n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 25. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche.

Capitolo n. 28. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 33. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 15. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 19. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923 n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 29 aprile 1892, n. 108, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse, articoli 7, 27, 32 e 289 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 28 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1928, n. 1752, e articolo 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58).

Capitolo n. 25. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1903, n. 105, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631 e articolo 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58).

Capitolo n. 29. — Sovvenzioni per concessioni di fluvie e per trasformazione in filovie di ferrovie pubbliche e tramvie extraurbane (art. 8 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1725, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2568 e art. 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58).

Capitolo n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110 e articolo 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 7. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 10. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 12. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 53, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, n. 452 del 20 aprile 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 5 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione. Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. [illegible] — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 43. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0912

Capitolo n. 78. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 79. — Spese di lite, arbitraggi, cauzioni ed altre consimili.

Capitolo n. 81. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 86. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1176, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 87. — Spese per l'estinzione dei gallegianti sommersi.

Capitolo n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 marzo 1877, n. 3749, e accordo internazionale 8 giugno 1890). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 101 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 80, 197 e 262 del Codice della Navigazione).

Capitolo n. 91. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci del nord Atlantico (Convenzioni di Londra 28 gennaio 1913 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 97. — Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1929, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 149).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 3. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea o dei servizi di trasporti in genere.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dei creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo n. 29. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 11. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica.

Capitolo n. 12. — Spese di lite.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione del servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Regi Osservatori per le malattie delle piante - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura nell'onere di interessi e ammortamento relativo ai mutui concessi in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 98. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 332, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Capitolo n. 127. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 158. — Prezzo dei terreni espropriati (art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 162. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni.

0 9 1 3

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Capitolo n. 20. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 21. — Spese di lite.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1111), modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. — Restituzione e rimborsi ai diritti di verificazione.

Capitolo n. 59. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1902, n. 294).

Capitolo n. 61. — Inchieste di cui agli articoli 33 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1903, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 80. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori dell'Industria e Lavoro per ispezioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge: 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1929, n. 1835, convertito nella legge 16 maggio 1931, n. 668, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1423, e 20 luglio 1934, n. 1305 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitolo n. 97. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 97-ter. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2052, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

, TABELLA B

Elenco delle spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 129. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro.

Capitolo n. 130. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 132. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuola media di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 24. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 58. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio, canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 566; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti.

Capitolo n. 79. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietre focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'art. 13 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1923, n. 856.

Capitolo n. 87. — Spese di coazioni e di lite, risarcimenti ed altri accessori - Rimborsi vari (Dogane).

Capitolo n. 89. — Aggio ai distributori ecceduori dei valori di bollo, escluso quello per l'impronta generale sull'entrata; quota parte di funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti iscritti nei compilati civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni delle spese per taglia di servizio per il versamento del provento lordo/mia di cassa e per maneggio di valori; indennità spese per visite mediche/esami e spese di disinfezione.

Capitolo n. 90. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricupero dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricupero dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni - Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 29 giugno 1920, n. 778.

Capitolo n. 97. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori. (Tasse).

Capitolo n. 98. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita col Regio decreto-legge 29 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 112. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori. (Demanio).

Capitolo n. 113. — Restituzioni e rimborsi. (Demanio).

Capitolo n. 113-IV. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-V. — Restituzioni e rimborsi. (Azienda patrimoniale).

Capitolo n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi. (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 113-XIV. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie (Imposte dirette).

Capitolo n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 320 e legge 29 maggio 1929, n. 917) (Imposte dirette).

Capitolo n. 122. — Spese di coazioni e di lite; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 127. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e decimi allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 132. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituite, con il Regio decreto-legge 29 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 137. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 142. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre prestazioni da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. (Dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 145. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 147. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per prezzi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quella sui consumi del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepita.

Capitolo n. 150. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 151. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con ricupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli arrivati nel porto di Savona.

Capitolo n. 168. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 3 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Capitolo n. 173-VI. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di lite, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 181. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del Regio decreto-legge 2 novembre 1918, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1919, n. 250).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di mora (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 1739, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1928, n. 250).

Capitolo n. 183. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 49).

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'art. 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1761 e delle indennità di mora di cui all'art. 35 del Regio decreto 16 novembre 1936, n. 1903.

Capitolo n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici demaniali.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA E

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41 primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 45. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Ufficio di presidenza).

Capitolo n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Servizio speciale riservato).

Capitolo n. 53. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Consulta Araldica).

Capitolo n. 62. — Personale - Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio nazionale delle ricerche).

Capitolo n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Corte dei conti - Servizi metropolitani).

Capitolo n. 91. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana).

Capitolo n. 100. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 105-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero.

Capitolo n. 108-*ter*. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 110. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 123-*bis*. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 123-*ter*. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 123-IV. — Assegni di medaglie a valore militare diretti e di riversibilità, concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo n. 125. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 150. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e prima di detta condanna o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione e convertito in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1927, n. 1874).

Capitolo n. 256. — Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1925 (art. 7 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 876, e art. 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento del danni di guerra, ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 26 agosto 1950, n. 1198 e della legge 20 febbraio 1951, n. 67.

Capitolo n. 258. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari ed a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, di cui all'art. 15 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 15 gennaio 1925 al 10 giugno 1940, esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939.

Capitolo n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valor militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939.

Capitolo n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940.

Capitolo n. 261-bis. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.

Capitolo n. 261-ter. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alla loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 21 luglio 1919, n. 1304, legge 25 dicembre 1920, n. 1827 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1961, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 269-bis. — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra di cui al Regio decreto-legge 5 settembre 1932, n. 447 e Regio decreto 16 maggio 1940, n. 904.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 4. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2269, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Personale di ruolo delle pensioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 22. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 35 — Vincite al lotto.

Capitolo n. 43. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; oneri di riforma al sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'art. 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 51. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Catasto e servizi tecnici erariali).

Capitolo n. 72. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte indirette sugli affari).

Capitolo n. 98. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, ipotecaria istituita col Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 109. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Demanio).

Capitolo n. 113. — Restituzioni e rimborsi

Capitolo n. 113-V. — Restituzioni (patrimoniali).

Capitolo n. 113-VI. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio patrimoniale.

Capitolo n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 114. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Imposte dirette).

Capitolo n. 152. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 139. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 134. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi e assegni fissi.

Capitolo n. 147. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e dei vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quella sul consumo del gas e della energia elettrica indebitamente percepite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 19. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza.

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo: paghe, premi di riferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato.

Capitolo n. 59. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 130 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978).

Capitolo n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 882).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici e dei cancellieri.

Capitolo n. 26. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 170. — Restituzione di diritti all'esportazione: restituzione di diritti indebitamente riscossi: rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas sottoprodotti a ciclo integrale: pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Dogane).

Capitolo n. 175-*bis*. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione Generale - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 176-*ter*. — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute: personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del Regio decreto 6 marzo 1924, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 178. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie delle carceri e vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto-legge 23 ottobre 1923, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1385.

Capitolo n. 182. — Restituzione e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di mora (Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1725, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1929, n. 200).

Capitolo n. 183. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza (articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 1970, convertito nella legge 31 gennaio 1928, n. 45).

Capitolo n. 185. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 3 ottobre 1926, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 24 del Regio decreto 19 novembre 1926, n. 1933.

Capitolo n. 220. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 16 gennaio 1925.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 58. — Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari.

Capitolo n. 66. — Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Personale di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 31 ottobre 1920, n. 1970, convertito nella legge 31 agosto 1921, n. 1144, modificato col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2709, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni vari continuativi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 18. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 31 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2709, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 28. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle carcerarie.

Capitolo n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare, (articolo 299 del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297).

Capitolo n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Scuola media).

Capitolo n. 67. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Istituzione classica, scientifica e magistrale).

Capitolo n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 78. — Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « C. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale.

Capitolo n. 85. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Capitolo n. 86. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 21 agosto 1928, n. 2131, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 91. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Università e Istituti dell'ordine universitario).

Capitolo n. 119. — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 123. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed agli altri oggetti d'arte - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Accademia d'arte drammatica con annessa scuola di danza - Ufficio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ed aiuti ed assistenti.

Capitolo n. 177. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione.

Capitolo n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 191. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione delle Regie Case, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 10 maggio 1930, n. 641.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Capitolo n. 25. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 31 agosto 1921, n. 1144.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1602, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 83. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari.

Capitolo n. 84-*bis*. — Personale di ruolo del Servizio speciale riservato - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino.

Capitolo n. 96. — Retribuzioni e indennità di carovivari al personale avventizio e giornaliero ed al personale salariato; indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 349, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 25 maggio 1926, n. 886).

Capitolo n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2014, convertito nella legge 15 marzo 1926, n. 562.

Capitolo n. 100. — Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici.

Capitolo n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane (legge 8 luglio 1909, n. 1496, serie 2ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 303, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 2. — Genio civile Personale di ruolo Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 4. — Incarichi stabili Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2362, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

Capitolo n. 13. — Fitti e canoni.

Capitolo n. 21. — Genio civile Spese di ufficio.

Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse. (Costruzione di strade ferrate).

Capitolo n. 100-*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo. (Viabilità).

Capitolo n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 50. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. — Ministero e Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2250 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 14. — Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione.

Capitolo n. 15. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ai decorati in congedo e loro eredi; spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi, il Comitato delle telecomunicazioni, nonchè a quelli in servizio quali osservatori industriali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1920, n. 1047).

Capitolo n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1920, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili).

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante).

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia Marina - Stipendi ed assegni vari continuativi Indennità coloniali varie

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno.

Capitolo n. 29. — Indennità militare ed ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 44. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto.

Capitolo n. 45. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante del Regio Istituto idrografico di Genova.

Capitolo n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.

Capitolo n. 52. — Personali civili della Regia Marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche; fisici ed ingegneri elettrotecnici, ragionieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine) - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale.

Capitolo n. 71. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 85. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 86. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto - Assicurazioni sociali.

Capitolo n. 106. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 107. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri Assegni ed indennità militare.

Capitolo n. 130. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria - Indennità e assegni.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 45. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, assegni e indennità varie.

Capitolo n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie al personale civile e militare.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle Foreste ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nel corpo stesso ed indennità agli appartenenti al Corpo forestale ausiliario (legge 13 dicembre 1925, n. 2121 e 31 dicembre 1928, n. 3267, e regolamento approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1956, Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1231, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2379 e legge 31 marzo 1942, n. 311).

Capitolo n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nel Real Corpo delle Foreste - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141 e Regio decreto 22 febbraio 1936, n. 327).

Capitolo n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Regio Corpo delle Foreste.

Capitolo n. 120. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nel Regio Corpo delle Foreste.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 9. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali.

Capitolo n. 23. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti).

Capitolo n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1660, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 534, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1037). (Uffici provinciali delle Corporazioni).

Capitolo n. 79. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1214 e successive modificazioni ed aggiunte).

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA F.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 125. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1864, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 142. — Somma da versare alla Cassa di collegamento tra gli ingegneri dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 50 per cento del provento dei diritti di cui all'art. 103 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo n. 209. — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati al mantenimento del materiale rotabile (art. 12 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 1615, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 115).

Capitolo n. 258. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova, dell'eccedenza della somma introitata dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1933, n. 1592, convertito nella legge 17 aprile 1934, n. 835, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per ulteriori opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto-legge; art. 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597, Regio decreto 11 aprile 1926, n. 734 e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 5 giugno 1927, n. 1125 e 5 dicembre 1928, n. 2830, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 63).

Capitolo n. 281. — Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per compensare di onorari e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 333. — Somma corrispondente al provento della tassa portuale istituita per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (Regio decreto-legge 7 maggio 1936, n. 1159, convertito nella legge 18 marzo 1938, n. 562 e Regio decreto-legge 28 ottobre 1937, n. 2106, convertito nella legge 23 dicembre 1938, n. 2067) (80ª rata).

Capitolo n. 334. — Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali dovute alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1304, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, del Regio decreto-legge 16 maggio 1933, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 e delle tabelle *C* e *D* allegate al Regolamento approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capitolo n. 88. — Restituzione di depositi giudiziari.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 89. — Quote di entrate devolute ai Governi dell'Africa italiana e di somme comunque percette per conto di terzi (art. 33 Regio decreto 18 marzo 1929, n. 469, modificato col Regio decreto 24 novembre 1929, n. 1756 e art. 5 del Regio decreto 20 febbraio 1930, n. 668).

Capitolo n. 93. — Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 20, n. 6, del regolamento approvato col decreto ministeriale 30 novembre 1934.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 102. — Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 836 e Regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216).

Capitolo n. 107. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 235, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Reg. Istituti universitari.

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Capitolo n. 90. — Quota del 9 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1325.

Capitolo n. 91. — Quota sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale accademia di Santa Cecilia (art. 2 del Regio decreto-legge 30 luglio 1934, n. 1354, convertito nella legge 23 marzo 1935, n. 327 e art. 1 della legge 18 giugno 1935, n. 1161).

Capitolo n. 92. — Quota del 2 per cento su canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1927, n. 1851, spettante all'Amministrazione postelegrafica, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 93. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1992, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 616).

Capitolo n. 94. — Somme da corrispondere per proventi delle conciliazioni, oblazioni e tasse pecuniarie per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devolute all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 95. — Somme da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e legge 15 maggio 1930, n. 520) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino (leggi 9 febbraio 1921, n. 100 e 9 luglio 1931, n. 1005).

Capitolo n. 96. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti e circhi (art. 20 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 97. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 616).

Capitolo n. 113-IX. — Spesa di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, donata allo Stato dalla signora Henrietta Tower vedova Wurts, da sostenersi coll'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari della stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 118. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di sottoscrizione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 novembre 1937, n. 1931, convertito nella legge 5 aprile 1938, n. 585 e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 16 maggio 1938, n. 662, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 2.

Capitolo n. 120-bis. — Restituzione di depositi per ridire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 122-*ter*. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di atti di enti morali riconosciuti inoppugnabili (legge 26 gennaio 1931, n. 23).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 70 —

217.

Red/20

12 LUG 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
10 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.79 of 3 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.330 of 10 May 1945.
Resumption of the rules relating to the working of the Board of Directors of the State Railway.

(b) Finance Foreign Trade

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.331 of 17 May 1945.
Constituting an Italian Exchange Office and transferring to it the functions previously exercised by the National Institute for Foreign Exchange.

(c) Local Government Economic Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.332 of 4 June 1945.
Supplementary rules to give effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.415 of 28 December 1944 relating to requisition and lease of apartments in Communes where a Government Commissioner for Lodgings has been appointed.

(d) Finance Food Price Control Commerce

(d) Decree of the Lieutenant General N.333 of 10 May 1945.
Modifying the selling price of salt to the public in liberated territory.

(e)

(e) Ministerial Decree of 28 June 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.330 of 10 May 1945.
Resumption of the rules relating to the working of the Board of Directors of the State Railway.

(b) Finance Foreign Trade

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.331 of 17 May 1945.
Constituting an Italian Exchange Office and transferring to it the functions previously exercised by the National Institute for Foreign Exchange.

(c) Local Government Economic Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.332 of 4 June 1945.
Supplementary rules to give effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.415 of 28 December 1944 relating to requisition and lease of apartments in Communes where a Government Commissioner for Lodgings has been appointed.

(d) Finance Food Price Control Commerce

(d) Decree of the Lieutenant General N.333 of 10 May 1945.
Modifying the selling price of salt to the public in liberated territory.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 28 June 1945.
Absorption of the "Fratelli Irace" Bank by the Bank of Naples for reasons of public interest.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President , Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 18 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date,returns received after this date will be too late for action.

W. R. Bevans, Colonel,
Chief Legal Advisor.

100/8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

15(A)

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 3 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . . L. 1.000	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 320		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.
Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Pag. 985

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.
Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero . . . . . Pag. 986

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332.
Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi . . . . . Pag. 987

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata. . . . . . Pag. 990

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca «Fratelli Trace» nel Banco di Napoli. . . . . . Pag. 991

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 991
Medio dei titoli . . . . . Pag. 992

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 992

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.

Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1921, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, che sospende le norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, e attribuisce al Ministro per le comunicazioni i poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2.

318

0928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con la stessa data tornano in vigore le disposizioni, la cui applicazione era stata sospesa con lo stesso decreto legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.

Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 104, concernente norme sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito l'Ufficio italiano dei cambi, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma. Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ufficio ha per iscopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie.

Per la conseguzione dei suoi fini l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha un fondo di dotazione di 100.000.000 di lire conferito dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio superiore della banca, su proposta del Governatore, potrà, se necessario, aumentare il detto fondo; l'aumento dovrà essere approvato con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'Ufficio è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Governatore della Banca d'Italia e composto da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca stessa, da due funzionari del Ministero del tesoro e da un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro membri nominati, fra le persone di maggiore competenza e non interessate in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne addimostri l'opportunità, il Consiglio può aggregarsi, con voto consultivo, persone particolarmente perite in determinate materie.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più componenti, si provvede nei tre mesi alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica per il tempo durante il quale il componente venuto a mancare avrebbe dovuto ancora restare in carica.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la seduta è presieduta da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, deve essere altresì convocato qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione può affidare l'attuazione delle sue deliberazioni, la preparazione delle materie da sottoporre al Consiglio e le eventuali delibera-

0929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zioni di urgenza ad un Comitato composto dal presidente e da due membri scelti in seno al Consiglio medesimo, di cui uno fra i rappresentanti del Tesoro.

Il presidente del Consiglio di amministrazione può deferire a chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia la presidenza del Comitato.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Il Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, provvederà alla nomina e alla revoca del direttore e alla assunzione, promozione e revoca dei condirettori, vice direttori e procuratori dell'Ufficio determinandone la facoltà di firma e il trattamento economico. Il Consiglio medesimo provvede all'assunzione, alla promozione ed alla revoca del rimanente personale, su proposta del direttore dell'Ufficio.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, dell'andamento tecnico amministrativo dei suoi servizi.

Gli altri funzionari della Direzione sono corresponsabili con il direttore, ciascuno per i servizi a cui è preposto.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni del Consiglio e del Comitato con voto consultivo.

Art. 7.

Presso l'Ufficio è costituito un Collegio di revisori per esercitare funzioni analoghe a quelle determinate per i sindaci dal Codice civile. I revisori, in numero di cinque effettivi e tre supplenti, sono nominati dal Ministro per il tesoro, il quale ne fissa le retribuzioni. Uno degli effettivi è designato dal presidente della Corte dei conti.

Il Comitato dei revisori redige una relazione sul bilancio di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

La gestione dell'Ufficio è annuale. Essa si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio la direzione predispone il relativo bilancio.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, previa relazione del Collegio dei revisori, viene trasmesso, insieme con le relative relazioni, al Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio viene prelevata, a favore della Banca d'Italia, una somma calcolata in ragione del 5 %, del fondo di dotazione.

Gli utili netti risultanti, detratte le somme che il Consiglio deliberi di devolvere a scopi di previdenza per il personale, sono così assegnati:

per i primi cinque anni alla riserva;

successivamente, per metà alla riserva e per l'altra metà in parti uguali al Tesoro e alla Banca d'Italia.

Art. 10.

In caso di liquidazione dell'Ufficio, previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta dell'Ufficio sarà devoluta al Tesoro. Le eventuali perdite eccedenti le riserve e il fondo di dotazione conferito da detta banca saranno a carico del Tesoro.

Alle operazioni di liquidazione sarà preposto un liquidatore nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di amministrazione predisporrà lo statuto dell'Ufficio ed il regolamento per il personale, che saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni che le disposizioni legislative valutarie conferivano all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale viene così a cessare.

Art. 13.

Le operazioni del cessato Istituto verranno gradualmente liquidate per conto del Tesoro a cura dell'Ufficio italiano dei cambi che le fronteggerà esclusivamente con l'attuale patrimonio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, in difetto, con mezzi forniti dal Tesoro stesso.

Al Ministro per il tesoro, sentita la Commissione interministeriale di cui al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 306, spetta il diritto di riconoscere o meno gli impegni e le operazioni comunque assunti a nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 14.

L'Ufficio Italiano dei cambi ha facoltà di assumere, in relazione alle esigenze di servizio, tra il personale attuale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, gli impiegati che a suo insindacabile giudizio saranno ritenuti necessari.

Il rimanente personale, la cui opera non sia necessaria per i compiti di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, verrà gradatamente liquidato in base al regolamento dell'Istituto medesimo e alle norme di legge.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 162. — FRASCA

0930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332.

Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari per gli alloggi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le assegnazioni in locazione degli alloggi, disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono soggette alla imposta di registro prevista per le locazioni di immobili. A tal fine l'assegnatario deve farne denuncia nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

La sopratassa per la tardata o omessa denuncia è a carico dell'assegnatario.

Art. 2.

Le denunzie di abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, debbono essere presentate al Commissariato per gli alloggi in carta esente da bollo ed in doppio originale, uno dei quali viene restituito al denunziante con il visto del commissario o di un vicecommissario, o di un delegato.

Art. 3.

Il decreto di requisizione in uso per l'assegnazione in locazione deve contenere l'indicazione del commissario che ordina la requisizione, della persona alla quale è diretto l'ordine, dell'assegnatario dell'alloggio, degli elementi necessari per l'identificazione dell'alloggio stesso, della data in cui l'ordine è emesso.

Il decreto deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'ordine di requisizione nel termine di tre giorni dalla notifica e la menzione dell'obbligo dell'assegnatario di soddisfare la pigione e l'eventuale corrispettivo per l'uso dei mobili, e deve essere sottoscritto dal commissario.

Ove non sia possibile determinare l'importo della pigione e del corrispettivo per l'uso dei mobili all'atto del decreto di requisizione, il commissario vi provvede con successivo provvedimento.

La notificazione del decreto commissariale si esegue per atto di ufficiale giudiziario mediante consegna di una copia del decreto alla persona cui è diretto l'ordine o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di costoro, la notificazione si considera eseguita mediante affissione di una copia del decreto all'ingresso dell'alloggio requisito.

Qualora l'ordine di requisizione non sia adempiuto entro il termine indicato nel decreto commissariale, l'assegnatario è immesso nel possesso dell'alloggio a mezzo di ufficiale giudiziario, senza intimazione di precetto o di preavviso.

Art. 4.

Il decreto di derequisizione nei casi previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, deve contenere le indicazioni previste nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, e deve essere sottoscritto dal commissario per gli alloggi.

L'esecuzione del decreto di derequisizione deve essere preceduta da notifica del precetto nella forma stabilita all'art. 480 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

I provvedimenti emanati dal commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, il ricorso alla Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi in locazione, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo preveduto dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 6.

Quando per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra sussista la impossibilità di osservare il termine per ricorrere contro i provvedimenti del commissario per gli alloggi, si applica la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, prorogata con il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 392.

Art. 7.

Il ricorso alla Commissione deve contenere:

1) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza del ricorrente, e l'indicazione del nome, cognome e residenza della controparte;

2) l'indicazione del provvedimento impugnato;

3) l'esposizione dei motivi dell'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale, è notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al commissario per gli alloggi ed alla controparte.

Il ricorso non sottoscritto nei modi prescritti è nullo.

Art. 8.

Il ricorso alla Commissione, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, deve essere depositato, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nell'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415.

Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

0931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Per i ricorsi prodotti tempestivamente alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora decisi, il presidente può prescrivere, ove lo ritenga necessario, con suo decreto da comunicare al ricorrente, la regolarizzazione ai sensi del precedente art. 7 e del comma primo e secondo del presente articolo, entro un termine da prefiggere nel decreto medesimo, a pena di decadenza.

Quando concorrano gravi motivi la Commissione può sospendere la esecuzione del provvedimento commissariale impugnato.

Art. 9.

L'istruzione delle controversie nascenti dai ricorsi previsti dal precedente art. 7 spetta al presidente della Commissione. Il provvedimento con il quale si dispongono mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione. I consulenti tecnici ed i testimoni hanno l'obbligo del giuramento.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o la eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 10.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune, per la consulenza tecnica.

Art. 11.

Le parti possono chiedere di essere intese personalmente dalla Commissione e possono farsi rappresentare da un procuratore legale. Il mandato a rappresentare comprende la facoltà di transigere e di consentire alla conciliazione.

La Commissione può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel termine stesso, decide allo stato degli atti. Può altresì ordinare la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione o di transazione.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

La decisione della Commissione deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

3) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Con la decisione che risolve la controversia, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva quando vi sia pericolo nel ritardo.

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di titolo qualora dovuta.

Art. 13.

Le decisioni che non siano state impugnate possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella stessa correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituito all'avente diritto, con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono, con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione, prodotti al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, si osservano le norme del regolamento per il funzionamento del Comitato medesimo, approvato con l'art. 5 del R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, fermo restando il trattamento fiscale previsto dall'art. 87 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 16.

L'assegnatario di alloggio è obbligato a corrispondere all'avente diritto la pigione e la eventuale maggior somma per l'uso di mobili nella misura stabilita nel decreto commissariale di assegnazione, dalla data di immissione in possesso dell'alloggio. Il ricorso alla Commissione contro la determinazione della pigione e della maggior somma predette non sospende l'obbligo del pagamento nella misura stabilita nel decreto commissariale.

Art. 17.

La Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi ha sede nel capoluogo del mandamento giudiziario. I membri della Commissione, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenen-

0932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo. Almeno due dei membri, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case, debbono essere laureati in giurisprudenza.

Nello stesso modo possono essere nominati due membri supplenti della Commissione, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case.

Gli esperti previsti dall'art. 6 del decreto 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del Comune per il quale è nominato il commissario per gli alloggi.

Sono tuttavia valide le nomine disposte ai sensi dei citati articoli 6 e 8 anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Al commissario per gli alloggi può essere attribuita dal prefetto una indennità di carica, in relazione all'entità del lavoro che l'incarico comporta, ma in ogni caso in misura non superiore alla somma lorda mensile di lire diecimila se la carica si riferisce a Comuni con almeno centomila abitanti, di lire novemila se a Comuni con almeno ventimila abitanti e di lire ottomila se a Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti. La indennità di carica è ridotta di lire mille per i vice commissari.

La misura massima della indennità è ridotta alla metà per i commissari e vice commissari che siano dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione per la risoluzione delle controversie sono corrisposte, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, indennità da stabilirsi dal prefetto in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Per i servizi del Commissariato degli alloggi, quando non possa provvedersi con il comando di impiegati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, il prefetto competente può disporre assunzioni di personale non di ruolo. A tale personale, da assumere entro limiti numerici determinati dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è attribuito il trattamento economico spettante agli impiegati non di ruolo delle corrispondenti categorie in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale comandato ed a quello assunto per i servizi del Commissariato degli alloggi possono essere corrisposti premi di operosità e rendimento, per lavoro straordinario, ai sensi e nei limiti del R. decreto 17 febbraio 1921, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 19.

Con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, possono essere assegnate ai Comuni, che non hanno la possibilità di provvedervi con i fondi del proprio bilancio, le somme occorrenti per le spese di funzionamento del Commissariato degli alloggi e della Commissione per la risoluzione delle controversie.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20.

Sono nulle tutte le convenzioni contrarie agli obblighi nascenti dall'assegnazione di alloggi in locazione, in base al decreto commissariale od alla decisione che risolve la controversia.

Art. 21.

La requisizione di alloggi di proprietà di Istituti per le case destinate ai dipendenti dello Stato o per le case popolari può essere disposta soltanto su richiesta degli Istituti stessi secondo la destinazione statutaria.

La requisizione può essere disposta prescindendo dalle condizioni prescritte nel comma precedente, qualora l'Istituto, informato dal commissario per gli alloggi della disponibilità di abitazioni negli immobili di sua proprietà, non formuli la richiesta nel termine di trenta giorni.

Rimangono ferme le requisizioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle case di proprietà delle Amministrazioni autonome dello Stato destinate ad alloggi del dipendente personale.

Art. 22.

Gli assegnatari di alloggi non possono cedere nè in tutto nè in parte l'uso dell'abitazione requisita. Il commissario per gli alloggi può revocare l'assegnazione in danno degli inadempienti.

L'assegnazione può essere revocata se l'alloggio requisito non sia adibito ad uso di abitazione.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLARI.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 150 — PRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

0933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1945 la tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune da L. 1950 a L. 2000 al quintale;
Sale scelto da L. 1200 a L. 2400 al quintale;
Sale macinato da L. 1600 a L. 3200 al quintale;
Sale raffinato da L. 2000 a L. 4000 al quintale;
Sale nivco da L. 3000 a L. 6000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci da L. 240 a L. 420 al quintale;
Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 280 a L. 560 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale per la pastorizia da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti da L. 400 a L. 800 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa da L. 240 a L. 480 al quintale;
Salvecio da L. 120 a L. 240 al quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 125. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca «Fratelli Trace» nel Banco di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione a quindici giorni del termine per l'attuazione della fusione della Banca «Fratelli Trace», società per azioni con sede in Sessa Aurunca, e del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede principale in Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Sa conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della Banca «Fratelli Trace», società per azioni con sede in Sessa Aurunca, e del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede principale in Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annuncio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale «Il Risorgimento» di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945

(998) *Il Ministro:* TOGLIATTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1914, n. 709, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 253 (1950), serie 13ª, di L. 20.000 capitale nominale; n. 51 (1950), serie 47ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 105 (1951), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Balbi Antonia di Michele domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) con ipoteca per cauzione esattoriale col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(533)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1914, n. 709, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stata denunziata lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4%: n. 479 (1951) serie 4. 1. di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie 4. 1. di L. 40.000 capitale nominale, intestati a Danese Virginia fu Enrico, moglie di Tomasi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(603)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 73 (1951) serie 7ª di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe vedova

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sraggiorno, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: BOFFA

(924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 25 giugno 1945 - N. 145

Redimibile 3,50 % 1934	L.	115,25
id. 3,50 % 1937	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,90
id. 5 % 1935	»	100,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	97,35
id. 5 % 1936	»	100,10
Consolidato Veneto 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	98 —
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 30 giugno 1945 N. 146

Redimibile 3,50 % 1934	L.	115,50
id. 3,50 % 1937	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	97,40
id. 5 % 1936	»	100,10
Consolidato Veneto 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	98 —
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,50
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97 —
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,85

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dal a data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 25 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(993)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Incompatibilità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione) e del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ») nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(994)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

/20

14A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AF/pa.
7 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.78 of of 30 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.
	2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.
(a) Communications Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.321 of 2 June 1945. Including auxiliary personnel of the Post and Telegraph in the rolls of the State Administration.
(b) Finance Public Works	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.322 of 7 June 1945. Tax facilities for the reconstruction of buildings.
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 28 June 1945. Authorizing the Government to provisionally make use of the balances for the 1945-46 financial year until formal approval of the budget, and not later than 31st August 1945.
(d) Transportation Finance Labour	(d) Decree of the Lieutenant General No.324 of 25 May 1945. Modifying the regulations relating to the pledge and attachment of salaries, wages, pensions, and as to the assignment of salaries and wages due to personnel employed by the State Railroad administration.
(e) Transportation Finance	(e) Decree of the Lieutenant General No.328 of 25 May 1945. Including auxiliary personnel employed by the State Railroads in the rolls of State Administration.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

09355

within its field.

(a) Communications Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.321 of 2 June 1945.
Including auxiliary personnel of the Post and Telegraph in the rolls of the State Administration.

(b) Finance Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.322 of 7 June 1945.
Tax facilities for the reconstruction of buildings.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 26 June 1945.
Authorizing the Government to provisionally make use of the balances for the 1945-46 financial year until formal approval of the budget, and not later than 31st August 1945.

(d) Transportation Finance Labour

(d) Decree of the Lieutenant General No.324 of 25 May 1945. Modifying the regulations relating to the pledge and attachment of salaries, wages, pensions, and as to the assignment of salaries and wages due to personnel employed by the State Railroad administration.

(e) Transportation Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No.325 of 25 May 1945.
Including auxiliary personnel employed by the State Railroads in the rolls of State Administration.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.326 of 24 May 1945.
Formal declaration of the objects pursued by 14 confraternities situated in the Archdiocese of Oristano (Cagliari).

(g) Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.327 of 24 May 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the Confraternità of "Maria SS.ma di tutte le Grazie", called "Maria SS.ma della Neve", under the chapter of the "Peccatori Pentiti" in Palermo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h) Public Relations Industry

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 June 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "Società Editrice Meridionale" (S.E.M.) of Naples.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 15 May 1945.
Constituting a General Managing Committee for the "Italia" National Lottery.

(j) Public Safety Transportation

(j) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Extending the rules concerning the census of motor vehicles and relative spare parts to the Provinces of Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena and Terni.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Authorizing the Central Savings Bank "Vittorio Emanuele" for the Sicilian provinces, with seat in Palermo, to open branches at Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and a Vice President for the Board of Directors for the Savings Bank of Città di Castello, with seat in Città di Castello.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Savings Banks for the Province of Macerata, with seat in Macerata.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Istituto Centrale di Credito", with seat in Rome, and appointing a Commissioner.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Bank for Deposits and Loans of Chianchetelle (Avellino).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the "Nuova Italia Agricola" Agrarian Credit Bank, with seat in Chieti.

0937
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Palermo, to open branches at Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and a Vice President for the Board of Directors for the Savings Bank of Città di Castello, with seat in Città di Castello.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Savings Banks for the Province of Macerata, with seat in Macerata.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Istituto Centrale di Credito", with seat in Rome, and appointing a Commissioner.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Bank for Deposits and Loans of Chianchetelle (Avellino).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the "Nuova Italia Agricola" Agrarian Credit Bank, with seat in Chieti.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Alanno (Pescara).

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Sig. Dino Canestri as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Dott. Giulio Recanati as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Dott. Carlo Sacerdoti as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Sig.Basile Fernando as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

(v) Finance

(v) Ministerial Decree of 23 June 1945.
Substituting the Vice President of the Savings Banks of Fano (Pesaro).

(w) Land Forces

(w) Bando of the Chief of General Staff No.49 of 24 June 1945.
Rules for the functioning of territorial Military War Courts.

NOTE :- RCs, DCAOs, and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in thisissue of Gazzetta Ufficiale BE EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 15 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

143

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-951

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.000
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero	Abb. anno	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 321.
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . Pag. 970

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322.
Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. Pag. 971

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 323.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945. Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 324.
Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 325.
Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 973

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 326.
Dichiarazione formale dei fini di 14 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari) . Pag. 973

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 327.
Dichiarazione formale del fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Pescatori Pentiti, in Palermo. Pag. 973

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli . . . . . Pag. 974

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » . . . . . Pag. 974

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio. Pag. 974

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.
Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre . . . . . Pag. 976

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello . . . Pag. 976

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata . . . Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario . . . . . Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) . . . . . Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia agricola » con sede in Chieti . . . . . Pag. 979

0941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara). Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del sig. Dino Canestri a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1945.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) . . . . . Pag. 978

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 giugno 1945, n. **49.**
Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1945 . . . . . Pag. 979
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944 . . . Pag. 982
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Tortoreto . . . . . Pag. 982

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 982
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 982
Revoche di accreditamento di notai . . . . Pag. 983

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio adriatico motopescherecci», con sede in Ancona . . . . . Pag. 982

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli . . . . . Pag. 983

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Concorso a n. 30 posti in convitti ed istituti e per n. 770 borse di studio . . . . . Pag. 983

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 984

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 78 DEL 30 GIUGNO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 giugno 1945, n. **329.**
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 321.
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, che reca le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 999, e alla legge 18 aprile 1938, n. 288;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione del personale ausiliario a contratto a termine in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I posti del personale ausiliario con contratto a termine di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 2.

Gli impiegati ausiliari fanno passaggio nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria e sono collocati — con lo stipendio corrispondente agli anni di effettivo servizio prestato nella qualità di impiegato ausiliario — nei gradi 12° e 13°, rispettivamente se contino, o meno, otto anni di servizio in tale qualità.

Gli agenti subalterni ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di terza categoria e sono collocati — con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestato nella detta qualità — nel grado di primo commesso o di commesso, rispettivamente, se contino, o meno, otto anni di servizio in tale qualità.

La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei ruoli predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

0942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza della retribuzione in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli rispetto allo stipendio attribuito in dipendenza del collocamento stesso è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Sono esclusi dal collocamento nei ruoli di cui al precedente articolo:

1) gli ausiliari che, dalla visita medica fiscale cui saranno sottoposti in seguito alla pubblicazione del presente decreto, non risulteranno incondizionatamente idonei a tutti i servizi;

2) gli ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio;

3) gli ausiliari che abbiano rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o ufficiali o militi della M.V.S.N. o che, comunque, abbiano dato prova di faziosità o di intemperanza fascista.

Contro la esclusione prevista dal punto 3), gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Nei confronti degli esclusi non dovrà essere rinnovato il contratto alla sua naturale scadenza.

Art. 4.

Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità ha luogo, anche in soprannumero, secondo la data di nomina ad ausiliario ed, a parità di data, nell'ordine della graduatoria per i provenienti da concorso per esame o per titoli, e per gli altri in base alla anzianità di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione antecedentemente alla nomina ad ausiliario.

Art. 5.

Agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dal personale ausiliario e che abbiano conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso, sarà attribuito, se più favorevole, il trattamento economico che sarebbe loro spettato in base al presente decreto qualora fossero rimasti nella categoria del personale ausiliario, conservando peraltro l'attuale posizione nel ruolo.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 167. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322.

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, ed altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione sono dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Allo stesso trattamento tributario son altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione, in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1, che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazioni stabilite da altre disposizioni speciali.

Art. 3.

L'imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o scrittura privata, occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplate dai precedenti articoli, è dovuta nella misura fissa.

La riduzione di cui sopra non è consentita per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

0943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono soggetti alla ordinaria imposta di registro ridotta ad un quarto ed a quella fissa ipotecaria.

Art. 5.

I conferimenti degli immobili indicati nell'art. 2, nonchè i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

Art. 7.

Su tutti gli atti soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, nonchè quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purchè siano stati registrati in termine.

Il rimborso delle imposte pagate in più dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono, altresì ai contratti scritti di appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se non registrati, purchè la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione contraente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso diverga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 giugno 1945, n. 323.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi, e non oltre il 31 agosto 1945, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1945-46, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 324.

Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, che modifica il regolamento suddetto;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

0944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito il seguente:

« Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, in misura di lire venti se si tratta di cessione semplice e di lire quaranta se si tratta di doppia cessione ».

Art. 2.

Il R. decreto 23 marzo 1924, n. 380, contenente modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 325.

Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547, che modifica l'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, è abrogato.

In deroga al primo comma dell'art. 20 del regolamento stesso, gli agenti sussidiari, esclusi i cameriere i mozzi, possono essere assunti in ruolo quando abbiano compiuto un anno di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario e sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 2.

Sono esclusi dalla sistemazione di cui all'articolo che precede coloro che comunque abbiano prestato servizio effettivo nella soppressa milizia ferroviaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 326.

Dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 326. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 327.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo.

N. 327. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945

0945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 29 marzo 1945, con il quale l'avv. Mario Grieco veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. »;

Considerato che l'avv. Mario Grieco ha declinato l'incarico conferitogli e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Grieco è sostituito nella carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » dal dott. Giuseppe Graziadei.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Graziadei eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(952)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 69, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale « Italia »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 12 aprile 1945, n. 2239, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, registro Finanze n. 5, foglio n. 25;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del precitato regolamento, con cui si designano i rappresentanti in seno al Comitato generale, preposto alla direzione della lotteria predetta;

Decreta:

Il Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia », è così composto:

1) S. E. avv. Gabriele Oggero, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) Comm. dott. Musiello Cosimo, direttore capo divisione, reggente dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;

3) Comm. rag. Dudone Ernanno, ispettore generale delle Intendenze di finanza, quale rappresentante della Ragioneria centrale dello Stato, membro;

4) Cav. uff. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato dello Stato, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) Cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione, reggente la Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) Grand'uff. dott. Massa Giuseppe, quale rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia, membro;

7) Comm. Leonardi Armando, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) Lenzi Giuseppe, ricevitore del lotto, quale rappresentante della classe lottista, designato dall'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato generale il cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro: POSENTI

(959)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità d'estendere ai territori delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro: CERABONA

(966)

0946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Valleunga Fratenemo (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedutà la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie agenzie nelle seguenti piazze: Valleunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania), Misterbianco (Catania), Mezzojuso (Palermo) e Caste. di Judica (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(762)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Perugia, in data 10 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il gr. uff. prof. Carlo Dragoni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

Il gr. uff. prof. Carlo Dragoni, attuale commissario straordinario, ed il dott. Carlo Ligurani fu Antonio, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(964)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Macerata, in data 27 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il dott. Raoul Borioni e vice commissario il conte Orlando Buonaccorsi;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 7, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

I signori dott. Raoul Borioni e conte Orlando Buonaccorsi attualmente commissario e vice commissario, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(963)

0947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320;

Considerata la necessità di procedere allo scioglimento degli normali organi deliberativi dell'Istituto centrale di credito, società per azioni, con sede in Roma, ricorrendo le condizioni previste dal suindicato decreto perchè possa farsi luogo alla gestione straordinaria dell'Istituto stesso;

Visto lo statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, società per azioni con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Veronese è nominato commissario dell'Istituto predetto con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale degli azionisti, che sarà convocata appena possibile per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(963)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale il cav. avv. Leopoldo Cirelli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra sede, ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La sostituzione del cav. avv. Leopoldo Cirelli, il dottore Cosimo Fiengo di Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(982)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola», con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola» di Chieti, e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il provvedimento in data 17 giugno 1938, con il quale il cav. uff. Carlo Vecci venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

0948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Carlo Vecci, l'avv. Nicola De Blasiis fu Edoardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia agricola » con sede in Chieti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(983)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 agosto 1911, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 agosto 1911, con il quale il cav. Achille Alleva venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra località ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. cav. Achille Alleva, il signor prof. Innocenzo Di Cuzzo fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(984)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del signor Dino Canestri a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Canestri Dino fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale, in data 22 gennaio 1945, n. 23531 di repertorio, per rogito del dott. Raoul Guidi, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Dino Canestri fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(955)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 8 febbraio 1945, con la quale l'agente di cambio della Borsa valori di Roma, ing. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo;

Vista la relativa procura speciale n. 1257 di repertorio, in data 1° febbraio 1945, per rogito del dott. Tito Staderini, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 28 del 5 giugno 1945, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, rispettivamente con nota del 27 aprile e 19 febbraio 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 378;

Decreta:

Il dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo è nominato rappresentante dell'ing. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(957)

0949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il dott. Ciampi Pio fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Carlo Sacerdoti fu Edmondo;

Visto il relativo atto di procura, in data 25 gennaio 1945, n. 23550 di repertorio, per rogito del dott. Raoul Guidi, notaio in Roma;

Visti i pareri espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Carlo Sacerdoti fu Edmondo è nominato rappresentante del dott. Pio Ciampi fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(956)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 11 aprile 1945, con la quale il dott. Saverio Federico di Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Basile Fernando fu Salvatore;

Vista la relativa procura speciale del 21 marzo 1945, n. 26251 di repertorio, per rogito del dott. Angelo Angotti, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione o dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Basile Fernando fu Salvatore è nominato rappresentante del dott. Saverio Federico fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(958)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1939, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Giuliano Solazzi venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Considerato che il predetto cav. Solazzi ha rassegnato le dimissioni dalla menzionata carica;

Decreta:

In sostituzione del cav. Giuliano Solazzi, il comm. notaio Filippo Pasqualucci fu Ruggero è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(987)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 giugno 1945, n. 49.

Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

La giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Verona è temporaneamente estesa al territorio sinora compreso nella circoscrizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Trieste.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore nel giorno in cui sarà esecutivo con ordinanza delle Autorità Alleate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dallo Stato Maggiore Generale, 24 giugno 1945

TREZZANI

(977)

0950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bisettimanale del bestiame n. 2
dal 16 al 31 gennaio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Gori	Monopoli	B	—	1
Cagliari	Samugo	O	—	1
Frosinone	Arpino	B	1	1
Id.	Alatri	B	—	2
Lecce	Salve	O	—	1
Terni	Arrone (parte)	O	—	1
			1	7
Carbonchio sintomatico				
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
			1	—
Afta epizootica				
Avellino	Andretta	B	3	—
Id.	Cairano	B	8	—
Id.	Monteverde	B	2	—
Id.	Nusco	B	3	—
Id.	Rocca San Felice	B	20	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	20	—
Id.	Id.	O	33	—
Id.	Id.	S	18	—
Id.	Torella dei Lombardi	B	4	—
Id.	Id.	O	7	—
Id.	Id.	S	8	—
Bari	Altamura	B	2	1
Id.	Bari	S	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Conversano	B	12	—
Id.	Molfetta	B	58	—
Id.	Polignano a Mare	B	7	—
Cosenza	Cariato Jonico	B	2	—
Id.	Bende	B	1	—
Id.	Rocca Imperiale	B	2	—
Id.	Terano Castello	B	12	—
Foggia	Cagnoli	Cap	2	—
Id.	San Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Cagnano Varano	B	1	—
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Tricarico	B	7	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Napoli	Santa Maria la Fossa	B	—	1
Id.	Somma Vesuviana	B	—	1
Salerno	Monteccorvino Rovella	B	1	1
Sassari	Aggius	B	—	1
Id.	Arzachena	B	0	1
Id.	La Maddalena	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Taranto	Ginosa	B	1	—
Id.	Massafra	O	—	3
Id.	Taranto	B	1	—
			2	8
Mal rossino dei suini				
Avellino	Aiello del Sabato	S	3	4
Id.	Cairano	S	1	—
Id.	Candida	S	1	—
Id.	Grottolella	S	1	—
Id.	Petruccioli	S	1	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Siracusa	Rosolini	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			10	9
Peste e pollerona dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S	80	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	46	—
Id.	Cairano	S	15	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	15	1
Bari	Santeramo	S	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	S	1	—
Cagliari	Arbus	S	1	—
Id.	Cabras	S	1	—
Id.	San Gavino Monreale	S	1	—
Id.	Scilla	S	1	—
Id.	Senorbì	S	1	—
Id.	Serramanna	S	1	—
Id.	Villacidro	S	12	—
Campobasso	Bojano	S	1	—
Id.	Guglionesi	S	1	—
Id.	Montenero di Bisaccia	S	2	—
Id.	Civitanova del Sannio	S	—	1
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Catania	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	2	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Albidona	S	—	3
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	2	—
Id.	Terano Castello	S	2	—
Foggia	Foggia	S	1	—
Id.	Lesina	S	—	17
Id.	Monteleone di Puglia	S	4	—
Id.	Cagnano Varano	S	6	—
Id.	Orsara di Puglia	S	2	—
Id.	Volturino	S	4	—
Frosinone	Terracina	S	6	—
Nuoro	Esterzili	S	8	—
Id.	Azzanì	S	4	—
Id.	Gavoi	S	2	—
Id.	Orgosolo	S	11	—
Id.	Sarcano	S	1	—
Id.	Tonara	S	1	—
Id.	Villagrande	S	2	—
Id.	Cairo Nuovo	S	—	1
Terano	Montorio al Vomano	S	1	—
Id.	Terano	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	—	1
			104	95

0951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Morva			
Bari	Molfetta	E	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	E	—	1
			—	2
	Parelmo criptococcico			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Monteforte Inferiore	E	1	—
Id.	San Martino Valle Caudina	E	3	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitetto	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	3	—
Brindisi	Cisternino	E	5	—
Cagliari	Nartolia	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	E	2	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	—	1
Id.	Jonia	E	2	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	1	—
Catanzaro	Crotone	E	17	—
Id.	Cutro	E	2	—
Enna	Centuripe	E	1	1
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Galatone	E	1	—
Id.	Melendugno	E	1	—
Id.	Lizzanello	E	2	—
Id.	Lecce	E	3	—
Id.	Ruffle	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Casoria	E	1	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Marcianise	E	—	1
Id.	Sessa Aurunca	E	—	1
Ragusa	Ragusa	E	2	—
Id.	Scicli	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	3
Id.	Campagna	E	1	—
Id.	Senatl	E	—	2
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Id.	Floridia	E	—	1
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	2	—
Id.	Marsala	E	12	1
Id.	Trapani	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	3	—
Id.	Camporeale	E	6	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Partanna	E	1	—
			113	21

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rabbia			
Avellino	Bonito	C	—	1
Id.	Caposele	C	1	—
Campobasso	Campobasso	C	—	1
Catania	Catania	C	3	—
Foggia	Ascoli Satriano	C	—	1
Matera	Pomarico	C	—	1
Napoli	Pozzuoli	Alme	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Can	—	1
Roma	Roma	Gat	—	1
Salerno	Sarno	Can	1	—
Teramo	Campli	Can	—	1
			5	8
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	—
Id.	Arquata del Tronto	O	1	—
Avellino	Calitri	O	—	20
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Catanzaro	Catanzaro	O	—	1
Id.	Cotrone	O	—	1
Chieti	Vasto	O	—	1
Foggia	San Severo	O	7	2
Id.	Troia	O	6	—
Id.	San Marco in Lamis	O	2	—
Id.	Cerignola	O	2	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Torremaggiore	O	3	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Chieuti	O	5	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	30	—
Id.	Settefrati	O	231	—
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Alelli	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Orsona de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Jesi	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Santa Maria	O	1	—
Id.	Terrinparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Oria	O	1	—

0952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Setticemia emorragica				
L'Aquila	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1
Id.	Fagnano	O	—	1
Id.	Secinaro	O	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Pisticci	O	1	—
Id.	Bernalda	O	—	1
Potenza	Calvello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Tolve	O	1	—
Roma	Riofreddo	O	—	1
Id.	Lavinio	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Ginosa	O	—	1
Terni	Ferentillo	O	1	—
Viterbo	Bieda	O	1	—
Id.	Canino	O	—	1
Id.	Farnese	O	—	1
Id.	Ischia di Castro	O	—	1
Id.	Montalto	O	—	1
Id.	Monte Romano	O	1	—
Id.	Monterosi	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			395	35
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Lecce	Carpignano Salentino	O Cap	1	—
Taranto	Cesarano	O Cap	1	—
Id.	Grottaglie	O Cap	2	—
			4	—
Morva cronica				
Lucca	Capannori	C	—	1
Sassari	Pescholia	C	—	3
			—	4
Tubercolosi bovina				
Bari	Conversano	B	—	1
			—	1
Setticemia emorragica				
Sassari	Nulvi	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	1	—
			1	2
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	4	1
Id.	Lecce	O	12	2
Lecce	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	—	2
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			32	5
Barbone infettivo				
Salerno	Battipaglia	Buf	2	—
			2	—
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	1
			1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Colera dei polli				
Frosinone	Fiuggi	P	150	—
Id.	Piglio	P	100	—
Id.	Quadrino	P	50	—
			300	—
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amandola	P	11	2
Id.	Ascoli Piceno	P	1	1
Id.	Campofilone	P	2	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	15	—
Id.	Cossignano	P	5	—
Id.	Force	P	12	4
Id.	Montefortino	P	—	—
Id.	Montegiberto	P	—	—
Id.	Ripatransone	P	1	—
			51	7
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Avellino	Andretta	P	7	—
Id.	Gesualdo	P	5	3
Id.	Frigento	P	16	3
Id.	Sturno	P	7	—
Id.	Villamaina	P	1	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	71	—
Chieti	Paimoli	P	2	—
Id.	Mondeferrante	P	10	—
L'Aquila	Montereale	P	—	1
Id.	Capestrano	P	—	1
Terni	Terni	P	—	1
			119	8

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1915 - N. 2

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	5	6	8
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	9	34	246
4	Nicbrassina dei suini	4	10	45
5	Peste e setticemia dei suini	13	43	199
6	Morva	2	2	2
7	Farcino cutaneo-cordeo	16	58	131
8	Rabbia	9	11	13
9	Rogna	15	80	433
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	4
11	Aborto enzootico	2	2	5
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Setticemia emorragica	1	3	3
14	Vaiuolo ovino	3	10	37
15	Barbone bufalino	1	1	2
16	Difterite aviaria	2	2	2
17	Colera dei polli	1	3	300
18	Peste aviaria	1	11	61
19	Laringo trachelite infettiva dei polli	4	11	127

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

0933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 241, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944:

Decreto interministeriale 16 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. 1.770.000;

Decreto interministeriale 17 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 2.660.000;

Decreto interministeriale 28 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 5550.000;

Decreto interministeriale 8 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo del mutuo L. 6.500.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Enna, importo del mutuo L. 2.660.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo del mutuo L. 860.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Pesaro, importo del mutuo L. 10.500.000;

Decreto interministeriale 22 aprile 1945, Amministrazione provinciale di Latina, importo del mutuo L. 1.500.000.

Roma, addì 12 maggio 1945

p. *Il Ministro*: VERGANI

(988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Tortoreto.

Con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 maggio 1945, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito nel comune di Tortoreto.

(990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 giugno 1945 - N. 144

Rendita 3,50 % 1906	L.	110 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,70
Id. 5 % 1936	»	100,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (3 giugno 1946)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite segnenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle lo risultanti le vere indicazioni dei titolari della rendita stessa:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita emessa 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	144888	500 —	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom. a Messina.	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	385,70	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saraniero Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Sessa Aurunca (Napoli).	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	capitale 5000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Roma.	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
Id.	492	5000 —	Vita Rossana di Elio, dom. a Roma.	Vita Rossana di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
B. T. 4 % (1943) Serie M	1104	capitale 140000 —	Serra Florenzo ed Elio fu *Antonino*, minori sotto la patria potestà della madre Popea Vittorina fu Salvatore ved. Serra.	Serra Florenzo ed Elio fu *Augusto Antonino*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 15 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il direttore generale: CRUTI

(975)

0954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di accreditamento di notai

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1945, è stata revocata l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Salerno già conferito col decreto Ministeriale 16 ottobre 1919, al notaio Roberto Cavallo, residente ed esercente in Salerno.

(979)

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1945, è stata revocata l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Taranto, già conferito, col decreto Ministeriale 24 maggio 1915, al notaio Mandelli Ernesto, residente ed esercente in Taranto.

(980)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 16 giugno 1945, è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona, il rag. Giuseppe Ulisse.

(970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 giugno 1945, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, affidandone la carica presidenziale all'avvocato Alfredo Floris, e quella di vice presidente all'ave. Emilio Rocco.

(989)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso a n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 770 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi maschili e femminili da conferirsi per l'anno scolastico 1945-46 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1945.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, della biancheria e dei libri.

Il corredo prescritto dal convitto, le riparazioni e rinnovazioni dello stesso, la rinnovazione della calzatura nonchè tutte le altre spese necessarie sono a carico delle famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1945-46 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 209 da L. 1200 per le scuole elementari;

n. 293 da L. 2500 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;

n. 158 da L. 4650 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 100 da L. 6000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 5 da L. 8000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1945-46 ai *figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 4000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 30 da L. 6000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 8000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli *iscritti* e che dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in s. p. e dei non vedenti in carica continuativa, purchè gli orfani e i figli degli insegnanti elementari di *ruolo* iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante orfano o figlio non deve essere in ritardo nella carriera scolastica e deve aver conseguito l'ammissione, la promozione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno 1944-45.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio il *figlio* dell'iscritto deve aver conseguito nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1944-45 l'ammissione o la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli *otto decimi* trattandosi di scuole medie superiori.

I figli dell'iscritto che intendano frequentare il primo corso di una università possono essere ammessi al concorso solo se abbiano conseguito la media degli *otto decimi* negli esami di maturità o di abilitazione.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari egli l'orfano che il figlio dell'iscritto deve aver conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 86/110.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima n. 51, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1945.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, *non saranno prese in considerazione*.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del padre;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

0955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito, a cura di questo o di altro Ente;

6) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

7) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare; se l'aspirante trovasi già iscritto all'università dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

N.B. — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà essere omessa la riproduzione facendosi richiamo alla istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 8 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano e il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso precisando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1945-46.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Roma, addì 27 giugno 1945

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 5 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(981)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367), contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(992)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

/20

13A

MP

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
7 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.77 of 28 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.318 of 25 May 1945.
Employing persons not on the rolls of State administration for public works to perform services in the interest of national reconstruction.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.319 of 4 June 1945.
Granting an emergency remuneration to State personnel and to personnel employed by local bodies constituted by public law.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.320 of 7 June 1945.
Establishing travelling and displacement expenses for the personnel employed by the State administration.

(d) Local Government Finance Public Works

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 April 1945.
Authorizing certain communal administrations to contract loans with the Credit Consortium for Public Works in order to balance their 1944 deficit.

(e) Public Relations Industry

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società anonima editrice Reggiana" publisher of the newspaper "Il Solco Fascista" of Reggio Emilia.

313

(f) (f) Decree of the President of the Council of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.318 of 25 May 1945.
Employing persons not on the rolls of State administration for public works to perform services in the interest of national reconstruction.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.319 of 4 June 1945.
Granting an emergency remuneration to State personnel and to personnel employed by local bodies constituted by public law.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.320 of 7 June 1945.
Establishing travelling and displacement expenses for the personnel employed by the State administration.

(d) Local Government Finance Public Works

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 April 1945.
Authorizing certain communal administrations to contract loans with the Credit Consortium for Public Works in order to balance their 1944 deficit.

(e) Public Relations Industry

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società anonima editrice Reggiana" publisher of the newspaper "Il Solco Fascista" of Reggio Emilia.

313

(f) Public Relations Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Gazzetta dell'Emilia" newspaper publishing Company of Modena.

(g) Public Relations Industry

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Il Popolo del Friuli" newspaper publishing Company of Udine.

0957
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 9 5 8

(h)
Public Relations
Industry

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "S.A.G.A." Publishing Company of the newspaper "Il Veneto" of Padova.

(i)
Public Relations
Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "L'Arena" newspaper Publishing Company of Verona.

(j)
Public Relations
Industry

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "La Provincia" newspaper publishing Company of Como.

(k)
Public Relations
Industry

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Vedetta fascista" newspaper publishing Company of Vicenza.

(l)
Finance
Local Government

(l) Ministerial Decree of 9 April 1945.
Entrusting the "Banca Nazionale del Lavoro" with the functions to collect sojourn taxes in the communes where such taxes are applicable.

(m) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the "Istituto di Medicina Sociale" and employment of new personnel.

(n)
Public Health
(Welfare)
Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of the personnel of the national Body for the welfare and assistance of the State employees.

(o)
Industry
Labour
Finance

(o) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the National Propaganda body for the prevention of accidents.

(p)
Public Health
(Welfare)
Finance

(p) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dimissal of Sig.BUCCI Giuseppe of the National Body for the welfare and assistance of State employees.

(q) Ministerial Decree of 10 June 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Public Relations
Industry

Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "La Provincia" newspaper publishing Company of Como.

(k)
Public Relations
Industry

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Vedetta fascista" newspaper publishing Company of Vicenza.

(l)
Finance
Local Government

(l) Ministerial Decree of 9 April 1945.
Entrusting the "Banca Nazionale del Lavoro" with the functions to collect sojourn taxes in the communes where such taxes are applicable.

(m) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the "Istituto di Medicina Sociale" and employment of new personnel.

(n)
Public Health
(Welfare)
Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of the personnel of the national Body for the welfare and assistance of the State employees.

(o)
Industry
Labour
Finance

(o) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the National Propaganda body for the prevention of accidents.

(p)
Public Health
(Welfare)
Finance

(p) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dimissal of Sig.BUCCI Giuseppe of the National Body for the welfare and assistance of State employees.

(q)
Finance

(q) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointment of an auditing board for the autonomous section of the "Banca Nazionale del Lavoro" for credit transactions with hotels and tourist enterprises for the financial year 1944-1945.

(r)
Agriculture

(r) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Substituting a Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Potenza.

0956

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Revoking the authorization granted to the Pawn Credit Bank of Molfetta (Bari) to enter into credit transactions and appointing a Commissioner liquidator and members to the Supervising Committee of said Bank.

(t)

(t) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Examinations for "Procuratori" at the seat of the Court of Appeal of Rome.

(u) Commerce Industry Agriculture

(u) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Appointing a President for the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Florence.

(v)

(v) Ministerial Decree of 15 June 1945.
Constituting Commissions for the examination of "procuratori" at the Courts of Appeal of Ancona and L'Aquila.

(w) Finance (Property Control)

(w) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Placing the firm "Carlo WEDEKIND & C." with seat in Palermo under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control)

(x) Ministerial Decree of 22 June 1945.
Placing the firm styled "Linner Maria" with seat in Naples under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 15 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS, 312
Colonel,
Chief Legal Advisor.

09960
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commerce
Industry
Agriculture — Appointing a President for the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Florence.

(v) (v) Ministerial Decree of 15 June 1945.
Constituting Commissions for the examination of "procuratori" at the Courts of Appeal of Ancona and L'Aquila.

(w) Finance (Property Control) (w) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Placing the firm "Carlo WEDEKIND & C." with seat in Palermo under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control) (x) Ministerial Decree of 22 June 1945.
Placing the firm styled "Linner Maria" with seat in Naples under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 15 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS, 312
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0961
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

185

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. anno . . L. 600	All'Estero	Abb. anno . L. 1.200	In Italia	Abb. anno . . L. 400	All'Estero	Abb. anno . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 400
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 130		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 6		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 3		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. anno . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 318.

Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione . Pag. 954

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 319.

Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali . . . Pag. 954

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale . . . . . Pag. 956

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944. Pag. 957

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia . . . Pag. 958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena . . . . . Pag. 958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Il Popolo del Friuli» di Udine . . . . . Pag. 959

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano «Il Veneto» di Padova . . . . . Pag. 959

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona. Pag. 960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «La Provincia» di Como. Pag. 960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Vedetta fascista» di Vicenza . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni. Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni . . . . . Pag. 962

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe. Pag. 962

0963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro. Pag. 963

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 963

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso . . . . . Pag. 963

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma . . . . . Pag. 964

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze . Pag. 964

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.
Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila . Pag. 965

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 966

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli . Pag. 966

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 966

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino . . . Pag. 966

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 967
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Consolidato 3,5 % (1934) . . . . . Pag. 967

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli olii lubrificanti . Pag. 967
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia . . . . . Pag. 968
Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma . . . Pag. 968
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Stella Polare», con sede in Parma . . . . . Pag. 968

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 935

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 318.
Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fini di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può affidare temporaneamente incarichi e studi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano singolare capacità e perizia, nonchè sicura reputazione nella materia, alla quale gli incarichi e studi si riferiscono. Con lo stesso decreto col quale si provvede ad affidare i cennati incarichi e studi, è determinata di volta in volta la retribuzione in misura non eccedente il limite massimo giornaliero di L. 500 lorde.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. V, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 319.
Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

0964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, ed al personale degli enti pubblici locali in effettivo servizio, al 30 aprile 1945, nelle provincie restituite all'amministrazione italiana o nelle altre nelle quali il presente decreto venga esteso con disposizione del Governo Militare Alleato, è concesso uno speciale indennizzo di congiuntura, per una volta tanto, nella seguente misura:

L. 2500 lorde per il personale residente nei comuni di Roma, Napoli e Palermo;

L. 2000 lorde per quello residente in comuni aventi almeno 100.000 abitanti;

L. 1500 lorde per quello residente in comuni aventi meno di 100.000 abitanti.

Detti importi sono ridotti rispettivamente a lorde L. 1500, 1200 e 900, per il personale in godimento di razione viveri in natura.

Art. 2.

L'indennizzo di cui all'articolo precedente per i dipendenti statali, farà carico ai capitoli di bilancio sui quali si corrispondono gli stipendi, le retribuzioni, le paghe ed i salari.

Gli enti pubblici locali per il dipendente personale seguiranno, ove possibile, analogo criterio.

Art. 3.

Per i dipendenti statali i cui assegni mensili non vengono pagati con ordinativi diretti o con ordini su contabilità speciali, ma con ruolo di spese fisse, gli uffici da cui essi dipendono disporranno, senza attendere la nota modello dei rispettivi uffici provinciali del Tesoro, l'emissione di una nota nominativa suppletiva per l'importo netto dell'indennizzo di cui all'art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro ammetteranno a pagamento le note nominative così compilate prendendo annotazione sul relativo foglio di ruolo dell'importo netto dell'indennizzo corrisposto.

Per lo stesso importo netto di cui sopra, i funzionari delegati, intestatari degli ordini di accreditamento per il pagamento delle competenze che si effettua mediante tali ordini, disporranno l'emissione degli ordinativi di pagamento sulle relative aperture di credito.

Tali ordinativi saranno ammessi a pagamento anche oltre i limiti dei fondi disponibili, richiedendo poi alle amministrazioni competenti la emissione di ordini di accreditamento suppletivi per la copertura dei pagamenti disposti.

Art. 4.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, le modalità di pagamento previste dal presente decreto potranno essere adottate con determinazione del Ministro per il tesoro in altri casi di urgente necessità.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1941, n. 131;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale — di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate — in ragione di tre volte l'importo

0965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da valersi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relative alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.

Art. 2.

Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei grado dall'8° all'11°;
di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Art. 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel comune di residenza, e gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

Per le missioni in una medesima località con più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni — non computabili nella durata della missione agli effetti economici — il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo eccedente è corrisposta quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50 % della diaria di missione.

Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni di missione, computati dall'inizio di questa, è ugualgliata:

a) al 100 % della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944;

b) al 200 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944;

c) al 300 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti.

Art. 4.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.

Art. 6.

Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennità integrativa:

a) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti ai compiti di missione;

c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del R. decreto legge 9 maggio 1944, n. 131.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma è elevato nella misura del 50 per cento.

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale è istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 2° comma del precedente art. 3.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta a due terzi dopo un anno di godimento.

0966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.

Art. 9.

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1344, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da ammettersi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonchè le relative norme di accertamento.

I moduli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione dello Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto:

a) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli articoli 3, ultimo comma, 6, 7 e 8 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entri in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 1, 5, 7, 8 e 9 cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Visti i decreti interministeriali 22 gennaio 1945, n. 00317; 2 febbraio 1945, n. 00577; 11 dicembre 1944, n. 10511; 28 dicembre 1944, n. 00213; 21 dicembre 1944, n. 00203; 25 febbraio 1945, n. 00391; 23 novembre 1944, n. 00145; 2 febbraio 1945, n. 00576; 10 marzo 1945, n. 00361; 20 febbraio 1945, n. 0098; 1° dicembre 1944, n. 00211; 1° dicembre 1944, n. 00212; 3 febbraio 1945, n. 00370; 25 novembre 1944, n. 00160; 23 novembre 1944, n. 00150; 1° marzo 1944, n. 856; 2 febbraio 1945, n. 00308; 31 gennaio 1945, n. 00361; con i quali le sottoindicate Amministrazioni comunali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Comune di	Agrigento	L. 1.500.000
»	Aquila	» 5.000.000
»	Bari	» 10.800.000
»	Campobasso	» 2.600.000
»	Catanzaro	» 1.500.000
»	Chieti	» 1.000.000
»	Cosenza	» 1.000.000
»	Enna	» 1.200.000
»	Frosinone	» 1.250.000
»	Lecce	» 1.870.000
»	Matera	» 700.000
»	Ragusa	» 2.000.000
»	Rieti	» 1.800.000
»	Sassari	» 1.600.000

0967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Comune di Taranto	. . . . .	L.	5.000.000
» Teramo	. . . .	»	1.680.000
» Trapani	. . . .	»	2.000.000
» Viterbo	. . .	»	1.500.000

Riconosciuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del conseguimento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, è autorizzato ad effettuare, a ciascuna delle suindicate Amministrazioni comunali, la somministrazione dei due terzi del mutuo che esso dovranno, come sopra, assumere con l'Istituto medesimo per il pareggio economico del bilancio, per l'esercizio 1944, non appena stipulato il relativo contratto di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza del relativo contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro SOLEARI

p. Il Ministro per l'interno MOLÈ

(951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto De Monte è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(928)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Tito Carnacini è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il prof. Tito Carnacini eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa spettacolo e turismo
LIBONATI

(929)

0968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Tullio Altan è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Carlo Tullio Altan eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Udine.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(930)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della S.A.G.A., Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Guido Lucatello è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della S.A.G.A., Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova.

Art. 2.

Il prof. avv. Guido Lucatello eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Padova.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(931)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Emanuele Bassani è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Emanuele Bassani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(932)

0969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Werner è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Carlo Werner eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(933)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario, per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raimondo Tulli è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Raimondo Tulli eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(934)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1943-1947 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno a mente del sopracitato Regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per l'anno 1945 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico alla Banca nazionale del lavoro, che per i trienni 1939-1941 e 1942-1944 ha svolto tale servizio;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata, per il triennio 1945-1947, di provvedere, in conformità e con la osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno

0970

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno in cui il tributo è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1945 sarà dovuto l'aggio nella misura del 7,50 %.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(921)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativa Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 15 dicembre 1944 con la quale il commissario dell'Istituto italiano di medicina sociale chiede la convalida di alcuni provvedimenti relativi a licenziamenti ed a nuove assunzioni di personale effettuati dall'Istituto stesso;

Ritenuto che ai suddetti provvedimenti rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i seguenti provvedimenti disposti dall'Istituto di medicina sociale:

a) licenziamento delle impiegate Righetti Amelia e Favilli Favilla, per scarso rendimento e dell'usciere Peroni Secondo, per volontario abbandono del servizio;

b) assunzione delle impiegate Ascenzi Pierina e Michettoni Dina, nonchè dell'usciere Calabrese Romolo, in sostituzione del personale licenziato di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(937)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2237, del 18 novembre 1944, con cui il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali propone la convalida dei seguenti provvedimenti disposti dall'Ente stesso sotto l'impero di sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercedente tra l'Ente ed i medici di ruolo dell'incorporato Ente Umberto I;

b) licenziamento di personale effettivamente salariato, con rapporto d'impiego provvisorio o avventizio;

Considerato che i provvedimenti di cui al punto *a*) furono adottati in esecuzione della deliberazione 13 febbraio 1943 dei legittimi rappresentanti dell'Ente per la nuova organizzazione dei servizi sanitari in dipendenza dell'assorbimento del cessato Ente Umberto I;

Che i provvedimenti di cui al punto *b*), furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi amministrativi;

Che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di cui sopra sono tuttora sussistenti e che ai suddetti provvedimenti rimase estranea comunque qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati i seguenti provvedimenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercedente tra l'Ente predetto ed i sottoindicati nove medici di ruolo, provenienti dall'incorporato Ente Umberto I:

Rossi Carlo, Baldassarini Girolamo, Rummo Anilcare, Renassi Emilio, Consolo Vittorio, Simisi Antonio, Ottavi Mario, Razza Agostino, Alvino Vincenzo;

b) licenziamento dei 48 sottoindicati dipendenti addetti alla Direzione generale e dei 10 addetti all'Ufficio di Roma:

0971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Personale della Direzione generale:

Allegretti Maria, archivista; Alvino Giovanni, archivista; Buccante Tricstina, avventizia, Barbera Cesa, archivista; Barbiellini Amidei, avventizia; Belluccj prof. Oreste, direttore; Berio Plautilla, avventizia; Brizzi Lidia, steno-dattilografa; Carnevali Luciano, aiuto archivista, Cesaretti Otello, avventizio; Carbotti Laura, avventizia; Cesaroni Marisa, avventizia; Colazingari Giovanni, avventizio; Cunioli Sergio, fattorino; Cuccello Dina, archivista; De Anna Rosa, avventizia; De Battista Fiorella, applicata; De Donato Giannino, distaccato, capo ufficio, Delli Falcone M. Grazia, segretaria; De Novellis Angelina, segretaria; Di Benedetto Maria segretaria; Caravaldi Marino applicato, Giannesi Maria Angela, avventizia; Giovannetti Paola applicata; Lucci Agnese archivista; Mannone Domenico, fattorino; Mattenucci Iolanda, archivista, Montefeoni Silvio, applicato avventizio; Ongaro Giuliano, capo rep avventizio; Ortenzi Maria, avventizia, Palombo Ines avventizia, Panitteri Maria (farm.) avventizia; Parazzoni Carlo (distacc.) capo ufficio; Porzia Mauro, 1° archivista; Possenti Mario, usciere; Presciutti Vera, avventizia; Riposati Vera, avventizia; Ronchi Miriam, avventizia; Salvo Giuseppe (distacc.), capo ufficio; Scaparro Mario, direttore; Sidoti Santina, avventizia; Tappi Gina, avventizia; Tedeschini Adele, aiuto archivista; Tirante Silvana, steno-dattilografa; Tombolini Alberto, avventizio; Mori Alfredo, 1° archivista; Alghera Michele, 1° archivista; Meoli Iolanda, archivista.

Personale dell'Ufficio di Roma:

Bovoloni Ermina, avventizia, Evangelisti Guglielmo, avventizio; Imposimato Delia, archivista; Jorio Ugo, avventizio; Morrone Franco, fattorino; D'Angelo Gerlando, fattorino; Poltronieri Francesco, fattorino; Sarolo Aldo, avventizio; Scarmiglianti Piero, usciere; Sorrentino Vincenzo, avventizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(938)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 355 del 13 dicembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di n. 22 impiegati disposti dall'Ente stesso;

Considerato che i detti licenziamenti furono determinati esclusivamente da circostanze inerenti alla diminuzione di attività degli uffici dell'ente ed alla situazione di bilancio dell'Ente medesimo;

Che le menzionate circostanze tuttora persistono e che la situazione finanziaria dell'Ente tende, inoltre, ad aggravarsi ulteriormente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, dei seguenti impiegati:

Rapi Ornella, dott. Seganti Alessandra, Spontichia Candido, Alberti Maria Vittoria, Mungo Francesca, Barcariol Ines, Balladore Davide, Vallon Elena Virginio, Bruno Vincenzo, prof. Giannini Cesare, professore Ruata Guido, Ferrino Tito, Paolucci Valeria, Pufignano Adriana, Biagi Matilde, Coleschi Pino, dottor Ruata Carlo, Demontis Maria, Lucarini Eda, Vendetti Secondo, Ceclara Guglielmo, Maccari Alessandro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(936)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 1570 del 21 novembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali propone la convalida del provvedimento di licenziamento dell'in-

0972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

piegato Bucci Giuseppe disposto dall'Ente stesso in data 25 maggio 1944 per riconosciute irregolarità amministrative;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato esclusivamente da circostanze inerenti ad illecito comportamento dell'impiegato e rappresentò inoltre la semplice esecuzione di altro provvedimento già adottato in data 7 aprile 1943 dagli organi dell'Ente legittimamente nominati;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, alla data in cui fu effettivamente adottato, il provvedimento di licenziamento dell'impiegato Bucci Giuseppe, disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(939)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, con il quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le facoltà ed attribuzioni del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 11 giugno 1938;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

I signori dott. Francesco Mungo, rag. Bruno Strino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati, per gli esercizi 1944 e 1945, sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

I signori dott. Sebastiano Favara, dott. Giovanni Garofoli e avv. Luigi De Villa sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa per il periodo predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(923)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1944, col quale l'avv. Vittorio Materi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Vista la lettera del 7 giugno 1945, con la quale l'avv. Materi chiede di essere esonerato dall'incarico per sopravvenute circostanze famigliari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

Il rag. Carmine Faggella è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza, in sostituzione dell'avv. Vittorio Materi, dimissionario.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(892)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 agosto 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e di sottoporre la azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

I signori dott. Catacchio Giuseppe fu Michele, dott. De Fazio Francesco di Onofrio, notar Fontana Nicola fu Leonardo e dott. Gadaleta Mauro fu Angelo, sono

0973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nominati, rispettivamente, commissario liquidatore e membri del Comitato di sorveglianza del Monte predetto, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: SOLERO

(924)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte di appello di Roma.

Le prove scritte si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 23 gennaio 1946;
procedura civile e penale, 24 gennaio 1946.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'articolo 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla competente commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma entro il 30 dicembre 1945, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura della competente segreteria, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il prof. Francesco Devoto è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GROSCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(928)

0974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila, sono composte come segue:

Presso la sede della Corte d'appello di *Ancona*:

1) Assanti dott. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente;

2) Conta dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, componente;

3) Meloni prof. Giuseppe, della Regia università di Macerata, componente;

4) Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

5) Malintoppi avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;

6) Paddu dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;

7) Rabini dott. Francesco, sostituto procuratore del Regno presso il Tribunale di Ancona, componente supplente;

8) Gismondi prof. Pietro, della Regia università di Macerata, componente supplente;

9) Di Mattia avv. Alessandro, del Foro di Ancona, componente supplente;

10) Reia avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Bari*:

1) Caggianelli dott. Alfredo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente;

2) Guidi dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, componente;

3) Cariota Ferrara prof. Luigi, della Regia università di Bari, componente;

4) Maicangi avv. Vittorio, del Foro di Bari, componente;

5) De Filippis avv. Giuseppe, del Foro di Bari, componente;

6) Lapoli dott. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Bari, presidente supplente;

7) Tallarigo dott. Cesare, sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Bari, componente supplente;

8) Donadio prof. Giuseppe, della Regia università di Bari, componente supplente;

9) Assennato avv. Mario, del Foro di Bari, componente supplente;

10) Milella avv. Prospero, del Foro di Bari, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Cagliari*:

1) Migheli dott. Antonio, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente;

2) Cocco dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, componente;

3) Salis prof. Lino, della Regia università di Cagliari, componente;

4) Usai Pittau avv. Francesco, del Foro di Cagliari, componente;

5) Mereu avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente;

6) Meloni dott. Antonio Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;

7) Milano dott. Dionigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;

8) Moritta prof. Vittorio, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

9) Musiu avv. Giuseppe, del Foro di Cagliari, componente supplente;

10) Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Firenze*:

1) Ambrosi dott. Luciano, consigliere di cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;

2) Volpe dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

3) Valeri prof. Giuseppe, della Regia università di Firenze, componente;

4) Barsanti avv. Eugenio, del Foro di Firenze, componente;

5) Marlin avv. Giuseppe, del Foro di Firenze, componente;

6) Tavolaro dott. Silvio, consigliere della Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;

7) Rotella dott. Francesco, procuratore aggiunto del Regno, presso il Tribunale di Firenze, componente supplente;

8) Finzi prof. Enrico, della Regia università di Firenze, componente supplente;

9) Belimbau avv. Pietro, del Foro di Firenze, componente supplente;

10) Pacinotti avv. Giacinto, del Foro di Firenze, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello de *L'Aquila*:

1) Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

2) De Aloisio dott. Armando, giudice presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente;

3) Gregori prof. Isaia, della Regia università di Roma, componente;

4) Chiarizza avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;

5) Colagrande avv. Angelo, del Foro de L'Aquila, componente;

6) Guido dott. Umberto, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente supplente;

7) Morreale dott. Vincenzo, procuratore del Regno presso il Tribunale de L'Aquila, componente supplente.

0975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8) Lavagna prof. Carlo, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

9) Giuliani avv. Pietro, del Foro de L'Aquila, componente supplente;

10) Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

Roma, addì 15 giugno 1945

Il Ministro: TUPINI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, già in via Mariano Stabile n. 156, ora presso l'ing. Di Pasquale, via Mariano Stabile n. 30 (commercio apparecchi radio ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Viveros Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 1° ottobre 1944, n. 11406, emesso ai sensi dell'art. 19 della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), corso Vittorio Emanuele n. 12, esercente bar e gelateria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), è sottoposta a sequestro ed è nominata sequestraria la rag. Petagna Silvia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1943 (registro Ministero agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 13), furono stabilite le modalità per la corresponsione alla Centrale del latte di Napoli dell'agevolazione di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1942, n. 320, e R. decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1650.

(967)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 10 giugno 1945, l'exequatur al signor Royal H. Fowler jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(972)

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 8 giugno 1945, l'exequatur al signor Victor H. Loftus, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino.

Con decreto Ministeriale 8 giugno 1945, sono stati approvati i criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino (Enna), stabiliti con deliberazione 8 aprile 1943 del vice-commissario straordinario del Consorzio.

Con lo stesso decreto sono stati respinti due ricorsi presentati avversi i predetti criteri di classifica.

(971)

0976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 23 giugno 1945 N. 141

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,20
Id. 5 % 1936	»	99,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,05

Media dei titoli del 25 giugno 1945 N. 142

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,30
Id. 5 % 1936	»	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,25

Media dei titoli del 26 giugno 1945 N. 143

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,70
Id. 5 % 1936	»	100,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,55

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Consolidato 3 % (1861)

(unica pubblicazione).

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta n. 23 per rata semestrale al 1° ottobre 1945, di L. 260, relativa al Consolidato 3 % (1861) n. 57256, di annue L. 600, a favore di Tavassi Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Frosinone.

Al termini dell'art. 4 del R. decreto 29 febbraio 1928, n. 366, e art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante buono a favore del detto signor Tavassi Francesco.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il Direttore generale.

(974)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli olii lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945, ha disposto quanto appresso:

I. - *Zolfi grezzi siciliani.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° giugno c. a. è consentita una maggiorazione temporanea di L. 250 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi grezzi siciliani autorizzati con circolare n. 9 del 20 marzo c. a.

II. - *Rottami di ferro e di acciaio.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio per le cessioni agli stabilimenti situati a sud della linea di demarcazione vengono fissati come appresso per merce resa franco ferriera:

a) rottami pesanti di buona qualità da mm. 8 e più di spessore, pronti per il forno, L. 325 al q.le;

b) rottami pesanti da mm. 4 e più di spessore, pronti per il forno, L. 310 al q.le;

c) rottami leggeri nuovi ed usati, pronti per il forno, L. 285 al q.le;

d) tornitura nuova pulita, L. 285 al q.le.

Il rottame pronto al forno deve essere in pezzatura nelle dimensioni massime di cm. 150×50×50, peso massimo di ogni pezzo kg. 500.

Per il rottame in pezzi non pronto al forno, i prezzi vanno ridotti come segue:

se da tagliarsi a mezzo di cesoia, L. 70 al q.le;

se da tagliarsi a mezzo di fiamma ossidrica, L. 100 al q.le.

Per i rottami pesanti, in pezzi che possono essere rimossi con badili (palabili), è consentito l'aumento di L. 9 al q.le.

Per i rottami leggeri, in pacchi pressati idraulicamente o meccanicamente è consentito l'aumento di L. 10 al q.le.

III. - *Legname resinoso della Calabria.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, vengono stabiliti i seguenti prezzi per il legname resinoso della Calabria:

a) *Pino silano*, prezzo al mc. franco segheria:

1) tavolame, lunghezza m. 4, spessore mm. 25 in sopra, larghezza cm. 16 in avanti:

qualità netto, L. 2580 al mc.;
qualità monte, L. 1850 al mc.;
spessore mm. 20, L. 85 al mc. in più;
spessore mm. 12/15, L. 215 al mc. in più;
larghezza cm. 8 a 15, L. 130 al mc. in meno;
correnie m. 1 a 1,90, L. 215 al mc. in meno;
correnie m. 2 a 3,75, L. 130 al mc. in meno;

2) morali di m. 4, sezioni commerciali 6×6 e 10×10, L. 2450 al mc.;

da m. 4,50 a 6, sezioni commerciali, L. 2365 al mc.;

3) *travi assicurate uso Trieste*:

sezioni commerciali in monte, lunghezza m. 4 in sopra, in monte, L. 1290 al mc.;

sezioni o lunghezze su distinte, L. 215 in più al mc.;

0977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) travi e bordonali segati od asciati a spigolo, testa a testa:

sezioni in monte da cm. 12×12 in avanti; lunghezza m. 4, L. 1720 al mc.;

lunghezze superiori, sino a m. 8, aumento di L. 108 al mc. per ogni metro o frazione di metro di maggiore lunghezza;

b) *altre essenze resinose*, prezzo al mc., franco segheria:

sui prezzi indicati nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942, per merce resa franco stazione ferroviaria, è consentita l'applicazione del coefficiente di maggiorazione di 4,30, previa riduzione di L. 100 al mc., valutato come spesa media di trasporto vigente nel 1942.

IV. - *Tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.* — A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 27 marzo c. a., l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad elevare con decorrenza dal 1° gennaio 1945 da L. 2 a L. 32 il canone annuo di manutenzione degli impianti di acquedotto in genere e da L. 4 a L. 14 l'analogo canone per gli impianti stessi ad uso di bassi popolari.

V. - *Prezzo dei lubrificanti.* — In relazione al nuovo trattamento fiscale stabilito per gli oli di ricino con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, i prezzi per merce nazionalizzata dell'olio lubrificante « C.I.P. 21 » riportati nella circolare n. 16 del 22 maggio u. s. vengono modificati come appresso:

merce sciolta, L. 87,85 al litro;

merce sciolta, L. 97,60 al kg.;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,1 netti) L. 9260, prezzo al rivenditore per 100 kg. imballaggio a rendere;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,1 netti) L. 10.230 prezzo al consumatore per 100 kg. imballaggio a perdere.

(969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, il prof. Paolillo Ignazio è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale della cinofilia.

(897)

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma

Con decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1945, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma, composto di 83 articoli.

(902)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti all'avv. Alessandro Bari, commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto.

(965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*,

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(976)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANDRI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

634 A2

5 JUL Recd 20

inP

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/mt.
3 July 1945.

MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 76 of 26 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces Navy Air

(a) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 310 of 26 April 1945.
Exercise of powers and duties previously held by the Chief of the General Staff in the field of military justice.

(b) Land Forces Public Health

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 26 April 1945.
Temporary rules for the recruitment of public health and veterinary officers of the reserve.

(c) Education Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 312 of 26 April 1945.
Exempting high school students from payment of school taxes due to the state of war.

(d) Finance Public Works Industry Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 313 of 7 June 1945.
Modifying the provisions designed to facilitate readjustment of civilian life and economic recovery of the Nation established by legislative decree of the Lieutenant General No. 367 of 1 November 1944.

(e) Agriculture Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 314 of 7 June 1945.
Abrogation of R. decree-law No. 1134 of 20 September 1941 embodied with some modifications into law No. 167 of 12 February 1942, granting a State subsidy on the price of cattle to be slaughtered.

(f) Education

(f) Decree of the Lieutenant General No. 315 of 26 April 1945.
Time limits for functioning of the Supreme Boards

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a)
Land Forces
Navy
Air

(a) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 310 of 26 April 1945.
Exercise of powers and duties previously held by the Chief of the General Staff in the field of military justice.

(b)
Land Forces
Public Health

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 26 April 1945.
Temporary rules for the recruitment of public health and veterinary officers of the reserve.

(c)
Education
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 312 of 26 April 1945.
Exempting high school students from payment of school taxes due to the state of war.

(d)
Finance
Public Works
Industry
Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 313 of 7 June 1945.
Modifying the provisions designed to facilitate readjustment of civilian life and economic recovery of the Nation established by legislative decree of the Lieutenant General No. 367 of 1 November 1944.

(e)
Agriculture
Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 314 of 7 June 1945.
Abrogation of R. decree-law No. 1134 of 20 September 1941 embodied with some modifications into law No. 167 of 12 February 1942, granting a State subsidy on the price of cattle to be slaughtered.

(f)
Education

(f) Decree of the Lieutenant General No. 315 of 26 April 1945.
Time limits for functioning of the Superior Teachers' Institute of Salerno.

(g)
Local Govt.

(g) Decree of the Lieutenant General No. 316 of 26 April 1945.
According the status of a juridical person to the "Arciconfraternita di Santa Maria La Greca" with seat at Corato (Bari).

369

(h)
Local Govt.

(h) Decree of the Lieutenant General No. 317 of 31 May 1945.
According the status of a juridical person to the "Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore" with seat in Catania.

(i)
Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 April 1945.
Constituting a Commission to study and propose ways and means for the reduction of the State expenditures.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(j) Agriculture Commerce Food Finance

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 6 June 1945.
Abrogation of Ministerial decree of 12 September 1942 concerning the constitution of an organization of producers of and dealers with fishing products.

(k) Agriculture

(k) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(l) Industry. Civil Affairs Labour

(l) Ministerial Decree of 6 June 1945.
Appointing a Commissioner liquidator for the National Fascist Federation for Managers of Industrial Undertakings.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Authorizing the "Societa' Cattolica di Assicurazione" with seat in Verona to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Authorizing the "Compagnia di Assicurazione di Milano" with seat in Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance (Prop.Control)

(o) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Placing the firm styled "De Luca and Crammel" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Authorizing the "Praevidentia" Insurance, Reinsurance and Capitalization Company with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Authorizing the "Societa' Reale Mutua di Assicurazioni" with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(r) Land Forces

(r) Bando of the Chief of General Staff No. 50 of 22 June 1945.
Rules for the composition of the Military Tribunal of War.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 11 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late

0980
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

with seat in Verona to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 16 June 1945. Authorizing the "Compagnia di Assicurazione di Milano" with seat in Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance (Prop.Control) — (o) Ministerial Decree of 18 June 1945. Placing the firm styled "De Luca and Grammel" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 20 June 1945. Authorizing the "Praevidentia" Insurance, Reinsurance and Capitalization Company with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 20 June 1945. Authorizing the "Societa' Reale Mutua di Assicurazioni" with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(r) Land Forces — (r) Bando of the Chief of General Staff No. 50 of 22 June 1945. Rules for the composition of the Military Tribunal of War.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of ANG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday 11 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0 9 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 200
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo	Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 319.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale . . . . . Pag. 938

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario . Pag. 939

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 312.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra . Pag. 940

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 313.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 . . . . . Pag. 940

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 314.

Abrogazione del R. decreto-legge 29 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione. Pag. 941

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 315.

Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno . . . . . Pag. 941

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 316.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari) . . . . . Pag. 942

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania . . . . . Pag. 942

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato. Pag. 942

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1945

Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione fra produttori e commercianti dei prodotti della pesca . Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali. Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 944

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 945

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni «Praevidentia», con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . Pag. 945

308

0983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1945

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 945

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 giugno 1945, n. 50.

Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra . . . . . Pag. 946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: 167° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 946

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1945 . . . . . Pag. 947

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 950

Media dei tioli . . . . . Pag. 951

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 951

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 26 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

(927)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 310.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 17, 245 e 270 del Codice penale militare di guerra;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando n. 212 del 25 agosto 1943;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 65;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I provvedimenti relativi all'istituzione, alla soppressione, alla sede ed alla circoscrizione dei Tribunali militari di guerra ordinari e delle loro sezioni distaccate sono adottati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica.

Art. 2.

Il presidente del Tribunale militare di guerra ordinario è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra. La proposta è fatta di concerto con il Ministro per la marina o con quello per l'aeronautica, ove l'ufficiale da nominarsi appartenga all'una o all'altra di queste Forze armate.

Per la designazione dei giudici diversi dal relatore, resta fermo il disposto dell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare, dispone l'assegnazione ed i trasferimenti dei giudici relatori, dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di cancelleria nei Tribunali militari di guerra ordinari. Ove trattisi di ufficiali non appartenenti al Regio esercito, il provvedimento è preso dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro dal quale l'ufficiale dipende.

Art. 4.

Gli incarichi temporanei presso il Tribunale supremo militare di guerra previsti dall'art. 91 ultimo capoverso dell'ordinamento giudiziario militare e gli incarichi ai magistrati ordinari per i procedimenti avanti ai Tribunali militari di guerra, previsti dagli articoli 4, 2° comma e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, sono conferiti dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra è esercitata dal Ministro per la guerra per mezzo del procuratore generale militare.

Art. 6.

Al Comandante supremo per le disposizioni di sua competenza concernenti l'inizio e l'esercizio dell'azione penale, previste dagli articoli 245 e 270 del Codice penale militare di guerra, è sostituito il Ministro della Forza armata, cui appartiene il colpevole.

Quando vi siano più colpevoli appartenenti a diverse Forze armate, provvede il Ministro della Forza armata cui appartiene il colpevole più elevato in grado.

Art. 7.

Il bando del 1° agosto 1943, e quello n. 212 del 25 agosto 1943, e n. 6 del 1° ottobre 1943, contenenti norme sui poteri e le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale in materia di giustizia militare, sono abrogati.

Restituito il potere di bando, previsto dall'art. 17 del Codice penale militare di guerra i poteri e le attri-

0984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

funzioni che spettano al Comandante supremo, in forza di qualsivoglia disposizione contenuta nelle leggi penali militari, sono esercitate, quando non sia diversamente disposto dal presente decreto, dal Ministro di quella Forza armata, cui appartiene il militare o dalla quale dipende l'estraneo alle Forze armate imputato o condannato.

Quando vi siano più colpevoli dipendenti da diversi Ministeri, provvede il Ministro, da cui dipende il militare più elevato in grado.

Art. 8.

I poteri e le attribuzioni che spettano al Capo di Stato Maggiore generale ai sensi degli articoli 5, ultimo capoverso, 11, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 65, sull'istituzione di un Tribunale militare di guerra per l'Italia settentrionale sono esercitati dal Ministro per la guerra su proposta, per quanto concerne le nomine e le assegnazioni dei magistrati e dei cancellieri militari, del procuratore generale militare.

All'istituzione dei Tribunali divisionali, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, provvede con suo decreto del Ministro per la guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 148 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 11 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 ottobre 1940, n. 1633, sulla utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1491, recante norme per la denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione per l'anno 1944, della sessione di esami di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga agli articoli 12 e 26 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 11 marzo 1938, n. 596, ed agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorità, in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1633, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico-farmacia, i laureati o diplomati in farmacia ed i laureati in veterinaria, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisoria, saranno nominati, in deroga all'art. 1 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, sottotenenti medici, chimico-farmacisti e veterinari di complemento, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

I sottotenenti, nominati ai sensi del comma precedente, dovranno immediatamente prestare un periodo di servizio di prima nomina della durata di un mese presso un ospedale militare, se ufficiali medici o chimici farmacisti e presso una infermeria presidiaria quadrupedi, se ufficiali veterinari.

Art. 3.

L'ufficiale che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esami di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Art. 4.

I laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico-farmacia, i laureati o diplomati in farmacia, ed i laureati in veterinaria, alle armi, in congedo provvisorio, o che abbiano ancora da assolvere gli obblighi di leva, debbono denunciare, qualora ne siano in possesso, il

0985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diploma di abilitazione o il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La denuncia va presentata ai corpi di appartenenza quando trattisi di militari in servizio alle armi e ai distretti militari di residenza in ogni altro caso.

Coloro che omettano la denuncia dei titoli predetti sono puniti con le pene di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1941, n. 1491.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 312.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1701;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 19;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1701, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, relative all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, sono, per gli studenti medi, prorogate per l'anno scolastico 1944-45.

Art. 2.

L'art. 2, lett. c) della legge 10 dicembre 1942, n. 1701, è sostituito dal seguente:

« Appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana »;

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1944-45 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche previsto dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1701, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, è esteso agli studenti medi che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica ed il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia caduto vittima dei tedeschi o dei fascisti.

L'esistenza della condizione di cui al precedente comma può essere provata dagli interessati anche con atto notorio.

Art. 4.

Le somme per tasse, sopratasse e contributi non percepite, in dipendenza del presente decreto legislativo, dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 313.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, sulla concessione di anticipazioni alle imprese elettriche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

0986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Art. 2.

Per la zona compresa nella provincia di Napoli è riservata la quota di un miliardo a valere sull'ammontare globale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Restano ferme nell'importo di 500 milioni ciascuna le quote, riservate, sulla somma di due miliardi autorizzata col decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, alle imprese industriali della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, concernente la concessione di anticipazioni ad imprese elettriche.

Art. 4.

Sempre che sia fatta rinuncia alla garanzia sussidiaria dello Stato di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il concorso governativo nel pagamento degli interessi contemplato dallo stesso decreto potrà essere concesso nei limiti ivi previsti anche nel caso in cui il finanziamento assuma fin dall'inizio la forma di prestito consolidato senza passare per la fase dell'anticipazione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — RUINI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 314.

Abrogazione del R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante la concessione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota d'integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 315.

Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto 9 marzo 1944, n. 149;

0987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata l'opportunità di limitare sino a tutto l'anno accademico in cui cesserà lo stato di guerra il funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno, istituito per motivi contingenti col R. decreto 9 marzo 1944, n. 149,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto superiore di magistero pareggiato istituito nella città di Salerno col R. decreto 9 marzo 1944, n. 149, continuerà a funzionare sino a tutto l'anno accademico durante il quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il R. decreto 21 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1944, relativo alla soppressione del predetto Istituto, è revocato.

Art. 3.

Alla scadenza del termine previsto nell'art. 1 del presente decreto tutti i documenti inerenti alla carriera scolastica degli studenti saranno depositati presso la Regia università di Napoli che, sulla base dei documenti stessi, rilascerà agli studenti i certificati di cui essi abbiano bisogno per proseguire gli studi o per ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, atti 23 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 152. — FRISCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. 316.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari).

N. 316. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto organico dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania.

N. 317. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.
Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, con il quale è stata istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la predetta Commissione;

Decreta:

La Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato è costituita come segue:

Prof. Salvatore Scoca, Sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente;

Avv. Cesare Gabriele, Sottosegretario di Stato per le finanze, membro;

Gen. Luigi Chatrian, Sottosegretario di Stato per la guerra, membro;

Umberto Fiore, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, membro;

Avv. Enrico Molè, Sottosegretario di Stato per l'interno, membro;

Prof. Giambattista Rizzo, Sottosegretario di Stato per i trasporti, membro;

Avv. Bernardo Mattarella, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, membro;

Dott. Leonardo Severi, consigliere di Stato, esperto;

Avv. Giuseppe Matteucci, sostituto avvocato generale di Stato a riposo, esperto;

Prof. Nicola Garrone, ordinario di Regia università, esperto;

Prof. Achille Donato Giannini, ordinario di Regia università, esperto;

Avv. Andrea Manocco, esperto;

Dott. Giovanni Di Paolo, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Ai lavori della Commissione parteciperà il ragioniere generale dello Stato e, in caso di assenza o impedimento, il dott. rag. Benvenuto Bertoni, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(916)

0988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19 del 13 febbraio 1945;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, con il quale è stata prevista la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca, nella forma di società per azioni, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è abrogato.

E' revocata la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto presidenziale 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

BONOMI — SOLERI

(917)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 293;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1171, del 28 maggio 1929, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baiocchi Luigi fu Achille il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 2, 6, 7, 23, 26, 33 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Baldassarri Menotti fu Eugenio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1171 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a favore del sig. Baldassarri Menotti fu Eugenio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 2, 6, 7, 23, 26, 33 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(891)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il rag. Canzio Ferrari viene nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille su capitale per le seguenti tariffe:

1A - Vita intera a premi vitalizi;
1C - Vita intera a premi temporanei;
1D - Vita intera differita s.v.m. con controassicurazione;
1E - Vita intera su 2 teste a premi vitalizi;
2 - Mista semplice;
2 *bis* - Mista semplice collettiva;
2A - Mista speciale;
2B - Mista speciale;
2C - Mista s.v.m. con controassicurazione;
2E - Mista speciale;
2F - Mista speciale;

0989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20 - Mista a premio dimezzato;
21 - Mista speciale;
21. Mista a premio iniziale ridotto;
2M Mista su 2 teste;
28 - Mista con opzione speciali, per il clero;
2 s.v.m. - Mista senza visita medica;
3 - Mista a termine fisso;
4A - Temporanea a capitale costante;
4C - Temporanea a capitale decrescente;
7 - Mista ad effetti molteplici;
8 - Dotale senza controassicurazione;
8A - Dotale con controassicurazione;
9 Rendita e capitale;
9 bis - Rendita e capitale collettiva;
10 - Combinata speciale con opzione;
11 - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;
C Rendita differita e capitale;
E Pensione di sopravvivenza;
F Pensione di sopravvivenza;
G Rendita di educazione.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:
21) Mista a premio decrescente.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:
2M Mista a capitale crescente;
5 Capitale differito per bambini senza controassicurazione;
5A Capitale differito per bambini con controassicurazione;
6 Capitale differito per adulti senza controassicurazione
6A - Capitale differito per adulti con controassicurazione;
A Rendita differita senza controassicurazione;
AC - Rendita differita con controassicurazione;
B - Rendita differita con controassicurazione totale.

4 % sul premio unico per le seguenti tariffe:
1U - Vita intera a premi unici;
2U - Mista a premio unico;
4 Temporanea a premio unico;
4U - Temporanea a capitale decrescente a premio unico;
5U - Capitale differito per bambini a premio unico senza controassicurazione;
5AU - Capitale differito per bambini a premio unico con controassicurazione;
6U - Capitale differito per adulti a premio unico senza controassicurazione;
6AU - Capitale differito per adulti a premio unico con controassicurazione;
AU - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;
ACU - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;
B - Rendita vitalizia immediata;
EU - Pensione di sopravvivenza a premi unici;
H - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(918)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:
1 - Vita intera a premi vitalizi;
3 - Vita intera a premi temporanei;
4 - Mista a premio annuo;
9 - Effetti multipli 4 %, 5 %, 6 %;
12 - Termine fisso a premio annuo;
12 - Termine fisso e rendita a premio annuo;
25 - 1/2 vita intera e 1/2 termine fisso a premio annuo;
IV - Temporanea a premio annuo.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:
5 - Mista a premio decrescente del 2,50 % a premio annuo;
6 - Mista a premio decrescente del 3 % a premio annuo;
7 - Mista a premio decrescente del 3,50 % a premio annuo;
8 - Mista a premio decrescente del 4 % a premio annuo.

1 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:
11 - Dotale a premio annuo;
21 - Rendita vitalizia differita a premio annuo;
22 - Contro assicurazione di annualità.

4 % sul premio unico, per le tariffe:
2B - Rendita vitalizia immediata;
VII - Rendita vitalizia immediata su 2 teste;
IV - Temporanea a premio unico;
2 - Vita intera a premio unico;
18 - Temporanea a capitale decrescente mensilmente.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(919)

0990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1943, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, via Gaetano Casati n. 12 (esercente attività spolveratura tappeti), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Riva Primo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(942)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1 - Vita intera a premi vitalizi;
1A - Vita intera a premi temporanei;
2 - Mista a premio annuo costante;
2A - Mista con assicurazione di annualità;
4 - Capitale e rendita;
— - Temporanea a premio annuo a capitale costante;
— - Temporanea a premio annuo a capitale decrescente.

4 % del premio unico per le tariffe:

6 - Rendita vitalizia ordinaria;
5A - Rendita vitalizia con restituzione del capitale 20 anni dopo la morte del vitalizzato;
5B - Rendita vitalizia con garanzia della corresponsione di un numero minimo di annualità;
6 - Assicurazione e risparmio;
— - Temporanea a premio unico a capitale costante;
— - Temporanea a premio unico a capitale decrescente.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GROSSONI

(940)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

(0-1) - Vita intera a premio vitalizio;
(0-1 2T) - Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;
(0-2) - Vita intera a premio temporaneo;
(0-4) Temporanea a premio annuo;

387

0991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(0-5) - Temporanea decrescente annualmente a premi limitati;

(2-1) - Mista a premio annuo;

(2-1 s.v.m.) Mista a premio annuo con carenza di anni 5 s.v.m.;

(2-1-2T) Mista su 2 teste a premio annuo;

(2-3) - Termine fisso a premio annuo;

(2-3 s.v.m.) Termine fisso a premio annuo con carenza di anni 5, s.v.m.;

(4-1) - Doppia mista a premio annuo;

(4-3) - Mista crescente a premio annuo;

(5-1) - Combinata di capitale e rendita con opzioni;

(5-2) - Termine fisso combinato con rendita.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

(3-1) - Mista a premi decrescenti.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

(1-4) - Capitale differito a premio annuo senza contrassicurazione;

(1-3) - Dotale con controassicurazione a premio annuo;

(1-4) - Capitale differito a premio annuo con controssicurazione;

(6-2) - Rendita differita a premio annuo senza controassicurazione;

(6-4) - Rendita differita con controassicurazione.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

(0-2) Vita intera a premio unico;

(0-5) - Temporanea a premio unico;

(0-6) Temporanea decrescente mensilmente a premio unico;

(0-8) - Temporanea decrescente annualmente a premio unico;

(1-2) - Capitale differito a premio unico senza controssicurazione;

(1-5) - Capitale differito a premio unico con controassicurazione;

(2-2) - Mista a premio unico;

(6-0) - Rendita reversibile;

(6-1) - Rendita vitalizia immediata;

(6-5) - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;

(6-5) - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;

(6-1 2T) - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GROSSOLI

(941)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 giugno 1945, n. 50.

Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visti gli articoli 18 e 72 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente bando, per i giudizi a carico di ufficiali generali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 giugno 1945

TREZZANI

(935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

167° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 336, con il quale, ai condomini degli eredi della signora Marianna Papia, rappresentati dall'avv. Carlo Greco, residente in Aragona (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mandra Papia » in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 51, con il quale, al comune di Caramanico è accordata in perpetuo, a decorrere dal 25 settembre 1943, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « La Salute » sita in territorio del comune di Caramanico, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 17 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 337, con il quale, al condominio rappresentato dal sig. Calogero Piscopo fu Francesco, domiciliato in Favara (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Oriata Continò » in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 62, con il quale, al condominio rappresentato dal barone Ferdinando Morillo di Tralonella, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località « Zubbi Tralonella Piccola » in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 24 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 177, con il quale, al sig. Monaci Pietro, domiciliato in Roccatederighi (Grosseto) è concessa per la durata di anni 10 la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di rame e ferro ed in località denominata « Roccatederighi », in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

(945)

0992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Carbonchio ematico				
Brindisi	Ceglie Messapico	E	—	1
Cagliari	Gonnostramatza	B	—	1
Id.	Villacidro	B	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	E	—	2
Frosinone	Alatri	B	—	1
Napoli	Serrara	B	—	1
Roma	Nettuno	B	—	1
Terni	Acquasparta	O	1	—
Id.	Arrone	B	1	—
			2	8
Carbonchio sintomatico				
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	—	1
			—	2
Afta epizootica				
Avellino	Andretta	B	1	—
Id.	Arfano Irpino	B	2	—
Id.	Bagnoli Irpino	B	2	—
Id.	Calitri	B	16	—
Id.	Monteverde	B	2	—
Id.	Nusco	B	2	—
Id.	Rocca San Felice	B	33	—
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	B	28	2
Id.	Id.	O	98	—
Id.	Id.	B	72	1
Id.	Torella	O	45	—
Id.	Id.	B	28	—
Bari	Altamura	B	—	2
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Conversano	B	3	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Gravina di Puglia	B	3	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Molfetta	B	24	1
Id.	Palagiano	B	6	1
Cosenza	Rossano	B	2	—
Id.	Cassano al Jonio	B	2	—
Id.	Cerchiara	B	—	1
Id.	Rocca Imperiale	B	—	2
Id.	Torre a Castello	B	1	—
Firenze	Borgo San Lorenzo	B	3	—
Foggia	Chieuti	Eq	1	—
Id.	San Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Cagnano Varano	B	—	1
Lecce	Taviano	OB	—	1
Littoria	Littoria	O	1	—
Matera	Ferrandina	B	1	—
Id.	Matera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Matera	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Trisaccio	B	7	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	3
Id.	Nola	B	—	1
Potenza	Armento	BO	2	—
Id.	Baragiano	B	2	—
Id.	Bella	B	1	—
Id.	Brindisi di Montagna	O	1	—
Id.	Campomaggiore	BO	10	—
Id.	Castelmezzano Lucano	BO	20	—
Id.	Castelgrande	B	2	—
Id.	Ceraseto	B	4	—
Id.	Guardia Perticara	BOS	3	—
Id.	Marsico	B	7	—
Id.	Noepoli	B	7	—
Id.	Picerno	B	3	—
Id.	Potenza	B	1	—
Id.	San Chirico Nuovo	BS	10	—
Id.	Senise	BS	2	—
Id.	Tramutola	BO	15	—
Sassari	Azzanedeu	B	4	9
Id.	La Maddalena	B	1	1
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	8
Taranto	Taranto	BS	1	1
			625	37
Mal rossino dei suini				
Ascoli Piceno	Comunanza	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	3	—
Id.	Cairano	S	1	—
Id.	Calabritto	S	1	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Paternopoli	S	32	4
L'Aquila	Capestrano	S	—	2
Matera	Accettura	S	1	—
Id.	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	5	—
Id.	Tricarico	S	—	1
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	2
Id.	Isola Rabbi	S	—	4
Id.	Sallara	S	—	2
Potenza	Corleto Perticara	S	6	—
			30	15
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Armadola	S	—	2
Id.	Comunanza	S	1	—
Id.	Falerone	S	1	—
Id.	Force San Giorgio	S	4	—
Avellino	Calitri	S	14	3
Id.	San Martino Valle Caudina	S	21	4
Id.	Aiello del Sabato	S	8	1
Bari	Trani	S	—	1
Cagliari	Alghero	S	—	1
Id.	Ales	S	—	35
Id.	Armungia	S	—	15
Id.	Ballao	S	—	1
Id.	Gadoni	S	1	—
Id.	Nurri	S	—	1
Id.	San Nicolò Gerrei	S	—	1
Id.	Silius	S	—	7
Id.	Villacidro	S	13	—
Id.	Villasalto	S	—	29

0993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id.	Miranda	S	—	1
Cosenza	Albidona	S	2	—
Id.	Rosito Capo Spulico	S	—	6
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	—	3
Id.	Terano Castello	S	1	—
Chieti	Furci	S	—	—
Id.	Gissi	S	—	—
Id.	Liscia	S	—	—
Id.	Vasto	S	10	1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	5	1
Id.	Cagnano Varano	S	15	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Id.	Rovino	S	4	—
Id.	Foggia	S	1	—
Littoria	Norma	S	—	2
Matera	Accettura	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Nuoro	Orgosolo	S	—	7
Id.	Gavoi	S	—	—
Id.	Urzulei	S	—	5
Id.	Villagrande Strisaili	S	—	4
Reggio Calabria	Delianuova	S	1	—
Roma	Genzano di Roma	S	3	1
Teramo	Campli	S	1	1
Id.	Teramo	S	2	—
			116	122
	Morva			
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Noicattaro	E	—	1
Id.	Manfredonia	E	1	—
			1	2
	Farcino criptococcico			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Monteforte Irpino	E	1	1
Id.	San Martino Valle Caudina	E	—	3
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	2	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitetto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Molfetta	E	2	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	2	—
Brindisi	Brindisi	E	—	1
Id.	Cisternino	E	—	5
Cagliari	San Vero Milis	E	—	21
Caltanissetta	Rhesi	E	2	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Acireale	E	—	2
Id.	Caltagirone	E	2	—
Id.	Ionia	E	2	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	—	3
Id.	San Cono	E	1	—
Catanzaro	Cutro	E	—	17
Enna	Centuripe	E	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	—	1
Lecce	Galatina	E	2	—
Id.	Lecce	E	3	—
Id.	Lizzanello	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Lecce	Maglie	E	—	2
Id.	Surbo	E	—	1
Napoli	Afragola	E	3	—
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Casoria	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Nola	E	1	4
Id.	San Sebastiano al Vesuvio	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Siracusa	Carlentini	E	—	1
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	—	3
Trapani	Alcamo	E	2	—
Id.	Marsala	E	10	—
Id.	Trapani	E	4	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Id.	Camporeale	E	6	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	—	3
Id.	Partanna	E	—	1
			72	72
	Rabbia			
Avellino	Caposele	Can	—	1
Bari	Trani	Can	—	1
Chieti	Mozzagrogna	Can	—	1
Id.	Guardiagrele	Can	—	1
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Id.	Faeto	Can	—	1
Roma	Cervateri	Can	1	—
Teramo	Teramo	Can	—	2
Terni	Arrone	Can	—	3
Id.	Polino	Can	—	1
			3	12
	Ilegna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	6
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	1	—
Foggia	San Severo	O	—	2
Id.	Troia	O	—	—
Id.	San Marco in Lamis	O	9	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Frosinone	Alatri	O	30	30
Id.	Selfefrati	O	31	31
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Ajelli	O	1	—
Id.	Avelano	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—

0994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Rogna				
L'Aquila	Castellafiumo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	—	1
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Manoreale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	—	1
Catanzaro	Privorno	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	—	1
Id.	Miglionico	O	1	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Id.	Tolve	O	6	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Roma	Allumiere	O	—	1
Id.	Arbea	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Castelnuovo	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	—	2
Id.	Ginosa	O	1	—
			357	268
Aftosa contagiosa delle pecore e capre				
Lecce	Campi Salentina	O (Cap)	1	—
Taranto	Crispiano	O (Cap)	1	—
Id.	Grottaglie	O (Cap)	2	—
			4	—
Tubercolosi bovina				
Lucca	Camaiore	B	—	1
			—	1
Setticemia emorragica				
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1
			—	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	1	—
Id.	Carovigno	O	—	3
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	2	2
Lecce	Lecce	O	10	2
Id.	Melendugno	O	—	1
Id.	Surbo	O	1	1
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	—	2
			21	11
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Carassai	P	—	1
			—	1
Colera dei polli				
Frosinone	Fiuggi	P	100	50
Id.	Paglio	P	100	50
Id.	Trivigliano	P	—	100
			200	200

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ascoli Piceno	Altidona	P	1	—
Id.	Amandola	P	10	4
Id.	Ascoli Piceno	P	3	2
Id.	Campofilone	P	3	—
Id.	Carassai	P	1	1
Id.	Carassai	P	12	—
Id.	Cossignano	P	3	—
Id.	Force	P	—	1
Id.	Grottammare	P	1	—
Id.	Montefiorino	P	—	10
Id.	Montegiberto	P	—	2
Id.	Pevaso	P	1	—
Id.	Petritoli	P	2	—
Id.	Ripatransone	P	1	—
Avellino	Andretta	P	7	—
Id.	Cesinaldo	P	4	1
Id.	Frigento	P	14	2
Id.	Sturno	P	6	1
Id.	Villanovana	P	—	1
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Montenerrano	P	—	40
Matera	Grassano	P	1	—
Id.	Miglionico	P	1	—
Napoli	Sessa Aurunca	P	—	5
Terni	Acquapendente	P	1	—
			73	54

RIEPILOGO
dal 1° al 15 gennaio 1945 - N. 1

Num. ordine	MALATTIE	Numero delle stalle: Con casi di malattia	Numero dei capi: Ammalati	Numero dei capi: Morti o abbattuti
1	Carbonchio ematico	7	9	10
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	12	53	662
4	Malrossino dei suini	6	16	66
5	Peste e setticemia dei suini	13	45	238
6	Morva	1	3	3
7	Farcino criptococcico	14	50	114
8	Rabbia	7	10	15
9	Rogna	13	61	625
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	4
11	Tubercolosi bovina	1	1	1
12	Setticemia emorragica	1	1	1
13	Vaiolo ovino	3	9	33
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	1	3	403
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	6	26	123

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(877)

0995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento la denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Romano Enrico Sanli fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale	2.180 —
Id.	129800	Panuna Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria) vincolata per dote	1.650 —
Id.	180245	D'Alaia Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca	810 —
Id.	147684	Cautore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Acerra (Napoli).	340 —
Cr. Red. 3,50 %	285162	Iantria Elvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnessa Vincenzo, dom. a Napoli vincolata per dote	7.000 —
Id.	223866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Schiape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	161 —
Id.	89304	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69590	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	290345	Dierna Maria Delizia di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	729692	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petroselli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale	280 —
Rendita 5 %	166369	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Sellefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

(966)

Il direttore generale: PROSENZA

0996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 22 giugno 1945 - N. 140

Rendita 3,50 %	1906	L.	112,75
Id.	3,50 %	1902	»	87 —
Id.	3 %	lordo	»	73,20
Id.	5 %	1935	»	99,90
Redimibile	3,50 %	1934	»	98,25
Id.	5 %	1936	»	90,60
Obbligazioni Venezie	3,50 %		»	98,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	98,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	97,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	97 —
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	97 —
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	97,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	91,90

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 18 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(944)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 19 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(945)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 21 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226 (Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato), il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228 (Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici) ed il decreto Ministeriale 17 maggio 1945 (Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoelencato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 16 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1945.
Nomina del commissario della Società italiana assicurazioni ed operazioni finanziarie, con sede in Milano.

(946)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(947)

0997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 28 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto Ministeriale 19 maggio 1945 (Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 12 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(948)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 30 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 242 (Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica);

il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244 (Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica) ed

il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250 (Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti) entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato, situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e vengono pubblicati in queste Provincie a solo titolo informativo.

2. Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247 (Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione)

entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania il detto decreto ha efficacia con decorrenza dal 15 aprile 1945 e nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della stessa linea con decorrenza dal 1° luglio 1945.

In data 19 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(949)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 5 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(950)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

924

2 JUL Recd 120

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
30 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.72 of 16 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

a) Finance

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Interior for the financial year 1944-1945.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 8 July, 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

for W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the b[illegible] legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

a) Finance

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Interior for the financial year 1944-1945.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 8 July, 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

for

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 72 del 16 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-137 51-230 51-554

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

1001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 382, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere alla approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nonchè del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 9.138.635.872 di cui L. 9.138.734.260 effettive e L. 71.612 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato il bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente entrate e spese per complessive L. 79.569.500 di cui L. 79.268.500 effettive e L. 301.000 per movimento capitali, secondo l'annessa tabella *B*.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio predetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, secondo l'annessa tabella *C*, nonchè l'elenco dei capitoli — di cui all'annessa tabella *D* — a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione del primo comma dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

E' approvato il bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 3.567.000 di cui L. 3.337.000 effettive e L. 230.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *E*.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *F*, dei capitoli della parte passiva del bilancio suddetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, nonchè l'elenco — di cui all'annessa tabella *G* — dei capitoli a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

E' approvato il bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 4.070.600 di cui L. 3.820.600 effettive e L. 250.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *H*.

E' approvato l'elenco — di cui all'annessa tabella *I* — dei capitoli della parte passiva del bilancio suddetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, nonchè l'elenco — di cui all'annessa tabella *L* — dei capitoli a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 303. — Lanzo

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*) .	180.000.000 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della Polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (art. 164 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3454) . . .	1.120.000 —
3	Indennità di trasferimento al personale civile . . .	2.000.000 —
4	Indennità di missione al personale civile. - Somme dovute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 luglio 1928, n. 1538	14.000.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	85.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno	12.500.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Comuni danneggiati dal terremoto o, comunque, sottoposti a speciale tutela	41.400 —
8	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie. - Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi del R. C. C. e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1941, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1927, n. 980	1.175.000 —
9	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.800.000 —
10	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, dell'Archivio del Regno, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza, dell'Istituto superiore di sanità, della colonia dei confinati e della Direzione generale dei servizi antincendi, nonchè dei locali ad uso di caserma pei Corpi di polizia. - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali . . .	7.100.000 —
11	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza. - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica. - Spese per la pubblicazione dei documenti per gli archivi di Stato. - Spese d'ufficio per l'arma dei RR. CC., pel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e per i comandi relativi . . .	6.260.000 —
12	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. - Comunicazioni telefoniche interurbane e Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani ». - Spedizione di denaro all'estero e franchigia della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*) . . .	6.600.000 —
13	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e del RR. CC. .	8.050.000 —
14	Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di P. S., pei RR. CC. e per gli agenti di P. S.; degli automezzi e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno. - Spese accessorie. - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti .	20.000.000 —
15	Spese di lite (*Spese obbligatorie*)	40.000 —
16	Consigli e Commissioni. - Spese relative	475.000 —
17	Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Comuni danneggiati dai terremoti o, comunque, sottoposti a speciale tutela	115.000 —
18	Spese per propaganda di italianità	70.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
19	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero e per quella della Direzione generale per la demografia e la razza e dell'Istituto superiore di sanità. - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	340.000 —
20	Medaglie e diplomi per atti di valore civile. - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1169, 21 settembre 1870, n. 5873, 29 aprile 1883, n. 5250 e 5 luglio 1926, n. 1161)	20.000 —
21	Spese casuali	80.000 —
22	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
23	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	per memoria
24	Spese pel funzionamento del servizio antincendi nei porti (art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, numero 653	12.000.000 —
		272.883.600 —
	DEBITO VITALIZIO	
25	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	95.500.000 —
26	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*)	90.000 —
27	Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4, 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1940, n. 1972, convertito nella legge 21 agosto 1941, n. 1144, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1943, n. 2190. R. decreto-legge 24 novembre 1920, n. 1598, convertito nella legge 6 gennaio 1921, n. 19) (*Spesa obbligatoria*).	150.000 —
		95.740.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE	
28	Foglio degli annunzi nelle provincie. - Spese di stampa, distribuzione e spedizione. - Retribuzione agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	420.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
29	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia (R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1457)	42.500 —
30	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni del ciechi. - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro. - Sussidi e contributi per previdenze eccezionali . .	44.300.000 —
31	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (art. 7, n. 1, del testo unico approvato con R. decreto 21 dicembre 1934, n. 2316, e art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 58)	125.000.000 —
32	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e manicomi del Regno. - Trasporto ed accompagnamento di manicomati esteri miserabili sino alla frontiera. - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto e di accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione. - Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera (*Spesa obbligatoria*)	3.700.000 —
33	Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Spesa d'ordine*) .	9.500.000 —
34	Vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private - Indennità ai membri delle commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	6.400 —
35	Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 5 aprile 1890, n. 577	280.000.000 —
36	Funzionamento della scuole di paleografia diplomatica e di archivista (art. 8 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)	30.000 —
37	Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani e per i relativi servizi (legge 20 marzo 1941, n. 366)	*per memoria*
		602.208.900 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA	
38	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 187 a 191, 200, 201 e 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (Spese obbligatorie)	18.000.000 —
39	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . .	2.600.000 —
40	Sussidi ai comuni, alla provincia, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .	2.650.000 —
41	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	75.000 —
42	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi (art. 93, lettera c) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	2.250.000 —
43	Contributi ai comuni, alla provincia, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 93, lettere b) ed c) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .	2.950.000 —
44	Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 93, lettera d) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) .	100.000 —
45	Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, cura e profilassi di detta malattia - Sussidi ai comuni per la istituzione di scuole per fanciulli tracomatosi - Sussidi per il ricovero dei bambini tracomatosi in colonie estive e permanenti, per l'istituzione di tracomatosi con relativi convalescenziari per adulti tracomatosi - Sussidi agli enti provinciali antitracomatosi (art. 93 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	5.500.000 —
46	Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia e radioterapia (art. 9 della legge 29 gennaio 1934, n. 128)	20.000 —
47	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici e per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	375.000 —
48	Rimborso ai comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti (art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	315.000 —
49	Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	24.000 —
50	Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Acquisto di materiale relativo - Sussidi ai centri provinciali per la trasfusione del sangue - Corsi di aggiornamento di personale sanitario - Profilassi delle carie dentali - Contributo per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici dell'infanzia e puericultrici - Borse di studio per la frequenza delle scuole stesse - Sussidi e premi agli istituti di puericultura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 353, 133 e 311 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	10.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 72 del 16 Giugno 1945

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
51	Spese per la pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca della direzione generale della sanità pubblica e per ricompense al benemeriti della sanità pubblica	26.000 —
52	Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramento . .	per memoria
53	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati (art. 81 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	600.000 —
54	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini sull'utilità nell'interesse della profilassi stessa - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'imbarco del bestiame (estero all'estero e nell'interno del Regno (articoli 85, 208 e 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1930, n. 1926) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2491, convertito nella legge 5 agosto 1928, n. 1901)	5.400.000 —
55	Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 217, 221, 223 e 253 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	25.800.000 —
56	Contributo pel totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione dei sepolcreti di guerra definitivamente sistemati e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 della legge 12 giugno 1951, n. 617)	per memoria
57	Rimborso al Ministero della marina della spesa occorrente per provvista di acqua ai comuni isolani nei pericoli di siccità (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
58	Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, a mezzo di appositi centri e reparti all'uopo istituiti - Sussidi e contributi per agevolare, migliorare ed integrare l'attrezzatura tecnica di tali centri e reparti (legge 10 giugno 1964, n. 589) . .	2.700.000 —
		101.764.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	SPESE PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	
59	Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	56.000.000 —
	SPESE PER LA MATERNITÀ	
60	Premi di maternità e natalità	52.000.000 —
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA	
61	Servizio segreto	2.000.000 —
62	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (*Spese fisse*)	450.000.000 —
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforme derivanti da inabilità indipendenti dal servizio .	8.200.000 —
64	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Rimborso danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	16.000.000 —
65	Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di Polizia	50.000.000 —
66	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, numero 1164, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562).	10.000 —
67	Premi e funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1921, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1860) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	700.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
67	Spese per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, per l'acquisto e mantenimento di cani di polizia. - Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, per i guantelli di segnalamento e pel servizio delle stazioni	1.700.000 —
68	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza. - Spese per trasloco mobilio di scuole rurali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	35.000.000 —
69	Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e per i servizi speciali di pubblica sicurezza. Acquisto e manutenzione bardature. Servizio veterinario. Ferratura	1.000.000 —
70	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. - Spese per funerali e per trasporto salma dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per causa di servizio. - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio. - Servizio sanitario di questura e visite locali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio . . .	1.500.000 —
71	Spese di accasermamento dei corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma (R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1650, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 459)	16.000.000 —
72	Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia entro la circoscrizione del comune di Roma (articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 18 giugno 1926, n. 1115)	4.000.000 —
73	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la Scuola tecnica di polizia; e arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali. - Indennità di alloggio ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari assimilati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2275, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1304 e legge 7 dicembre 1939, n. 2002).	60.000.000 —
74	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione dei proietti rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	11.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
75	Trasporti di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisti di abiti alla borghese e di lenzuola, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale impiegato per i Reali carabinieri	350.000 —
76	Indennità di via e trasporto d'insegnanti per ragioni di sicurezza pubblica. Indennità di trasferta e trasporto di agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento. - Spese per rimpatrio dei tenenti occupati all'estero nelle professioni di girovaghi	1.000.000 —
77	Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati e condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	1.250.000 —
78	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 18 luglio 1935, n. 1330)	300.000 —
79	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza. - Soprassoldo, trasporto e altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali ed agenti di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati. Spese per la vigilanza aerea. - Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico	10.000.000 —
80	Spese per i reclusi di polizia ed ex confinati. - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici delle isole Tremiti	12.500.000 —
81	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	per memoria
82	Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici, o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in appresso per servizio di pubblica sicurezza	850.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
87	Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	8.000.000 —
84	Spese per il servizio di investigazione politica	28.200.000 —
85	Personale di ruolo del servizio speciale riservato. Stipendi ed assegni fissi (*Spesa fissa*)	6.000.000 —
		672.501.000 —
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO	
81	Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino (*Spesa fissa*)	63.000 —
80	Spese per l'intervento nelle ricognizioni dei benefici in caso di vacanza (art. 10 comma 2 del Concordato Lateranense (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
82	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex-eccleriali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 12, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848).	*per memoria*
		103.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA	
88	Stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	1.000.000 —
87	Indennità di missione e di trasferimento. - Indennità e assegni agli addetti alla segreteria	500.000 —
90	Premi di operosità e rendimento al personale	100.000 —
91	Spese per acquisto, rinnovo forniture e manutenzione di macchinari speciali e materiale vario	100.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
99	Spese varie casuali e riservate	500.000 —
93	Spese postali, telegrafiche e telefoniche e servizi speciali di corrispondenza	200.000 —
94	Spese per l'acquisto di pubblicazioni riviste e giornali	100.000 —
95	Premi da erogare agli editori, commissionari librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 28 gennaio 1940, n. 239)	*per memoria*
		2.600.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
96	Retribuzioni e indennità di carovivere al personale avventizio e giornaliero ed al personale salariato: indennità di buona uscita a quello licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 8 marzo 1926, n. 218, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 992)	2.500.000 —
97	Stipendi ed assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assenti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, numero 1844, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (*Spese fisse*)	300.000 —
98	Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1420)	20.000.000 —
94	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	25.000 —
99 bis	Saldo di impegni di spese residue di esercizi finanziari anteriori	*per memoria*
		28.135.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE	
100	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.200.000 di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvato col R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 610, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, per la ripresa del fabbricato ex Ospedale S. Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita - 50 delle ventidue annualità)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 72 del 16 giugno 1945

1007
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
100 bis	Assegnazione vitalizia e sussidi ai danneggiati politici	125.000 —
101	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie napoletane e siciliane (legge 8 luglio 1868, n. 4496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 333, art. 2 e legge 16 luglio 1911, n. 800) (*Spese fisse*)	310.000 —
102	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (R. decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 340, convertito nella legge 16 febbraio 1923, n. 371) (*Spesa obbligatoria*)	30.000.000 —
103	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa di segretario comunale (R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 665, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). — Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	*per memoria*
104	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	100.225.000 —
105	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni a beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 966, 16 maggio 1916, n. 743, 6 luglio 1917, n. 1148, 9 dicembre 1917, numero 1963, 14 luglio 1918, n. 983, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218, e 13 maggio 1919, numero 845) (*Spesa obbligatoria*)	2.790.056 —
106	Contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza e per la esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere preventive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 379, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430 (Spesa ripartita - 15ª delle 25 annualità)	45.000.000 —
107	Contributo a favore dell'Istituto Romano di S. Michele (R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1352, convertito nella legge 20 dicembre 1923, n. 3254)	153.000 —
107 bis	Contributo a favore della Croce Rossa italiana	200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
108	Quota a carico del Ministero dell'interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, per la estinzione del mutuo di lire 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1938, n. 1296, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 215 (7ª delle 30 annualità)	329.355 —
109	Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	1.350.000.000 —
110	Spesa per la erogazione dei contributi in capitale previsti dall'art. 4, n. 2, del R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 521, convertito nella legge 14 agosto 1940, n. 1069, per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti ausiliari	1.250.000.000 —
111	Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi	10.000.000 —
111 bis	Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'alimentazione	100.000 —
112	Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	200.000.000 —
113	Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie dei connazionali internati nei campi di concentramento ed a quelle che, per effetto della attuale emergenza, siano state private delle consuete rimesse dei familiari all'estero	400.000.000 —
114	Assegnazioni straordinarie per la esecuzione dei lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa	50.000.000 —
115	Spese per l'approntamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata di alcune città del Regno di particolare importanza	*per memoria*
116 bis	Assegnazione straordinaria per fitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente per il trasferimento di enti e di uffici in dipendenza della guerra	1.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Capitoli	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
116	Concorso dello Stato nella spesa per l'ammortamento dei mutui consentiti agli Enti ausiliari dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio per l'anno 1942, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 maggio 1943, n. 491, convertito nella legge 8 agosto 1943, n. 1059 . . .	10 [illegible] —
117	Annualità gravanti dalla ratizzazione non accordi alle famiglie dei richiamati dei militari richiamati o trattenuti alle armi, ai termini del R. decreto-legge 21 maggio 1915, n. 701, convertito nella legge 22 maggio 1915, n. 1049	per memoria
118	Annualità gravanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio degli Enti ausiliari, ai termini del R. decreto-legge 21 maggio 1915, n. 701, convertito nella legge 22 maggio 1915, n. 1049	per memoria
119	Assegnazione straordinaria per rimborsare ai comuni le spese relative al censimento generale per la circoscrizione nazionale	70.000.000 —
120	Spese inerenti alla preparazione delle liste elettorali politiche	200.000 —
121	Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle attività del Vesuvio	per memoria
		6.500.159.410 —
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA	
122	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripartita - art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3458, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 2831 - 17ª delle 20 annualità)	50.000 —
123	Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, nonchè per l'intensificazione di ogni attività interessante la produzione medesima (art. 15 della legge 27 maggio 1949, n. 647)	835.000 —
124	Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	60.000.000 —
124 bis	Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo exantematico . .	per memoria
		60.875.000 —

Capitoli	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	
125	Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le forze armate dello Stato (Spesa d'ordine) . . .	per memoria
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA	
126	Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia (R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 966, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 33) (Spesa ripartita - 11ª delle 12 annualità)	89.500 —
126 bis	Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento	10.500.000 —
134	Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	2.150.000 —
135	Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche . .	8.500.000 —
136	Indennità straordinaria giornaliera di P. S. ai funzionari di P. S. ufficiali, sottufficiali e militari dei CC. RR. ed ufficiali, sottufficiali, guardie di P. S. . . .	100.000.000 —
136 bis	Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 6 e decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 197)	340.000.000 —
137	Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti al servizio di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	1.500.000 —
138	Indennità e rimborso di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche . .	170.000 —
		462.909.500 —
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO	
139	Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi	80.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
130	Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura (art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	per memoria
131	Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto ed al fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per la corresponsione al Clero dell'assegnura temporanea di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 23 febbraio 1942, n. 160, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 993	4.073.000 —
		4.123.000 —
	SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDI	
132	Somma da corrispondere alla Cassa Sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in guerra, e retribuzioni al personale richiamato, per la organizzazione del servizio antincendi e per spese relative alla manutenzione del materiale necessario per l'approntamento di speciali unità antincendi (art. 7 lett. c) della legge 2 ottobre 1919, n. 1410, e c) della legge 12 gennaio 1942, n. 191) . .	151.074.050 —
133	Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la graduale realizzazione dei contributi assicurativi per gli anni 1942-1944 a carico dei comuni e delle compagnie di assicurazione	8.000.000 —
		162.074.050 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
134	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (Legge 18 luglio 1911, n. 838) (Spesa ripartita, via delle 28 annualità)	71.612 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	279.533.400 —
	Debito vitalizio	95.740.000 —
	Spese per l'Amministrazione civile	602.208.900 —
	Spese per la Sanità pubblica	101.704.000 —
	Spese per l'Istituto superiore di sanità . . .	20.000.000 —
	Spese per la demografia	32.600.000 —
	Spese per la sicurezza pubblica	672.501.000 —
	Spese per gli affari di culto	193.000 —
	Spese per i servizi della stampa	2.600.000 —
	Totale della categoria I. — Spesa ordinaria . .	1.816.980.300 —
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	36.133.000 —
	Spese per l'Amministrazione civile	6.590.168.410 —
	Spese per la Sanità pubblica	69.675.000 —
	Spese per l'Istituto superiore di sanità . . .	—
	Spese per la sicurezza pubblica	462.609.500 —
	Spese per gli affari di culto	4.122.000 —
	Spese per i servizi antincendi	162.074.050 —
	Totale della categoria I — Spesa straordinaria . .	7.321.983.960 —

1010 Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	71.612 —
	Totale della categoria II. — Spese straordinarie .	71.612 —
	Totale delle spese straordinarie . .	7.382.055.572 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	9.138.855.872 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	9.138.734.260 —	
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	71.612 —	
Totale generale . . .	9.138.855.872 —	

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Stati di previsione dell'Entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	13.620.000 —
2	Prodotto di beni stabili	99.500 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	2.200.000 —
		15.919.500 —
	Proventi diversi	
4	Contributo del Tesoro dello Stato (3ª comma dell'art. 35 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	5.474.000 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	585.000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	2.000 —
		6.061.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
7	Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	470.000 —
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al Clero del fiscino e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci	52.318.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
9	Contributo dello Stato per la corresponsione al Clero dell'aggiunta temporanea del 12 % di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1942, n. 162, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 905	4.000.000 —
10	Prelevamento dall'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione della chiesa nell'Agro Pontino, e per il concorso da devolversi all'Erario dello Stato, nelle spese per le Chiese già costruite e in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1933, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1206, convertito nella legge 16 gennaio 1937, n. 249	600.000 —
19 bis	Quote di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1902, n. 3036)	*per memoria*
		57.288.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Riscossione di capitali	
11	Riscossione e ricupero di capitali	300.000 —

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
Rendite patrimoniali	15.919.500 —
Proventi diversi	6.061.000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	21.980.500 —
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	57.288.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	300.000 —
Totale del titolo II. - Entrata straordinaria . . .	57.588.000 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	79.268.500 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	300.000 —
Totale generale . . .	79.568.500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	
1	Personale di ruolo. Stipendi e assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	800.000 —
2	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie, indennità di giro agli impiegati provinciali, di missione, trasloco, trasferte ed altre al personale	50.000 —
3	Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale	31.000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie	33.000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa e di cancelleria	100.000 —
6	Spese di ufficio, manutenzione e adattamento dei locali centrali dell'Amministrazione, affitto di locali per riporre effetti provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi. Spese postali e telegrafiche	75.000 —
7	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e a quello degli Uffici finanziari provinciali	405.000 —
		1.477.000 —
	Debito vitalizio	
8	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse e obbligatorie*)	600.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Contributi allo Stato	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il Culto (*Spesa obbligatoria*)	926.000 —
	Imposte e tasse	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*)	230.000 —
	Spese di lite e contrattuali	
11	Spese di lite e di consulenze - Spese per atti, contratti, ipoteche, assicurazioni ed altre perizie in genere - Spese per bollo, registro e tasse sui mandati (*Spese obbligatorie*)	45.000 —
	Spese patrimoniali	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Marcoli e cunfieri e fontanieri (*Spese fisse e obbligatorie*)	500.000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e della Chiesa anche non dipendenti dall'Amministrazione	20.000 —
14	Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, fatti dipendere da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in sicilia al Fondo dei decaduti dalle truppe pontificie. Assegni ai Comuni per l'art. 18 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse e obbligatorie*)	1.100.000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di Chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)	250.000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il Culto nell'ufficiatura e pel restauro di Chiese e di edifici annessi	400.000 —
		2.270.000 —

14 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 72 del 16 marzo 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1013

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese ripartite da leggi e decreti legge	
17	Pensioni mensilizie ed assegni vitalizi (*Spese fisse e obbligatorie*)	3.500 —
18	Assegni ai membri della collegiata ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse - Assegni ai canonici della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse e obbligatorie*)	15.500 —
19	Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*)	1.638.650 —
20	Assegni a Chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il Culto dalla cessata Cassa ecclesiastica ed in dipendenza della Legge (*Spese fisse ed obbligatorie*)	250.000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica e alla beneficenza (*Spese fisse*)	402.500 —
22	Custodia e conservazione di Chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*)	95.000 —
23	Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle Chiese cattedrali e collegiate ed ai vicari - Assegni agli economati spirituali durante le vacanze. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a Chiese e ad Enti religiosi nelle provincie dell'ex regione austro-ungarica (Regi decreti 29 gennaio 1861, n. 227 e n. 228 e R. decreto-legge 6 luglio 1924, n. 1078, convertito nella legge 18 aprile 1925, n. 563, e R. decreto-legge 27 giugno 1927, n. 1002, convertito nella legge 20 dicembre 1927, n. 2832 (*Spese fisse e obbligatorie*)	67.500.000 —
		70.155.000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero	
24	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	400.000 —
25	Concorso del Fondo per il Culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopo di istruzione e di beneficenza	480.000 —
26	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie all'estero	50.000 —
		930.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese diverse	
27	Spese casuali	4.000 —
28	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite sopra i capitali (*Spese di ordine*)	70.000 —
29	Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali e di enti ecclesiastici già di regio patronato	225.000 —
30	Sussidi a religiosi e religiose pensionati giunti in grave età o colpiti da insanabile malattia	1.000 —
31	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	per memoria
32	Contributo all'Erario nella spesa per il personale della ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il Culto	500.000 —
33	Contributo all'Erario nella spesa per il personale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il Culto	900.000 —
		1.700.000 —
	Fondi di riserva	
34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	540.500 —
35	Fondo di riserva per le spese impreviste	75.000 —
		615.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del Culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il Culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati dai terremoti e dalla guerra	400.000 —
37	Costruzione della chiesa nell'Agro Pontino e concorso da devolversi all'erario dello Stato, nelle spese delle chiese già costruite e in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del Regio decreto-legge 6 giugno 1936, n. 1260, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 249	500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
38	Quota parte degli avanzi di gestione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto da devolversi all'Erario dello Stato ad integrazione del concorso dell'Amministrazione medesima nelle spese relative alla costruzione di chiese nell'Agro Pontino di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 6 giugno 1926, n. 1004, convertito nella legge 18 gennaio 1927, n. 219	per memoria
		900.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	
	Capitoli	
39	Avanzo di gestione destinato al reimpiego	per memoria
40	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui o in altri valori mobiliari e fondiari esclusi i mobili di ufficio (*Spese obbligatorie*)	300.000 —
		300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	1.427.000 —
	Debito vitalizio	600.000 —
	Contributi allo Stato	326.000 —
	Imposte e tasse	260.000 —
	Spese di lite e contenziose	45.000 —
	Spese patrimoniali	2.370.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti-legge	70.155.000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	930.000 —
	Spese diverse	1.700.000 —
	Fondi di riserva	615.500 —
	Totale del titolo I - Spesa ordinaria . .	78.368.500 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	900.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	300.000 —
	Totale del titolo II - Spesa straordinaria . .	1.200.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	79.268.500 —
	Categoria II. — *Movimento capitali*	300.000 —
	Totale generale . . .	79.568.500 —

1015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive*	
	PARTE ORDINARIA	
	Entrata	21.980.500 —
	Spesa	78.368.500 —
	Differenze	— 56.388.000 —
	TITOLO II	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive*	
	PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	57.288.000 —
	Spesa	900.000 —
	Differenze	+ 56.388.000 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme)	
	Entrata	79.268.500 —
	Spesa	79.268.500 —
	Differenze	—
	TITOLO II	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	300.000 —
	Spesa	300.000 —
	Differenze	—

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

TABELLA *C*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 9 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere - Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in discarico dello Stato (*Spese fisse*)

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canoni delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze - Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 30 gennaio 1921, nn. 227 e 228 e Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1178, convertito nella legge 16 aprile 1935, n. 981 e 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

TABELLA D.

Capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*).

Capitolo n. 29. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Regioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 30. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

TABELLA E.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Cod.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendite consolidate diverse	1.231.000 —
2	Prodotto di beni stabili	24.000 —
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330.000 —
		1.605.000 —
	Proventi diversi	
4	Ricuperi e proventi diversi	60.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi	
1	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 946, e dall'art. 6, lettera *b*), del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Art. 9, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928, n. 1315; art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19 .	1.550.000 —
2	Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 per cento di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 22 febbraio 1942, n. 162, convertito in legge 11 luglio 1942, n. 905	72.000 —
		1.622.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	
7	Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed erazione di capitali propri dell'Amministrazione . .	160.000 —
8	Esazione di somme di spettanza di enti conservati .	70.000 —
		230.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	1.665.000 —
	Proventi diversi	50.000 —
	Totale del Titolo I. — Entrate ordinarie . . .	1.715.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	1.622.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	230.000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria . . .	1.852.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	3.337.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	230.000 —
	Totale generale . . .	3.567.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	
	SPESA		
	PARTE PRIMA		
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	TITOLO I. — Spesa ordinaria		
	Categoria I. — *Spese effettive*		
	Spese di amministrazione		
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale		35.000 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)		10.000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie		4.000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma		9.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia		15.000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa .		12.000 —
			85.000 —
	Spese di liti e contrattuali		
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati (*Spese obbligatorie*)		6.500 —
	Imposte e tasse		
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (*Spese obbligatorie e d'ordine*)		175.000 —
	Spese patrimoniali		
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*)		400.000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*) . . .		10.000 —
11	Adempimento di pie fondazioni e officiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)		268.000 —
			678.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi		
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*)		500.000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, n. 1402)		200.000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acque in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*)		26.000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*)		1.122.000 —
			1.848.000 —
	Spese varie		
16	Spese casuali		3.500 —
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*) . . .		300 —

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatoria*)	*per memoria*
		4.000 —
	Fondi di riserva	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine .	200.000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1.400 —
		201.400 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	160.000 —
22	Erogazioni di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*)	70.000 —
		230.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PARTE SECONDA	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2.670 —
24	Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio . .	76.070 —
25	Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*)	260.360 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
		339.100 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate all'Ente Comunale di assistenza di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778506

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	36.000 —
	Spese di liti e contrattuali	6.500 —
	Imposte e tasse	175.000 —
	Spese patrimoniali	678.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1.348.000 —
	Spese varie	4.000 —
	Fondi di riserva	201.400 —
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	2.997.900 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	230.000 —
	Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*)	3.227.900 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PARTE SECONDA	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA	
	Titolo I - Spesa ordinaria — Categoria I - Spese effettive	339.100 —
	Titolo II - Spesa straordinaria — Categoria I - Spese effettive	—
	Totale della parte seconda (*spesa ordinaria e straordinaria*)	339.100 —
	Insieme (*parte prima e seconda*)	3.567.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778516

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Rimb.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA I	
	ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
	Entrata — Titolo I - Entrate ordinarie	1.715.000 —
	Titolo II - Entrate straordinarie	1.622.000 —
		3.337.000 —
	Spesa. Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2.997.900 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	339.100 —
	Titolo II - Spesa straordinaria	—
		3.337.000 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	
	Entrata — Titolo II - Entrata straordinaria	230.000 —
	Spesa. Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	230.000 —
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

TABELLA F.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli per l'esercizio 1944-45	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
3	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di lite e di coazione. Spese per atti e contratti; tasse di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e officiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.
22	Erogazioni di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA G.

Capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli per l'esercizio 1944-45	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
8	Pensioni agli impiegati a riposo.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA H.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendite consolidate diverse	3.550.000 —
2	Prodotti di beni stabili	200.600 —
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	50.000 —
		3.800.600 —
	Proventi diversi	
4	Recuperi e proventi diversi	20.000 —
	Fondi speciali	
5	Contributi dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo disovvenire il Clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (3° comma dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
6	Entrate del fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	*per memoria*
6 bis	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
7	Esazione di capitali	250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	3.800.600 —
	Proventi diversi	20.000 —
	Fondi speciali	—
	Totale del titolo I: *Entrata ordinaria*	3.820.600 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Esazione di capitali	250.000 —
	Totale del titolo II: *Entrata straordinaria*	250.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	3.820.600 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
	Totale generale - Entrata	4.070.600 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie	63.500 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	45.000 —
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè agli impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	20.000 —
5	Spese di manutenzione delle proprietà immobiliare (*Spesa obbligatoria*)	45.000 —
6	Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
7	Spese contrattuali e di liti (*Spesa obbligatoria*)	3.000 —
		256.500 —
	Debito vitalizio	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (*Spese fisse e obbligatorie*)	500.000 —
	Spese patrimoniali	
9	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse e obbligatorie*)	60.000 —
10	Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*)	26.000 —
		86.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778506

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese diverse	
11	Spese casuali	3.000 —
12	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		3.000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	
3	Assegni al clero del Pantheon (*Spese fisse*)	157.500 —
4	Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (*Spese fisse*)	26.000 —
15	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	940.100 —
		1.223.600 —
	Fondi speciali	
16	Anticipazione ai benefici sotto sequestro	8.000 —
17	Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	20.000 —
		28.000 —
	Fondi di riserva	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75.000 —
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000 —
		125.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
20	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse. (*Spesa d'ordine*)	20.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
21	Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il Culto delle somme anticipate all'Azienda del Patrimoni riuniti ex economali	577.190 —
21 *bis*	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente	200.000 —
21 *ter*	Saldi passivi delle cessate gestioni economali	*per memoria*
21 *quater*	Indennità a favore di titolari e reggenti dei sub-economati dei benefici vacanti soppressi che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 10 marzo 1936, n. 298)	*per memoria*
23	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	301.310 —
22	Saldi passivi delle passate gestioni economali	*per memoria*
22 *bis*	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	*per memoria*
		1.598.500 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
23	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1025

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	256.500 —
	Debito vitalizio	500.000 —
	Spese patrimoniali	86.000 —
	Spese diverse	3.000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1.223.600 —
	Fondi speciali	28.000 —
	Fondi di riserva	126.000 —
	Totale del titolo I - *Spesa ordinaria*	2.222.100 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	1.598.500 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
	Totale del titolo II - *Spesa straordinaria*	1.848.500 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	3.820.600 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
	Totale generale	4.07 .600 —

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA I	
	Entrate e spese effettive	
	Entrata:	
	Titolo I. — Entrata ordinaria	3.820.600 —
	Titolo I. — Spesa ordinaria	2.222.100 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria	1.598.500 —
		3.820.600 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II	
	Movimento di capitali	
	Entrata:	
	Titolo II. — Entrata straordinaria	250.000 —
	Spesa:	
	Titolo II — Spesa straordinaria	250.000 —
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 72 del 16 giugno 1945 27

1026
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *I.*

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa del Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-economali

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 26. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

TABELLA *L.*

Capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

(866)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106638) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 30 —

67

/20

Pato 10A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
29 Jun 45.

AC/4010/L.

MP

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.75 of 23 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.304 of 25 May 1945.
Establishing a rate of commission for managers of lotteries.

(b) Public Works, Local Government, Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 9 June 1945.
Consolidated Text of provisions for sheltering persons who remained roofless as consequence of the war.

(c) Finance, Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No.306 of 17 May 1945.
Rules for financial transactions with foreign countries and for the reorganization of the centres of exchange.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.307 of 26 April 1945.
Recognising the act constituting the parish of "San Giuseppe" at Scordia(Catania) as having legal effect under civil law.

(e) Local Government, Education

(e) Decree of the Lieutenant General No.308 of 26 April 1945.
Constituting the "Rosario Toscano Scuderi" Foundation as a juridical body for awarding scholarships to students and persons holding a University degree.

301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1028

only and it is expected that [illegible] will take appropriate action in regard to any decree within its rights.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.304 of 25 May 1945.
Establishing a rate of commission for Managers of Lotteries.

(b) Public Works, Local Government, Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 9 June 1945.
Consolidated text of provisions for sheltering persons who remained roofless as/consequence of the war.

(c) Finance, Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No.306 of 17 May 1945.
Rules for financial transactions with foreign countries and for the reorganization of the [illegible] of exchange.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.307 of 26 April 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "San Giuseppe" at Scordia(Catania) as having legal effect under civil law.

(e) Local Government, Education

(e) Decree of the Lieutenant General No.308 of 26 April 1945.
Constituting the "Rosario Toscano Scuderi" Foundation as a juridical body for awarding scholarships to students and persons holding a University degree.

301

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.309 of 26 April 1945.
Recognizing the act establishing a permanent separation of the parish "Cura d'Anime" Cathedral of Aversa from the "Prima Dignità del Decanato" of the above Cathedral Chapter or having legal effect under civil law.

1029
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(g)
Agriculture

(g) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in lake Trasimeno.

(h)
Industry
Commerce

(h) Ministerial Decree of 10 May 1945.
Modifying the tariffs for 1945 contributions to be paid by members of the National Association for the Control of Combustibles.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 7 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

F. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1030
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 23 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 30

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.
Aggio ai gestori del lotto . . . . . Pag. 921

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 305.
Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ai eventi bellici . . Pag. 922

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 306.
Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi . . Pag. 930

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 307.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania). Pag. 931

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 308.
Erezione in ente morale della Fondazione «Rosario Toscano Scuderi» per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati . . Pag. 931

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 309.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo . . . . . Pag. 931

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 931

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.
Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consorzisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . . Pag. 932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 935

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 935

CONCORSI

Ministero delle finanze: Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 936

Ministero del tesoro: Concorso per esami per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 . . . . . Pag. 936

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.
Aggio ai gestori del lotto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai gestori del lotto che, nell'esercizio finanziario 1943-44 hanno effettuato riscossioni inferiori a quelle del precedente esercizio 1942-43, sarà liquidato l'aggio in base a quest'ultimo esercizio.

Art. 2.

Ai titolari di ricevitorie sinistrate o inattive per eventi bellici spetta, dal giorno della chiusura della ricevitoria e fino e non oltre il 31 dicembre 1945, l'acconto

1032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'aggio in base alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 1942-43.

Ai predetti titolari che abbiano già riattivato o che riattivino entro il 31 dicembre 1945 il giuoco, mettendo in efficienza la ricevitoria, sarà corrisposto, per il periodo di un anno dalla ripresa del giuoco, un aggio non inferiore a quello liquidato a ciascuno di essi nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 305.

Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4, contenente norme integrative del predetto decreto legislativo Luogotenenziale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni già emanate per assicurare il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad avvenimenti bellici e di coordinarle in unico testo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

COORDINAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITÀ RICOSTRUTTIVA.

Disposizione generale.

Art. 1.

Le disposizioni del presente testo si applicano ai lavori indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto, perchè, in dipendenza di azioni belliche sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai Comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Compiti ed organi governativi.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potrà provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.

I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Per l'attuazione delle norme per il ricovero dei senza tetto ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate o anche autonome del Genio civile, e all'assunzione di personale tecnico, avventizio o giornaliero.

Comitato centrale edilizio.

Art. 4.

Per coordinare tutte le attività rivolte all'incremento dei lavori per assicurare il ricovero dei senza tetto e per collaborare nell'espletamento delle funzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici dal presente decreto, è istituito presso il Ministero stesso un Comitato centrale edilizio.

Il Comitato, presieduto dal Ministro, è composto di funzionari tecnici ed amministrativi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e degli altri Ministeri interessati, nonchè di esperti estranei alla pubblica Amministrazione.

Per la pronta realizzazione delle direttive date dal Comitato e per il coordinamento dei servizi inerenti all'attività delle riparazioni e ricostruzioni previste dal presente decreto è istituito un Ispettorato centrale costituito da un ispettore generale del Genio civile da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 6°.

1033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Deleghe e concessioni.

Art. 5.

Allo scopo di rendere più aderente alle esigenze delle diverse località l'attuazione dei provvedimenti disposti col presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici, ferma rimanendo per le direttive di massima e per il coordinamento dell'attività degli organi locali la competenza del Comitato centrale edilizio, ha facoltà:

1) di delegare a Provincie, Comuni o loro Consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per la attuazione del presente decreto legislativo, esclusa comunque quella riguardante la facoltà di impegno di spesa;

2) di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, agli Istituti di case popolari, a Cooperative di produzione e lavoro, a Consorzi di proprietari e ad altri Enti riconosciuti idonei a siffatto compito, i lavori da eseguire a cura dello Stato per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati destinati a ricovero dei senza tetto.

Il corrispettivo per i lavori, dati in concessione, a termini del n. 2 del presente articolo, è liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo suddetto può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione dell'opera.

In tale caso se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

Consorzi regionali edilizi.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di « Consorzi regionali edilizi » per promuovere ed intensificare, in determinate zone territoriali, la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra.

I Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro ed hanno personalità giuridica pubblica. Ad essi possono essere chiamati a partecipare Provincie, Comuni, Istituti di case popolari, Istituti di previdenza, Casse di risparmio ed altri Enti con programmi rivolti allo stesso fine della ricostruzione edilizia.

Compiti principali dei Consorzi sono:

a) attuare le direttive fissate dal Comitato centrale edilizio;

b) redigere il programma dei lavori ed il piano di finanziamento in relazione ai benefici che ciascun consorziato può conseguire per le opere di sua competenza;

c) concorrere ad aumentare la produzione dei materiali da costruzione, dando opera alla ripresa dell'attività da parte delle Aziende produttrici esistenti ovvero promuovendo e partecipando alla costituzione di nuove aziende;

d) assumere la fornitura di materiali ad Enti ed a privati quando alla relativa produzione possano provvedere direttamente o a mezzo delle aziende di cui alla lettera *c*);

e) organizzare i trasferimenti di materiali e di mano d'opera, provvedendo ad assicurare i trasporti ed assumendoli, quando necessari, in proprio;

f) studiare l'adozione di tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e località;

g) provvedere a mezzo degli Enti consorziati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

h) procedere alla alienazione degli alloggi costruiti con preferenza ai proprietari di fabbricati distrutti per effetto di eventi bellici, ed agli Istituti di case popolari.

Art. 7.

I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.

Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20 % all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati unicamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.

Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 61.

Comitati locali per le riparazioni edilizie.

Art. 9.

E' istituito in ogni Comune nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto del sindaco o di un suo delegato che lo presiede e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 10.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto e nella esecuzione dei lavori;

d) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

1034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la più rapida attuazione.

CAPO II

Riparazioni.

Attività dei privati ed intervento del Genio civile.

Art. 11.

Ai lavori di riparazione di edifici urbani o rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, semprechè lo si ritenga necessario in riguardo al problema dei senza tetto, si può procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 35.

Concorso statale per il finanziamento dei lavori.

Art. 12.

I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

1) la concessione, nel caso di lavori di importo non superiore alle L. 300.000, di un diretto contributo statale, che potrà essere commisurato sino ad una metà della spesa, tenendo conto anche delle esigenze locali e della consistenza patrimoniale del proprietario;

2) la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati, nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore alle L. 300.000 o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo. Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è stabilito in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni;

3) il pagamento diretto in loro favore del concorso dello Stato, di cui al n. 2, in sessanta semestralità costanti al tasso stabilito per i mutui, ai termini del successivo art. 25, nel caso che al finanziamento dei lavori provvedano con mezzi propri.

Ai proprietari che eseguono la riparazione dei loro fabbricati potrà inoltre essere concesso un premio non superiore al decimo della spesa, se i lavori siano ultimati entro il 31 ottobre 1945.

Procedura per conseguire il contributo diretto statale.

Art. 13.

Per ottenere il contributo statale di cui al n. 1 del precedente articolo, i proprietari di fabbricati urbani o rustici danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda, che può essere trasmessa pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto e, pei lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Art. 14.

Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.

Art. 15.

Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 100.000, ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto, trimestralmente al Genio civile.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 100.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza della concessione.

Art. 16.

Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori:

a) dal sindaco, presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 100.000;

b) dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 300.000.

Quando la spesa ammessa a contributo superi lire 50.000 e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potrà essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato o dal Genio civile in più rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 17.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti dell'art. 12, n. 1, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 18.

Ai proprietari che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

1035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mutui con concorso statale.

Art. 19.

I proprietari, che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie se questo sia costituito.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 13.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 20.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da Cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 21.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 12 del presente decreto sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 22.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 23.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 13.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo, al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 24.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 40 anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 %, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 25.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

Art. 26.

Le Casse di risparmio, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzate a concedere, con le modalità, le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione di fabbricati il cui importo non superi le lire 500.000.

Tali mutui saranno stipulati a saggio non superiore al 5 %, oltre una provvigione dell'1,50 % da perce-

1036

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pirsi, una volta tanto, a carico del mutuatario all'atto dell'erogazione del mutuo.

Il concorso dello Stato nella misura prevista dall'art. 21 sarà in ogni caso calcolato al saggio del 4 % od a quello maggiore che fosse stabilito a norma dell'art. 25.

Art. 27.

Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto sarà costituito dal Ministero del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di L. 100 milioni, che sarà amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli Istituti interessati di indennizzi in conto perdite.

Art. 28.

Salvo quanto è disposto all'art. 41 nei riguardi del trattamento tributario alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Contributo diretto ratenle.

Art. 29.

L'ammontare delle semestralità del contributo diretto previsto dal n. 3 del precedente art. 12 sarà stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresì che la riparazione del fabbricato è stata regolarmente compiuta.

Il pagamento delle semestralità avrà inizio a partire dal 1° gennaio o 1° luglio ricadenti nel semestre successivo a quello entro il quale è stato rilasciato il predetto certificato del Genio civile.

Il Ministero dei lavori pubblici rilascerà ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato

Finanziamenti provvisori.

Art. 30

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare, che abbiano dichiarato di non volersi valere del beneficio dei mutuo, finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi del n. 1 dell'art. 12 del presente decreto.

La cessione del contributo dello Stato deve essere notificata nel caso di finanziamenti per lavori di importo non superiore a L. 100.000 al sindaco presidente del Comitato per le riparazioni quando si tratti di immobili siti in Comuni dove il Comitato stesso è istituito; in tutti gli altri casi all'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Art. 31.

I finanziamenti provvisori che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti, oltrechè dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati a condizione che la somma mutuata sia stata impiegata nell'esecuzione delle riparazioni. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione dell'ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del presente decreto. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore appone agli effetti cambiari.

Esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e rimborso di spesa.

Art. 32.

Nei casi in cui sia necessario procedere di ufficio alla esecuzione dei lavori di riparazione, vi provvede il Genio civile, che ne darà avviso al proprietario del fabbricato cinque giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e, quando non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo comunale.

Art. 33.

Ultimati i lavori, l'ufficio del Genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario, o delle persone indicate nel comma secondo dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 34.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sarà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 35.

I proprietari dei fabbricati riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione

Il ricupero del credito sarà affidato agli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 36

Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà al Comitato per le riparazioni edilizie per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.

1037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Comitato potrà prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 37.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate di ufficio escluse quelle occorrenti per il ricovero dei proprietari o loro famiglie ai sensi del precedente articolo.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal comma 5 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione deciderà il Comitato per le riparazioni edilizie.

L'assegnazione sarà disposta nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglie numerose, i cui membri siano conviventi e a carico.

Art. 38.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto della assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato per le riparazioni edilizie, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente, il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 32 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo comunale.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento del Comitato, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della Pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 39.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese: in caso di mancato pagamento entro tale termine, il sindaco pronuncerà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel rilascio dei locali.

La proroga non dovrà avere una durata maggiore di giorni 30, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubblica.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 40.

Quando i proprietari degli edifici riparati di ufficio non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa può richiedere che le mensilità di fitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato all'Ufficio del registro fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 35 del presente decreto.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 41.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata, previa redazione da parte dell'ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 42.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 è fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.

Art. 43.

I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai commissari per gli alloggi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, se non dopo trascorsi due mesi dalla data del certificato del Genio civile che accerta l'ultimazione dei lavori, e sempre che non siano stati già adeguatamente utilizzati.

CAPO III

Ricostruzioni e nuove costruzioni nelle località più gravemente danneggiate

Art. 44.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per il ricovero dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potestà di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano necessarie o che siano ritenute tali da intralciare e ritardare la esecuzione dei lavori indispensabili a dare un'abitazione ai senza tetto.

Tuttavia, quando riconosca che in un Comune le riparazioni dei fabbricati danneggiati non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, lo stesso Ministro, allo scopo di promuovere le ricostruzioni e nuove costruzioni necessarie per detta categoria di danneggiati, potrà consentire per l'esecuzione dei lavori i benefici di cui ai successivi articoli.

I Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni e nuove costruzioni saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

1038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 45.

Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, siano autorizzati a ricostruire i fabbricati distrutti possono essere concessi gli stessi benefici di cui all'art. 12 del presente decreto.

La ricostruzione può essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in località diversa previamente determinata dal Comune o, in mancanza, dal Genio civile.

Art. 46.

La spesa per la ricostruzione di fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, agli effetti dell'art. 12 viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra. Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 47.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata del progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprietà dell'area.

E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati all'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 48.

Per la concessione ai proprietari autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto e del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, per la erogazione e la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del presente decreto.

Art. 49.

I fabbricati ricostruiti, quando, entro due mesi dalla dichiarazione di abitabilità, non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.

Art. 50.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire direttamente fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati al terzo comma dell'art. 44.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi II e III.

Premi di acceleramento - Sanzioni.

Art. 51.

Per le ricostruzioni in sito o su area diversa da quella dei fabbricati distrutti possono essere concessi premi in misura non superiore al decimo della spesa, a favore dei proprietari che eseguono i lavori nel termine che sarà di volta in volta fissato all'atto della concessione del contributo o concorso statale, e comunque non oltre il 31 ottobre 1946.

Art. 52.

I premi di cui al precedente articolo e quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 saranno determinati in base al consuntivo dei lavori debitamente approvati e corrisposti in unica soluzione dopo il collaudo.

Art. 53.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione o di ricostruzione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al n. 1 dell'art. 12 del presente decreto, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte.

Nel caso di mutuo con concorso statale, a termini del n. 2 dello stesso art. 12, il mutuo sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.

Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei proprietari inadempienti, che abbiano chiesto il concorso diretto rateale, ai sensi del n. 3 del citato articolo 12.

CAPO V

Riparazioni e ricostruzioni di fabbricati dell'I.N.O.I.S., degli Istituti di case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 54.

All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono lavori di riparazione e ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti nonchè lavori di completamento in fabbricati la cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, e di nuova costruzione nelle località ove sia necessario per dare ricovero ai senza tetto, potrà essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari al 50 % della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto concorso.

Art. 55.

Per la concessione dei concorsi in capitale di cui al precedente articolo è autorizzata una assegnazione di spesa di L. 500 milioni.

CAPO VI

Sgombero di macerie ed utilizzazione dei materiali recuperati

Art. 56.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite di ufficio.

Lo stesso Genio civile ed i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati che pro-

1039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cedono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Art. 57.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione o di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 44, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione o di ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

Art. 58.

Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumità ed alla salute pubblica è data facoltà agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte distrutti per effetto di azioni belliche.

A tal uopo il Genio civile, accertata la necessità di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle località dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

Tale termine è perentorio.

Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

I materiali e gli oggetti già concorrenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, restano di esclusiva proprietà dello Stato a titolo di rimborso della spesa sostenuta.

Art. 59.

Nell'esecuzione dei lavori di sgombero il Genio civile procede con le modalità che stima più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile per qualsiasi titolo o ragione può essere mossa dagli interessati verso lo Stato e i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

Art. 60.

Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, potrà essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.

La determinazione della spesa sarà fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

La concessione del contributo è fatta dal Genio civile ed il pagamento è disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati, in cui i lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 62.

Nelle località, dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprietà privata per destinarli a tali usi.

I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 35.

L'Amministrazione ha facoltà di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sarà fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.

Art. 63.

Per i lavori che fino al 31 ottobre 1946 saranno disposti in applicazione del presente decreto l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 938.

Art. 64.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che li erogano.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 65. 293

L'ammontare dei contributi concessi a norma degli articoli 12 e 45 ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e ricostruzione, e quello della

1040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, sarà comunicato all'Intendenza di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi per danni di guerra.

Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi concessi ai termini degli articoli 12, ultimo comma, e 51.

Art. 66.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 67.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERO — TUPINI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 306.

Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, riguardante la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione interministeriale per i rapporti finanziari e valutari con l'estero.

Art. 2.

La Commissione è composta dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e dal governatore della Banca d'Italia anche nella sua qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

Intervengono alle riunioni della Commissione anche il direttore generale del Tesoro, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale delle Dogane e imposte indirette, il capo del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro, il direttore generale della Banca d'Italia, il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero nonchè sei esperti nominati dal Ministro per il tesoro tra le persone di maggiore competenza in materia di cambi. Tre dei sei esperti saranno nominati su proposta rispettivamente dei Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e del governatore della Banca d'Italia. Per l'esame di particolari problemi il Ministro per il tesoro ha facoltà di richiedere di volta in volta anche l'intervento di delegati di Amministrazioni dello Stato, enti od istituti aventi interesse o competenza nella soluzione dei problemi medesimi.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il tesoro e, in caso di sua assenza od impedimento, dal governatore della Banca d'Italia.

Art. 3.

Alla Commissione spetta di dar parere:

a) sull'indirizzo della politica economica, finanziaria e valutaria dell'Italia con l'estero, con particolare riguardo ai problemi dei cambi e dell'oro;

b) sulle norme disciplinanti l'applicazione di tale politica e in particolare su quelle riflettenti la raccolta e l'assegnazione dei mezzi di pagamento all'estero;

c) sulla fissazione dei tassi di cambio e del prezzo dell'oro;

d) sulla partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali di natura economico-finanziaria e sulle direttive per la regolazione di accordi valutari, finanziari, di pagamento e di compensazione tra l'Italia ed altri Stati;

e) sui criteri relativi alla sistemazione di rapporti di debito e di credito tra l'Italia e l'estero;

f) sulla assunzione, la concessione dei prestiti all'estero e sugli eventuali problemi da essi posti sino alla loro estinzione;

g) sulla revisione e sul coordinamento della vigente legislazione valutaria;

h) sugli accordi internazionali relativi alla sistemazione dei crediti esteri verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero anteriori all'8 settembre 1943 e sul riconoscimento o meno degli impegni e delle operazioni assunti a nome dell'Istituto stesso posteriormente a tale data;

i) su quant'altro concerne i rapporti finanziari e valutari dell'Italia con l'estero e gli accordi da prendersi in correlazione alle direttive dell'economia di guerra

1041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle Nazioni Unite e alle misure per collaborare con esse medesime al recupero di attività, ovunque si trovino, di gerarchi nazi-fascisti o che siano state comunque sottratte all'Italia, alle Nazioni Unite o ad altri Paesi.

Art. 4.

La Commissione si varrà del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro quale propria segreteria.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione, ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alla nomina, a carattere permanente o temporaneo, di Commissioni speciali aventi l'incarico di predisporre gli studi preparatori per particolari materie o Paesi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 307.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

N. 307. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 27 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 308.
Erezione in ente morale della Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati.

N. 308. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati, derivante dal testamento segreto in data 12 giugno 1938 e successivi codicilli, in data 2 luglio 1938, 6 novembre 1940 e 2 ottobre 1941, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 309.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo.

N. 309. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti agli effetti civili:

1) la Bolla del Sommo Pontefice emessa a mezzo della Dataria Apostolica in data 18 novembre 1941, relativa alla separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo;

2) il decreto del Vescovo di Aversa in data 24 ottobre 1944 relativo alla attribuzione al Beneficio Decanale presso il Capitolo Cattedrale di Aversa, dell'annua rendita di L. 1000, costituita dagli interessi di un certificato del Debito pubblico, Rendita 5 %, del capitale nominale di L. 20.000.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 23 luglio 1920, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Gasperi Amilcare, Teodoro e Filippo il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti signori Gasperi Amilcare, Teodoro e Filippo si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 23 luglio 1920, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, come segue:

1) a favore dei signori Gasperi Amilcare e Teodoro nei porti della posta di S. Feliciano nn. 9, 38, 90 e nell'arenella della posta stessa n. 23;

2) a favore del sig. Gasperi Amilcare nel porto della posta di S. Feliciano n. 59,

3) a favore del sig. Gasperi Filippo di Amilcare nel porto della posta di S. Feliciano n. 102.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(890)

1042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1944, col quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Viste le deliberazioni commissariali n. 2 e n. 13, rispettivamente in data 3 novembre 1944 e 17 febbraio 1945;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura, stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, richiamato nelle premesse, sono modificate come appresso:

Tasse d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 100 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 200 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;

c) L. 80 per gli utenti di macchine da caffè o di recipienti a pressione, escluse le bombole.

Quota variabile:

a) L. 80 per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio o impianto di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 60 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifoni, motrici;

c) L. 40 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, escluse le bombole.

Tassa di voltura. — L. 10 per ogni apparecchio o impianto volturato.

Art. 2.

Sono approvate, per l'anno 1945, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

TABELLA *A*.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo 1° del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 45 a 72 del regolamento).

Paragr. 1) Generatori:	
a) fissi:	
fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L. 50
b) fissi, semifissi, locomobili:	
oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	» 120
per ogni 100 m² in più o frazione	» 150
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 m²	» 300
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (4)	» 320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 320
f) per generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri di capacità totale	» 250
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 350
per 1000 litri o frazione, oltre 3000 in più	» 120
Paragr. 2) Recipienti a vapore:	
a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):	
fino a 300 litri di capacità (6)	L. 152
oltre 300 fino a 1000	» 236
oltre 1000 fino a 5000	» 320
oltre 5000	» 420
b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):	
fino a 2 corpi	L. 236
oltre 2 sino a 4	» 320
oltre 4 sino a 6	» 428
oltre 6 sino a 10	» 520
oltre 10 sino a 20	» 620
oltre 20 sino a 40	» 780
oltre 40	» 1000
Paragr. 3) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):	
per ogni singolo apparecchio (7):	
fino a 300 litri di capacità totale (6)	L. 86
oltre 300 fino a 1000	» 132
oltre 1000 fino a 5000	» 186
oltre 5000	» 230

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, le quote indicate nella presente tabella *A* sono maggiorate delle percentuali seguenti a titolo di rimborso delle spese vive inerenti ai sopraluoghi di servizio compiuti dai tecnici dell'Associazione presso il consortista:

10 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 1ª zona;
50 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona;
80 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 3ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 30 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa, si intendono le *sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.*

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(6) Per la capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

1043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità;

al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

Paragr. 4) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno L.	24
dal 6° apparecchio in poi	» »	16

con un massimo complessivo non superiore a L. 400.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 52 del regolamento), per ogni apparecchio:

a) Generatori:		
sino a 25 m²	L.	380
da 25 a 100 m²	»	500
per ogni 100 m² o frazione in più . . .	»	100
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	»	220
Generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	250
oltre 1000 litri	»	340
b) Recipienti (1):		
fino a 1000 litri o a 2 corpi	»	180
oltre	»	230

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il terzo apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 100 per le caldaie da caffè e a L. 80 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, sempreché siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 60 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere fatte dai tecnici dell'Associazione.

TARIFFA III.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73 del regolamento):

generatori fino a 25 m²	L.	100
generatori oltre 25 m²	»	200
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	20

(1) Vi compresi gli apparecchi ad acetilene, di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1935; i desurriscaldatori, gli scaricatori o separatori di condensc, i disolfatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore o di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli alimentatori automatici, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1349.

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per ritiro di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7 e 8 del regolamento):

bollo di prova	L.	12
libretto regolamentare	»	40
libretto di continuazione	»	—
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo 1 del regolamento (prevenzione)	»	40

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA *B*.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

(Articolo 11 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consorziato all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (2):

Vedi la nota 1 a pagina precedente della tabella A.

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento. Il consorziato non è sottoposto ad alcuna tariffa;			
b) per una motrice fissa	fino a 50 CV . .	L.	60
	oltre 50 CV . .	»	100
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere		»	60
c) per ogni forno da calce		»	100
d) per ogni fornace da laterizi		»	420
e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato		»	580
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere		»	60
f) per un forno con camere o storie, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato		»	300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere		»	60
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato		»	300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere		»	150
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:			
se a camere sovrapposte		»	300
se a camere contigue e fuoco continuo .		»	580

(1) Per il controllo termico si applicano le tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica di presa consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni impianto soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite a sensi degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consorziato è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

1044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte	L.	300
se a camere contigue e fuoco continuo	»	250

b) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 420

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 60

c) per un forno da cemento » 300

per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 140

l) per un impianto di riscaldamento » 200

m) per ogni altro impianto termico » 320

per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 60

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consorzisti all'Associazione sugli impianti termici presi in consegna, attivi o di riserva (1) *assoggettati a sorveglianza* (art. 35 e seguenti del regolamento):

a) per un generatore di vapore	L.	60
b) per una motrice fissa	»	80
c) per un forno da calce	»	50
d) per un forno da laterizi	»	120
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato	»	100
f) per un forno con camere a storta, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato	»	80
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato	»	70
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:		
a) camere sovrapposte	»	80
b) camere contigue e fuoco continuo	»	160
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie	»	150
i) per un forno da cemento	»	70
l) per un impianto di riscaldamento	»	60
m) per ogni altro impianto termico	»	80

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TARIFFA III.

Quote per indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441):

a) per ogni operatore e per il primo giorno	L.	480
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo	»	360
c) per analisi del combustibile (2)	»	480

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 % (3).

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 %.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.

Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Quando occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

Oltre alle quote *a*) e *b*), come sopra stabilite salvo la riduzione o l'aumento sopra previsti, il consorzista è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle indagini o prove.

TARIFFA IV.

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termica (art. 85 del regolamento):

per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 40

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta di obbligo del consorzista (1), questi deve all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella *C*, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle visite straordinarie.

TARIFFA I.

Paragr. A) *Visita interna e prova idraulica per ogni operazione*:

a) generatori:		
fino a 25 m²	L.	300
da 25 e 100 m²	»	600
per ogni 100 m² o frazione in più	»	120
manchins da caffo e generatori piccoli fino a 1 m²	»	250
Per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	300
oltre 1000 litri	»	360
b) recipienti:		
sino a 300 litri	»	120
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	200
oltre	»	300

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella sopra riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Paragr. *B*) *Visite per cessioni* (art. 101 del regolamento):

si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Paragr. *A*) *Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili* (art. 44 del regolamento) (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola	L.	1,40
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni bombola	»	2 —
per capacità superiore a 5 litri:		
per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	10 —
dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita per ogni bombola	»	6 —
dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola	»	4 —
per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola	»	2 —

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 360 per mezza giornata, oppure a L. 720 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 3 a pagina seguente.

---

(1) Verifiche obbligatorie oltre quelle di normale sorveglianza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

(2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consorzisti e dei costruttori e fabbricanti.

1045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta: di L. 50 per ogni apparecchio fino al numero di quattro, e di L. 20 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nello stesso sopraluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza per conto di più consorziati;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . . L. 80

(tariffa *B*) *Per prove di materiali* (art. 11 del regolamento) (1):

prelievo provini . . . . . L. 300

per la esecuzione di prova sui materiali, per ogni mezza giornata (2) . . . . . » 300

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 120.

---

(1) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione sulle valvole prevista dal R. decreto 4 giugno 1942, n. 1342, articolo undici, ultimo comma.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

Il Ministro: CROCCHI

(883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato.

DISPOSIZIONE N. 2
DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

In data 29 giugno 1945 l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Ritenuta la necessità di disciplinare il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato (A.M.G.);

Presi accordi con la Sottocommissione dell'alimentazione della A.C.;

Sentita la Consulta, centrale economica del C.L.N.A.I.;

Dispone:

Il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana e quelli ancora sottoposti al Governo Militare Alleato (A.M.G.) è libero, fatta eccezione per i seguenti prodotti sottoposti a disciplina di vincolo, di ammasso o di razionamento nell'una o nell'altra parte dei territori predetti:

grano, granturco, orzo, segale ed avena;

sfarinati, paste alimentari, ed altri derivati dei suddetti cereali;

riso, riso e derivati;

olii alimentari in genere, burro e grassi animali;

animali da macello, carni fresche e conservate (esclusi pollame, conigli e cacciagione);

latte, prodotti caseari in genere ed altri derivati alimentari del latte;

prodotti alimentari per la prima infanzia e prodotti dietetici in genere;

zucchero;

tutti i prodotti alimentari di importazione alleata.

I movimenti dei prodotti sopraelencati possono effettuarsi esclusivamente in esecuzione di piani all'uopo predisposti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con la Sottocommissione dell'alimentazione della A.C.

Resta anche proibito il movimento a mezzo autotrasporti del vino e dei prodotti alcoolici.

Nessun ufficio potrà rilasciare permessi in contrasto con la presente disposizione.

La presente disposizione si riferisce ai trasporti effettuati a scopo di commercio, e pertanto sono consentiti:

a) i trasporti effettuati dai produttori per le quote di prodotti ad essi spettanti, purchè scortati dalla documentazione d'uso;

b) i trasporti di prodotti alimentari effettuati da singoli, limitatamente ai quantitativi indispensabili per il consumo familiare.

A norma di legge, tutti gli organismi di polizia e di controllo restano tenuti a far rispettare l'osservanza della presente disposizione, le cui infrazioni sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 335, e successive modificazioni.

La presente disposizione andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 giugno 1945 - N. 138

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	94 —
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,10

Media dei titoli del 21 giugno 1945 - N. 139

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,95
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,90
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,20

1046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 214), che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 40° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 338), che indice, per l'anno scolastico 1945-46 altro concorso per esami a 20 posti di allievo ufficiale dello stesso Regio corpo;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il termine fissato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 per la presentazione delle domande e degli altri documenti richiesti, possano partecipare al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza anche i giovani che facciano pervenire al Comando generale il titolo di studio, richiesto dall'art. 2, lett. *b*), del citato decreto Ministeriale, entro il 15 agosto 1945.

Art. 2.

Il paragrafo 1° della lettera *b*) dell'art. 11 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è modificato come segue:

« *b*) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alle prove orali ».

Art. 3.

L'art. 15 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

« L'esame scritto di cultura storica si svolgerà nelle sedi di Cagliari, Messina, Napoli, Roma, Firenze e Bari, alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il tema di esame sarà preparato dal Comandante generale, il quale provvederà ad inviarlo, in plico suggellato ai comandanti delle legioni delle sedi suindicate, i quali, a loro volta, il giorno precedente alla prova scritta, lo consegneranno ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, di cui al successivo art. 4 ».

Art. 4.

L'art. 16 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

« Apposita commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza, e composta di quattro ufficiali, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: PESENTI

(922)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 12 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1945.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi o fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1945-46 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 13 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(926)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

616

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
28 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.74 of 21 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.300 of 26 April 1945.
Exempting from school taxes and surtaxes students members of large families who were unable to meet the prescribed scolastic requirements because of their activities in the interest of the cause of liberation.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.301 of 25 May 1945.
Provisions concerning certain imposts replacing stamp and register taxes.

(c) Public Works Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.302 of 25 May 1945.
Estimate of income and expenditure of the suppressed Autonomous State Body for the Administration of Roads for the period from 1 July 1944 to 23 December 1944.

(d) Public Works

(d) Decree of the Lieutenant General No.303 of 25 May 1945.
Appointing Hon.Giuseppe GRASSI and Ing.Giuseppe LATERZA respectively to the position of President and Vice President of Autonomous Body for the Apulian Acqueduct.

(e) Monuments & Fine Arts

(e) Decree of the Lieutenant General of 14 June 1945.
Dissolving the individual and collegial

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.300 of 26 April 1945.

Exempting from school taxes and surtaxes students members of large families who were unable to meet the prescribed scolastic requirements because of their activities in the interest of the cause of liberation.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.301 of 25 May 1945.

Provisions concerning certain imposts replacing stamp and register taxes.

(c) Public Works Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.302 of 25 May 1945.

Estimate of income and expenditure of the suppressed Autonomous State Body for the Administration of Roads for the period from 1 July 1944 to 23 December 1944.

(d) Public Works

(d) Decree of the Lieutenant General No.303 of 25 May 1945.

Appointing Hon.Giuseppe GRASSI and Ing.Giuseppe LATERZA respectively to the position of President and Vice President of Autonomous Body for the Apulian Acqueduct.

(e) Monuments & Fine Arts Education

(e) Decree of the Lieutenant General of 14 June 1945.

Dissolving the individual and collegial Administrative Offices of "Il Vittoriale degli Italiani" foundation.

298

(f) Public Relations Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 June 1945.

Repealing Presidential Decree of 15 May 1945 concerning the appointment of a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "Valentino Bompiani" Publishing Company Limited.

1048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(g)
Finance
Public Works

(g) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Invalidating the drawings performed in Northern Italy whereby certain bonds put into circulation by the Credit Consortium for Public Works and the Institute of Credit for Public Utilities have been chosen for redemption and payment of premium.

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 6 June 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the Central Institute for Banks and Bankers with seat in Rome.

(i)
Agriculture
Industry
Commerce

(i) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Freezing fertilizers, fungicides and insecticides.

(j)
Public Relations
Communications

(j) Ministerial Decree of 13 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the Italian Broadcasting Company (R.A.I.), formerly called (E.I.A.R.).

(k)
Finance
Property Control)

(k) Ministerial Decree of 15 June 1945.
Revocation of Ministerial Decree of 14 January 1942 placing the Bank of America and Italy with seat in Rome under receivership.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President , Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 6 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date, will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1046
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 61-236 [illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200	In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700		» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400		» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 600 —	All'Estero	Abb. annuo L. 800 —
	» semestrale	» 300 —		» semestrale » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 300.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà . . . . . Pag. 906

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro . . . . . Pag. 906

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 302.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944 . . Pag. 909

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 303.

Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laterza rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . . Pag. 916

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione «Il Vittoriale degli Italiani». Pag. 916

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Valentino Bompiani» . . . . . Pag. 916

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Inefficacia delle operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale . . . . . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari . . . . . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radioaudizioni Italia (R.A.I.) ex (E.I.A.R.) . . . . . Pag. 918

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 14 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma . . . . . Pag. 918

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 9

Ministero dell'Africa italiana: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Fiera campionaria di Tripoli» . . . . . Pag. 919

Ministero della marina: Sclassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato . . . . . Pag. 919

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 919
Media dei titoli . . . . . Pag. 919

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, dell'acido borico e del borace . . . . . Pag. 620

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 74 DEL 21 GIUGNO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Messina.

(546)

1051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 21 GIUGNO 1915:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Società Adriatica di elettricità, per azioni in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 14ª estrazione del 22 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, società per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella estrazione del 23 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, anonima in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società elettrica Maremmana, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate nella estrazione del 29 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **S.E.T. Società Esercizi Telefonici, per azioni in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, in Chieti. Esercizio ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945. **Società meridionale di elettricità, per azioni in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1945. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società Edison, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1931 sorteggiate nella 14ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1930 della ex Società generale elettrica dell'Adamello, sorteggiate nella 15ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale** (in liquidazione speciale): Obbligazioni della serie *B* sorteggiate il 30 maggio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 300.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 224;
Vista la legge 24 febbraio 1941, n. 208;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'anno accademico 1943-44, il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 208, è esteso agli studenti universitari di disagiata condizione economica, appartenenti a famiglia numerosa, i quali comprovino di non aver potuto, in tutto o in parte, completare gli esami del piano di studi consigliato dalle autorità accademiche per l'anno 1942-43 per aver dato il loro contributo alla causa della libertà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, relativo a nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1913, determinante le aliquote della sovrimposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, allegato *B*, relativo alle tasse sui contratti di borsa;
Vista la legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Imposta di negoziazione
e sul capitale delle società straniere.

Art. 1.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del R. de-

1052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è devoluta alla Commissione provinciale delle imposte del luogo ove ha sede la Borsa valori più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli.

Le attribuzioni della Commissione provinciale indicate nel primo comma sono esercitate da una Sezione speciale presieduta da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati dal Ministro per le finanze, di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione nazionale degli agenti di cambio, un esperto proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Fanno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti designati e nominati come per i membri effettivi.

Per il funzionamento della Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi presentati al Collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa è liquidata per l'anno 1944 sul valore previsto come massimo dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Per l'anno 1945 l'imposta stessa è liquidata sul valore imponibile accertato per l'anno 1944 aumentato del dieci per cento, salve le maggiorazioni e diminuzioni per gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale effettuate nel corso dell'anno 1944, da calcolare in conformità di quanto è stabilito dall'art. 18 del citato decreto.

Art. 3.

L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa è liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore sul quale è stata liquidata per l'anno 1943.

Art. 4.

Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, possono chiedere che tale valore sia determinato con le norme stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

La determinazione del valore è fatta, senza possibilità di gravame in sede amministrativa o giudiziaria, dalla Commissione provinciale delle imposte competente ai sensi dell'art. 1.

Nei casi previsti dal presente articolo, è assoggettato all'imposta di negoziazione il valore determinato dalla Commissione provinciale, anche se risulta maggiore di quello calcolato con le norme degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Il ricorso della società emittente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4 dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data della notificazione della liquidazione dell'imposta.

Contro le liquidazioni notificate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il ricorso dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data medesima.

Il ricorso non sospende la riscossione dell'imposta liquidata in base alle valutazioni eseguite secondo gli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze può concedere per un termine non maggiore di quattro anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra, la dilazione al pagamento dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere, con esonero dalle sopratasse, qualora la società emittente comprovi di avere subito gravi danni patrimoniali per eventi bellici.

La dilazione è subordinata alla condizione che la società emittente presenti la domanda, corredata da idonei mezzi di prova dei danni sofferti, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della imposta e stipuli l'atto di dilazione entro il termine che sarà assegnato dal Ministero delle finanze. Per le rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto può essere concessa la dilazione, col condono delle sopratasse, qualora ne sia fatta domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

Sulla somma dilazionata è dovuto l'interesse scalare del cinque per cento.

La dilazione dev'essere sorretta da garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione. Il Ministero delle finanze può tuttavia esonerare dalla prestazione della garanzia quando spetta alla società emittente indennizzo a carico dello Stato per danni di guerra: in tal caso la corresponsione dell'indennizzo non ha corso se risulta che la società non è in regola col pagamento del debito d'imposta.

Il debitore che ritarda il pagamento anche di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue, coi relativi interessi maturati, e con la sopratassa di tardivo pagamento sull'ammontare dell'imposta ancora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia per la dilazione è soggetto all'imposta fissa di cui all'art. 25 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge di registro ed è esente dalla tassa di bollo e dalla imposta ipotecaria.

Sovrimposta di negoziazione.

Art. 7.

La sovrimposta di negoziazione dovuta per le cessioni di titoli azionari, compresi i diritti di opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita nella misura del tre per cento del prezzo o valore pieno determinato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

1053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'art. 6 del citato decreto.

La sovrimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, ferma la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

Sono abrogati gli articoli 3, 6, 8, 9, 10, eccettuato l'ultimo comma, ed 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 8.

Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *H*, sono determinate nelle misure di cui alla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire su richiesta della Banca d'Italia, nonchè del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta in surrogazione sulle operazioni di anticipazioni e sovvenzioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, sia applicata con effetto dal 1° gennaio 1945 nei confronti degli istituti medesimi nella misura unica di L. 0,20 per ogni cinquecento lire, in ragione d'anno, sulla media delle situazioni decadarie.

Imposta sulle assicurazioni.

Art. 10.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, senza conseguenze penali, le denunzie trimestrali prescritte dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei rendiconti dei premi ed accessori introitati dalle dipendenti agenzie e rappresentanze secondarie.

Tale denunzia integrativa di premi ed accessori, da compilarsi a parte, dev'essere presentata entro un mese dalla scadenza del trimestre successivo e la relativa maggiore imposta dev'essere pagata entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a partire dalla denunzia relativa al primo trimestre dell'anno 1945 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

E' inoltre consentito alle dette compagnie e società di presentare fino al 31 luglio 1945, senza conseguenze penali, le denunzie dei premi ed accessori riscossi fino al 31 dicembre 1944, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle imposte entro 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 138. — FRASCA

Tabella delle tasse di bollo sui contratti di Borsa

SPECIE DEL CONTRATTO	Per i contratti di importo fino a L. 20.000	Per i contratti di importo da oltre L. 20.000 a L. 100.000	Per i contratti di importo da oltre L. 100.000 e fino a L. 200.000 e oltre 200.000
1. — Contratti a contanti:			
a) conclusi fra agenti di cambio	1 —	2 —	0,40
b) conclusi direttamente fra i contraenti	5 —	10 —	3 —
c) conclusi fra banchieri e privati	4 —	8 —	2 —
d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio e di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1932, n. 1607	3 —	6 —	1,60
Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.			
2 — Contratti a termine:			
a) conclusi fra agenti di cambio	2 —	4 —	1 —
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	8 —
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1932, n. 1607	6 —	12 —	6 —
3. — Contratti di riporto:			
a) conclusi fra agenti di cambio	2 —	3 —	1 —
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	6 —
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio e di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1932, n. 1607	6 —	10 —	3 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

1054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 392.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con i quali rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, col quale sono stati approvati gli stati di previsione dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, tranne quello della Azienda autonoma statale della strada;

Tenuto conto peraltro che l'Azienda predetta fino alla data della sua soppressione, disposta col decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, ha regolarmente funzionato e che pertanto si rende necessario approvarne il relativo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-23 dicembre 1944;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le entrate e le spese dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-23 dicembre 1944, sono stabilite in conformità degli stati di previsione dell'entrata e della spesa quali risultano dalla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 134. — FRASCA

Stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	
1	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, dell'art. 2, della legge 23 luglio 1931, n. 1037 e dell'art. 2 della legge 30 agosto 1935, n. 1822	35.000.000 —
2	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1596, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 180, del R. decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 167 e dell'art. 7, comma 2°, del R. decreto-legge 19 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n. 55	42.675.000 —
		77.675.000 —
	Contributi, diritti e canoni	
3	Quota di partecipazione dell'Azienda autonoma statale della strada ai proventi della tassa unica di circolazione e relativi addizionali, nonchè ai proventi, imposti dalla legge, sui carburanti, lubrificanti ed altri prodotti affini, in quanto applicati sulla benzina consumata nella provincia di Aosta, del gettito della sovrimposta sulla benzina consumata nella stessa provincia e della tassa di esecuzione	3.000.000 —
4	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione della opera (legge 6 aprile 1936, n. 457)	50.000 —
5	Provento delle concessioni, obblazioni e contravvenzioni per permessi per comunicazioni all'estero, imposte dalla polizia stradale e sulla circolazione (art. 119 del testo unico approvato col R. decreto 8 dicembre 1933, numero 1740)	1.200.000 —
6	Diritti per la pubblicità lungo le strade statali ed in vista di esse, imposti dall'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 440, e relativo regolamento approvato con R. decreto 16 aprile 1936, n. 1231	120.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
7	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	60.000 —
8	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade; canoni e proventi per licenze di accessi e diramazioni	400.000 —
		4.820.000 —
	Entrate diverse	
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	250.000 —
10	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni degli ex agenti	350.000 —
11	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con legge 18 ottobre 1942, n. 1346	75.000 —
		675.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	
12	Contributi straordinari dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 28, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1729, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, numero 1057)	*per memoria*
13	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali .	*per memoria*
14	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941, n. 103)	*per memoria*
15	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72)	*per memoria*
16	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento di strade statali, nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 1034)	*per memoria*
		—
	Interessi attivi	
17	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti e su titoli dello Stato	*per memoria*
	Entrate diverse	
18	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	120.000 —
19	Concorsi di Enti vari nelle spese per l'esecuzione di alcune opere straordinarie	700.000 —
20	Entrate eventuali e diverse	400.000 —
21	Prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		1.220.000 —
	Autostrade riscattate dallo Stato	
22	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	*per memoria*
23	Proventi della pubblicità e vari	*per memoria*
24	Ricupero di spese	*per memoria*
25	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1346	*per memoria*
		—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	Autostrade costruite dallo Stato	
26	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	*per memoria*
27	Proventi della pubblicità e vari	*per memoria*
28	Ricupero di spese	*per memoria*
29	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro, per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1939, n. 1552, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1336	*per memoria*
30	Prelevamento dagli avanzi di gestione per far fronte ai lavori di sistemazione e completamento delle autostrade costruite dallo Stato	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Accensione di debiti	
31	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (R. decreto 6 febbraio 1929, n. 172)	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa	
32	Prelevamenti dal conto corrente ordinario istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094 .	*per memoria*
33	Prelevamenti dal conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti istituito per il versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	77.675.000 —
	Diritti e canoni	4.820.000 —
	Entrate diverse	675.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	83.170.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate diverse	1.220.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —

21-6-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. m.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1943
	SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Personale	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*Spese fisse*)	2.200.000—
2	Rimborso al Tesoro della spesa per il personale della Corte dei conti addetto all'Ufficio di riscontro, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094 . .	*per memoria*
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	2.500.050—
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie . .	3.700.000—
5	Spese relative al servizio delle automobili . . .	2.000.000—
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	250.000—
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	*per memoria*
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	200.000—
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (*Spese fisse*)	25.000.000—
		34.850.000—
	Spese generali e di amministrazione.	
10	Indennità e competenze al Consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1938, n. 2180, 21 gennaio 1939, n. 93 e R. decreto-legge 16 giugno 1938 n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 304 . . .	*per memoria*
11	Manutenzione, riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese postali, telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	700.000—
12	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	400.000—
13	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	*per memoria*
14	Fitti e canoni	150.000—
15	Imposte, sovraimposte, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione - Imposta sull'entrata	70.000—
		1.320.000—
	Spese aventi relazione con le entrate.	
16	Premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 .	*per memoria*
17	Spese di qualsiasi natura - esclusi i premi di operosità e rendimento al personale - per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'art. 18 della legge 17 maggio 1928, n. 1094 .	100.000—
		100.000—
	Spese diverse.	
18	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale giornaliero e salariato e per indennizzo di infortuni sul lavoro	700.000—
19	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 304, modificato con la legge 18 ottobre 1941, n. 1349	120.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
20	Contributo all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 10 gennaio 1942, n. 82)	1.000.000 —
21	Spese di liti ed arbitraggi	30.000 —
22	Spese casuali	10.000 —
23	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri e al fondo massa vestiario di detto personale	120.000 —
		1.180.000 —
	Debito vitalizio.	
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	1.200.000 —
25	Indennità per una sola volta, in vece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	20.000 —
		1.220.000 —
	Lavori.	
26	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati	40.000.000 —
	Fondo di riserva.	
27	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	200.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Interessi passivi.	
28	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	Spese generali e di amministrazione.	
29	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, stampanti, macchine calcolatrici e da scrivere e per ogni altro relative al completamento dell'impianto degli uffici	500.000 —
	Spese diverse.	
30	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	*per memoria*
	Lavori.	
31	Riparazioni straordinarie consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, costruzione di ponti - Spese a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941, n. 105, per la costruzione di case cantoniere	3.000.000 —
32	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali - Costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941, n. 105).	1.200.000 —
33	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazioni di strade statali di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72)	*per memoria*
34	Lavori di sistemazione e di miglioramento di strade statali nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 3 settembre 1941, n. 1034)	*per memoria*
35	Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	*per memoria*
		4.200.000 —
	Fondo di riserva.	
36	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	20.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	Autostrade riscattate dallo Stato.	
37	Lavori	*per memoria*
38	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	*per memoria*
39	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
40	Spese generali di esercizio - Imposta sull'entrata	*per memoria*
41	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	*per memoria*
42	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade riscattate dallo Stato	*per memoria*
43	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1002, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 294, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1256	*per memoria*
44	Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato	*per memoria*
		—
	Autostrade costruite dallo Stato.	
45	Lavori	*per memoria*
46	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	*per memoria*
47	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
48	Spese generali di esercizio - Imposta sull'entrata	*per memoria*
49	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	*per memoria*
50	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade costruite dallo Stato	*per memoria*
51	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1002, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 294, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1256	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
52	Avanzo di gestione da destinarsi ad opere di sistemazione e di completamento delle autostrade costruite dallo Stato	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti.	
53	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	*per memoria*
	Partite che si compensano nell'entrata.	
54	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1001	*per memoria*
55	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per il versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Personale tecnico, amministrativo di ragioneria e d'ordine	6.850.000 —
	Capi cantonieri e cantonieri	25.000.000 —
		31.850.000 —
	Spese generali e di amministrazione	1.320.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	100.000 —
	Spese diverse	1.980.000 —
	Debito vitalizio	1.220.000 —
	Lavori	40.000.000 —
	Fondo di riserva	500.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	79.070.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali e di amministrazione	500.000 —
	Lavori	4.200.000 —
	Fondo di riserva	20.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	4.720.000 —
	Totale generale	84.390.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	ENTRATA	
	Categoria I — Entrate effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —
	SPESA	
	Categoria I — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 74 - 31-3-1945 915

1060
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 363.

Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laterza rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onorevole Giuseppe Grassi e l'ingegnere Giuseppe Laterza sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli italiani ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 6 e 10 (primo comma) dello statuto della fondazione del « Vittoriale degli italiani », approvato con R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, modificato dall'art. 2 della legge 11 agosto 1940, n. 15;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria della fondazione « Il Vittoriale degli italiani »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Ercardio Momigliano è nominato commissario straordinario della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », con tutti i poteri del presidente e del Consiglio della fondazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(888)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945 relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani »;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merloni veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani », è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(889)

1062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Inefficacia delle operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 16 maggio 1945, col quale sono state conferite al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità le temporanee funzioni di commissario straordinario di tali enti;

Veduta la lettera in data 1° giugno 1945, n. 2006, con la quale il commissario straordinario predetto chiede che siano dichiarate inefficaci le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione dei cennati enti effettuate, a partire dal 1° ottobre 1944, dalla illegittima amministrazione degli enti stessi trasferitasi nel Nord Italia al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana, riconoscendo, peraltro, validi i rimborsi di titoli estratti eseguiti fino a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il parere favorevole espresso su tale richiesta dal Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Considerato che la richiesta stessa è giustificata dal fatto che, a partire dalla predetta data del 1° ottobre 1944, regolari operazioni di sorteggio sono state eseguite, dalla legittima amministrazione dei due Istituti, nella loro sede legale di Roma, e che, d'altra parte, gli interessi dei portatori delle obbligazioni risultano equamente tutelati dal riconoscimento della validità dei rimborsi effettuati e da effettuarsi a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci, a cominciare da quella del 1° ottobre 1944 e limitatamente ai titoli non rimborsati entro il 30 giugno 1945, le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, effettuate dalla illegittima amministrazione degli Istituti stessi, trasferitasi nell'Italia settentrionale al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(899)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 66 del 10 stesso mese, con il quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, fu sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, società per azioni con sede in Roma, ed i signori gr. uff. dott. Ignazio Giordani, ing. Tommaso Astarita e dott. Gino Ferrari vennero nominati il primo commissario straordinario e gli altri due vice commissari di detto Istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del commissario, il quale ha presentato le dimissioni dalla carica,

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del gr. uff. dott. Ignazio Giordani, è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri l'avv. Giacinto Bullio con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visti i decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945, concernenti la denuncia e il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di regolare la distribuzione dei fertilizzanti e degli antiparassitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia e del blocco, stabiliti con i decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945, pubblicati ri-

1063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

spettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, n. 15 del 3 febbraio e n. 20 del 10 marzo 1945, sono aggiunti i fertilizzanti (perfosfato minerale e d'ossa, solfato ammonico, nitrato ammonico, nitrato di calcio, cianamide) nonchè gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere.

Art. 2.

I fertilizzanti, gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere di cui all'art. 1 del presente decreto non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed alle organizzazioni sindacali e cooperative di categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(895)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radioaudizioni Italia (R.A.I.) ex (E.I.A.R.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto inoltre che nel citato art. 3 è previsto che il decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti;

Considerato che la Società Radioaudizioni Italia (R.A.I. ex E.I.A.R., concessionaria del servizio delle radioaudizioni circolari in Italia in forza del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, è soggetta alla vigilanza dello Stato in dipendenza della convenzione stipulata col Ministero delle comunicazioni ed approvata con R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2525;

Vista la relazione presentata dal Presidente della Società R.A.I. ex E.I.A.R. relativa ai licenziamenti effettuati fra l'8 settembre 1943 e l'8 giugno 1944 ed alle provvidenze disposte a favore di detto personale;

Presa in esame la condizione della Società predetta in relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi del territorio restituito alla Amministrazione italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

(898)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 11 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1942, con il quale la Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, venne sottoposta a sequestro, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ritiene opportuno che la Banca d'America e d'Italia sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento suscitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 11 gennaio 1942, con il quale fu sottoposta a sequestro la Banca d'America e d'Italia, società per azioni, con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(901)

1064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Paolo Caroselli di Domodossola, nato a Sulmona il 21 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso la Regia università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia al sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(904)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli »

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1945, il gr. uff. Ettore Verdesi è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli.

(893)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 29 novembre 1944, è stata disposta la sclassifica dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 1512, sulla spiaggia di Catona (Reggio Calabria), confinante: a nord con una via comunale e con la spiaggia, ad ovest con la spiaggia, a sud con il torrente Catona e ad est con la proprietà del signor Violante Giuseppe.

(903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*6ª pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoelencate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 539 — Data: 21 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Fossadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2015 — Data: 2 marzo 1943. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % al portatore 27 — Rendita: L. 1350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestatore: D'Uva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % (1951) nominativi 3 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1320 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestatore: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 Mod. A — Data: 17 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scerbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2121 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Conte Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 3 — Rendita: L. 2380.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 Mod. A — Data: 26 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Falcinelli Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 16 — Rendita: L. 1201.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 851 Mod. A — Data: 22 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 1751.

A termini dell'art. 250 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla seguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale ESPOSITO

(905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 18 giugno 1945 - N. 136

Rendita 3,50 %	1906	L.	119,50
Id.	3,50 %	1902	»	87 —
Id.	3 %	lordo	»	71,20
Id.	5 %	1935	»	100 —
Redimibile	3,50 %	1934	»	9 ,10
Id.	5 %	1936	»	10 —
Obbligazioni Venezie	3,50 %		»	97,90
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	17,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	96,95
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	98,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	96,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	16,45
Id.	5 %	(15 settembre 1951)	»	9 ,85

Media dei titoli del 19 giugno 1945 - N. 137

Rendita 3,50 %	1906	L.	119,50
Id.	3,50 %	1902	»	87 —
Id.	3 %	lordo	»	7 ,20
Id.	5 %	1935	»	100,15
Redimibile	3,50 %	1934	»	9 —
Id.	5 %	1936	»	10 ,10
Obbligazioni Venezie	3,50 %		»	18,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	18, 0
Id.	5 %	(15 febbraio 1947)	»	97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	97,60
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	17,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	97,50
Id.	5 %	(15 settembre 1951)	»	92,40

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, dell'acido borico e del borace.

1. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 ha fissato come appresso i prezzi di vendita franco deposito e i prezzi di vendita al consumo dei filati cucirini prodotti dalla Soc. An. Cucirini Cantoni Coats.

PREZZI DI VENDITA FRANCO DEPOSITO
ED AL CONSUMATORE DEGLI ARTICOLI DI PRODUZIONE DELLA S. A. CUCIRINI CANTONI COATS
(Merce contrassegnata con la dicitura della ditta)

a) *Filato lucido su rocchetti di legno* (bianco, nero e colorato) - Prezzo per rocchetto:

			COTONE		MISTO		RAJON	
			franco deposito	al consumatore	franco deposito	al consumatore	franco deposito	al consumatore
N. 10	da mt.	100 L.	18 —	28 —	16 —	25 —	14 —	21,80
» 10	»	200 »	35 —	54,50	31 —	48,30	27 —	42,05
» 10	»	400 »	68 —	106 —	61 —	95 —	53 —	82,60
» 30-40-50	»	100 »	14 —	21,80	12 —	18,70	10 —	15,55
» 30-40-50	»	200 »	27 —	42 —	23 —	35,80	19 —	29,60
» 30-40-50	»	400 »	52 —	81 —	45 —	70,10	37 —	57,65

b) *Filato mercerizzato gasato su spagnolette* (bianco, nero e colorato) - Prezzo per spagnoletta:

N. 16	da mt.	8 L.	1,55	2,45	0,90	1,50	0,80	1,25
» 40	»	40 »	6 —	9,35	4,50	7 —	3,90	6,05
» 40	»	80 »	11,35	17,65	9 —	14 —	7,60	11,85
» 50	»	25 »	3,75	5,85	3 —	4,65	2,50	3,90
» 50	»	50 »	7,50	11,70	5,87	9,15	4,85	7,60
» 50	»	100 »	14,15	22,05	11,50	17,90	9,50	14,80

c) *Filato mercerizzato e gasato* - morbido - su tubetti - Prezzo per tubetto:

N. 30-40-50	da mt.	500 L.	55 —	85,70	45 —	70,10	—	—
» 30-40-50	»	1000 »	100 —	155,80	80 —	124,60	75 —	116,80
» 30-40-50	»	5000 »	450 —	700 —	375 —	584 —	360 —	545 —

d) *Rammendini* - Prezzo per gomitolo:

	L.	2 —	3,10	1,75	2,70	1,50	2,35

e) *Rammendi* - Prezzo per gomitolo:

	L.	5,15	8,05	4,50	7 —	3,65	5,70

f) *Filo da imbastire* - Prezzo per tubetto:

Da mt.	100	L.	—	—	—	—	6 —	9,35
»	400	»	—	—	—	—	24 —	37,40

g) *Tortiglia per asola a 6 capi* - Prezzo per gomitolo:

N. 25	da mt.	150 L.	15 —	23,35	—	—	—	—
» 30	»	180 »	15 —	23,35	—	—	—	—

2. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, vengono fissati i seguenti prezzi di vendita dal produttore franco stabilimento:

Acido borico	L.	36 al Kg.
Borace	»	30 »

(c96)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

609

30 JUN Recd 20

Part 8A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
28 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.73 of 19 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Decreeof the Lieutenant General No.509 of 18 Septe ber 1944.
Suppression of a post on the organic rolls of technical personnel Group B employed by the Royal Professional School for women "Vittorio Emanuele II" of Naples.

(b) Education

(b) Decree of the Lieutenant General No.510 of 18 September 1944.
Suppression of two posts on the organic rolls of technical personnel Group C of the Royal Technical Industrial School of Ortona a Mare.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No.511 of 18 September 1945.
Suppression of a post on the organic rolls of the technical personnel Group B of the Royal Technical Professional School for Women of Ba...

(d) Land Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.292 of 19 April 1945.
New rules for the classification of medical and legal requirements of non commissioned officers of the Royal Army.

(e) Finance Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.293 of 19 April 1945.
Unfreezing the amounts credited to workers recalled to military service by R.Decree No.314 of 25 March 1943 doubling the family allowances.

Lieutenant General

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Decreeof the Lieutenant General No.509 of 18 Septe ber 1944.
Suppression of a post on the organic rolls of technical personnel Group B employed by the Royal Professional School for women "Vittorio Emanuele II" of Naples.

(b) Education

(b) Decree of the Lieutenant General No.510 of 18 September 1944.
Suppression of two posts on the organic rolls of technical personnel Group C of the Royal Technical Industrial School of Ortona a Mare.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No.511 of 18 September 1945.
Suppression of a post on the organic rolls of the technical personnel Group B of the Royal Technical Professional School for Women of Ba[illegible].

(d) Land Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.292 of 19 April 1945.
New rules for the classification of medical and legal requirements of non commissioned officers of the Royal Army.

(e) Finance Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.293 of 19 April 1945.
Unfreezing the amounts credited to workers recalled to military service by R.Decree No.314 of 25 March 1943 doubling the family allowances.

(f) Land Forces Navy Air Force Civil Affairs

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.294 of 25 April 1945.
Cancelling from the organic rolls officers who have collaborated or who are collaborating with armed forces at war with Italy.

1067
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(g)
Finance
Land Forces
Navy
Air Force

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.295 of 25 May 1945.
Increasing the amount already allotted by the estimates of expenditures to the Ministries of War, Marine and Air Force for the financial year 1944-1945.

(h)
Finance
Civil Affairs

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.296 of 25 May 1945.
Increasing the amounts already allotted by the estimate of expenditure to the Ministry for Occupied Italy for the financial year 1944-1945.

(i)
Agriculture
Industry
Commerce
Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.297 of 8 June 1945.
Liquidation of the National Body for the Distillation of Wine Products and of the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(j)
Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.298 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Gesù Gonfalone" at Capua (Naples).

(k)
Local Government

(k) Decree of the Lieutenant General No.299 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Santa Maria del Soccorso" with seat in Maddaloni (Naples).

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Rules actuating Legislative Decree of Lieutenant General No.70 of 12 March 1945 relating to the issuance of Quinquennial Treasury Premium Bonds yelding a 5% annual interest and payable on 1 April 1950.

(m)
Agriculture

(m) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Bari.

(n)
Finance

(n) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Cassa Torgianese per Carati" cooperative company limited with seat at Torgiano (Perugia) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(o)

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.

1064
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(j) Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.298 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Gesù Gonfalone" at Capua (Naples).

(k) Local Government

(k) Decree of the Lieutenant General No.299 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Santa Maria del Soccorso" with seat in Maddaloni (Naples).

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Rules actuating Legislative Decree of Lieutenant General No.70 of 12 March 1945 relating to the issuance of Quinquennial Treasury Premium Bonds yelding a 5% annual interest and payable on 1 April 1950.

(m) Agriculture

(m) Ministerial Decree of 6 June 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Bari.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Cassa Torgianese per Carati" cooperative company limited with seat at Torgiano (Perugia) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(o) Agriculture Food Commerce

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Abrogating Ministerial Decree of 5 March 1945 which authorized the High Commissariat for Alimentation to purchase cereals and leguminous products from producers.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not

1069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

later than 1700 hours, Friday, 6 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2912

1072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8B

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero: Abb. annuo L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero: Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350	» semestr. » 700		» semestrale » 200	» semestrale » 500
	» trimestrale » 200	» trimestr. » 400		» trimestrale » 120	» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8	Un fascicolo » 20		Un fascicolo . . » 8	Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —	» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 509.
Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile «Vittorio Emanuele II» di Napoli Pag. 890

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.
Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare . . . . Pag. 890

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 511.
Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari . . . . . Pag. 890

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 292.
Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito . Pag. 891

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 293.
Svincolo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sul raddoppiamento degli assegni familiari. Pag. 891

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 294.
Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forze armate in guerra contro l'Italia . . . . . Pag. 892

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 295.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 892

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 893

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 297.
Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . . Pag. 893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli) . . . . . Pag. 898

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli). Pag. 898

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950 . . . . . Pag. 898

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 901

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 902

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Abrogazione del decreto Ministeriale 5 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissariato dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori . . . . . Pag. 902

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 902

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 903

Diffide per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A) . . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 904

Medie dei titoli . . . . . Pag. 904

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 509.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 129 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.

Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *D* (prospetto n. 3) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* l'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare previsto dalla citata tabella *D*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza da 16 ottobre 1940, sono soppressi due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* previsti dalla tabella *D* (prospetto n. 3) dell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo registro n. 4, *foglio* n. 128 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 511.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari previsto dalla citata tabella *B*;

1074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GROSCURTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 292.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1511, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio dei sottufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle seguenti formule:

idoneo al incondizionato servizio militare;

non idoneo (temporaneamente o permanentemente) al servizio militare.

Art. 2.

Il giudizio di non idoneo permanente al servizio militare, di cui al precedente articolo, non infirma, a tutti gli effetti di legge, le disposizioni in vigore relative al trasferimento nella posizione di servizio territoriale.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 293.

Svincolo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sul raddoppiamento degli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le somme per assegni familiari accreditate ai lavoratori richiamati alle armi in applicazione del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, potranno essere liberamente corrisposte, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori che risultino in congedo o in licenza assimilabile a congedo.

Art. 2.

Per ottenere lo svincolo, gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, documentando la loro situazione militare.

La domanda di svincolo deve essere formulata dal lavoratore avente diritto.

Art. 3.

In caso di morte del lavoratore avente diritto o nel caso in cui sia stato dichiarato disperso o risulti, comunque, irreperibile, il diritto può essere esercitato, in ordine esclusivo, dalla moglie, dai figli, e nell'interesse di questi dalla persona che ne abbia la rappresentanza legale, e dai genitori. Ogni diversa disposizione per atto tra vivi e di ultima volontà è nulla. In mancanza di moglie, figli e genitori saranno osservate le disposizioni del Codice civile sulle successioni.

1075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le somme accantonate in conformità del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sono esenti, in caso di morte del militare avente diritto, dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà rivalersi sulle somme svincolate degli eventuali suoi crediti, a qualsiasi titolo, verso il richiamato.

Art. 5.

Il calcolo degli interessi dovuti a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sarà fatto annualmente, con riferimento alla scadenza media tenuto conto del periodo di accantonamento.

Art. 6.

I rimborsi dovuti dallo Stato a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, saranno effettuati a periodi bimestrali nella misura dei due terzi dell'importo dei pagamenti risultanti dagli stati di spesa prodotti per ogni bimestre dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo conguaglio a fine di ogni anno solare sulla base delle risultanze di gestione accertate in sede di bilancio dell'Istituto predetto e dopo l'approvazione di questo ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — PESENTI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 294.

Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forze armate in guerra contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Forze armate che abbiano cooperato o che cooperino, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combattono contro l'Italia, sono senz'altro cancellati dai ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall'azione penale da esperirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali.

La cancellazione dai ruoli, di cui al comma precedente, da adottare con decreto Luogotenenziale, è subordinata:

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, se si tratti di ufficiali generali od ammiragli e di ufficiali superiori;

alla decisione del Ministro competente, se si tratti di ufficiali inferiori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 295.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione di fondi nei bilanci delle Amministrazioni militari per

1076

Declassified E.O. 12356 Section 3 3/NND No. 785016

le spese relative all'assistenza ed al rimpatrio dei prigionieri di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento

Ministero della guerra:

Cap. n. 67-*ter*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 5.250.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 119-*bis*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 375.000.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 60-*bis*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 375.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione di ulteriori fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 13 « Spese per l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 è aumentato di L. 100.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 2273, relativo all'approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, recante modificazioni alla predetta legge, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1941, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO I

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Art. 1.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito a norma dell'art. 11 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è posto in liquidazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina il commissario liquidatore, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il commissario liquidatore è assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, della industria, del commercio e del lavoro.

Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e del lavoro, ove trattisi di sostituzione dei rispettivi rappresentanti.

Art. 4.

La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro. Egli convoca il Collegio ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme contenute nell'art. 2403 del Codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste o il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

Il commissario liquidatore è pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni. Egli esercita personalmente le funzioni stesse e provvede alle operazioni inerenti secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 8.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'agricoltura e le foreste, alla fine di ogni semestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Collegio dei revisori.

Art. 9.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 10.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente passano al commissario liquidatore, e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti le sue attribuzioni e sta in giudizio nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessarie per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 13.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunce alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire duecentomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Collegio dei revisori.

Art. 14.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o perseguita dai creditori dell'Ente.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo ove era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore,

1078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sentito il commissario liquidatore e il Collegio dei revisori, stabilisce, con decreto, il tempo della vendita disponendo se questa deve essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno od a privilegio pagando il creditore, e ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 15.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'Ente e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano, riguardo ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede sentito il commissario e il Collegio dei revisori.

Entro un mese dalla comunicazione del ritinto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16.

L'azione per far valere le responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'Ente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Eguale azione può essere esercitata contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti.

Art. 17.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'Ente esistenti nel territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli all'uopo può anche chiedere l'apposizione dei sigilli.

Analogamente deve procedere per i beni, gli archivi, le scritture e i documenti esistenti nel territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, entro un mese dal giorno in cui il presente decreto entrerà in vigore nel territorio stesso.

Art. 18.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 19.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 20.

Fino a quando non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio occupato, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti dell'Ente, accertare o contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente o passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può tuttavia disporre, sentito il Collegio dei revisori, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 21.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 22.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'agricoltura e le foreste autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 23.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Collegio dei revisori, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 24.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a

1079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta de' pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 25.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 26.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 23 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207, primo e secondo comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 27.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 209 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 24, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Per il pagamento di reconti si applica l'art. 20, comma secondo.

Art. 28.

Agli effetti della liquidazione concorsuale i diritti dei creditori, i rapporti giuridici preesistenti e gli atti pregiudizievoli ai creditori, sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Art. 29.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Collegio dei revisori. Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Collegio dei revisori e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'agricoltura e le foreste e al Ministro per il tesoro.

Art. 30.

Il fondo residuato dalla liquidazione viene devoluto allo Stato.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della disposizione prevista nel presente articolo.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 32.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 33.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecento a lire cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 24 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

1080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO II.

Disposizioni concernenti il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Art. 34.

Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito con l'art. 20 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è sciolto.

Alla liquidazione del suo patrimonio si provvede a mezzo di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 36.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno scelto fra i consorziati e il terzo scelto fra i creditori.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni concernenti la liquidazione contra amministrativa.

Art. 38.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 39.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo sentito il Ministero del tesoro ove trattisi di sostituzione del proprio rappresentante.

Art. 40.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 41.

Il compenso al commissario liquidatore e ai revisori è determinato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 42.

Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro i poteri che per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose sono conferiti al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le relazioni previste negli articoli 8 e 21 devono essere presentate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Allo stesso Ministro deve essere rimessa copia del l'inventario.

Art. 43.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 13 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

Art. 44.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

Art. 45.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che ciascuno ha ricevuto.

CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 46.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1266, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, ed alla legge 13 marzo 1941, n. 383, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate.

Art. 47.

Le disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283, rimaste in vigore successivamente alla entrata in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono abrogate.

Art. 48.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

1081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SOLERI — PESENTI — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo registro n. 4, *foglio n.* 140. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

N. 298. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

N. 299. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vedato il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950;

D'intesa col Ministro per la grazia e giustizia e con i Ministri per le finanze, e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 1° aprile 1950, e operazioni sui relativi titoli.

Art. 1.

I buoni del Tesoro, a premi, quinquennali, 5 per cento autorizzati col decreto legislativo Luogotenenziale, 12 marzo 1945, n. 70, avranno il taglio unitario di L. 500.

Potranno emettersi buoni multipli da L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni poliennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I titoli nominativi conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

È in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di titoli nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con successivi decreti saranno stabiliti i modelli, le leggende, i segni caratteristici dei titoli al portatore, nonchè dei titoli e libretti, nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i titoli al portatore rappresentanti i nuovi buoni del Tesoro, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in titoli al portatore di valore nominale maggiore; e quelli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in altri di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nel precedente art. 1.

Parimenti i titoli nominativi, comprendenti più buoni del Tesoro quinquennali, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato dal precedente art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente, e senza altro limite, all'infuori di quello dipendente dal formato del titolo nominativo.

I numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, rimangono invariati nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, e possono essere attribuiti, dall'Amministrazione, indifferentemente, ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Per il tramutamento di titoli al portatore rappresentanti i nuovi buoni, in titoli nominativi, e per il tramutamento in titoli al portatore o per il trasferimento dei titoli nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni poliennali in circolazione.

1082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti, per i nuovi buoni del Tesoro, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1915, n. 70, saranno sorteggiati il 1° marzo e nei giorni seguenti di ciascun anno, e saranno pagabili il 1° aprile del medesimo anno e nei giorni successivi.

Per il sorteggio e il pagamento dei premi saranno osservate le norme da stabilirsi con apposito provvedimento.

TITOLO II.

Ricevute provvisorie da consegnarsi ai sottoscrittori ai nuovi buoni del Tesoro quinquennali

Art. 6.

In corrispondenza delle somme pagate, per le sottoscrizioni ai nuovi buoni del Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale consegneranno agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio bancario, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1915, n. 70, speciali ricevute provvisorie, stampate su carta filigranata, da staccarsi da matrici e contromatrici.

Ciascuna ricevuta è munita del bollo a secco con la leggenda « Regno d'Italia »; e contiene l'intestazione: « buoni quinquennali del Tesoro 5 %, a premi »: la denominazione di ricevuta provvisoria; l'indicazione della tesoreria emittente, della data, del numero di emissione, del capitale nominale dei titoli definitivi da consegnarsi e dei vari tagli di essi; nonchè la designazione dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, dal quale la sottoscrizione fu effettuata.

All'atto della emissione, ogni ricevuta è sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria emittente e dal cassiere; ed è munita del sigillo della tesoreria medesima.

Le contromatrici, corrispondenti alle ricevute emesse, sono custodite dalla tesoreria emittente; le matrici sono inviate all'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 7.

Le ricevute provvisorie sono considerate equivalenti ai buoni del Tesoro quinquennali, da esse rappresentati; e come tali sono negoziabili, sino alla loro sostituzione con i titoli definitivi.

Sino a quando non sarà effettuata la sostituzione, le ricevute provvisorie saranno accettate, in luogo dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, sia agli effetti delle anticipazioni considerate nel precedente art. 4; sia per le prestazioni, i depositi, i rinvestimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1915, n. 70; nonchè per i pagamenti indicati nell'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 8.

Il trasferimento dei diritti, inerenti alle ricevute provvisorie, può operarsi mediante girata, scritta a tergo di esse, nello spazio a tale scopo destinato, sottoscritta dal girante e da considerarsi valida, anche se non contenga l'indicazione del giratario. In questo ultimo caso, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo la ricevuta o trasmetterla a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

La girata non può essere sottoposta a condizioni; e, ove siano esse apposte, si considerano come non scritte.

Non è ammessa la girata parziale.

Art. 9.

Mediante girata per procura, può essere conferito l'incarico a istituto di credito ovvero a ente, partecipante al consorzio, per ottenere la consegna, dalla tesoreria competente, dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, a norma del successivo art. 12.

L'istituto di credito o l'ente, giratario, risponde, verso la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico, della regolarità della consegna.

Art. 10.

Le ricevute provvisorie possono essere costituite in pegno mediante girata con clausola in garanzia o altra equivalente.

Il giratario in garanzia può ottenere la consegna dei buoni del Tesoro, rappresentati dalle ricevute, cui abbia diritto, con l'osservanza delle forme e condizioni indicate nel precedente art. 9.

Art. 11.

Le ricevute provvisorie, in base a richiesta dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, al quale siano intestate ovvero girate, possono essere divise, dopo la chiusura delle sottoscrizioni, dalla tesoreria emittente, in altre; purchè la quantità dei buoni per ciascun taglio, indicata nelle ricevute provvisorie da emettere, corrisponda, complessivamente, a quella dei buoni rappresentati dalla ricevuta presentata per la divisione.

Art. 12.

Le ricevute provvisorie saranno commutate, alla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, con i buoni del Tesoro quinquennali, considerati nel presente decreto, nella quantità e nei tagli indicati su ciascuna di esse.

La consegna dei buoni sarà effettuata, in base alla presentazione delle ricevute, e alla verificazione della loro legittimità, dalla sezione di tesoreria provinciale competente, in ogni caso, agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio, ai quali le ricevute medesime siano intestate ovvero girate.

Art. 13.

All'atto della consegna dei buoni quinquennali, dalle sezioni di Tesoreria provinciale agli istituti e enti consorziati, i buoni stessi dovranno essere muniti del bollo circolare a umido, con inchiostro nero indelebile, dalla sezione di tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di bollo a umido, con inchiostro nero indelebile, recante la indicazione della sede della tesoreria, nonchè del bollo a calendario.

Le contromatrici saranno staccate, dai buoni, a cura della tesoreria che provvederà alla consegna.

Art. 14.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle ricevute provvisorie, gli istituti di credito o gli enti, partecipanti al consorzio, ai quali esse siano state intestate o girate, possono farne denunzia, mediante ricorso, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la tesoreria emittente, da notificarsi a quest'ultima, nonchè, a norma dell'art. 52 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, all'Amministrazione del debito pubblico.

Se la denunzia sia presentata da istituto o ente giratario, partecipante al consorzio, il ricorso deve essere notificato anche all'istituto di credito o all'ente, cui la ricevuta venne originariamente intestata.

L'Amministrazione del debito pubblico, nel termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione del ricorso, farà pervenire per iscritto, alla cancelleria del tribunale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, informazioni circa la ricevuta oggetto della denunzia e le relative osservazioni.

Il presidente del tribunale, in base alle informazioni indicate nel precedente comma, e agli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante, pronunzia, con decreto, l'ammortamento della ricevuta provvisoria e autorizza la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè, nel frattempo, non sia notificata opposizione.

Se alla data della pubblicazione non sia stata iniziata la commutazione delle ricevute, con i relativi buoni del Tesoro quinquennali, il termine suddetto per la consegna, decorre dalla data di cui al precedente art. 12.

Il decreto è pubblicato, a cura del ricorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e deve essere da lui notificato all'Amministrazione del debito pubblico all'istituto o ente partecipante al consorzio di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè alla tesoreria emittente, che ne eseguе l'affissione nei propri locali, aperti al pubblico.

Nonostante la denunzia, la consegna dei titoli fatta all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta e esibitore di essa, prima della notificazione del decreto, libera la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 15.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 2017 del codice civile alle eventuali opposizioni del detentore della ricevuta, da notificarsi, oltre che al denunziante, anche agli uffici e agli istituti o enti di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 14.

Trascorso, senza opposizioni, il termine indicato nel quarto e quinto comma del precedente art. 14, la ricevuta non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

L'istituto di credito o l'ente partecipante al consorzio, a cui favore sia stato pronunziato l'ammortamento, su presentazione, all'Amministrazione del debito pubblico, del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la inesistenza di opposizione, ottiene esclusivamente l'autorizzazione, alla tesoreria che emise la ricevuta, per la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 16.

Se chi denunzia lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione della ricevuta provvisoria sia persona o ente, diverso da quello considerato nel precedente articolo 14, esso deve notificare il ricorso, di cui al primo comma del citato art. 14, anche all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta.

Eseguito il procedimento di ammortamento, giusta le disposizioni indicate nei precedenti articoli 14 e 15, e pronunziato l'ammortamento della ricevuta, la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali viene eseguita, dopo il termine indicato nel detto articolo 15, per il tramite dell'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, indicato nel precedente comma, che risponde della regolarità della consegna nei confronti della sezione di tesoreria emittente e dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 17.

Alle ricevute provvisorie, e alle girate di esse, sono applicabili le disposizioni, relative ai titoli di credito all'ordine, contenute nel libro quarto, titolo V, capo terzo, del codice civile, in quanto siffatte norme siano compatibili con la natura delle ricevute e le disposizioni considerate nel presente decreto.

Titolo III.

Spedizione dei buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 18.

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di Tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente, all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esem-

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

plare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle mancheyolezze riscontrate.

Art. 19.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro quinquennali, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di Tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro poliennali.

Art. 20.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da effettuarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 21.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del Tesoro quinquennali, spediti dalla sezione di Tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, dovrà assistere il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a cera lacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 22.

Al ritiro, presso l'ufficio postale dei pieghi considerati nel precedente art. 21, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, interverrà quale rappresentante governativo, il ministro o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 21, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 23.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Registro Tesoro a. 4, foglio n. 14. — LUCCO

(880)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1945, col quale è stata disposta la nomina di un commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Bari;

1085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario con la collaborazione di un vice commissario, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

L'ing. Armando Lenoci è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(881)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 20 settembre u. s. con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il prof. dott. Cesare Lami;

Veduto il decreto prefettizio del 4 maggio p.p., numero 2997, con il quale, a seguito delle dimissioni del predetto prof. Lami, è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il perito agrario sig. Daniele Lucarelli;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia), nonchè la nomina del perito agrario sig. Daniele Lucarelli a commissario straordinario della cooperativa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(879)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 5 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissariato dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, contenente norme per il conferimento ai granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, relativo alla disciplina di contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione è stato autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori;

Ritenuto che le operazioni di reperimento dei cereali e delle leguminose del raccolto 1944, sono ormai terminate;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 dell'8 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione venne autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

(882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945:

Decreto interministeriale 16 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo dei mutui L. 1.750.000;

Decreto interministeriale 17 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo dei mutui L. 2.600.000;

Decreto interministeriale 28 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo dei mutui L. 5.250.000;

Decreto interministeriale 8 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo dei mutui L. 6.400.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Enna, importo dei mutui L. 3.000.000;

1086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto interministeriale 29 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo dei mutui L. 800.000;
Decreto interministeriale 28 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo dei mutui L. 10.500.000,
Amministrazione provinciale di Latina, importo dei mutui L. 1.800.000.

Roma, addì 12 maggio 1945.

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(*1ª pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1939) n. 410, serie *L*, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Guisei Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(885)

Diffide per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(*Unica pubblicazione*).

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1941 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 309782, di L. 14.000, intestato a Salalino Maria fu Ruggiero, moglie di D'Ambrosi Attilio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1923, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(886)

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1944 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 319552, capitale nominale L. 9500, rendita annua L. 332,50, intestato a Verrecchia Maria Carmela fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Di Mascio Zelinda di Benedetto, vedova Verrecchia, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1923, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale POTENZA

(887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(*3ª pubblicazione*). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Erminio o Ermindo, domiciliato in Roma, viale Goffredo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 13.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*3ª pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23354 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Plaja Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Bitetti Pietro fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50%, nominativi 2 — Rendita: L. 162.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 18 maggio 943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Grasso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2346 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Verde Beniamino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 132.

1087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1484

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Potito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 810.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945.

Il direttore generale: PONZIO

(323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

3ª pubblicazione. Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1925, n. 173, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Parazzo n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 18-T, n. 24, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 5%, per l'importo di L. 5000, per essere scaltriti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945.

Il direttore generale: PONZIO

(324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 14 giugno 1945 N. 133

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	98,30
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,20

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 134

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	98,60
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,80

Media dei titoli del 16 giugno 1945 - N. 135

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	98,50
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

553

23 JUN Recd 20

PAT

2? GIU. 1945 7A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
21 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.72 of 16 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation .

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.289 of 26 April 1945.
Supplying funds for the State Railroad Administration.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.290 of 25 May 1945.
Extending up to 31 December 1945 the time limits for an extraordinary revision of tax on income from movable property of the B and C=1 categories.

(c) Finance Civil Affairs Industry Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No.291 of 16 May 1945.
Rules for the payment of an indemnity to extraordinary commissionersfor public bodies and to special receivers and commissioners for the protection of physical and juridical persons residing or having their seat in territory restored to the Italian administration.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 10 April 1945.
Authorizing the issuance of ordinary Treasury Bonds (" bearer and registered) payable from 1 to 12 months after the date of issue.

291

(e)

(e) Ministerial Decree of 1 April 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.289 of 26 April 1945.
Supplying funds for the State Railroad Administration.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.290 of 25 May 1945.
Extending up to 31 December 1945 the time limits for an extraordinary revision of tax on income from movable property of the B and C-1 categories.

(c) Finance Civil Affairs Industry Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No.291 of 16 May 1945.
Rules for the payment of an indemnity to extraordinary commissionersfor public bodies and to special receivers and commissioners for the protection of physical and juridical persons residing or having their seat in territory restored to the Italian administretion.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 10 April 1945.
Authorizing the issuance of ordinary Treasury Bonds (" bearer and registered) payable from 1 to 12 months after the date of issue.

291

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 1 April 1945.
Characteristics of "bearer" and registered ordinary Treasury Bonds payable from 1. to 12 months after the date of issue.

(f) Public Safety

(f) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Changing the names of certain Institutes for Re-education of Juveniles.

(g) Commerce Industry

(g) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Modifying the list of industrial products subject to control by declaration and freezing.

1089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Authorizing the Milan Agency of the "Il Mondo" Insurance Company to apply certain increases to its ordinary and popular life insurance tariffs now in force.

(i)
Finance

(i) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Authorizing the "Alleanza" Insurance Company to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(j)
Finance

(j) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Authorizing the "Italiana Vita" Limited Company to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(k)
Agriculture
Food

(k) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Rules relating to the amassing of dry leguminous seeds of the 1945 production.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of the AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Wednesday, 27 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1090

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 16 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37, e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 239.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . Pag. 882

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 290.

Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B e C 1 . . . Pag. 882

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 291.

Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali e commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana . . . Pag. 889

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1945.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi. Pag. 883

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi . Pag. 883

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Soppressione di denominazioni di alcuni Istituti di rieducazione per minorenni . . . Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco . . . Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «Il Mondo» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore . . Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore . . . Pag. 886

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima «Italiana Vita» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore . . . . Pag. 886

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 . . . . . Pag. 886

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 887

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 887

Media dei titoli . . . . . Pag. 888

Ministero di grazia e giustizia:

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 888

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 888

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 888

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 72 DEL 16 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

(866)

289

1092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 289.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, per l'esercizio 1944-1945 — nei limiti della somma inscritta al capitolo 27 di entrata dello stato di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato « Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione » e del corrispondente capitolo 216 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » — a fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi secondo le occorrenze dell'Amministrazione stessa mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale del Regno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 290.

Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B e C-1.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, recante disposizioni in materia di imposte dirette;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè dei redditi di categoria C, fissato al 30 giugno 1945 dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è prorogato al 31 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 291.

Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali e commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente la nomina di commissari straordinari agli enti pubblici;
Visto il R. decreto legge 15 novembre 1943, n. 8/B, concernente la nomina di curatori speciali e di commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, contenente norme integrative del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, per la nomina di commissari ad enti ed istituti pubblici;

1093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari ad enti parasindacali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, concernente il funzionamento delle società e i bilanci degli enti e istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'Industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai commissari nominati ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/R, dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, per la gestione di enti ed istituti di diritto pubblico, può essere assegnata un'indennità dall'autorità governativa competente a procedere alla nomina, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, tenuto conto della entità del lavoro che la gestione comporta, e della situazione finanziaria dell'ente amministrato.

L'indennità è a carico dell'ente amministrato dal commissario.

Per le nomine effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere effettuato il conguaglio tra l'indennità stessa e le somme eventualmente già corrisposte dall'ente al commissario.

L'indennità assegnata ai sensi del presente articolo esclude la corresponsione di ogni altro compenso a carico dell'ente.

Art. 2.

Ai curatori speciali nominati ai sensi dell'art. 1, quarto comma, ed ai commissari nominati ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/R, e degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, quando sia giustificato dall'entità del lavoro che l'incarico comporta, può essere assegnata un'indennità a carico della persona, dell'ente o della società, di cui tutelano gli interessi, dal tribunale che provvede alla nomina.

Si osserva il secondo comma del precedente articolo per le nomine avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945

Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 122. — FUSCA

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1945.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale del 31 dicembre 1944, n. 492, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale n. 46586 in data 30 giugno 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 30 settembre 1944 fissandone i saggi d'interessi da corrispondersi anticipatamente;

Visto il decreto Ministeriale n. 46587 in data 12 settembre 1944, con il quale a partire dal 20 settembre 1944 furono variati i saggi degli interessi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944;

Visto il decreto Ministeriale n. 48333 in data 30 settembre 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 ai saggi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 46587 del 12 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944 è autorizzata dal 1° gennaio al 30 giugno 1945 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, ai saggi di cui al decreto Ministeriale n. 46587 del 12 settembre 1944.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° aprile 1945

(869) *Il Ministro:* SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 201967 in data 1° aprile 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio 1944-45 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale n. 46837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1945

(870) *Il Ministro:* SOLERI

1094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Soppressione di denominazioni di alcuni Istituti di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 6 settembre 1939, col quale agli Istituti seguenti veniva dato il nome dei caduti per la causa fascista per ciascuno di essi indicati:

Centro di rieducazione di Aquila, Nucci Ettore;

Centro di rieducazione di Catanzaro, Paternostro Silvio;

Centro di rieducazione di Palermo, Maglioccо Vincenzo;

Centro di rieducazione di Roma, Guardabassi Duilio;

Centro di rieducazione di Venezia, Bascolo-Bragadin Angelo;

Casa di rieducazione di Eboli, Barra Gennaro;

Casa di rieducazione di Urbino, Bernardini Oreste;

Casa di rieducazione di Verbania, Montini Ambrogio;

Ritenuto che tali denominazioni non sono più aderenti alla situazione politica del Paese;

Decreta:

Sono soppresse dal giorno in cui sarà pubblicato questo decreto le denominazioni: Nucci Ettore, Paternostro Silvio, Maglioccо Vincenzo, Guardabassi Duilio, Boscolo Bragadin Angelo, Barra Gennaro, Bernardini Oreste, Montini Ambrogio imposte rispettivamente ai Centri di rieducazione di Aquila, Catanzaro, Palermo, Roma, Venezia, ed alle Case di rieducazione di Eboli, Urbino, Verbania.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(851)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1941, concernente la denuncia ed il blocco dei prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1941, con il quale è stato modificato l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla cennata disciplina;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1945, con il quale è stato fissato il blocco degli zolfi greggi e lavorati;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1941, il numero 4 (cemento) è sostituito dal seguente:

4. — *Cementi ed agglomeranti cementizi.*

Art. 2.

I prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dai citati decreti Ministeriali 21 ottobre 1941, 12 dicembre 1941 e 6 marzo 1945 e restituiti al libero commercio:

Colori; vernici, pigmenti per colori.

Ammoniaca;

Recipienti per gas industriali;

Acido solforico per uso elettrico;

Minerali di zolfo da fusione, da macinazione o macinato;

Carta da stampa (esclusa quella da giornali).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GROSCHI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

La Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

a) vita intera a premio vitalizio;

b) vita intera a premio temporaneo;

c) mista immediata a premio annuo;

d) termine fisso a premio annuo;

e) dotale con controassicurazione, a premio annuo;

f) combinata ad effetti multipli;

4 % sul premio unico, per la tariffa:

a) vita intera a premio unico.

1095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è inoltre autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato, se questa si verifichi dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 7 giugno 1915

Il Ministro: GIGNONI

(874)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1915.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

A - Vita intera a premio vitalizio;
A2T - Vita intera su 2 teste a premio vitalizio;
B - Vita intera a premio temporaneo;
D - Mista a premio annuo;
D2T2 - Mista su due teste a premio annuo;
F - Termine fisso a premio annuo;
H - Temporanea a premio annuo;
I - Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;
R - Termine fisso ridotto, a premio annuo;
T - Vita intera e rendita differita, a premio annuo;
V - Dotale con assegno di educazione, a premio annuo;
Z - Mista speciale s.v.m. a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale, per le tariffe:

U 3 % - Mista a premio decrescente del 3 %;
U 4 % - Mista a premio decrescente del 4 %;

4 % del premio, con un massimo del 2 % sul capitale, per le tariffe:

K - Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo;
M - Capitale differito con controassicurazione a premio annuo;
N - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio annuo;
P - Rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo;
S - Mista speciale a premio annuo;

4 % sul premio unico, per le tariffe:

C - Vita intera a premio unico;
E - Mista a premio unico;
G - Temporanea a premio unico;
L - Capitale differito senza controassicurazione, a premio unico;
O - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio unico;
Q - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1915

Il Ministro: GIGNONI

(876)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1915.

Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

I. Vita intera a premi vitalizi, con opzioni;
II. Vita intera a premi temporanei, con opzioni;
IV. Mista a premio annuo;
VI. Termine fisso a premio annuo;
VII. Vita intera a premio annuo con pagamento frazionato del capitale; con opzioni;
VIII. Mista a premio annuo con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni;
IX. Doppia mista a premio annuo, con opzioni;

1096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

X. Termine fisso a premio annuo, con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni;

XI. Mista a capitale raddoppiato, a premio annuo, con opzioni;

XII. Simultanea a premio annuo, con opzioni;

4 % del premio con un massimo del 2 % sul capitale per le tariffe:

XIII. Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo, con opzioni;

XIV. Capitale differito per bambini, senza controassicurazione, a premio annuo;

4 % sul premio unico, per le tariffe:

III. Vita intera a premio unico;

V. Mista a premio unico;

33. Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico;

XV. Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(875)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716;

Visti gli articoli 3 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina, raccolta e distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 155, concernente la denuncia delle superfici agrarie investite a coltura;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare disponibilità di legumi secchi per esigenze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

I semi secchi di fave, fagioli, lenticchie, ceci e piselli sono vincolati e debbono essere conferiti nei contingenti e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Il produttore, o il detentore a qualsiasi titolo, dei prodotti di cui all'art. 1, ha l'obbligo di custodirli e risponde dell'osservanza del vincolo fino a quando sarà consegnato ai granai del popolo il contingente di conferimento.

Art. 3.

Il produttore, entro 30 giorni dal raccolto, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (Uesea), competente per territorio, la denuncia dei quantitativi raccolti.

Il detentore, non produttore, è tenuto a presentare all'Uesea la denuncia dei quantitativi da esso detenuti, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per il controllo di tali denuncie gli Uffici centrali e periferici dell'Unsra hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore o detentore di presentarsi presso gli Uffici stessi.

Art. 4.

Accertata la produzione conseguita dal produttore o i quantitativi denunziati dal detentore, l'Ufficio comunale statistico economico della agricoltura comunica verbalmente agli interessati i contingenti che, in base agli accertamenti eseguiti, debbono essere conferiti ai granai del popolo.

Qualora il contingente fissato non venga accettato, l'Uesea provvede a notificare per iscritto il quantitativo da conferire.

La notifica diventa definitiva ove il produttore o detentore, entro 10 giorni dalla data della medesima, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura, il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera il produttore o il detentore dall'obbligo di conferire il contingente di prodotto stabilito a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 5 di fave e q.li 2 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di uno solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti di cui al successivo articolo 6 calcolati sulla produzione conseguita, decurtata dei quantitativi di cui al precedente comma.

Art. 6.

I contingenti di prodotto da conferire ai granai del popolo, sia per i produttori che per i detentori, sui quantitativi denunziati ed accertati con le modalità di cui agli articoli 3 e 4, sono i seguenti:

per i semi secchi di fave, 40 %;

per i semi secchi di fagioli, lenticchie, ceci, piselli, 60 %.

Art. 7.

La quota di prodotto lasciata a disposizione del produttore o detentore può essere immessa al libero commercio, solo dopo che egli avrà ottenuto dall'Uesea apposita dichiarazione comprovante l'avvenuto conferimento del contingente dovuto.

Tale dichiarazione dell'Uesea, che dovrà essere per singolo prodotto, sarà rilasciata solo dopo lo scadere del termine massimo ritenuto utile per la denuncia di produzione.

Eccezionalmente l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, su presentazione di apposita domanda vistata dall'Uesea, può consentire la libera vendita di tutto o di parte del prodotto, eccedente il contingente di conferimento, prima del termine consentito.

1097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 8.

All'atto del conferimento ai granai del popolo dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino di conferimento, contenente le indicazioni della quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Il conferimento, in ogni caso, si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei granai del popolo.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari controlla e dirige l'attività dei dipendenti Consorzi.

Art. 9.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle emanate, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono conferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franca piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 10.

A norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 maggio 1915, n. 397, il Consorzio agrario provinciale — quale Ente incaricato della gestione dei granai del popolo — ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantito da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Art. 11.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 12.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 15 marzo 1915 e il decreto Ministeriale 19 giugno 1914.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1915, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1915

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GUIDO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

(868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

2ª pubblicazione. Avviso n. 15.

La signora Matteucci Anita fu Domenico ved. L. Gorgone, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 130 ordinale e n. 295 di posizione, rilasciata dall'Ufficio ricevimento della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1937, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute unite con spillo, per il complessivo capitale di lire 20,000, con decorrenza dal 15 agosto 1933.

Ai termini dell'art. 16, comma 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Matteucci Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POMENZA

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

2ª pubblicazione. Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36. — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giardino Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10,500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 8 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Taluri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1485 — Data: 16 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Guido fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 769.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 683 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Miele Pasquale Orlando fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2ª Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 % — Capitale L. 100,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29-A — Data: 4 dicembre 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 5 % (1915), al portatore 2 — Capitale L. 10,000.

1098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 341 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1953), al portatore 2 — Capitale L. 62.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1941, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 12 giugno 1945 - N. 131

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,90
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 13 giugno 1945 - N. 132

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,65
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945:

È revocato il decreto Ministeriale 10 aprile 1945, col quale veniva concessa al notaio dottor Metola Nicola fu Michele, titolare della sede notarile di La Spezia, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1945, n. 155.

(871)

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945:

Il dott. Sartori Lucio di Francesco, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 della sede di Arsiè, del distretto notarile di Belluno, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Castelfranco Fiorentino, del distretto notarile di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 155, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Arsiè.

(872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(873)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

/20

mp. 19 GIU. 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
19 June 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.67 of 5 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Navy	(a) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of the Marine for the financial year 1944-1945.
(b) Finance Agriculture	(b) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of Agriculture and Forests for the financial year 1944-1945.

Ordinary Supplement to G.U.No.67 of 5 June 1945 contains the following legislation:-

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

...tes are inserted for convenience only and it is ...ommission will take appropriate action in regard ...old.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR °° SUB-COMMISSION CONCERNED	Ordinary Supplement to G.U.No.67 of 5 June 1945 contains the following legislation:-
(a) Finance Navy	(a) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of the Marine for the financial year 1944-1945.
(b) Finance Agriculture	(b) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of Agriculture and Forests for the financial year 1944-1945.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

888

°° The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 67 del 5 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA · DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-206 51-534

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base agli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e del citato art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 7.701.358.630 di cui L. 7.521.358.630 effettive e L. 180.000.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella A.

Decreta:

Art. 1.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella B, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-1945 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 67 dello stato di previsione medesimo, ai sensi degli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e del citato decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 304. — LUSSO

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ministero. - Personale (carriera amministrativa e subalterni). - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero; fitti di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	900.000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	800.000 —
4	Biblioteche della Regia marina	60.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di lite e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento danni (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	120.000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti, al personale subalterno, a quello avventizio ed al personale salariato pel servizio dei fari, in attività di servizio	150.000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	180.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo della Regia marina, a quello di altre Amministrazioni dello Stato ed ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi	600.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
13	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio	175.000 —
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale. Indennità ai membri di Commissioni	2.360.000 —
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie. Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	1.300.000 —
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	35.000 —
17	Spese casuali	35.000 —
18	Spese per statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	5.000.000 —
		19.835.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
19	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*)	46.000.000 —
20	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	15.000.000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
		61.600.000 —
	SPESE PER IL SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTO MARITTIMO	
22	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo. - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	5.750.000 —
23	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo. - Materiale e mano d'opera. - Rinnovazione degli apparecchi. - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	2.600.000 —
24	Spese di trasferte e di missione del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalazione delle coste e spese per il funzionamento della medesima. - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	130.000 —
		8.780.000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE	
25	Ufficiali della Regia marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*)	160.000.000 —
26	Ufficiali in posizione ausiliaria. - Indennità annua (*Spese fisse*)	1.760.000 —
27	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	800.000 —
28	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme. - Indennità coloniali varie. - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*)	214.200.000 —
29	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)	38.400.000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vestiario	511.000.000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Viveri	735.000.000 —
32	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma. Sussidi per disgraziati accidenti. Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali. Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni. Contributi al Consiglio nazionale delle ricerche per prestazioni scientifiche di carattere psicotecnico durante il reclutamento dei militari ed alla Cassa invalidi della marina mercantile. - Gratificazioni ai riformati, paghe ai musicanti e strumenti musicali. - Spese delle scuole a terra. - Distinzioni onorifiche. - Spese per giochi sportivi e ricreatori. - Biblioteche dei marinai. - Trasporti di materiali. - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari. - Spese inerenti al funzionamento della pre-post-marinara	26.000.000 —
33	Difese costiere. - Soprassoldi al personale	700.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
34	Servizio semaforico e radiotelegrafico. - Soprassoldi al personale militare. - Spese per fattorini e cantonieri. - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	2.000.000 —
35	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali. Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	4.500.000 —
36	Retribuzioni alle guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	*per memoria*
37	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 901)	2.000.000 —
38	Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, il personale avventizio, i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e gli estranei	3.600.000 —
39	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	11.250.000 —
40	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
41	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione. Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	53.000.000 —
42	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina. Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	91.000.000 —
43	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima. - Scuola di sanità militare marittima. Accademia navale. Scuola meccanici. - Scuola specialisti. - Scuola telemetristi. - Scuola sommergibilisti. - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi). - Spese di funzionamento e di mense. - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	24.000.000 —
44	Istituti di marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di Gabinetto (*Spese fisse*)	1.100.000 —
45	Spese di giustizia. - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione. - Spese per le carceri militari marittime. - Soprassoldi ai giudici istruttori. - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare (*Spese obbligatorie*)	130.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
46	Servizio idrografico. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante del Regio Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	*per memoria*
47	Servizio idrografico. - Materiale	550.000 —
48	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	25.000.000 —
49	Personale del servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	3.200.000 —
50	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della Marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi. - Spese per i nuovi impianti di illuminazione elettrica e per la relativa manutenzione negli immobili militari marittimi. Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	16.800.000 —
51	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	6.500.000 —
52	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, fisici ed ingegneri elettrotecnici, ragionieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine). - Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniale (*Spese fisse*)	23.000.000 —
53	Indennità di gestione e di responsabilità	71.000 —
54	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere. - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	11.000.000 —
55	Difese marittime e costiere. - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica. Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	100.000.000 —
56	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	10.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 97 del 5 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
57	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina. Spese relative. Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili. Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi. Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione. Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica, nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	97.500.000 —
58	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni foto-elettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali. Ricostituzione delle scorte nei depositi. Materiali di consumo per le Regie navi	38.600.000 —
59	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi. - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	14.000.000 —
60	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi. Spese di collaudo dei materiali. Spese per il movimento e trasporto dei materiali. Spese per i musei navali	22.000.000 —
61	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata. Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico. Acquisto di navi già costruite	122.500.000 —
62	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle Unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina. Ricambio delle dotazioni per dette Unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	194.000.000 —
63	Rinnovamento munizionamento e torpedini. Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo. Materiali per la costruzione di bersagli. Premi di tiro	50.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
64	Personale lavorante. Mercedi giornaliere, cottimo e premi. Sussidi. Soprassoldi. Missioni, trasferte e spese d'assicurazione. Acquisto di tute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	400.000.000 —
65	Personale avventizio. Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali. Assicurazioni obbligatorie. Indennità di licenziamento	16.000.000 —
66	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti della Amministrazione (R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263) . .	*per memoria*
67	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della Marina militare . . .	4.000.000 —
68	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	1.200.000 —
69	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	400.000 —
70	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali. Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	1.400.000 —
		3.077.251.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
71	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	5.000.000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	1.070.000 —
73	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale	125.000 —
74	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	100.000 —
75	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	50.000 —

1105
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
76	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi ed alle persone che, essendo chiamate a deporre innanzi le Commissioni stesse, abbiano diritto alla corresponsione di indennità. Spese varie inerenti al funzionamento delle commissioni suddette (copia di atti, traduzioni, periti legali, ecc.) (art. 3 e 4 R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 119, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della Marina mercantile (art. 6 R. decreto 8 novembre 1925, n. 2041) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari. Spese per il loro funzionamento. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della Marina mercantile	170.000 —
77	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	100.000 —
78	Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
79	Spese di liti, arbitraggi, conzioni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*)	13.000 —
80	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	10.000 —
81	Spese casuali	30.000 —
82	Fitto locali e canoni d'acqua. Manutenzione e pulizia dei locali	700.000 —
83	Spese per le statistiche concernenti i servizi della Marina mercantile (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
84	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		7.618.000 —
	Debito vitalizio	
85	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	8.300.000 —
86	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 11 agosto 1921 n. 1111, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
		8.330.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per la Marina mercantile	
87	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
88	Vigilanza sulla pesca	160.000 —
89	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni o Società varie attinenti alla Marina mercantile. - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	6.500.000 —
90	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3819, e accordo internazionale 8 giugno 1889). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 101 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 89, 197 e 363 del Codice della navigazione) (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
91	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 29 gennaio 1914 e 31 maggio 1929) (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*
92	Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	45.000 —
93	Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 149) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		6.805.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	
94	Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo . .	11.060.000 —
95	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	2.300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
96	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia. Inservienti locali di porto. Retribuzioni. Indennità di reggenza di uffici di porto. Assicurazioni sociali	510.000 —
97	Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali e sottufficiali di porto	500.000 —
98	Indennità di missione, di trasferimento e diverse al personale civile	25.000 —
99	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	250.000 —
100	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	215.000 —
101	Indennità, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto. Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali. Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	350.000 —
102	Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto. Corpo di guardia. Illuminazione, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche e spese varie	2.750.000 —
		17.870.000 —
	Spese per i servizi marittimi	
103	Acquisto, manutenzione e custodia di lancie, armamento e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	30.000 —
104	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	77.000.000 —
		77.030.000 —
	Spese diverse	
105	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 369, nonchè degli avanzi di quelli indicati nell'art. 12 del Regio decreto-legge medesimo	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
106	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio. Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	196.000 —
107	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	2.100.000 —
108	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923, n. 915 e 7 giugno 1923, n. 1358)	200.000 —
109	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri. Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*)	216.000 —
		2.712.000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE	
110	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	45.000.000 —
111	Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi armi, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra (legge 2 maggio 1940, n. 504)	*per memoria*
112	Acquisti di materiali vari per costituzione di scorte intangibili	3.200.000 —
113	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, depositi per munizioni e torpedini. Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	43.000.000 —
114	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali. Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	51.000.000 —
115	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	352.630 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
116	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra	3.400.000.000 —
116 bis	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina militare inerenti o dipendenti dalla situazione delle colonie	*per memoria*
116 ter	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina militare inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania	*per memoria*
		3.547.559.630 —
	SPESE DIVERSE	
117	Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076 e leggi 28 settembre 1940, n. 1425 e 11 maggio 1942, n. 623)	330.000 —
118	Spese per il funzionamento del Collegio-convitto in Palermo per orfani di ufficiali della Regia marina	*per memoria*
119	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	6.600.000 —
119 bis	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
		106.930.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
120	Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria. Indennità e assegni (*Spese fisse*)	100.000 —
121	Personale avventizio. Retribuzioni, assegni personali, aggiunta di famiglia e assicurazioni sociali . . .	1.265.000 —
		1.365.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese diverse	
122	Compensi daziari e contributi di ammortamento, di miglioramento e d'interesse previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1933, n. 230, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali (R. decreto-legge 10 marzo 1933, n. 230, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245; legge 25 maggio 1939, n. 850; legge 29 gennaio 1942, n. 104; R. decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, convertito nella legge 7 maggio 1942, n. 622 e R. decreto 16 febbraio 1942, n. 382. Contributo dello Stato a favore del Registro Italiano Navale R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138 convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 367 e R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1801 e R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1512, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 687) Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della vasca medesima (R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1938, n. 1163 e legge 18 maggio 1942, n. 653)	30.000.000 —
123	Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del R. decreto-legge 10 marzo 1933, n. 230, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le navi di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1826, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147	2.000.000 —
124	Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano del contributo dello Stato pel pagamento degli interessi sui mutui concessi dall'ex Istituto per il credito navale (R. decreto 5 luglio 1928, n. 1817; legge 6 giugno 1932, n. 806 e R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 404 e legge 21 maggio 1940, n. 657)	10.000.000 —
125	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . .	110.000.000 —
126	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	7.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1108

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
127	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito e per anticipazioni ai capitani delle navi mercantili non requisite ai sensi del bando C.S.M. 2 ottobre 1943, n. 327 A.G.	310.000.000 —
127 *bis*	Somma da erogare per il recupero di navi mercantili affondate nei porti	100.000.000 —
128	Spese per la concessione agli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione dei lavoratori dei porti del premio straordinario di operosità e degli altri benefici economici autorizzati con il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1540, convertito nella legge 11 gennaio 1942, n. 1258	*per memoria*
128 *bis*	Contributo straordinario nelle spese di personale degli Uffici del lavoro portuale	1.000.000 —
129	Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle Società di navigazione (art. 10 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2091, convertito nella legge 19 giugno 1937, n. 1092	*per memoria*
130	Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245)	*per memoria*
131	Spese per il funzionamento dell'Ufficio siderurgico (articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1939, n. 841)	*per memoria*
132	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598)	580.000 —
132 *bis*	Spese per il servizio di costruzione dei porti	*per memoria*
132 *ter*	Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico	*per memoria*
132 *IV*	Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2484). Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929, n. 1176). Spese di visite e perizie	*per memoria*
		579.580.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per i servizi portuali dei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.	
133	Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex Jugoslavo	*per memoria*
134	Retribuzione per il personale avventizio, giornaliero ed operaio	*per memoria*
135	Premi di operosità e rendimento	*per memoria*
136	Sussidi	*per memoria*
137	Spese per il funzionamento dei servizi	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
138	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2628, convertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	150.000.000 —
	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	
138 *bis*	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1940, n. 751 - ultima delle cinque rate)	*per memoria*

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	19.835.000 —
	Debito vitalizio	61.600.000 —
	Spese per il servizio fari e segnalamento marittimo	8.780.000 —
	Spese per la Marina militare	3.077.351.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	7.619.000 —
	Debito vitalizio	8.230.000 —
	Spese per la Marina mercantile	6.805.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	17.370.000 —
	Spese per i servizi marittimi	75.020.000 —
	Spese diverse	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	2.282.219.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	3.712.000 —
	Spese per la Marina militare	3.647.562.620 —
	Spese diverse	106.930.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	1.385.000 —
	Spese diverse	379.580.000 —
	Spese per i servizi portuali dei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume	—
	Totale della categoria I della parte straordinaria	4.238.139.620 —
	Categoria II. — Movimento di capitali:	
	Partite che si compensano nell'entrata	180.000.000 —
	Partecipazioni azionarie	—
	Totale della categoria II della parte straordinaria	180.000.000 —
	Totale del Titolo II. — Parte straordinaria	4.418.139.630 —
	Totale della parte ordinaria e straordinaria	7.701.358.630 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	7.521.358.630 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	180.000.000 —
Totale generale	7.701.358.630 —

Il Ministro per il tesoro
SOLEPI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1943-44, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 67 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie.

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria. Indennità annua.

Capitolo n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 29. — Indennità militare ed ufficiali della Regia marina, ecc.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di raffermo - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 34. — Servizio semaforico e radio-telegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fanalorini e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

Capitolo n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, ecc.

Capitolo n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna, ecc.).

Capitolo n. 43. — Istituti di marina, ecc. - Spese di funzionamento, ecc.

Capitolo n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali, ecc.

Capitolo n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.

Capitolo n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento.

Capitolo n. 66. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 106. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 107. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare.

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

(736)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 1.166.036.117,70 di cui L. 1.126.535.117,70 effettive e L. 39.501.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 26.070.000 di cui L. 25.170.000 effettive, L. 700.000 per movimento di capitali e L. 200.000 per operazioni per conto terzi secondo l'annessa tabella *B*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SORAM

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 252. — LONGO

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*)	42.000.000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli Uffici compartimentali e provinciali	6.000.000 —
3	Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	400.000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei. - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	5.850.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni	1.350.000 —
6	Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti (escluso il personale forestale)	2.000.000 —
7	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	1.020.000 —
8	Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*) .	1.410.000 —
9	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	348.000 —
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca .	60.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
11	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
12	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	—
14	Spese casuali	200.000 —
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	90.000 —
16	Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia)	4.042.000 —
17	Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	2.400.000 —
		68.645.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
18	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*)	8.600.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	1.360.000 —
20	Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto-legge 8 marzo 1933, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1935, n. 473). - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	450.000 —
		10.410.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	AGRICOLTURA	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie*	
21	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	300.000 —
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, della legge 26 settembre 1930, n. 1263	300.000 —
23	Esperienze agrarie, selezionazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	700.000 —
24	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 21 giugno 1928, n. 1391)	1.700.000 —
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale. - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere. - Contributi ai Consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	600.000 —
26	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923, n. 1513)	90.000 —
27	Apicoltura; incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	230.000 —
28	Vivai governativi di viti americane. - Regi uffici enologici. - Cantine sperimentali. - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio	480.000 —
29	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2630, e R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, numero 617)	950.000 —
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	110.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
31	Spese per la disinfezione dei nematodi e dei parassiti delle piante. - Servizio fitopatologico. - Regi osservatori per le malattie delle piante. - Studi ed esperienze sulle malattie e nematodi delle piante e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987) (*Spesa obbligatoria*)	1.250.000 —
32	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (R. decreto-legge 2 settembre 1926, numero 1520, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1701)	250.000 —
33	Contributo dello Stato nella spesa di gestione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (articolo 19, lettera b), della legge 10 giugno 1937, n. 1266)	*per memoria*
34	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99)	170.000 —
		7.140.000
	II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria*	
35	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (R. decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, numero 961); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicate all'agricoltura	1.300.000 —
36	Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826 e R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1143, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 551)	500.000 —
37	Spese, concorsi e sussidi vari per Istituti sperimentali consorziali, laboratori (R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, numero 961), colonie agricole, orfani, accademie ed associazioni agrarie	1.800.000 —
38	Contributi e spese per la sperimentazione agraria in Libia	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
39	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	100.000 —
		8.200.000 —
	III. — *Meteorologia ed ecologia agraria*	
40	Studi sui fenomeni atmosferici. - Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria. - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opere per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria	170.000 —
	IV. — *Zootecnia e caccia*	
41	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (leggi 20 giugno 1929, n. 1366 e 27 maggio 1929, n. 827). Industria latticra, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici. - Industria del freddo. - Contributi ed altre spese per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 833, e successive modificazioni ed aggiunte)	7.300.000 —
42	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 25 giugno 1887, n. 4814; Regio decreto 18 febbraio 1932, n. 196; art. 9 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 953; articoli 2 e 3 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175; legge 28 maggio 1940, n. 627)	12.000.000 —
43	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica. - Contributi per gli Osservatori ornitologici ed oasi di protezione della fauna. - Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia. - Studi e pubblicazioni. - Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 23 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	700.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 67 del 5 giugno 1945 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
44	Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina. Contributi ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati. Contributi alla Federazione italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei campionati. Contributo al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 53 e 55 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	250.000,70
45	Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (art. 61 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	152.981,65
46	Somma da erogare per il mantenimento dei guardacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	—
		20.579.031,35
	V. — *Pesca*	
46 bis	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 636) . . .	1.500.000 —
		32.583.031,35
	Credito agrario	
47	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri Enti o di Istituti esercenti il credito agrario (art. 98 del Testo unico 9 aprile 1933, n. 232)	25.500 —
	FORESTE	
	Spese per i servizi	
48	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso, del parco nazionale di Abruzzo e del parco nazionale dello Stelvio (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511; 24 gennaio 1924, n. 163, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 4 gennaio 1925, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 213, e legge 24 aprile 1935, n. 740)	120.000 —
49	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) .	2.500.000 —
50	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) .	60.000 —
51	Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	140.000 —
		2.840.000 —
	Spese generali	
52	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso, ed indennità agli appartenenti al Corpo forestale ausiliario (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3267 e regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1929, n. 1951; Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2379 e legge 24 marzo 1942, n. 314)	59.000.000 —
53	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso e dagli agenti del Corpo forestale ausiliario. Competenze ai membri di Commissioni	1.900.000 —
54	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio e per concorso nell'acquisto quadrupedi . . .	1.750.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
55	Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse. Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio . .	1.173.586,35
56	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio del Real Corpo delle foreste. Retribuzioni al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141; R. decreto 22 febbraio 1937, n. 367) . .	2.700.000 —
57	Indennità di trasferimento e di missione e diarie per commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza del Real Corpo delle foreste ed indennità ai messi comunali	10.000 —
58	Premi di operosità e di rendimento al personale del Real Corpo delle foreste ed al personale forestale civile	449.750 —
59	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio del Reale Corpo delle foreste ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie .	90.000 —
60	Spese casuali ed impreviste per i servizi del Real Corpo delle foreste	20.000 —
		67.112.586,35
		69.952.586,35
	Bonifica integrale	
61	Spese per il servizio dei Regi trattori del Tavoliere di Puglia e della Trazzere in Sicilia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e successive modificazioni ed aggiunte)	100.000 —
62	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani.	3.400.000 —
63	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	230.000 —
		3.730.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
64	Indennità e rimborso di spese per missioni; competenze ai membri di Consigli, interessanti i servizi straordinari, per la produzione del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 5 aprile 1935, n. 561; R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2029, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 593; legge 16 giugno 1938, n. 951 e R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1394)	440.000 —
65	Indennità e rimborso di spese per missioni, indennità di cui all'art. 5 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	1.650.000 —
66	Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto. Retribuzioni al personale non di ruolo specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate (art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1692, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156)	300.000 —
67	Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale. Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	150.000 —
68	Spese casuali e impreviste per i servizi della bonifica integrale	150.000 —
69	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (art. 25 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, R. decreto-legge 4 settembre 1936, n. 1636, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 165, e legge 15 aprile 1942, n. 374) . .	2.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
70	Somme da erogare per provvidenza a favore del personale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici compartimentali e provinciali in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) .	*per memoria*
71	Fitto di locali acquisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale .	160.000 —
71 bis	Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'Agricoltura e delle Foreste	120.000 —
		5.410.000 —
	AGRICOLTURA	
	I. — Coltivazioni, industrie e difese agrarie	
72	Contributo all'Ente economico della viticoltura e ad Enti cooperativi agricoli, nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 23 della legge 10 giugno 1937, n. 1366 e art. 2, secondo comma, del Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 39) (*Spesa ripartita*) . .	100.000 —
73	Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie di materie vinose (art. 24 della legge 10 giugno 1937, n. 1366 e art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 411) . . .	100.000 —
74	Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura nell'onere d'interessi e ammortamento relativo ai mutui concessi in forza del Testo unico 23 agosto 1917, n. 1475, e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*) .	193.500 —
75	Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata (art. 10, n. 2, del R. decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 188) (*Spesa ripartita*)	1.200.000 —
76	Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi (art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1632, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150) (*Spesa ripartita*)	2.100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
77	Contributi nelle spese per la ricostruzione di castagneti (art. 4, lettera *b*), ed art. 5, n. 2, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1632, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150) (*Spesa ripartita*)	80.000 —
78	Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante dei frutti di pesco, di melo, di pero, di castagno, di ciliegio, di susino, di albicocco e di mandorlo (art. 4, lett. *c*, ed art. 5, n. 3, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1632, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150) (*Spesa ripartita*)	200.000 —
79	Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi (art. 4, lett. *f*, ed art. 5, n. 6, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1632, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150) (*Spesa ripartita*) .	170.000 —
80	Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo e per la organizzazione tecnica di interventi generali, nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa della produzione agricola (art. 6 della legge 27 luglio 1939, n. 1140) (*Spesa ripartita*)	1.900.000 —
		6.043.500 —
	II. — Incremento produzione granaria	
81	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (R. decreto-legge 29 luglio 1935, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 562, R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2239, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 553, e legge 16 giugno 1939, n. 951, e R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1204)	1.200.000 —
82	Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, per le gare e concorsi nazionali e locali per la produzione del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regi decreti-legge 29 luglio 1935, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 562; 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901; 5 novembre 1937, n. 2239, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 553; 5 settembre 1938, n. 1653, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 178, legge 16 giugno 1939, n. 951 e R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1204)	240.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
83	**Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina** (art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1549, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 153, modificato dalla legge 15 maggio 1939, n. 755, e dalla legge 30 maggio 1940, n. 632) (*Spesa ripartita*)	1.200.000 —
		2.840.000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria*	
84	**Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da Enti ed Istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole** (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, e R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2188)	311.500 —
85	**Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa depositi e prestiti ai termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464**	34.000 —
86	**Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura degli Istituti statali di sperimentazione agraria** (art. 6 della legge 27 luglio 1940, n. 1140) (*Spesa ripartita*)	3.000.000 —
		3.351.500 —
	IV. — *Zootecnia*	
87	**Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina** (R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 27 maggio 1940, n. 627)	1.500.000 —
88	**Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi, nonchè per promuovere l'aumento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggiera** (articolo 14, lett. *a*, della legge 27 maggio 1940, n. 627, e art. 9 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1249, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 191)	2.300.000 —
89	**Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria colturale dei pascoli montani** (art. 14, lett. *b*, della legge 27 maggio 1940, n. 627)	1.200.000 —
90	**Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura** (R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2208, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 512, legge 30 ottobre 1940, n. 1635, legge 12 febbraio 1942, n. 165) (*Spesa ripartita*)	1.400.000 —
91	**Contributi all'Ente economico della zootecnia per l'approntamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione dei mangimi concentrati** (art. 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1706, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 154) (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
		6.400.000 —
	V. — *Demani e usi civici*	
92	**Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2% sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 35 e 37 del testo unico 9 aprile 1942, n. 932, ed alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766** (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
		350.000 —
	VI. — *Pesca*	
93	**Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie** (art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 826 - quinta delle dieci rate)	2.500.000 —
		22.285.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola.	
93	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse da Istituti di credito, Casse ed Enti vari (Regio decreto 20 dicembre 1922, n. 2139, e successive modificazioni e legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	18 000.000 —
94	Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 10 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 563, e 1° luglio 1926, n. 1142, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982 . . .	200.000 —
95	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (R. decreto-legge 5 giugno 1923, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1923, n. 1677)	*per memoria*
96	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2477, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586 (17ª rata)	*per memoria*
97	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 416, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1280 (17ª rata)	*per memoria*
98	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio della provincia di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107)	*per memoria*
99	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli articoli 88 e 90 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520; 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, e R. decreto-legge 2 maggio 1935, n. 641, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 199. - Contributo all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui all'art. 87 del citato Testo unico .	673.000 —
100	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1246, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 231 (Ultima delle 10 rate)	1.500.000 —
101	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1920, n. 1122, (legge 29 dicembre 1930, n. 1760); 27 settembre 1931, n. 1243, (legge 21 dicembre 1931, n. 1605) e 22 luglio 1932, n. 1089 (legge 30 marzo 1933, n. 221), per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa obbligatoria*) - 14ª delle 35 rate)	1.000.000 —
102	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, Enti ed Associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1933, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1344, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 404, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 180	38.000.000 —
103	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, a sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (12ª delle 25 rate)	*per memoria*
104	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*
105	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1933, numero 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, numero 153; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, numero 153 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
106	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1933, numero 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, numero 155 (13ª delle 35 rate)	*per memoria*
107	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valdaone (art. 5 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 234, convertito nella legge 26 novembre 1931, n. 1484) (17ª delle 30 rate)	*per memoria*
108	Contributo all'Ente finanziario per i consorzi agrari (legge 20 maggio 1932, n. 752) (13ª delle 30 rate) . .	6.000.000 —
109	Contributo speciale all'Opera nazionale combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1926, numero 1026, convertito nella legge 18 gennaio 1927, numero 249 e del R. decreto-legge 16 giugno 1928, n. 1602, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 81 . . .	8.548.000 —
110	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 730, R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 999, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, legge 13 giugno 1935, n. 1213 e legge 8 aprile 1940, n. 325)	3.000.000 —
111	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 940, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2676 e legge 8 aprile 1940, n. 385)	2.000.000 —
112	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 433, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, e 11 settembre 1925, n. 1723, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561	200.000 —
113	Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (articoli 4 e 14 della legge 29 giugno 1940, n. 877)	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
112 *bis*	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e delle leggi 3 giugno 1935, numero 1281 e 21 maggio 1940, n. 626 recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca e contributi pel credito peschereccio	1.000.000 —
114	Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso (legge 27 luglio 1940, n. 1140) (*Spesa ripartita*) . .	9.700.000 —
115	Contributi per la costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la congelazione di prodotti ortofrutticoli (legge 15 aprile 1942, n. 545)	*per memoria*
		91.216.000 —
	FORESTE	
	Spese per i servizi	
116	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1135, e successive modificazioni)	700.000 —
117	Acquisto di terreni e spesa di impianto ed ampliamento di vivai forestali	400.000 —
118	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	*per memoria*
		1.100.000 —
	Spese generali	
119	Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	135.000 —
120	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nel Reale Corpo delle foreste . .	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
121	**Indennità e spese di viaggio** per missioni eseguite dal personale militare e civile del Reale Corpo delle foreste per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Reale Corpo delle foreste	35.000 —
122	**Spese necessarie per completare l'arredamento** dei vari uffici, per la fornitura dei materiali ed altre spese d'impianto	200.000 —
123	**Somme da erogare per provvidenze a favore del personale del Reale Corpo delle foreste in dipendenza di offese nemiche** (R. decreto-legge 10 dicembre 1942, numero 1498)	*per memoria*
		370.000 —
		1.470.000 —
	BONIFICA INTEGRALE	
	I. — Spese a pagamento non differito od a rate poliennali normali	
124	**Spese a pagamento non differito** relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici; a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la camalizzazione dell'Agro Romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 43, 1° comma e 2° comma, 53 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 39 e seguenti del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 35 del Testo unico 10 novembre 1905, numero 647; art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1929, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1929, n. 563; articolo 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 22 giugno 1939, n. 1002; legge 30 novembre 1939, numero 2017; legge 2 gennaio 1940, n. 1; legge 25 giugno 1940, n. 852; legge 23 gennaio 1941, n. 47 e legge 23 marzo 1942, n. 552)	200.000.000 —
125	**Spese a pagamento non differito** relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	di interventi antianofelici (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 49, 4° comma, 51, lettera *g*) e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; art. 4 del R. decreto-legge 13 gennaio 1929, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1929, n. 563; art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 22 giugno 1939, n. 1002, art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1 e legge 25 giugno 1940, numero 842)	60.000.000 —
126	Contributo straordinario all'Ente sardo di colonizzazione per la bonifica della Nurra (art. 1 della legge 30 novembre 1939, n. 1975)	5.000.000 —
127	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del Testo unico della legge sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
128	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	6.500.000 —
129	Fondo annuo, da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430, e art. 2 della legge 29 marzo 1942, numero 214)	2.000.000 —
		280.500.000 —
	II. — Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.	
130	**Spese a pagamento differito** relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1939, n. 1126, convertito nella legge 29 dicembre 1939, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla re-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	nazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica e lavori ed interventi antimalarici; ed a costruzione di strade e manufatti occorrenti per il lentifamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (art. 2, lettere *d*) ed *h*), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53, 108 e 109 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1361, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 638, e successive modificazioni).	50.000.000 —
131	Spese e pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi o ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1361, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 638, e successive modificazioni) . . .	10.000.000 —
132	Annualità risultanti dalla realizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale (legge 14 luglio 1941, n. 849)	82.131.000 —
		182.131.000 —
		462.631.000 —
	Spese per i servizi dell'alimentazione	
133	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare e al personale senza precedente rapporto d'impiego, aventi incarichi direttivi nei servizi dell'alimentazione a rimborso degli emolumenti, contributi e premi dovuti pel personale di aziende pubbliche e private, aventi eguali incarichi per i servizi predetti (R. decreto 2 gennaio 1941, n. 4) . . .	7.300.000 —
134	Personale non di ruolo. - Retribuzione ed indennità di licenziamento	9.020.000 —
135	Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti del personale e per incarichi al personale di altre Amministrazioni e ad estranei. - Competenze ai membri di commissioni	2.150.000 —
136	Indennità di alloggio al personale durante la permanenza dell'Amministrazione Centrale fuori della sede normale	12.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
138	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	1.400.000 —
137	Sussidi al personale in servizio	250.000 —
138	Fitti locali	4.430.000 —
139	Spese casuali	200.000 —
140	Somma da erogare per previdenza a favore del personale addetto ai servizi dell'alimentazione in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1768)	*per memoria*
141	Spese per le statistiche, i consumi ed i controlli delle denunce dei generi alimentari	5.100.000 —
142	Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici	11.000.000 —
143	Spese per il servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, acquisto, conservazione e distribuzione di derrate e spese varie inerenti (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1718, convertito, con modificazione, nella legge 24 aprile 1941, n. 255)	200.000.000 —
		240.882.000 —
	Servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi	
144	Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi - Contributi per le assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento agli avventizi (art. 5 del R. decreto 18 agosto 1939, n. 1308, art. 11 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 409, art. 14 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 380, e art. 14 del R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882)	3.000.000 —
145	Indennità e rimborsi di spese per missioni - Competenze ai membri di commissioni	500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Premi di operosità e di rendimento al personale . .	475.000 —
147	Spese per il funzionamento degli uffici	1.200.000 —
148	Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, di piante, alberature, carbone vegetale ed altri prodotti legnosi in qualsiasi fase di lavorazione, nonchè per l'allestimento, l'utilizzazione ed il trasporto dei prodotti medesimi - Spese di organizzazione e custodia dei depositi di prodotti legnosi (R. decreto 18 agosto 1940, n. 1408, R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 460, Regi decreti-legge 10 ottobre 1941, n. 1184, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 360, e 18 agosto 1942, n. 882)	102.000.000 —
149	Premi ai produttori di carbone vegetale e di legna da ardere (art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 360) .	*per memoria*
150	Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale importato da provincie con produzione esuberante (art. 8 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 460 e R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 360)	500.000 —
151	Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1943, n. 355) . . .	3.000.000 —
		110.775.000 —
	Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione	
152	Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale, da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1289)	*per memoria*
153	Quote da assegnare all'Ente economico della Federcultura per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia e per la vigilanza sui conferimenti dei cereali e delle favè (art. 4 della legge 24 agosto 1941, n. 991, modificato dall'art. 1 della legge 8 giugno 1942, n. 784)	*per memoria*
154	Quote integrative di prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione (R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1133, convertito nella legge 13 febbraio 1942, n. 167)	*per memoria*
155	Quote di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Littoria, Frosinone, Viterbo, per il latte alimentare immesso al consumo e destinato all'approvvigionamento di Roma e dei Comuni della provincia di Roma (R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1339, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 170) .	*per memoria*
156	Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, di spietramento e di sterpature, da eseguire nell'annata agraria 1942-43, occorrenti per la messa a coltura attiva di terreni incolti a pieno reddito, prato pascolo, pascolo permanente ed a riposo (R. decreto-legge 25 agosto 1942, n. 1121)	4.500.000 —
		4.500.000 —
	Spese diverse	
157	Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni di prestazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola e delle altre attività relative all'alimentazione (legge 8 giugno 1942, n. 787)	2.000.000 —
		2.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	1. — ACQUISTO DI BENI	
	Fondi a integrale	
158	Prezzi dei terreni espropriati (art. 10 del Testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1926, n. 2161, e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI	
	Bonifica integrale	
159	Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento dei terreni (art. 21 del Testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) . . .	12.600.000 —
	Demani ed usi civici	
160	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le L. 50.000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 933) e alle Associazioni ed Enti di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1096)	*per memoria*
	Foreste.	
161	Anticipazione per l'acquisto di cavalli per il Real Corpo delle foreste	100.000 —
		12.700.000 —
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI	
	Spese generali.	
162	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 3 maggio 1887, n. 271) (spesa ripartita) (30ª delle 50 rate per l'esercizio 1944-45)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Agricoltura.	
163	Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al Testo unico 24 agosto 1917, n. 1473 ed alle leggi 5 gennaio 1929, n. 91 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
164	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Bevigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1383) (27ª delle 35 annualità)	11.000 —
	Bonifica integrale.	
165	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano di altre somme del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo unico di legge approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni (*Spese d'ordine*)	20.000.000 —
	Credito agrario.	
166	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	6.150.000 —
	Partecipazioni azionarie.	
166 bis	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro, in relazione alla somma di lire 20.000.000, assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative ad opere di bonifica peschereccia (Regio decreto-legge 2 febbraio 1930, numero 303, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 739 - 2ª delle dodici rate)	1.000.000 —
		27.201.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	IV. — Partite che si compensano con l'entrata	
	Bonifica integrale.	
165	Spesa per l'esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da Istituti sovventori ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1140, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784	*per memoria*
	Credito agrario.	
166	Spesa per la concessione di contributi governativi previsti dal R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2276, a carico di fondi somministrati da Istituti sovventori ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1140, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784 . .	200.000 —
		200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	Titolo I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	68.645.000 —
	Debito vitalizio	10.410.000 —
	Agricoltura	22.583.031,35
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	69.952.586,35
	Bonifica integrale	3.750.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	185.366.117,70
	Titolo II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.410.000 —
	Agricoltura	22.235.000 —
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola	91.216.000 —
	Foreste	1.470.000 —
	Bonifica integrale	462.631.000 —
	Spese per i servizi dell'Alimentazione	240.882.000 —
	Spese per l'approvvigionamento di prodotti legnosi . .	110.775.000 —
	Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione . . .	4.500.000 —
	Spese diverse	2.000.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria . .	941.109.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	12.100.000 —
	Estinzione di debiti	27.201.000 —
	Partite che si compensano con le entrate . . .	200.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria.	39.501.000
	Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria* . . .	989.670.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	1.166.036.117,70

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	1.126.535.117,70
Categoria II. — *Movimento di capitali*	39.501.000 —
Totale generale . . .	1.166.036.117,70

Il Ministro per il tesoro

SOLESI

Tabella B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	*per memoria*
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	25.000.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 aprile 1934, n. 833)	*per memoria*
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo (art. 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . .	*per memoria*
5	Contributo dello Stato nella spesa per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	*per memoria*
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	*per memoria*
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dalla amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . .	*per memoria*
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dalla amministrazione del Parco nazionale del Circeo (articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285) . . .	*per memoria*
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	*per memoria*
10	Entrate ordinarie diverse	70.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	25.070.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 67 del 5 giugno 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'art. 50 del Testo unico approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'art. 168 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .	*per memoria*
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	*per memoria*
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
16	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	100.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie. . .	100.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie .	25.170.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
17	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito .	*per memoria*
18	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . .	*per memoria*
19	Provento della vendita di terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
20	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per investimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*
21	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	700.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitale. . .	700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti	200.000 —
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 3 della legge 5 gennaio 1932, n. 23)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi .	200.000 —

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — *Entrate effettive:*	
a) ordinarie	25.070.000 —
b) straordinarie	100.000 —
Totale della categoria I. — Entrate effettive . . .	25.170.000 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	700.000 —
Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi* . . .	200.000 —
Totale generale delle entrate . . .	26.070.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ 1. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	2.300.000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	13.000.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	*per memoria*
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	2.000.000 —
5	Spese per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso (R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 11 dicembre 1923, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1924, n. 223)	*per memoria*
6	Spese per la gestione del Parco nazionale d'Abruzzo (R. decreto-legge 11 dicembre 1923, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1924, n. 223)	*per memoria*
7	Spese per la gestione del Parco nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285)	*per memoria*
8	Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740)	*per memoria*
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato e agli ufficiali della R. C. F. comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	700.000 —
10	Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta alle guardie della R.C.F. (art. 2 del R. decreto-legge 5 novembre 1928, n. 2927, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3067)	300.000 —
11	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
12	Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale (art. 67 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e R. decreto 26 marzo 1936, n. 657)	*per memoria*
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
14	Indennità di maneggio ed altre indennità al personale	30.000 —
15	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	70.000 —
16	Contributi da versare all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	10.000 —
17	Indennità di trasferimento al personale	35.000 —
18	Premi di operosità e di rendimento al personale della Azienda di Stato per le foreste demaniali	25.000 —
19	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti alla Amministrazione forestale e alle loro famiglie	25.000 —
20	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, gite ordinarie di servizi, ispezioni e missioni	180.000 —
21	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	4.000 —
22	Fitto di locali	25.000 —
23	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa, e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato Generale dello Stato	*Per memoria*
24	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di ufficio, acquisto e riparazioni di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	250.000 —
25	Spese varie e di rappresentanza	5.000 —
26	Spese di lite	5.000 —
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	5.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
28	**Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti**	2.000 —
29	**Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1938-1939 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili**	1.500.000 —
30	**Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Slatio e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 30 ottobre 1932**	*per memoria*
31	**Spese in applicazione dell'art. 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive**	15.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
32	**Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)**	434.900 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	20.970.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
33	**Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali**	*per memoria*
34	**Costruzione e riparazione straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda**	2.000.000 —
35	**Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi**	1.000.000 —
36	**Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania**	*per memoria*
37	**Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia**	*per memoria*
38	**Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali**	700.000 —
39	**Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese**	500.000 —
40	**Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 15 dicembre 1942, n. 1498)**	*per memoria*
	Totale delle spese effettive straordinarie	4.200.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	25.170.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
41	**Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato**	700.000 —
42	**Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)**	*per memoria*
43	**Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato**	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
44	**Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni o di altri Enti (art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)**	100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
12	Somma da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti per debito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	100.000 —
13	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	200.000 —

RIASSUNTO DELLE SPESE

CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
a) ordinarie	20.970.000 —
b) straordinarie	4.200.000 —
Totale della categoria I — Spese effettive	25.170.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	700.000 —
CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	200.000 —
Totale generale delle spese	26.070.000 —

RIASSUTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194 al 30 giugno 194
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	25.170.000 —
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	25.170.000 —
		—
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali*	700.000 —
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali*	700.000 —
		—
	CATEGORIA III. — *Entrate per operazioni per conto di terzi*	200.000 —
	CATEGORIA III. — *Spese per operazioni per conto di terzi*	200.000 —
		—

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA (1945)
S. A. G. C.
SANTI RAINERI, gerente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1131

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 25 —

501

19 JUN Recd /20

Pats 54

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ba.
15 June 1945.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.70 of 12 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Communications Finance

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Decree of the Lieutenant General No.280 of 3 May 1945.
Modifying the provisions contained in R.Decree No.1196 of 2 July 1925 concerning the powers of the General Director of the Administration of Posts and Telegraphs relating to budget matters.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No.281 of 29 March 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento", with seat at Quindici (Avellino).

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.282 of 29 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta in Cielo" Commune of Nizza Sicilia (Messina), as having legal effect under civil law.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.283 of 12 April 1945.
Recognizing the "Monastero delle Clarisse" with seat in Mola di Bari (Bari) as a juridical person.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.284 of 26 April 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria di Portosalvo" hamlet of Marina di Ragusa, Commune of Ragusa as having legal effect under civil law.

285

(f) Decree of the Lieutenant General No.285

Original notes are inserted for convenience only and it is Sub-Commission will take appropriate action in regard to decree within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Communications Finance	of 2 May 1945. Modifying the provisions contained in R.Decree No.1196 of 2 July 1925 concerning the powers of the General Director of the Administration of Posts and Telegraphs relating to budget matters.
(b) Local Government	(b) Decree of the Lieutenant General No.281 of 29 March 1945. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento", with seat at Quindici (Avellino).
(c) Local Government	(c) Decree of the Lieutenant General No.282 of 29 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta in Cielo" Commune of Nizza Sicilia (Messina), as having legal effect under civil law.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No.283 of 12 April 1945. Recognizing the "Monastero delle Clarisse" with seat in Mola di Bari (Bari) as a juridical person.
(e) Local Government	(e) Decree of the Lieutenant General No.284 of 26 April 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria di Portosalvo" hamlet of Marina di Ragusa, Commune of Ragusa as having legal effect under civil law.
(f) Local Government	(f) Decree of the Lieutenant General No.285 of 26 April 1945. Recognizing the act constituting the parish of the "Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario", Commune of Mertano (Lecce) as having legal effect under civil law.
(g) Land Forces Air Navy Public Health (Welfare)	(g) Decree of the Lieutenant General of 12 April 1945. Appointing a High Commissioner for war veterans.

285

oo The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h) Commerce (Foreign Trade) Film Board

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 31 May 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of the "Ente Nazionale Importazione Esportazione Film"(E.N.I.E.F.).

(i) Public Relations Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società Mattino Illustrato Anonima " (S.A.I.A.) in Naples.

(j) Transport Air Finance

(j) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Validating the dismissal of personnel of the Company for Air Transport "Ala Italiana" and the Italian Transcontinental Air Lines "Lati".

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Pollica (Salerno), Latronico(Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Mazara del Vallo (Trapani).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory committee for the Rural and Artisans' Bank of Villagrazia (Palermo).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Marcianise (Napoli).

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator for the Rural and Artisans' Bank of Bolognetta (Palermo).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the President of the Board of Directors for the Pawn Credit Bank of Catanzaro.

(q) Agriculture

(q) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Control over prices of shorn and treated wool of the 1945 production.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Pollica (Salerno), Latronico(Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Mazara del Vallo (Trapani).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory committee for the Rural and Artisans' Bank of Villagrazia (Palermo).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Marcianise (Napoli).

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator for the Rural and Artisans' Bank of Bolognetta (Palermo).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the President of the Board of Directors for the Pawn Credit Bank of Catanzaro.

(q) Agriculture

(q) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Control over prices of shorn and treated wool of the 1945 production.

(r) Finance (Property Control)

(r) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Placing the "Germania Film" Company limited with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance (Property Control)

(s) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Placing the European Cinematographic Union "Film Union" Company Limited with seat in Rome, under receivership and appointing a receiver.

1135
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(t)
Food

(t) Decree of the High Commissioner for Alimentation of 1 June 1945.
Provisions for manufacturing of confectionary.

NOTE :-Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 22 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 22 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

T. E. BERRE.S,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. anno . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 233, concernente modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero, ecc., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1945, n. 61, all'allegato I (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), Tabella *B* (pagina 735), nella terza colonna di detta tabella, a destra della dizione «consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere» ove è detto: «Densità da 0.750 a 0.810» deve leggersi: «Densità da 0.850 a 0.870».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio . . . . . Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino). Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina) . . . . . Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari) . Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 284.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa . . . Pag. 867

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce) . . . . . Pag. 867

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci . . Pag. 867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.
Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.). Pag. 867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli. Pag. 867

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea «Ala Italiana» e Linee Aeree Transcontinentali Italiane «Lati» . Pag. 868

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) e altre . . . . . Pag. 868

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) . . . . . Pag. 869

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo). Pag. 869

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) . . . . . Pag. 870

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo) . . . . . Pag. 870

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro. Pag. 870

i i 3 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.
Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945 . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari . . . . . Pag. 872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 872

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 872

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardanti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Riconosciuta la necessità di modificare in conseguenza le disposizioni di cui al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo unico del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, sono sostituite con le seguenti:

c) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata, quando l'importo non superi le lire 1.000.000, quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le lire 500.000 e relative variazioni;

d) approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le lire 500.000;

e) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire 200.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede in Quindici (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

N. 282. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari).

N. 283. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Monastero stesso, di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, del valore approssimativo di L. 600.100, situati in Mola di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

1140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 284.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

N. 284. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 11 ottobre 1942, integrato dai decreti 25 marzo e 10 dicembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

N. 285. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto, in data 19 marzo 1939, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, riguardante l'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. avv. Luigi Gasparotto è nominato Alto Commissario per i reduci.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 167. — EMANUELI.

(845)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.
Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;
Considerato che l'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.) che raggruppa in unica amministrazione: *a*) Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *b*) Ufficio vendite S.A. Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *c*) Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.); *d*) Esperia Finanziaria S.A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione dell'Ente stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).
Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Saggese è nominato commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'avv. Francesco Saggese eserciterà la predetta funzione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del seicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che tutte le azioni delle Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e « Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI) » figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detti Enti licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame le condizioni di quasi completa inattività della Società per azioni « Ala Italiana » e della completa inattività della Società per azioni Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI);

Considerato che le aziende predette hanno proceduto ai licenziamenti di dipendenti, motivandoli come riduzione del personale per mancanza di attività e che, effettivamente tali licenziamenti, avvenuti in date diverse, fino al 4 giugno 1944, sono stati suggeriti da necessità di carattere aziendale;

Considerato, inoltre, che, pur senza avere prestato servizio, il personale licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni ha goduto di sovvenzioni che hanno raggiunto, per gli impiegati ed operai l'80 % e per il personale navigante il 50 % degli stipendi;

Considerato che i dirigenti, a suo tempo licenziati, percepirono rilevanti indennità;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

1. — Sono confermati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento per i dirigenti.

2. — Sono confermati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati, operai e personale di volo, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso e conguagliando ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo.

3. — Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944, di cui al precedente n. 2, coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultano essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro delle finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'aeronautica
GASPAROTTO

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

1142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Angelo La GrECA fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Polla (Salerno);

il sig. Egidio Intotero fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza);

il sig. Francesco Giuseppe Bonifacio di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

il sig. Domenico Sepede di Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso);

il sig. Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto);

il sig. Luigi Ricotti fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia);

il sac. Pietro De Lucia fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo Le Fratte (Potenza);

il sig. avv. Luchino Giornetti fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia);

il sig. Matteo Galasso fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

il sig. Raffaele Grimaldi fu Michele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo Civitate (Foggia);

il sig. dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria);

il sig. Mandis Giuseppe fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

il sig. Castangia Antonio Luigi fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

il sig. Manias Figus Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari);

il sig. Bianco Luigi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(834)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dottore in veterinaria Ingraldo Vito fu Vincenzo e Perniciaro Nicolo fu Girolamo, sacerdote, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(810)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 febbraio 1945, con il quale l'avv. Ernesto Urso fu Gaetano venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo);

1143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che il predetto avv. Ernesto Urso ha ora declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Ernesto Urso, l'avv. Paolo Paparcura di Antonino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

(838) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Scognamiglio fu Domenico e cav. Arturo De Angelis fu Achille sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

(836) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Veduto il decreto Ministeriale in data 1 gennaio 1945, con cui l'avv. Francesco De Castro venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo), ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerato che il prelletto avv. De Castro ha declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco De Castro, il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945, con cui l'avv. Giuseppe Felicetti venne confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro;

Considerato che il predetto avv. Giuseppe Felicetti è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Felicetti, l'avv. Pugliese Francesco Saverio fu Carmelo, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(837)

1144.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1945, contenente norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento all'ammasso delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Vista la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 maggio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo base delle lane di tosa, da corrispondersi ai conferenti, al netto delle spese di ammasso, è fissato, per la campagna 1945, in L. 443,50 al kg. per la qualità Merche I lavata a fondo.

I prezzi degli altri tipi e qualità delle lane di tosa e di concia saranno ricavati dal detto prezzo base, applicando il rapporto fisso di 9,585 ai prezzi della tabella ministeriale, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 89 del 25 marzo 1943.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, resta limitata, per il corrente anno, a L. 0,10 per ogni kg. di lana conferita all'ammasso.

Art. 3.

Il prezzo di cui all'art. 1 deve essere corrisposto ai conferenti all'atto della consegna della lana all'ammasso e si riferisce a prodotto netto di tara, franco bascula del centro di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

Per le lane conferite nella corrente campagna, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio tra i prezzi o gli anticipi pagati in precedenza e quelli risultanti dai nuovi prezzi, dovrà essere effettuato all'atto della richiesta del conferente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(808)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Germania Film » con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Germania Film » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ge. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(860)

1145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 111, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 36 del 21 marzo 1945, recante disposizioni in materia di fabbricazione e vendita dei prodotti dolciari;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti dolciari, consentiti a termini degli articoli 1 e 4 del decreto commissariale 20 marzo 1945, possono essere fabbricati, oltre che con le materie prime utilizzabili ai sensi di detto articolo, anche con inclusione di miele senza l'obbligo di osservare il formato prescritto al precedente art. 1 per quanto riguarda il cioccolato.

Nella fabbricazione dei torroni è consentito l'uso dell'albumina d'uovo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'8 giugno 1945 - N. 128

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,80
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	99,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 9 giugno 1945 - N. 129

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,80
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	99,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,10

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 31 marzo 1945 contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(858)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 22 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(859)

SANTI RAFFAELI, *gerente* GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

446

JUN Rcd 20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
15 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.69 of 9 Jun 45.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Transportation Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.275 of 22 March 1945. Prohibiting the disposal of motor-vehicles designated for transportation of goods.
(b) Public Works Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.276 of 12 April 1945. Establishing a remuneration for the planning direction and execution of antiair-raid protective measures.
(c) Agriculture Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.277 of 3 May 1945. Provisions for the benefit of tobacco growers.
(d) Finance	(d) Decree of the Lieutenant General No.278 of 10 May 1945. Approving the charter for the Body entrusted with the "Fund for Living Allowances and Extra-ordinary Allotments due to Personnel Employed in Public Lotteries".
(e) Transportation Pu lic Relations	(e) Decree of the Lieutenant General No.279 of 10 May 1945. Modifying Art.19 of the regulations establishing certain reduction on railroad tickets for newspaper men.
(f) Navy	(f) Decree of the Lieutenant General of 26 April 1945. 282 Extending the time limits under Art.33 of the regulations dealing with technical superior courses

nal notes are inserted for convenience only and it
Commission will take appropriate action in regard to
ield.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

oo The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Transportation Public Safety	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.275 of 22 March 1945. Prohibiting the disposal of motor-vehicles designated for transportation of goods.
(b) Public Works Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.276 of 12 April 1945. Establishing a remuneration for the planning direction and execution of antiair-raid protective measures.
(c) Agriculture Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.277 of 3 May 1945. Provisions for the benefit of tobacco growers.
(d) Finance	(d) Decree of the Lieutenant General No.278 of 10 May 1945. Approving the charter for the Body entrusted with the "Fund for Living Allowances and Extraordinary Allotments due to Personnel Employed in Public Lotteries".
(e) Transportation Public Relations	(e) Decree of the Lieutenant General No.279 of 10 May 1945. Modifying Art.19 of the regulations establishing certain reduction on railroad tickets for newspaper men.
(f) Navy	(f) Decree of the Lieutenant General of 26 April 1945. Extending the time limits under Art.33 of the regulations dealing with technical superior courses for officers of the Royal Marine.
(g) Finance	(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 May 1945. Constituting a Commission for the reform of social insurance institutions.
(h) Public Relations Industry	(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 May 1945. Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Giornale di Sicilia" publishing company limited.
(i) Public Relations Industry	(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945. Appointing a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "G.C.Sansoni"

282

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Publishing Company limited, in Florence.

(j) Public Relations Industry

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the General Company for Newspapers, Magazines, Books "Messaggerie Italiane".

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural Bank "San Gaetano" with seat in Rome.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Dissolving the Board of Directors of the Consortium for Mortgage Subsidies of Naples and appointing a Commissioner Extraordinary.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Substituting the commissioner liquidator of the Rural Bank for Deposits and Loans "San Nicola" with seat in Mileto (Catanzaro).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Authorizing the "Assicurazione Generale" Company Limited, with seat in Trieste, to increase its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Appointing three Commissioners Extraordinary for the administration of the Bank of Rome.

NOTE':- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thorsday, 21 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Lt Belvedere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Substituting the commissioner liquidator of the Rural Bank for Deposits and Loans "San Nicola" with seat in Mileto (Catanzaro).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Authorizing the "Assicurazione Generale" Company Limited, with seat in Trieste, to increase its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Appointing three Commissioners Extraordinary for the administration of the Bank of Rome.

NOTE:- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thorsday, 21 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. Behrens.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4B

Anno 86° — Numero 69

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 9 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-133 51-233 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 300; trimestrale » 200; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle, titoli, obbligazioni)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 30

All'Estero: Abb. anno L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 155, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre provvidenze delle assicurazioni sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, deve modificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: «... pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti ... » ecc., deve leggersi: «... pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti ... » ecc.

Nella prima linea dell'art. 2 del decreto medesimo, ove è detto: «Ai fini della determinazione del relativo provvedimento ... » ecc., deve leggersi: «Ai fini della determinazione del predetto provvedimento ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 maggio 1945, n. 275.
Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose . . . . . Pag. 850

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 276.
Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per approvvigionamenti navali . Pag. 851

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 277.
Provvidenze in favore dei tabacchicultori . . Pag. 852

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 278.
Approvazione dello statuto dell'Ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto». Pag. 853

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 279.
Modificazioni all'art. 15 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti . . . . . Pag. 856

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.
Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 857

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.
Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 857

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia». Pag. 858

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze . . . . . Pag. 858

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri «Messaggerie italiane» . . . . . Pag. 859

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Gaetano», con sede in Roma. Pag. 859

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 859

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti «San Nicola», con sede in Miglieto (Catanzaro) . . . . . Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore. Pag. 860

1151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.
Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma . . . . . Pag. 861

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 861
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 862
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 864

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 864

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 275.
Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, contenente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, e le successive disposizioni di attuazione;
Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, che concerne la denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, che dispone il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente le norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2112, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è vietata ogni alienazione, a titolo oneroso o gratuito, di autoveicoli destinati per loro natura a trasporto di cose, senza la previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede, chiunque intende alienare un autoveicolo da trasporto deve presentare al Ministero dei trasporti - Ispettorato compartimentale della motorizzazione - una domanda in duplice copia contenente la esatta descrizione, lo stato di manutenzione, gli estremi di riconoscimento e quanto altro valga a stabilire la specie e l'identità dell'autoveicolo con l'indicazione altresì delle generalità e del domicilio di colui a favore del quale verrebbe effettuato il trasferimento e del prezzo convenuto, nel caso di alienazione a titolo oneroso, o del valore dell'autoveicolo, nel caso di alienazione a titolo gratuito.
L'autorizzazione alla alienazione può essere negata, quando, in relazione al tipo e allo stato di manutenzione dell'autoveicolo, il prezzo pattuito o il valore dichiarato appaia manifestamente eccessivo.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'alienazione è immediatamente comunicata all'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.).
L'Ente, nei cinque giorni dalla comunicazione, ha facoltà di procedere all'acquisto dell'autoveicolo al prezzo denunziato o al prezzo corrispondente al valore indicato.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3, gli accordi preliminari intervenuti tra le parti in merito alla alienazione dell'autoveicolo si intendono privi di qualsiasi effetto.

Art. 5.

Chiunque aliena un autoveicolo in violazione della norma di cui all'art. 1 è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cinquemila a centomila.
Il trasferimento è considerato nullo di pieno diritto.

Art. 6.

Le norme del presente decreto non si applicano alle alienazioni fra parenti entro il terzo grado, e a quelle in cui una delle parti contraenti sia l'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 110. — FRASCA

1152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 276.

Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per apprestamenti antiaerei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2216;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 419;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro, col Ministro per il tesoro e col Ministro pei lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari dovuti ai liberi professionisti per le loro prestazioni riguardanti gli apprestamenti di protezione antiaerea sono determinati, tranne nell'ipotesi di cui al secondo comma, in base al consuntivo lordo dell'opera, senza però tener conto delle eventuali detrazioni per penali od altro, causate da colpa dell'impresa.

Qualora invece la prestazione sia limitata al solo progetto, l'onorario è determinato in base al preventivo di spesa approvato dalla competente autorità.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione degli onorari dovuti ai professionisti, le opere di protezione antiaerea vengono suddivise nelle seguenti due categorie con l'avvertenza che per i lavori che comprendono opere di entrambe le categorie gli onorari debbono venire calcolati separatamente per le opere delle due categorie.

Categoria 1ª. — Trincee, tubolari, galleria-ricovero, apprestamenti antischeggie ed altre opere senza particolari esigenze tecniche.

Categoria 2ª. — Ricoveri alla prova, ricovero antierollo ed altre opere che richiedono particolari calcolazioni ed esigenze tecniche.

Art. 3.

Gli onorari spettanti ai professionisti si determinano applicando agli importi di cui all'art. 1 le percentuali risultanti dalle tabelle allegate; percentuali che variano secondo gli importi e secondo le categorie di lavori precisati all'art. 2.

Art. 4.

I compensi determinati in base alle percentuali di cui all'art. 3 sono comprensivi di tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico affidatogli. Spetta peraltro al professionista, qualora debba recarsi fuori della residenza, una indennità di missione o di trasferta da liquidarsi nella misura stabilita per i funzionari dello Stato di gruppo A, grado 6°.

Art. 5.

L'applicazione della tabella *A* per importi intermedi fra quelli indicati nella tabella stessa si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo non raggiunge le lire 50.000, il compenso viene valutato discrezionalmente, pur dovendo essere inferiore a quello corrispondente all'importo di L. 50.000 suddetto.

Per i lavori il cui importo supera i 10 milioni, il compenso sarà pure stabilito discrezionalmente tenendo però conto della decrescenza delle percentuali stabilite dalla tabella *A*.

Art. 6.

Quando il professionista non segue lo sviluppo completo dell'opera, ma le sue prestazioni si limitano ad alcune funzioni parziali, la valutazione dei suoi onorari si fa applicando alle percentuali fissate nella tabella *A*, le aliquote fissate nella tabella *B*, con l'avvertenza che alla aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate le aliquote del progetto di massima o del preventivo sommario.

Art. 7.

Allorchè gli apprestamenti sono costituiti da un complesso di opere staccate, ma differenti fra loro solo per particolari di scarsa importanza tecnica, l'onorario, per quanto riguarda il progetto, viene stabilito in base all'importo dell'opera di maggior costo, corrispondendo per le altre opere simili, solo una percentuale da fissare caso per caso, degli onorari corrispondenti agli importi delle opere stesse.

Art. 8.

Gli onorari per le opere finanziate ad intero carico dello Stato, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, provvede alla liquidazione che deve essere firmata, per accettazione, dal professionista e trasmessa con gli atti inerenti al Ministero dell'interno per l'omologazione.

In caso di contestazione il professionista è tenuto a precisare in calce al decreto di liquidazione i motivi del rifiuto.

La decisione nel merito spetta al Ministero dell'interno.

Art. 9.

In corso d'opera potranno corrispondersi al professionista acconti in misura non superiore all'80 % degli onorari corrispondenti agli importi degli stati di avanzamento. Il saldo verrà pagato dopo il completo espletamento dell'incarico e, per le opere di cui all'art. 8, dopo l'omologazione ivi prescritta.

Art. 10.

Per le progettazioni dovranno osservarsi le norme prescritte dal regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895.

Per la direzione dei lavori dovranno osservarsi le norme prescritte dal regolamento per la direzione, con-

1153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tabilità, collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, assumendo il professionista la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo in riguardo al direttore dei lavori.

Art. 11.

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso da parte del Ministero dell'interno, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 5 marzo 1911 e valgono per tutte le opere inerenti all'attuale stato di guerra.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1915

VITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — TURATI — CIRONCHI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli:* TURATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 103. — FRASCA

TABELLA A

OGGETTO	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	Progetto	Direzione	Progetto	Direzione
L. 50.000. . . .	0,80	1,85	1,60	2,65
» 100.000. . . .	0,68	1,73	1,35	1,98
» 250.000. . . .	0,57	1,73	1,14	1,92
» 500.000. . . .	0,35	1,20	0,70	1,32
» 1.000.000. . . .	0,25	0,85	0,50	0,86
» 1.500.000. . . .	0,23	0,78	0,46	0,80
» 2.000.000. . . .	0,21	0,71	0,42	0,77
» 3.000.000. . . .	0,19	0,64	0,37	0,70
» 4.000.000. . . .	0,17	0,57	0,34	0,61
» 5.000.000. . . .	0,15	0,50	0,30	0,55
» 10.000.000. . . .	0,11	0,38	0,23	0,42

Visto, *Il Ministro per l'interno*
BONOMI

TABELLA B

	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	Progetto	Direzione	Progetto	Direzione
Progetto di massima	0,20	—	0,25	—
Preventivo sommario	0,10	—	0,10	—
Progetto esecutivo. .	0,30	—	0,45	—
Preventivo particolareggiato.	0,30	—	0,20	—
Direzione lavori . . .	—	0,70	—	0,65
Assistenza al collaudo	—	0,10	—	0,10
Liquidazione delle opere e forniture. .	—	0,20	—	0,25

Visto, *Il Ministro per l'interno*
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1915, n. 277.
Provvidenze in favore dei tabacchicultori.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato un concorso dello Stato per la ricostruzione o il riadattamento dei locali di cura e custodia del tabacco, nonchè dei magazzini generali per l'ammasso e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa della guerra.

Tale concorso è dato nella misura massima di otto decimi della spesa presunta dall'Amministrazione in rapporto alla capacità utilizzabile del locale da ricostruirsi o da riadattarsi, su progetto approvato dall'Amministrazione stessa, ed è erogato in otto rate annuali per otto anni consecutivi a decorrere dall'anno in cui il locale, previo collaudo da parte dell'Amministrazione, viene utilizzato secondo la sua destinazione, sempre che la costruzione o il riadattamento vengano ultimati entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Le rate annuali vengono corrisposte ripartendo la somma da erogare per la quantità di prodotto ottenibile in rapporto alla capacità dei locali ricostruiti o riadat-

1154

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tati e vengano elargite ai concessionari speciali, per quanto riguarda i propri locali, entro i limiti della somma stessa, sotto forma di sopraprezzo per quintale di prodotto consegnato all'Amministrazione ed ai coltivatori di concessioni speciali ed ai concessionari e coltivatori di Manifesto, in rapporto al prodotto consegnato, mediante ordinativi diretti. Qualora il prodotto ottenuto risulti inferiore a quello ottenibile, in base alla capacità dei locali, le rate di cui innanzi saranno proporzionalmente ridotte; e ammessa la compensazione biennale.

Art. 2.

Ai concessionari speciali che si trovino in particolari condizioni sfavorevoli, determinatesi per danni subiti a causa diretta della guerra, l'Amministrazione ha facoltà di attribuire, per il periodo di anni cinque, a partire dai prodotti della campagna 1945, a suo criterio insindacabile, sui tabacchi periziati, una maggiorazione sui prezzi e sovraprezzi di tariffa fino al limite massimo del 18 % del valore di perizia.

Art. 3.

E autorizzata la corresponsione ai coltivatori di un premio di incoraggiamento in ragione del 15 % del valore di perizia del tabacco allo stato sciolto sui raccolti del 1944 e del 1945 purchè effettuino la coltivazione del tabacco rispettivamente nelle successive campagne 1945 e 1946.

Con decreto del Ministro per le finanze il premio può essere concesso, in misura da stabilirsi, anche per i successivi raccolti fino all'anno 1948.

Per quanto riguarda i coltivatori di concessione speciale, il premio viene ad essi corrisposto direttamente dai concessionari.

Art. 4.

Ai concessionari speciali che abbiano subito a causa diretta delle operazioni di guerra la distruzione totale o parziale del tabacco già concentrato nei propri magazzini generali è corrisposto un premio pari ai nove decimi del valore presunto o effettivo del tabacco distrutto.

Tale premio è erogato per un quinquennio in rate uguali annuali, purchè in ogni singolo anno venga effettuata la coltivazione e la consegna dei prodotti a base a non meno di due terzi della superficie autorizzata per la concessione, salvo casi di forza maggiore riconosciuti insindacabilmente dall'Amministrazione dei monopoli. L'entità del danno subito è accertata dall'Amministrazione con criterio insindacabile.

Nella prima, e occorrendo, nelle successive rate del premio di cui al comma precedente verranno computate le somme eventualmente anticipate dall'Amministrazione sul valore presunto o effettivo del tabacco distrutto.

Art. 5.

Le somme concesse ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 sono computate agli effetti del risarcimento dei danni di guerra.

Art. 6.

I trapassi di impianti destinati alla cura, lavorazione ed accessori dei tabacchi distrutti o danneggiati per fatti di guerra, effettuati, anche sotto forma di conferimento, nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore del presente decreto, saranno sottoposti alla imposta fissa di registro ed alla imposta fissa di trascrizione, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Art. 7.

Contro i provvedimenti emanati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato a norma del presente decreto è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per le finanze.

Art. 8.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Da tale data avrà inizio per i territori stessi la decorrenza del quinquennio indicato negli articoli 2 e 4 e del termine di mesi sei indicato nell'art. 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 112. — TRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 278.
Approvazione dello statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi lotto;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, che approva il regolamento sul « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »;

Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282, che approva lo statuto dell'ente « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »;

Vista la legge 24 maggio 1942, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

1155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 103. — FASCA

Statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

TITOLO I.

Carattere - Finalità.

Art. 1.

L'Ente morale « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », previsto dalla legge sul lotto pubblico, ha sede e domicilio legale in Roma presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

L'Ente provvede, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'applicazione della predetta legge:

1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio e agli aiuto ricevitori dispensati dal servizio, nonchè ai ricevitori revocati;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove ed agli orfani dei ricevitori e degli aiuto ricevitori morti in servizio od in pensione (figli minorenni, figlie nubili, anche se maggiorenni, e figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) nonchè al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;

3) a corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari, sempre che le condizioni del Fondo lo consentano;

4) a corrispondere indennità agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

5) ad amministrare il Fondo di garanzia costituito ai sensi della legge sul lotto pubblico;

6) a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente.

Art. 3.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori ed aiuto ricevitori del lotto.

TITOLO II.

Patrimonio - Entrate - Spese.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal complesso delle attività esistenti alla data della pubblicazione del presente statuto;

b) dagli eventuali avanzi di gestione accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente;

c) dal complesso dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità e vecchiaia, pagati dagli aiuto ricevitori anteriormente alla data di iscrizione all'Ente e versati coi relativi interessi all'Ente dall'I.N.P.S. a norma della legge sul lotto pubblico.

Art. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalla ritenuta sugli aggi netti dei gestori delle ricevitorie e dai contributi sulle retribuzioni lorde degli aiuto ricevitori, nella misura rispettivamente stabilita dalla legge sul lotto pubblico;

b) dagli interessi maturati sui titoli di proprietà dell'Ente;

c) dagli importi delle sanzioni pecuniarie e delle riduzioni di aggio inflitte al personale del lotto per motivi disciplinari;

d) dai proventi eventuali del lotto, quali il ricavato della vendita delle matrici dei bollettari e degli oggetti fuori uso; le somme dovute per i bollettari predisposti in eccedenza alla tolleranza;

e) dalle oblazioni volontarie di ricevitori e di privati, da entrate devolute per disposizioni legislative, nonchè da altre eventuali.

Art. 6.

Le spese dell'Ente sono costituite:

a) dagli assegni vitalizi concessi agli iscritti all'Ente e da quelli continuativi concessi ai superstiti, nonchè al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;

b) dagli assegni straordinari;

c) dalle indennità spettanti agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

d) dalle spese di amministrazione e di lite;

e) dai pagamenti per altre forme di assistenza e previdenza.

Art. 7.

Le ritenute da prelevarsi sugli aggi di riscossione per contribuzione all'Ente, per riduzione d'aggio o sanzioni pecuniarie inflitte al personale del lotto, vengono esegnite al termine dell'esercizio finanziario.

Entro il mese di luglio di ciascun anno finanziario il Ministero delle finanze pagherà all'Ente, a titolo di acconto sulle ritenute di competenza dell'esercizio, una somma pari ai due terzi dell'importo delle ritenute afferenti al penultimo anno finanziario e liquidate nel precedente.

Art. 8.

Al pagamento delle spese dell'Ente suddetto provvedono le Sezioni di Regia tesoreria provinciale in base a mandati diretti ed a ruoli di spese fisse firmati dall'ispettore generale per i servizi del lotto e delle lotterie, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

1156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO III.

Organi dell'Ente: presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci - Loro attribuzioni.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente:

1) Il presidente;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) Il Collegio sindacale.

Art. 10.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Spetta al presidente:

a) deliberare l'erogazione di tutte le spese, che non debbono essere, a norma del successivo art. 12, preventivamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione;

b) firmare, per la parte che non abbia delegato, gli atti e i documenti che importano impegni per l'Ente;

c) ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 50.000;

d) disporre la stipula dei contratti per le forniture inferiori a L. 50.000;

e) disporre nei casi d'urgenza a favore dei ricevitori da collocare a riposo, degli aiuto ricevitori dispensati dal servizio e loro superstiti il pagamento di somme in acconto dell'assegno vitalizio o straordinario fino al limite della metà della somma presuntiva dovuta, con riserva di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

In caso di impedimento o di assenza il presidente può farsi sostituire dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro per le finanze, è composto:

a) dall'ispettore generale per il Lotto e le lotterie, presidente;

b) dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci;

c) dal direttore capo della Divisione lotto o da chi ne fa le veci;

d) da un funzionario del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, nè inferiore al 9°;

e) da un avvocato di Stato;

f) da due rappresentanti del Sindacato lottisti, di cui uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore.

Un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

I componenti di cui alle lettere *d*) *e*) ed *f*) durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui bilanci tecnici e sui regolamenti interni;

b) sui provvedimenti riguardanti il personale, sulla costituzione ed incremento dei fondi di riserva, investimenti ed impiego di essi, sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, accettazione delle donazioni e legati, sulla corresponsione di assegni vitalizi, continuativi e straordinari, sull'assegnazione di fondi in conto al presidente per provvedere a pagamenti urgenti;

c) autorizza le azioni giudiziarie, le transazioni e le spese superiori a L. 50.000;

d) approva i contratti per le forniture di spese superiori a L. 50.000;

e) propone al Ministro, per la sua approvazione, le indennità spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e ai sindaci, nonchè i compensi da conferirsi al personale;

f) provvede infine su quanto riflette l'amministrazione del Fondo di garanzia e su quanto concerne norme di carattere generale e regolamentare.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) *b*) ed *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, due volte al mese, e in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

Art. 14.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se intervengono almeno sei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che è sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 16.

Presso l'Ente è costituito un collegio sindacale composto:

a) da un rappresentante la Ragioneria generale dello Stato di gruppo A e di grado non superiore al 6°;

b) da un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo A e di grado non inferiore all'8°;

c) da un rappresentante del Sindacato lottisti.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le finanze ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci deve:

1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili, segnalando al Consiglio d'amministrazione le eventuali irregolarità;

2) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

Fondo di garanzia - Patrimonio, entrate, spese.

Art. 18.

L'Ente amministra inoltre il fondo di garanzia di cui alla legge sul lotto pubblico.

Art. 19.

Il patrimonio del fondo di garanzia è costituito:

a) dalla anticipazione della somma di L. 500.000 già eseguita dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

b) dall'importo dei titoli di rendita in cui vengono investiti gli avanzi netti delle gestioni annuali.

1157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 20.

Le entrate del fondo di garanzia sono costituite dalla ritenuta prevista dalla legge sul lotto pubblico.

Art. 21.

Le spese del fondo di garanzia sono costituite:
a) dai debiti di gestioni;
b) dalle spese di amministrazione e di lite.

TITOLO V.

Bilanci, relazioni.

Art. 22.

L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ogni anno e termina col 29 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno verrà presentato all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei sindaci.

Le spese dell'Ente devono essere contenute negli stanziamenti approvati per ciascun capitolo.

Qualsiasi erogazione che occorra effettuare agli stanziamenti di bilancio deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il presidente presenterà all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Nei termini sopra stabiliti saranno presentati al Consiglio per l'approvazione, anche il bilancio e il rendiconto consuntivo del fondo di garanzia per le cauzioni.

Il rendiconto dell'Ente e quello del fondo di garanzia, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, dovranno essere presentati al Ministro per le finanze, con una relazione sul funzionamento dell'uno e dell'altro fondo.

Art. 23.

La compilazione del bilancio tecnico del fondo per gli assegni vitalizi e straordinari viene eseguito ogni quinquennio.

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 279.

Modificazioni all'art. 19 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 aprile 1931, n. 466, sulle modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti;

Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 1523, concernente modificazioni al regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto per i giornalisti;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, sulla sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministro per le comunicazioni dei poteri del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 19 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — La decisione sulle richieste di cui all'articolo che precede è deferita ad una commissione presieduta dal Ministro per i trasporti e composta:

del capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

del capo della Sezione biglietti del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

di un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo delegato nominativamente dal Sottosegretariato stesso;

di due rappresentanti della stampa designati ogni triennio dall'organizzazione professionale ed in mancanza dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, d'intesa col Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo fra giornalisti professionisti.

La Commissione si riunisce in Roma, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, in due sessioni annuali. La prima nel mese di dicembre per deliberare sulle concessioni per l'anno successivo, la seconda nel mese di giugno per le eventuali variazioni.

La Commissione, nell'esaminare le domande, ha facoltà di accertare l'attività professionale dei richiedenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMASCHI — GIOVANNETTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 111. — FRASCA

1158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.

Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 22 giugno 1939 e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 22 giugno 1939, prorogate con i Regi decreti 6 luglio 1940, 29 agosto 1941, e 11 gennaio 1943, possono essere ulteriormente estese fino al 1° luglio 1945, a favore di quegli ufficiali che non abbiano più la possibilità di seguire i corsi ed i tirocini prescritti dal regolamento stesso, oppure, che per motivi di servizio non abbiano potuto ottenere di seguire i corsi ed i tirocini medesimi.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto art. 33 le seguenti varianti:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D. T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla Regia Accademia navale anteriormente al 30 giugno 1942, i quali, entro il 1° luglio 1945, si trovino una delle seguenti condizioni: ».

2) Il primo ed il secondo comma del paragrafo 2° sono modificati come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. i tenenti di vascello i quali abbiano disimpegnato lodevolmente... di resto identici ».

« Possono inoltre ottenere la caratteristica t., previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministero, i tenenti di vascello i quali non abbiano... di resto identici ».

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore brevettati D. T. i quali al 1° luglio 1945 abbiano disimpegnato... di resto identico ».

4) Il primo comma e il secondo comma del paragrafo 7° sono modificati rispettivamente come segue:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore in possesso del brevetto E.S.N. i quali abbiano compiuto e compiano lodevolmente fino al 1° luglio 1945 un periodo di 18 mesi di servizio... di resto identico ».

« Possono pure conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo delle Armi navali i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° luglio 1945 un periodo di 18 mesi di servizio... di resto identico ».

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945 Registro Marina n. 8, foglio n. 338.

(831)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
E PER IL TESORO

Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1944, numero 339;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la riforma della previdenza sociale è costituita come segue:

Sansonetti avv. Giulio, presidente.

Docenti universitari.

a) *Membri effettivi:*
1) Cantelli prof. Francesco Paolo, vice presidente;
2) D'Addario prof. Raffaele;
3) Nicéforo prof. Alfredo.

b) *Membri supplenti:*
1) Battaini prof. Pietro;
2) Cultrera prof. Raffaele.

Esperti.

a) *Membri effettivi:*
1) Diez dott. prof. Salvatore;
2) Togni dott. prof. Giuseppe.

b) *Membri supplenti:*
1) De Simone avv. Giacinto;
2) Barbieri prof. Benedetto;
3) Coppini dott. Mario.

Rappresentanti dei datori di lavoro.

a) *Membri effettivi:*
1) Jarach comandante Federico;
2) Pastina avv. Domenico;
3) Rafano dott. Giuseppe;
4) De Cataldo ing. Riccardo.

b) *Membri supplenti:*
1) Tassano avv. Rosario;
2) Restivo Gregorio;
3) Pianforini avv. Alberto;
4) Ottaviano dott. Marcello.

239

1159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rappresentanti dei prestatori d'opera.

a) *Membri effettivi:*
1) Canevari on. Emilio;
2) Pastore Raffaele;
3) Giannitelli Lamberto;
4) Calò dott. Carlo.

b) *Membri supplenti:*
1) Borghesi Giovanni;
2) Massimi Cesare;
3) Cuzzaniti dott. Roberto;
4) Savoini avv. Virginio.

Rappresentanti dei rispettivi Ministeri.

a) *Membri effettivi:*
1) Calamani dott. Giulio, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Bario dott. Nunzio, Ministero delle finanze;
3) Consiglio dott. Giuseppe, Ministero del tesoro;
4) Apicella dott. Amedeo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

b) *Membri supplenti:*
1) Vannutelli dott. Cesare, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Firmi dott. Vincenzo, Ministero del tesoro;
3) Marchetti dott. Germano, Ministero delle finanze;
4) Bosiso dott. Italo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto al completamento della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRIECHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(832)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia» di Palermo, che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Merlo è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia».

Art. 2.

L'avv. Enrico Merlo eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(760)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze, che durante la guerra ha svolto attività a favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore De Luca è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze.

Art. 2.

Il dott. Salvatore De Luca eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Firenze.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(865)

1160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie italiane ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie italiane » che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Zoccoli Antonio è nominato commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie italiane ».

Art. 2.

L'avv. Zoccoli Antonio eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Bologna.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(307)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1732;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Gaetano » di Enna e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge fallimentare;

Veduto il provvedimento in data 26 giugno 1940, con il quale il cav. uff. Cesare Fassone fu nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Cesare Fassone, il dott. ing. Francesco Mannino di Leonardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(311)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 290, che istituisce il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1907, n. 17;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, numero 222;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione straordinaria del Consorzio predetto;

Considerato che ai termini degli articoli 8, 13 e 21 del sopracitato regolamento il direttore generale del Banco di Napoli pro tempore è presidente del Consorzio;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, con cui il comm. dott. Rossignoli Arturo è stato nominato direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Rossignoli Arturo, direttore generale del Banco di Napoli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della relativa Commissione amministrativa.

1161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il comm. dott. Rossignoli Arturo, eserciterà la carica di commissario straordinario sino a che non sarà possibile ricostituire, d'intesa con gli Istituti sovventori, il Consiglio di amministrazione e la Commissione amministratrice.

Art. 4.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione al nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(892)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola », con sede in Mileto (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 223, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 ottobre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraindicato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1940, con il quale l'avv. Giuseppe Donato venne nominato commissario liquidatore della Cassa predetta;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Donato, Pres. Massimo Rocchi di Cerinto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola », con sede in Mileto (Catanzaro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

P. Il Ministro: SFORZA

(869)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 23 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli Istituti e le Imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio con un massimo del 3% sul capitale per le tariffe:

1ar Vita intera a premio vitalizio;

1C Vita intera a premio temporaneo;

CO Assicurazione complementare di rendita differita, a premio annuo;

1D Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al premio annuale;

1D 3,50% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 3,50% del capitale;

1D 4% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 4% del capitale;

1D 5% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 5% del capitale;

1D 6% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 6% del capitale;

1D 10% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 10% del capitale;

13 Mista immediata a premio annuo;

13 A Termine fisso a premio annuo;

13D 13E Miste con pagamento frazionato del capitale a premio annuo;

17 G Mista a capitale crescente dal 4° anno di assicurazione, a premio annuo;

25 CA Mista a capitale crescente dal 2° anno di assicurazione a premio annuo;

18 III 3% Mista a termine fisso combinata con una temporanea in caso di morte e una rendita a premio annuo,

6% sul premio con un massimo del 4% sul capitale per le tariffe:

17 Mista immediata a premio decrescente del 2,50% dal 1° anno;

17 A Termine fisso a premio decrescente del 2,50% dal 1° anno;

17 D Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 2,50% dal 1° anno di assicurazione;

25 Mista immediata a premio decrescente del 2,50 % dal 2° anno.

1162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4% sul premio con un massimo del 2% sul capitale per le tariffe:

39 Mista crescente su due teste, a premio annuo;

8D Assicurazione in caso di vita con controassicurazione;

8H Assicurazione in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di morte, a premio annuo;

12 Rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo;

12 B Rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo.

4% del premio unico per le tariffe:

1 BR Vita intera a premio unico;

13 A Mista immediata a premio unico;

9BF Rendite vitalizie immediate.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(843)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 62 del 12 stesso mese con cui, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, è stato sciolto il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma - società per azioni con sede in Roma - ed il marchese ing. Alberto Theodoli, senatore del Regno, ed il dott. Giorgio Bruno Zamburlini sono stati nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario di detto Banco;

Ritenuta l'opportunità, a seguito dell'avvenuta liberazione di tutto il territorio nazionale, di integrare l'Amministrazione straordinaria del Banco medesimo con la nomina di altri due commissari, abolendo la carica di vice commissario;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 250;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del Banco di Roma è affidata ad un Collegio di tre commissari straordinari.

Ne sono confermati nella carica il marchese ing. Alberto Theodoli senatore del Regno, e sono nominati commissari il comm. Ugo Costa ed il dott. Giorgio Bruno Zamburlini.

Art. 2.

I commissari assumono collegialmente i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea ordinaria.

Il Collegio commissariale delibera a maggioranza.

Art. 3.

A ciascuno dei commissari spetta la firma sociale del Banco di Roma con le modalità stabilite dall'articolo 23 dello statuto per il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati.

Il Collegio commissariale con apposita deliberazione può, per determinati affari sociali, concedere la firma individuale libera ad uno dei commissari.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 5 giugno 1945 - N. 125

Rendita	3,50 %	1906	L. 100 —
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 98,50
Redimibile	3,50 %	1934	» 99,30
Id.	5 %	1936	» 98,60
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 97 —
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 96,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96 —
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 89,25

Media dei titoli del 6 giugno 1945 - N. 126

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,50
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 99 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 99,45
Id.	5 %	1936	» 98,60
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 97,25
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 89,50

Media dei titoli del 7 giugno 1945 - N. 127

Rendita	3,50 %	1906	L. 110,30
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 100 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 99,50
Id.	5 %	1936	» 99,40
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 98 —
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,60
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,60
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,70
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 90,30

1163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 28 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previo le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scrimbia Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Id.	456572	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Torrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo).	1,053,50
Id.	70815	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	511124	Caporaso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato.	157,50
Id.	513595	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	135283	Perrone Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote.	7,500 —
Id.	17208	Scimonetta Concetta fu Francesco, moglie di Mongiano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1 775 —
Id.	175119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Monlesani Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1,100 —
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc. come sopra	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	6 —
Id.	201973	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	200 —
Id.	169045	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500 —
Id.	186450	Come sopra	500 —
Id.	120494	Come sopra	1,000 —
Id.	82034	Come sopra	1,000 —
Id.	82035	Come sopra	2,000 —
Id.	111387	Sabatini Ezerina Vanda Evelina di Egisto, moglie di De Iacobis Armando, dom. a Fossacesia (Teramo).	1,030 —
Debito emesso di Stella Rendita 5 %	8512	Cannella Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo . .	21 —
	107546 Solo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pennalupo Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	21,000 —
Id.	118050 Solo per la proprietà	Come sopra	2,000 —
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Maenete Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paola in Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1,225 —
Id.	497164	Come sopra	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che allo spirare del termine della prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni dirette a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 aprile 1945

Il direttore generale: PONZA

(656)

1164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco n. 15.

(2ª pubblicazione). **Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita nominale di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	83403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	145404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	415272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	146548 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	5265 —
Id.	197402	Caso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	200 —
Id.	12096	Cargnelo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	200 —
Id.	12097	Cargnelo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	200 —
Id.	12098	Cargnelo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	3200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli).	1000 —
Id.	7316	Come sopra	402,50
Pr. Ord. 3,50 %	497630 Solo per l'usufrutto	Rodino Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nenna Sergio fu Diego.	402,50
Id.	457640	Rodino Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	2450 —
Id.	522776	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Ceramì (Catania) .	1050 —
Id.	483430	Schillaci Beatrice fu Carmelo	10,50
Id.	713909	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Ceramì (Catania).	17,50
Id.	316170	Come sopra	35 —
Id.	157968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	3500 —
Id.	502283	Forgione Annarella fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	350 —
Id.	476478	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	47647	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	240542	Come sopra	350 —
Id.	818143	Come sopra	

Si avverte pertanto che ogni possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il direttore generale: PIENZA.

Roma, addì 26 aprile 1945

(637)

1165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite sottoindicate, per errore occorso nelle notificazioni fatte dai debitori all'Amministrazione del debito pubblico, vennero iscritte e vincolate come alla colonna 3, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle qui risultanti le vere indicazioni del titolare delle rendite stesse:

Debito	Numero d'ordinazione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 5,50 %	111887	612,50	Berni Ines di *Teodosio*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma	Berni Ines di *Paolo*, minore, ecc., come contro.
R. T. (1936) Serie 3ª	285	1000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angela* di Mariano, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Roma	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angelo* di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 1ª	570	3000 —	Come sopra	Come sopra.

A termini dell'art. 166 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del R. decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 29, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: PENNISI

(361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 19 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211 (Norme transitorie per il reclutamento nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per la promozione al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 (Miglioramenti economici di carattere temporaneo in favore del clero), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 giugno 1945.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(643)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

466

/20

mp.

Pat 3A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ma.
13 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.68 of 7 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Civil Affairs Public Health (Welfare)	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.267 of 29 March 1945. Suppressing the "Unione fascista per le famiglie numerose"-(Fascist Union for Large Families).
(b) Transportation Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.268 of 26 April 1945. Retaining, in derogation from legislative decree of the Lieutenant General No.14 of 25 January 1945, the Commission for matters of personnel, "Commissione unica per gli affari del personale", constituted for the purpose of re-employing personnel previously employed by the State Railroads and dismissed for political reasons.
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.269 of 3 May 1945. Establishing provisions in respect of the supplementary tax levied on the income of personnel employed by the State and other public bodies.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No.270 of 9 April 1945 Changing the name of the Commune of Littoria.
(e) Local Government	(e) Decree of the Lieutenant General No.271 of 29 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Consolatrice degli Afflitti" hamlet of Novella, Resina Commune (Naples) as having legal effect under civil law.
(f) Local Government	(f) Decree of the Lieutenant General No.272 of 29 March 1945. Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita dell'Orazione e Morte" in Rome.

279

Marginal notes are inserted for convenience only and it is each Sub-Commission will take appropriate action within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(b) Transportation Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.268 of 26 April 1945.
Retaining, in derogation from legislative decree of the Lieutenant General No.14 of 25 January 1945, the Commission for matters of personnel, "Commissione unica per gli affari del personale", constituted for the purpose of re-employing personnel previously employed by the State Railroads and dismissed for political reasons.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.269 of 3 May 1945.
Establishing provisions in respect of the supplementary tax levied on the income of personnel employed by the State and other public bodies.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.270 of 9 April 1945
Changing the name of the Commune of Littorio.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.271 of 29 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Consolatrice degli Afflitti" hamlet of Novella, Resina Commune (Naples) as having legal effect under civil law.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.272 of 29 March 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita dell'Orazione e Morte" in Rome.

279

(g) Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.273 of 29 March 1945.
Recognizing the act constituting the "Capitolo Cattedrale" of the Parish of Lungro (Cosenza) as having effect under civil law.

(h) Local Government

(h) Decree of the Lieutenant General No.274 of 29 March 1945.
Formal declaration of the objects pursued by twelve confraternities attached to the Archidiocesi of Oristano (Cagliari).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Public Relations Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 May 1945.

Appointing a Commissioner for the temporary administration of the Rome Institute for Graphic Arts "Cumminelli".

(j) Finance Food

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 May 1945.

Establishing the remuneration to be paid to the Vice Commissioners of the High Commissariat for Alimentation.

(k) Communications

(k) Ministerial Decree of 15 May 1945.

Time limits for the validity of propaganda stamps, issued by the Armed Forces.

(l) Communications

(l) Ministerial Decree of 15 May 1945.

Time limits for the validity of stamps bearing a PM overprint for use on military mail.

(m) Public Works

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.

Approving a first list of war damaged communes for which a reconstruction plan is to be adopted.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.

Prices for the 1945 crops of cereals to be consigned to the Peoples Granaries.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of A.G territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(l) Communications

(l) Ministerial Decree of 15 May 1945.
Time limits for the validity of stamps bearing a PM overprint for use on military mail.

(m) Public Works

(m) Ministerial Decree of 23 May 1945.
Approving a first list of war damaged communes for which a reconstruction plan is to be adopted.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Prices for the 1945 crops of cereals to be consigned to the Peoples Granaries.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.J. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3B

Anno 86° — Numero 68

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.
Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose . . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 268.
Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.
Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . . Pag. 843

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.
Modificazione della denominazione del comune di Littoria . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli). Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza). Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.
Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari). Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli». Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.
Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione. Pag. 846

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.
Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo» . . . . . Pag. 846

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario . . . Pag. 847

Ministero del tesoro:

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . Pag. 847

Media dei titoli . . . . . Pag. 847

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 847

278

1171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 7 GIUGNO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Società generale Pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 28 aprile 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1937, n. 805, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2529;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Unione fascista fra le famiglie numerose è soppressa.

Art. 2.

Tutte le attività della soppressa Unione sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il conseguimento dei suoi fini assistenziali, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Unione fra le famiglie numerose, nominato con decreto del Ministro per l'interno in data 6 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Unione stessa e per il trasferimento delle attività all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 4.

La qualità di « socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose », prevista dalle disposizioni in vigore per la concessione di particolari agevolazioni e preferenze, è sostituita a tutti gli effetti da quella di « capo di famiglia numerosa », intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 106 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun dicastero per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

1172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente, e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 301, e 8 marzo 1945, n. 134.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 800, che istituisce una addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria C/2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a L. 24.000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura dell'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, e del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 104. — FRASCA

1173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.
Modificazione della denominazione del comune di Littoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il commissario prefettizio di Littoria, in esecuzione della propria deliberazione n. 13 del 27 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in Latina;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Littoria, in adunanza 31 gennaio 1945, con la deliberazione n. 2649;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Littoria, in provincia di Littoria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Latina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 100. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Napoli viene autorizzato ad erettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli), la donazione disposta da mons. Gioacchino Cozzolino, in proprio e nella qualità di parroco di Santa Maria a Pugliano di Resina, consistente in immobili situati in contrada Novella del comune di Resina, valutati complessivamente lire 240.000. Viene altresì riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del citato Cardinale Arcivescovo, in data 2 febbraio 1939, integrato da postille 15 settembre 1940, e 4 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

N. 272. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

N. 273. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, in data 11 dicembre 1942, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.
Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 274. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli » (già Bestetti e Tumminelli) che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Tommaso Monicelli è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

Art. 2.

Il comm. Tommaso Monicelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

1174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745016

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(791)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione delle norme di organizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire il trattamento economico dei vice Commissari per l'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Ai vice Commissari per l'alimentazione è attribuita una indennità di carica di lire diecimila lorde mensili ridotta a lire cinquemila lorde mensili se siano dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.

Per le missioni è corrisposta l'indennità di soggiorno stabilita per i funzionari di grado quarto dell'Amministrazione dello Stato ai vice Commissari che non siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1945

BONOMI — SOLERI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di propaganda per le Forze armate;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità di tali francobolli;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di progaganda delle Forze armate, emessi col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata una soprastampa speciale per i francobolli usati dagli uffici di posta militare;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità dei francobolli portanti tale soprastampa;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare, autorizzati col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(824)

1175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il primo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Aquila: Castel di Sangro - Roccaraso;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Cagliari: Cagliari;
Provincia di Campobasso: San Pietro Avellana;
Provincia di Catania: Randazzo;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare - Lama dei Peligni - Montenerodomo - Orsogna - Ortona - Palena;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Frosinone: Anuseno - Aquinio - Cassino - Esperia - Ferentino - Frosinone - Pontecorvo Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio;
Provincia di Latina: Castelforte - Cisterna - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Terracina;
Provincia di Messina: Taormina;
Provincia di Napoli: Cancello Arnone - Capua;
Provincia di Palermo: Palermo;
Provincia di Pescara: Pescara - Popoli;
Provincia di Potenza: Corleto Perticara;
Provincia di Roma: Albano - Anzio - Ariccia - Civitavecchia - Frascati - Genzano - Lanuvio - Marino - Nettuno - Palestrina - Rocca di Papa - Subiaco - Tivoli - Valmontone - Velletri;
Provincia di Salerno: Eboli - Salerno;
Provincia di Viterbo: Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: RUINI

(822)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1944, concernente il pagamento dei canoni di affitto convenuti in grano o in orzo;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dei cereali che saranno conferiti ai « Granai del Popolo »;

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per i cereali del raccolto 1945, da conferire ai « Granai del Popolo » — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari alla metà rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

1. *Grano tenero*: base 75 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale al quintale . L. 900
2. *Grano duro*: base 78 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale, 22% (ragguagliato) di bianconati e il 3% di teneri al quintale . . . . . » 1000
3. *Orzo comune vestito*: base 56 kg. per ettolitro; tolleranza 2% corpi estranei al quintale . . . . . » 700
4. *Orzo mondo*: base 70 kg. per ettolitro; tolleranza 1% corpi estranei al quintale . . » 950
5. *Granoturco*: base umidità 16% al quintale . . . . . » 650
6. *Segale*: base 68 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 900
7. *Avena*: base 42 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 650
8. *Risone*: originario comune: 61% di riso intero più 7% di rotture, resa globale 71% (prezzo base L. 445 più sopraprezzo L. 230) al quintale . . . . . » 675

Risone: originario di prima qualità, supercomune: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% (prezzo base L. 470 più sopraprezzo L. 230) al quintale . . . . » 700

Risone: semifino: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% (prezzo base L. 515 più sopraprezzo L. 210) al quintale . . » 725

Risone: fino e superfino:
Vialone - Gigante Vercelli - 77 - Bertone: 56% di riso intero più 10% di rotture resa globale 66%;
Senatore Novelli - Sesia: 45 % di riso intero più 22% di rotture resa globale 67%;
Roma: 53 % di riso interno più 14 % di rotture resa globale 67%;
(prezzo base L. 660 più sopraprezzo L. 225) al quintale . . . . . » 875

Art. 2.

Il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o minorazioni previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi alla annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo

1176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 40, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario

Con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1945, sono stati revocati il R. decreto 31 marzo 1927 e il decreto Ministeriale 1° aprile 1931 concernenti lo scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e viene nominato il sig. Pastore Raffaele commissario per la gestione temporanea del Consorzio stesso.

(825)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 maggio 1945 sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 1 giugno 1945 - N. 124

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,63
id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,50
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati) ed il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169 (Modificazione al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza) nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(827)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945, ad eccezione del decreto Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 186 (Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatte salve, tuttavia, per il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 (Corresponsione di assegni

1177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745016

integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali) le seguenti disposizioni:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 2 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima di « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

(828)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193 (Miglioramenti ai pensionati di guerra) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(829)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra), il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

(830)

GIULIO GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

24 JUN Recd /20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
12 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.56 of 2 June 1945 and Ordinary Supplement to G.U.No.59.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Education

1. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.59 contains the following legislation:-

(a) Decree of the Lieutenant General No.210 of 15 February 1945.

Determining the establishment of posts on the school rolls for the teaching of literature in the first and second grades of secondary Institutes beginning from 1 October 1941.

2. Gazzetta Ufficiale No.66 contains the following legislation :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 19 April 1945.

Suppressing the Institute entrusted with the task of amortization of the public debt.

(b) Finance Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 26 April 1945.

Modifying the provisions establishing a supplementary remuneration for travelling expenses incurred by personnel employed by the State Railroads.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.258 of 26 April 1945.

Authorizing the Ministry of Finance to modify the tax rates paid on automatic apparatus of ignition and flints.

(d) Finance Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.259 of 3 May 1945.

Increasing the customs duties paid on manufactured tobacco.

(e)

Orginal notes are inserted for convenience only and it is expected Commission will take appropriate action in regard to any decree

literature in the first and second grades of secondary Institutes beginning from 1 October 1941.

2. Gazzetta Ufficiale No.66 contains the following legislation :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 19 April 1945.
Suppressing the Institute entrusted with the task of amortization of the public debt.

(b) Finance Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 26 April 1945.
Modifying the provisions establishing a supplementary remuneration for travelling expenses incurred by personnel employed by the State Railroads.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.258 of 26 April 1945.
Authorizing the Ministry of Finance to modify the tax rates paid on automatic apparatus of ignition and flints.

(d) Finance Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.259 of 3 May 1945.
Increasing the customs duties paid on manufactured tobacco.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.260 of 23 May 1945.
Revising the economic benefits established for personnel not belonging to the State Administration attached to the Cabinet of the Ministers and to private Secretaries of the Ministers and Undersecretaries of State.

(f) Agriculture

(f) Decree of the Lieutenant General No.261 of 22 February 1945.
Suppressing the "Comitato Nazionale forestale e montano".

oo The marginal notes are inserted for convenience only and it is that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any de within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(g) Finance Commerce

(g) Decree of the Lieutenant General No.262 of 26 April 1945.
New tariff for selling flints to the public and establishing a fixed tax rate due to the State.

(h) Public Works Labour

(h) Decree of the Lieutenant General No.263 of 10 May 1945.
Extending the time limits for the supervisory administration of the national Consortium of the autonomous institutes for popular homes.

(i) Finance

(i) Decree of the Lieutenant General No.264 of 16 May 1945.
Modifying the organic rolls for the clerical and junior members of the Presidency of the Council of Ministers.

(j) Public Relations

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Constituting a Commission for the Administration of the daily newspaper "Il Giornale del Mattino".

(k) Political Section

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 May 1945.
Inapplicability of the provisions established by the law of war for stateless persons who lost their German citizenship by effect of racial legislation passed against them in Germany.

(l) Public Health (welfare)

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945.
Validating the dismissals of personnel previously on the rolls of the Central Office of the "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

(m) Communications

(m) Ministerial Decree of 2 May 1945.
Authorizing an overprint on stamps of cent.10 for cent.40 as well as an overprint with the emblem of the State over the fascist emblem.

(n)

(n) Ministerial Decree of 5 May 1945.
Reinstating the Pretura Court of Civitavecchia (Court of Appeal of Rome) at its original

I-80
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Finance

(i) Decree of the Lieutenant General No.264 of 16 May 1945.
Modifying the organic rolls for the clerical and junior members of the Presidency of the Council of Ministers.

(j) Public Relations

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Constituting a Commission for the Administration of the daily newspaper "Il Giornale del Mattino".

(k) Political Section

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 May 1945.
Inapplicability of the provisions established by the law of war for stateless persons who lost their German citizenship by effect of racial legislation passed against them in Germany.

(l) Public Health (welfare)

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945.
Validating the dismissals of personnel previously on the rolls of the Central Office of the "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

(m) Communications

(m) Ministerial Decree of 2 May 1945.
Authorizing an overprint on stamps of cent.10 for cent.40 as well as an overprint with the emblem of the State over the fascist emblem.

(n)

(n) Ministerial Decree of 5 May 1945.
Reinstating the Pretura Court of Civitavecchia (Court of Appeal of Rome) at its original seat.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 11 May 1945.
Dissolving the Board of Directors and the Auditing College for the Communal Bank for Agrarian Credit of Castel di Lucio (Messina) and appointing a Commissioner Extraordinary for its temporary administration.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 11 May 1945.
Conferring upon the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy, with seat in Rome, the authority to administer the property

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of the Communal Bank for Agrarian Credit of Gradoli (Viterbo).

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Revoking the authority conferred on the Rural Bank of Longobucco (Cosenza) to carry out credit transactions and appointing a Commissioner liquidator and two members of the Supervisory Committee of the same.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Substituting the Commissioner liquidator of the Rural Loans Bank "Alcantara" of Naggi (Messina).

(s) Finance — (s) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing two members of the Supervisory Committee for the Rural Bank of PP.RR. "San Lorenzo Martire" of Zagarolo (Rome).

(t) Finance — (t) Ministerial Decree of 18 May 1945.
Confirming the appointment of the Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta(Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) and others.

(u) Finance — (u) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing a president and a vice President for the Pawn Credit Bank of Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(v) Agriculture — (v) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Nuoro.

(w) Finance — (w) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Substituting the liquidator for the Rural Bank of Calopezzati (Cosenza).

(x) Finance — (x) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Catholic Agrarian Bank "Maria SS.ma del Mazzaro" with seat at Mazzarino (Caltanissetta).

276

(y) Finance — (y) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting the liquidator and two members of the Rural Bank of Castellano di Leofara (Teramo).

(z) — (z) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Messina).

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing two members of the Supervisory Committee for the Rural Bank of P.R.R. "San Lorenzo Martire" of Zagarolo (Rome).

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 16 May 1945.
Confirming the appointment of the Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta(Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) and others.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing a president and a vice President for the Pawn Credit Bank of Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(v) Agriculture

(v) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Nuoro.

(w) Finance

(w) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Substituting the liquidator for the Rural Bank of Calopezzati (Cosenza).

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Catholic Agrarian Bank "Maria SS.ma del Mazzaro" with seat at Mazzarino (Caltanissetta).

276

(y) Finance

(y) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting the liquidator and two members of the Rural Bank of Castellano di Leofara (Teramo).

(z) Finance

(z) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural and Artisans' Bank of Cammarata(Agrigento).

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting the President of the Board of Directors for the Pawn Credit Bank of Teano (Naples).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(bb) Finance

(bb) Ministerial Decree of 23 May 1945.
Authorizing the Bank of Messina, with seat in Messina to open branches at Rione S.Leone alla Giostra (Messina) and at Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(cc) Finance

(cc) Ministerial Decree of 31 May 1945.
Revoking Ministerial Decree of 24 April 1945, placing the "Società Italiana Commercio Oltremare" (S.I.C.O.) in liquidation, with seat in Rome under receivership.

NOTE: - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of A.M.G. territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 18 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno . . L. 600	All'Estero	Abb. anno . . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 6		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno . . L. 400	All'Estero	Abb. anno . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. anno . . . . L. 600 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganei le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 815

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 256.
Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno . . . . . Pag. 818

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 257.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione . . . . . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 258.
Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie . . . . . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 259.
Aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati. Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 260.
Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto al Gabinetto dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 822

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 261.
Soppressione del Comitato nazionale forestale e montano. Pag. 822

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 262.
Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario. Pag. 823

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 263.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari. Pag. 825

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 264.
Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pag. 824

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.
Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » . . . . . Pag. 825

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.
Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca . . . . . Pag. 825

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.
Soprastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato . . . . . Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.
Ritorno in sede della pretura di Civitavecchia (Corte di appello di Roma) . . . . . Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione. Pag. 826

1186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) . . . . . Pag. 827

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa . . . . . Pag. 827

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina). Pag. 827

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma) . . . . . Pag. 828

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre . . . . . Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro. Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza) . . . . . Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta) . Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale del Casciano di Loffara (Teramo) . . Pag. 830

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed agraria di Cammarata (Agrigento) Pag. 830

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli). Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire proprie dipendenze in Rione S. Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Pozza di Gotto (Messina) . . . . . Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 24 aprile 1945, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma . . . . . Pag. 831

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 831

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza . . . . . Pag. 832

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Aegro Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa . . . . . Pag. 832

Ministero dell'interno: Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944. Pag. 832

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 832

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 832

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DEL 2 GIUGNO 1945:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(458)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor José Jorge Rodrigues dos Santos, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore S. E. il dott. José Caetano Lobo d'Avila da Silva Lima.

Roma, li 30 maggio 1945

(787)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 258.

Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, con il quale venne istituita la Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Veduto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, col quale furono emanate norme di coordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato con il Consorzio nazionale per l'amortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091, concernente la rinunzia ad assegni o pensioni ordinarie di guerra e a polizze di assicurazione combattenti, a

1187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

favore dell'erario, per la Cassa autonoma di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, in forza del quale il Banco di Sicilia rinunziò, a favore della Cassa di ammortamento del debito pubblico, al contributo di dieci milioni concesso dallo Stato alla sezione di credito agrario di detta banca;

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1126, col quale venne disposto il passaggio, alla Cassa di ammortamento del debito pubblico, del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166;

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, in forza del quale venne provveduto al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Veduta la legge 22 maggio 1930, n. 655, con la quale venne disposta la cessazione del citato Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico e il passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento;

Veduti i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 424, suddetto; 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365, e 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, con i quali provvedimenti fu da prima devoluto, alla Cassa di ammortamento, uno stanziamento annuo di 500 milioni di lire, derivante dall'aumento dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 424; poi detto stanziamento fu ridotto a 300 milioni di lire; e per ultimo sospeso;

Veduto il decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, n. 114, col quale venne approvato il regolamento per il funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379, col quale fu limitato, al 30 giugno 1934, il diritto della Cassa di ammortamento di riscuotere i proventi di cui alla lettera *g*, del n. 5 dell'art. 5 del decreto istitutivo;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1174, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 660, contenente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento e sul funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2255, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, concernente la nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti, offerte all'erario;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 151, e 5 settembre 1944, n. 262, circa la ricostituzione del Ministero del tesoro e la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Veduti il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 144; il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154; e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, in considerazione della situazione economica finanziaria determinata dallo stato attuale di guerra;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, istituita con R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, è soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1944.

Art. 2.

I rendiconti delle riscossioni e delle erogazioni della Cassa di ammortamento, alla fine di ciascuno dei semestri al 31 dicembre 1943, al 30 giugno 1944, e al 31 dicembre 1944, nonchè la situazione patrimoniale della cassa medesima, al 31 dicembre 1944, in deroga alle disposizioni del regolamento emanato con decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, ferma restando, sino all'esercizio 1944-1945, la disposizione dell'art. 9 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414.

Art. 3.

Gli stanziamenti del bilancio della spesa per il Ministero del tesoro, in relazione alle assegnazioni alla Cassa di ammortamento, di cui all'art. 5, lettere *d*, *e*, *f*, del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, sono radiati a decorrere dal 31 dicembre 1944. Parimenti, a decorrere dalla medesima data verrà eliminato lo stanziamento di bilancio corrispondente all'ammontare dell'assegnazione speciale, attribuita alla Cassa di ammortamento in sostituzione degli interessi relativi ai titoli di rendita pubblica, già di spettanza del Consorzio nazionale, per l'ammortamento del debito pubblico, e annullati in forza del suddetto R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414; del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437; e del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711.

La rata dell'assegnazione, considerata nel precedente comma, maturata al 31 dicembre 1944, sarà versata al bilancio dello Stato, a cura della direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

La devoluzione delle somme corrispondenti al maggiore provento, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, a favore della Cassa di ammortamento, autorizzata con i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 424, e 5 gennaio 1931, n. 5, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1931, n. 1711, e 9 aprile 1931, n. 365, e sospesa con R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, cessa definitivamente.

Art. 5.

Il conto corrente della Cassa di ammortamento, istituito presso la Banca d'Italia, è estinto, al 31 dicembre 1944, e il relativo saldo è versato dalla Banca medesima, insieme con i relativi interessi, al bilancio dello Stato.

1188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Le annualità di lire 300.000 ciascuna, aumentate del decimo, dovute dal Banco di Sicilia, in forza del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, saranno riscosse e versate, a cura della direzione generale del debito pubblico, al bilancio dello Stato.

Parimenti le altre attività, risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al precedente art. 2, saranno, insieme con i relativi atti, consegnate alla direzione generale del debito pubblico, che compirà o promuoverà, dalle amministrazioni statali interessate, i provvedimenti occorrenti per la liquidazione, riscossione e l'ammortizzazione di esse.

Art. 7.

Al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministero del tesoro la relativa dichiarazione, esente da spesa di bollo, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco del comune, mandovi, se del caso, il certificato di iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

« Pervenuta la dichiarazione di rinunzia, la direzione generale del debito pubblico provvede perchè, da parte dell'amministrazione interessata, venga sospeso il pagamento delle rate di pensione, assegno o soprassoldo, non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare; e vengano chiuse le relative partite, in caso di rinunzia totale, o ridotte, in caso di rinunzia parziale ».

Art. 2. — Alle parole « Il Ministro per le finanze » sono sostituite le altre « Il Ministro per il tesoro ».

Art. 5. — I commi primo e secondo sono abrogati.

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« A coloro che facciano rinunzia a termini delle precedenti disposizioni, sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, dal Ministro per il tesoro, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, che sarà custodito dalla direzione generale del debito pubblico ».

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Limitatamente ai soprassoldi per medaglie al valore militare, è ammessa la rinunzia anche a favore di enti ed istituzioni che abbiano fini di beneficenza o di educazione ed assistenza sociale, rimanendo a carico degli enti — sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro — i relativi provvedimenti e l'esibizione del certificato di esistenza in vita del titolare, per il pagamento delle somme così devolute ».

Art. 8.

Il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2255, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, è sostituito dalla seguente disposizione:

« L'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni, riconosciuta la regolarità delle polizze, per le quali sia stata o venga prestata rinunzia a favore dell'erario dello Stato, e che gli saranno inviate periodicamente dalla direzione generale del debito pubblico, ne liquida l'importo ai soli effetti contabili, previa annotazione di annullamento tanto sulle polizze che sulle corrispondenti matrici.

L'importo, per le polizze pagabili alla fine del trentennio, sarà determinato al valore attuale secondo la tabella approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1920 ».

Art. 9.

Le offerte, a favore dell'erario dello Stato, di titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, di buoni del tesoro ordinari, ovvero di altri valori, potranno essere dirette al Ministero del tesoro e esprimersi mediante dichiarazione, su carta semplice, del possessore, per i titoli o buoni al portatore, o dell'avente diritto, per gli altri titoli, buoni o valori, con firme autenticate, da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

Alle dichiarazioni dovranno essere uniti i relativi titoli o valori e gli atti, eventualmente occorrenti, per la giustificazione del diritto dell'offerente, a norma delle leggi in vigore.

Le offerte sono esenti da qualsiasi tassa o imposta.

A cura della direzione generale del debito pubblico, per i titoli di debito pubblico e per i buoni del tesoro poliennali, ovvero della direzione generale del tesoro, per i buoni ordinari, sarà provveduto, previo riscontro della regolarità delle offerte e dei titoli, all'annullamento di questi ultimi e alle conseguenti riduzioni delle consistenze e dei relativi stanziamenti.

Agli offerenti sarà conferito, dal Ministro per il tesoro, il diploma di benemerenza, di cui al precedente art. 7, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, ivi considerato.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti, in relazione alla emissione del presente decreto.

Sono abrogate le norme contrarie al presente provvedimento.

Art. 11.

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 87. — FRASCA

1189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 257.

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva le competenze accessorie del personale ferroviario, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B, concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, con disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Quando la missione si svolga in una stessa località, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo dopo i primi 60 giorni e della metà dopo i 90 giorni, e cessa dopo i 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano espletati incarichi diversi.

Non è dovuta alcuna indennità, per il periodo di missione che eccede i primi 180 giorni, anche nei casi previsti dai successivi articoli 12 e 14 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 258.

Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 165, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, di variare, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 259.

Aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

1190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti legislativi Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 115, lettera *b*), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

Tabacchi lavorati:

1) sigarette	L. 1.900	al kg.
2) sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore .	» 1.900	»
3) sigari comuni	» 1.000	»
4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana	» 1.500	»
5) trinciati, altri	» 900	»
6) tabacchi da fiuto	» 750	»
7) altri	» 750	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: FERA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1915

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1915, n. 260.

Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto al Gabinetto dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati, a norma delle vigenti disposizioni, alle varie cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, compete il trattamento economico per stipendio iniziale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo in vigore per il personale di ruolo statale dei seguenti gradi, con sede in Roma e con uguale composizione di famiglia:

di grado quinto se capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio;

di grado sesto se segretari particolari;

di grado ottavo se addetti con funzioni di concetto ai Gabinetti dei Ministri senza portafoglio;

di grado non superiore al nono se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni d'ordine.

A coloro che non abbiano la normale residenza in Roma è assegnata una indennità di alloggio nella misura di L. 1000 lorde mensili.

Gli estranei medesimi in caso di missione fruiscono, in aggiunta agli emolumenti sopra indicati, del trattamento di missione inerente al grado di equiparazione.

Competono, inoltre, gli eventuali premi di operosità e rendimento, nonchè — limitatamente ai capi di Gabinetto, ai segretari particolari ed agli addetti con funzioni di concetto — l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: FERA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1915

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1915, n. 261.

Soppressione del Comitato nazionale forestale e montano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704, che trasferisce alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale forestale e montano;

1191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che tale Comitato non trovasi più in grado di svolgere alcuna attività per la propaganda forestale, ed ha, di fatto, cessato di funzionare;

Ritenuta la convenienza di sopprimere il predetto Comitato, affinchè sia possibile provvedere, con criteri rispondenti alle mutate condizioni, allo svolgimento delle opere di propaganda a favore del patrimonio boschivo nazionale e dell'economia montana;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato nazionale forestale e montano è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, Il Guardasigilli: TIENA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 262.

Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'erario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, concernente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie è stabilito come segue:

Tipo *A* - pietrine focaie cilindriche di m/m. 2,8 di diametro per m. m. 5 di lunghezza L. 8 ciascuna;

Tipo *B* - pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di m/m. 2×3×5 L. 8 ciascuna;

Tipo *C* - pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di m/m. 3×4×45,5 L. 120 ciascuna.

Art. 2.

E' istituito un nuovo tipo di pietrina focaia cilindrica (tipo *D*) delle dimensioni di m/m. 3 di diametro per m/m. 3 di lunghezza da vendere al pubblico al prezzo di L. 5 ciascuna.

Art. 3.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina dei tipi anzidetti a' sensi dell'art. 1 del R. decreto legge 29 febbraio 1930, n. 105, viene stabilito nella seguente misura:

per ogni pietrina del tipo	*A*	L. 7,20
» » » »	*B*	» 7,20
» » » »	*C*	» 108 —
» » » »	*D*	» 4,50

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TIENA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 263.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale tra gli istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1631, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 21 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 241, col quale il signor avv. Mazzuca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri quattro mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avv. Mazzuca nell'incarico già assegnatogli;

1192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzuca Emilio, col decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, è prorogato di mesi quattro e cioè sino al 27 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 264.

Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri allegato II n. 8 e allegato IV n. 5 al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 1° aprile 1935, n. 424.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto sono attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto, da effettuarsi entro un anno della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ai posti disponibili nel grado decimo del ruolo del personale d'ordine ed a quelli disponibili nel ruolo del personale subalterno può essere trasferito personale di pari grado di altre Amministrazioni dello Stato.

Nello stesso termine indicato nel precedente comma i posti disponibili nel grado dodicesimo di gruppo *C* possono essere conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, mediante scelta fra il personale statale, anche non di ruolo, che sia in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia non meno di cinque anni di servizio effettivo e che possegga le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto. Ove la scelta cada su personale che non rivesta il grado di applicato, la nomina è fatta al grado tredicesimo lasciando vacante un posto al grado dodicesimo.

Art. 4.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di assistente per la vigilanza, soppresso nella tabella allegato *A*, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 102. — FRASCA

TABELLA *A*

Personale d'ordine (gruppo C)

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore d'archivio	1
9°	Vice direttore	1
10°	Primo archivista	2
11°	Archivista	2
12°	Applicato	2 (*)

(*) Nella prima applicazione dell'organico di cui alla presente tabella uno dei posti potrà essere eventualmente coperto nel grado 13° ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

TABELLA *B*

Personale subalterno

	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primo commesso	1
Commesso	2

1193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data odierna che sottopone a gestione commissariale la Società anonima editrice de « Il Messaggero »;

Considerato che la Società anonima editrice de « Il Messaggero » cura la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino »;

Ritenuta la necessità che la gestione del commissario per quanto riguarda la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » sia assistita da una apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » il commissario della Società anonima editrice « Il Messaggero » è assistito da una apposita commissione.

Art. 2.

La commissione prevista nel precedente articolo è composta come segue:

1) avv. Giovanni Battista Barberio;
2) dott. Benvenuto Bertoni;
3) Cesare Di Carlo.

Art. 3.

Il commissario straordinario convocherà la commissione almeno una volta al mese e riferirà sull'andamento della gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

I componenti la commissione hanno facoltà di prendere visione dei libri e dei registri della gestione e delle relative corrispondenze.

La commissione riferirà direttamente al Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSATO

(788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.

Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3, n. 3, del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che considera, fra gli altri, suddito nemico, agli effetti dell'applicazione della legge predetta, l'apolide che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dal citato art. 3 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Considerata la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Decreta:

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, concernenti le persone di nazionalità nemica, non sono applicabili nei confronti degli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 maggio 1945

BONOMI

(792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 16 aprile c. a. del commissario straordinario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia riguardante il personale dell'Opera stessa addetto alla sede centrale, per quanto concerne i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento generale 15 aprile 1926, n. 718, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nonchè il regolamento organico per il personale degli uffici centrali approvato il 15 giugno 1935;

274

1194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che la situazione finanziaria dell'istituto non consente di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i licenziamenti del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del personale stesso che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Ministro: Bonomi

(793)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.

Soprastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 31, che ha approvato le nuove tariffe postali per l'interno del Regno;

Ritenuta la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, le marche per recapito autorizzato da centesimi 10, e di ottenere, pure mediante soprastampa, il vecchio stemma dello Stato recante i fasci littori, impresso nelle marche stesse;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa delle marche per recapito autorizzato, da centesimi 10, con il valore di centesimi 40 e con il nuovo stemma dello Stato in luogo del vecchio stemma recante i fasci littori.

Il nuovo valore di centesimi 40 è impresso in cifre arabe su quello di centesimi 10, ed è ripetuto ai due lati di ogni marca, sotto lo stemma.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(794)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.

Ritorno in sede della pretura di Civitavecchia (Corte di appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Civitavecchia, trasferita temporaneamente nel comune di Allumiere, ritorna, dalla data del presente decreto, nel comune di Civitavecchia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(772)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2086, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel Di Lucio (Messina) ed il signor

1195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Campo geom. Francesco fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(776)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3329, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(777)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevedute dalle norme anzidette;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L'avv. Antonio Rizzuti fu Natale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) ed i signori Felice Tommaso fu Francesco, Rizzo Francesco fu Giovanni e De Vincenti Pietro fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(779)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

1196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale l'avv. Franco Auteri venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Franco Auteri, il dott. Angelo Messina fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi, con sede in Kaggi (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma) avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

I signori Francesco Mannucci fu Paolo, Silvio Loreti fu Eugenio e Colombo Martini fu Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma), in liquidazione, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il dott. Francesco Savini fu Lino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);

il sig. Angelo Di Guglielmo di Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino);

il sig. Arcangelo Finocchi di Pierino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti);

il sig. Vincenzo Cofitto fu Olindo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso);

il dott. Ludovico Censoni fu Berardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo);

1197

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il sig. Seminara Antonino fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agira (Enna);

il sig. Virzì Gaetano fu Vito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cesarò (Messina);

il sig. Cherchi Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

il sig. Porcu Giovanni fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(778)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 746, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dott. cav. Gioacchino Bartolone fu Carmelo e geom. Francesco Chillemi fu Antonino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'avv. Mariano Scardino fu Carmelo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno suindicato, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(796)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 27 settembre 1945, col quale viene disposta la nomina del dott. Giuseppe Puligheddu di Sebastiano a commissario del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta:

Decreta:

Al dott. Puligheddu Giuseppe di Sebastiano è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(771)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Davide Cerbella venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Cerbella, che ha dato le dimissioni dalla carica:

Decreta:

In sostituzione del rag. Davide Cerbella, il sig. Giuseppe Filippelli di Luigi, è nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(795)

1198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 febbraio 1938, con il quale venne, fra gli altri, nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la cennata Cassa il cav. Antonino Alberti;

Considerato che il predetto cav. Alberti è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Antonino Alberti, il sig. Giovanni Salvatore Bartoletta fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(797)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1938, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Luigi Brandimarte venne nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) ed i signori rag. Alberto Lucidi, rag. Angelo Marcozzi e rag. Mario Gattaccea membri del Collegio sindacale della Cassa stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del rag. Brandimarte, il quale per motivi di salute ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra e dei due sindaci signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Gattaccea, trasferitisi in altra sede;

Decreta:

In sostituzione del rag. Luigi Brandimarte, il rag. Antonio Amoroso di Gennaro è nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) ed in sostituzione dei signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Gattaccea, i signori rag. Alberto Tozzi fu Giuseppe e Domenico Della Seiuca di Alessandro sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(798)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento)

1199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 novembre 1939, con il quale il sig. Giuseppe Iacoponelli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Giuseppe Iacoponelli, il sig. Paolo Ciaverano fu Nicolò è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cannarata, con sede in Cannarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(759)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 15 febbraio 1943, con il quale il cav. uff. Filippo Gisonni venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli);

Considerato che il predetto cav. Gisonni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'anzidetto Monte ed occorre procedere alla sua sostituzione:

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Gisonni Filippo, il sig. Raffaele Lerro fu Clemente è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte del credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(800)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire proprie dipendenze in Rione S. Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Messina, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Messina, società per azioni, con sede in Messina, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Messina (Rione S. Leone alla Giostra) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: SOLERA

(801)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 24 aprile 1945, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare «S.I.C.O.» in liquidazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 aprile 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare «S.I.C.O.» in liquidazione, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1066;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 24 aprile 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare «S.I.C.O.» in liquidazione, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: SOLERA

(803)

AVVISO DI RETTIFICA

Il decreto legislativo Luogotenenziale 19 maggio 1945, n. 220, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1945, n. 62, è stato erroneamente indicato, sia nel sommario che nel titolo, con la data del 1° maggio 1945, mentre che con la data del 19 maggio 1945.

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 24 maggio 1945, è stata prorogata fino al 6 ottobre 1945 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Vincenzo Torrio.

(782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa.

Con R. decreto 8 luglio 1913, n. 2393, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1913, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazioni « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa, come deliberato dai proprietari interessati nell'adunanza tenutasi in Canicattini Bagni il 28 marzo 1913.

(783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati Comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascuno indicato, a contrarre, col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune di Frosinone, decreto interministeriale 10 marzo 1945, n. 301, importo mutui L. 1.290.000;

Comune di Teramo, decreto interministeriale 21 marzo 1945, n. 355, importo mutui L. 1.080.000;

Comune di Viterbo, decreto interministeriale 25 gennaio 1945, n. 0036, importo mutui L. 1.500.000.

p. Il Ministro: VICCHIARINI

(784)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

All'art. 1, n. 5, del decreto Ministeriale 15 aprile 1945, relativo alla costituzione della Commissione centrale preposta al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945, il nome del rappresentante del Ministero del tesoro deve leggersi: CRISTALDO GIUSEPPE e non *Consiglio Michele*.

(805)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 maggio 1945 - N. 120

Rendita 3,50 % 1906	L.	110 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,90
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,85

Media dei titoli del 30 maggio 1945 - N. 121

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90 —
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

i 2 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 59 del 17 maggio 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **210.**

Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

273

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 210.

Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Riconosciuta la necessità di provvedere al funzionamento delle prime e seconde classi di detta scuola a decorrere dall'anno scolastico 1941-42;

Considerato che per la direzione di dette classi e per l'insegnamento della matematica e del disegno nelle medesime si deve provvedere a norma degli articoli 24 e 25 della legge citata;

Considerato che i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media possono aversi dall'anno scolastico 1941-42, perchè ad ogni classe corrisponde un posto di ruolo;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di stabilire i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle suddette scuole;

Veduto il R. decreto 28 maggio 1942, n. 1325, per effetto del quale sono stati determinati i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie della scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941 i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media sono determinati in conformità delle tabelle *A*, *B* e *C*, annesse al presente decreto, viste e firmate dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FRASCA

1203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*.

Cattedre di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie per le prime e seconde classi di scuola media funzionanti presso i Regi Ginnasi

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41 — Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	ANNO SCOLASTICO 1940-41 — Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40: Prima classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media: derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41: I classi	II classi	Totale	NUOVE CATTEDRE: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
1	Abbazia	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
2	Acireale	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
3	Acqui	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
4	Adrano	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
5	Adria	3	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2	
6	Agrigento	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
7	Ala	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
8	Alatri	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
9	Alba	1	1	1	1	1	1	4	1	—	4	1	5	3	—	
10	Albano	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
11	Albenga	2	1	1	2	1	1	2	1	—	2	1	3	—	—	
12	Alcamo	4	3	2	4	3	2	4	1	—	4	1	5	—	—	2 cattedre in meno nelle seconde classi.
13	Alessandria	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
14	Alghero	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
15	Altamura	4	3	3	4	3	3	4	3	2	4	5	9	—	2	
16	Amalfi	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
17	Ancona	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
18	Andria	4	3	2	4	3	2	4	3	—	4	3	7	—	—	
19	Aosta	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
20	Apuania Carrara	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
21	Apuania Massa	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
22	Arezzo	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
23	Ariano Irpino	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
24	Arpino	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	6	—	2	
25	Ascoli Piceno	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	—	
26	Assisi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
27	Asti	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
28	Atri	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
29	Augusta	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	3	5	—	2	
30	Avellino	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
31	Aversa	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6	12	—	3	
32	Avezzano	7	5	4	7	5	4	5	5	—	5	5	10	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.
33	Bagheria	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
34	Barcellona	5	4	3	5	4	3	5	4	1	5	5	10	—	1	
35	Bari	11	6	6	11	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	3 cattedre in meno nelle prime classi

1204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 16-10-41	Per corrispondenti classi rese dal 16-10-41 in sovrabbondanza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classe di ginnasio	III classe di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classe di ginnasio	III classe di ginnasio		Derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classe	II classe	Totale			
36	Barletta	5	3	3	5	3	3	6	3	2	6	5	11	1	2	
37	Bassano del Grappa	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	4	1	1	
38	Belluno	2	1	1	2	1	1	3	1	2	3	3	6	1	2	
39	Benevento	7	5	4	7	5	4	6	5	2	6	7	13	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
40	Bergamo	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
41	Biella	1	1	2	1	1	2	3	1	1	3	2	5	2	1	
42	Bitonto	5	3	3	5	3	3	5	3	1	5	4	9	—	1	
43	Bologna «Carducci»	7	3	2	7	2	2	5	2	4	5	6	11	—	4	2 cattedre in meno nelle prime classi.
44	Bologna «Galvani»	5	5	6	5	5	6	8	5	—	8	5	13	3	—	
45	Bologna «Minghetti»	6	5	5	6	5	5	8	5	3	8	8	16	2	3	
46	Bolzano	2	2	2	2	2	2	2	1	—	2	1	3	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi
47	Bosa	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
48	Bra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
49	Brescia	6	4	4	6	4	4	5	4	2	5	6	11	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
50	Bressanone	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
51	Brindisi	5	2	2	5	2	2	5	2	3	5	5	10	—	3	
52	Brunico	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
53	Busseto	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
54	Busto Arsizio	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	1	
55	Cagliari «Dettori»	8	5	5	8	5	5	8	5	2	8	7	15	—	2	
56	Cagliari «Pintor»	8	5	4	8	5	4	8	5	3	8	8	16	—	3	
57	Caltagirone	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
58	Caltanissetta	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	7	—	1	
59	Camerino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
60	Campobasso	6	3	3	5	3	3	6	3	3	6	6	12	1	3	
61	Canicatti	6	3	2	5	3	2	6	3	1	6	4	10	1	1	
62	Capodistria	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
63	Carmagnola	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
64	Casale Monferrato	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
65	Casalmaggiore	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
66	Caserta	3	3	3	3	3	3	4	3	1	4	4	8	1	1	
67	Cassino	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
68	Castellammare del Golfo	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
69	Castellammare di Stabia	6	4	3	6	4	3	6	4	1	6	5	11	—	1	

1205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classe di ginnasio	III classe di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classe di ginnasio	III classe di ginnasio		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classe	II classe	Totale			
70	Castelvetrano . .	5	3	2	5	3	2	5	3	1	5	4	9	—	1	
71	Castiglion delle Stiviere.	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
72	Castiglion Fiorentino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
73	Castrocielo . . .	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
74	Castrovillari . . .	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
75	Catania «Cutelli».	10	7	7	10	7	7	10	7	4	10	11	21	—	4	
76	Catania «Spedalieri»	10	7	6	10	7	6	10	7	3	10	10	20	—	3	
77	Catanzaro	6	4	3	6	4	3	7	4	2	7	6	13	1	2	
78	Cattaro	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con R. decreto 24 ottobre 1941 a decorrere da 1° ottobre 1941.
79	Cava Dei Tirreni..	5	3	3	5	3	3	4	3	2	4	5	9	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
80	Cecina	2	2	1	2	2	1	2	1	—	2	1	3	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
81	Cefalù	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
82	Cento	3	2	1	3	2	1	3	2	—	3	2	5	—	—	
83	Cerignola	3	3	3	3	3	3	5	3	—	5	3	8	2	—	
84	Cesena	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
85	Cetraro	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
86	Cherasco	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
87	Chieri	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
88	Chiavari	3	2	2	3	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
89	Chieri	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
90	Chieti	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
91	Città di Castello. .	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
92	Cittanova	2	1	1	2	1	1	2	1	—	2	1	3	—	—	
93	Cividale	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
94	Civitavecchia . .	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
95	Codogno	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
96	Comiso	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
97	Como	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
98	Conversano . . .	4	3	3	4	3	3	4	2	—	4	2	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
99	Corato	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	6	—	—	Istituito dal 1° ottobre 1941.
100	Corleone	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	

i 2 0 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
101	Correggio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
102	Cortona	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
103	Cosenza	6	4	5	6	4	5	4	4	2	4	6	10	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.
104	Crema	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
105	Cremona	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
106	Crotone	3	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2	
107	Cuneo	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	—	
108	Desenzano del Garda	2	2	1	2	2	1	3	2	—	3	2	5	1	—	
109	Eboli	4	3	3	4	3	3	6	3	1	6	4	10	2	1	
110	Empoli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
111	Enna	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
112	Erice	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	5	2	1	
113	Esto	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
114	Fabriano	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
115	Faenza	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
116	Fano	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
117	Ferentino	3	1	1	3	1	1	3	1	2	3	3	6	—	2	
118	Fermo	6	3	3	6	3	3	8	3	3	8	6	14	2	3	
119	Ferrara	6	3	4	6	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
120	Fidenza	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
121	Firenze « Dante »	8	3	3	8	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	4 cattedre in meno nelle prime classi.
122	Firenze « Galilei »	7	4	4	7	4	4	4	4	3	4	7	11	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
123	Firenze « Michelangelo »	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—	
124	Firenze « Machiavelli »	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
125	Fiume	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
126	Foggia	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
127	Foligno	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
128	Fondi	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
129	Forlì	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—	
130	Formia	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
131	Fossano	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
132	Francavilla Fontana	3	2	2	3	2	2	5	2	1	5	3	8	2	1	
133	Frosinone	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
134	Frosolone	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	

1207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41 — Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Secondo el. di scuola media: derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41: I classi	II classi	Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per secondo classi istituite dal 1°-10-41 in coincidenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
135	Galatina	4	3	3	4	3	3	6	3	2	6	5	11	2	—	
136	Gallipoli	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	5	10	—	2	
137	Gela	4	2	3	4	2	3	5	2	2	5	4	9	1	2	
138	Genova «Colombo»	8	5	5	8	5	5	8	5	3	8	8	16	—	3	
139	Genova «Doria»	10	6	6	10	6	6	12	6	4	12	10	22	2	4	
140	Genova «Mazzini»	3	3	2	3	2	2	6	2	2	6	4	10	3	2	
141	Gioia del Colle	2	2	2	2	2	2	5	2	2	5	4	9	3	2	
142	Giovinazzo	4	3	2	4	3	2	5	3	—	5	3	8	1	—	
143	Gorizia	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
144		2	3	3	2	3	3	3	2	—	3	2	5	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
145	Gradisca	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
146	Grosseto	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
147	Gubbio	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	5	2	1	
148	Imola	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
149	Imperia	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
150	Ischia	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
151	Isernia	3	2	2	3	2	2		2	1	3	3	6	—	1	
152	Ivrea	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
153	Jesi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
154	La Maddalena	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
155	Lanciano	3	3	2	3	3	2	5	3	—	5	3	8	2	—	
156	L'Aquila	5	4	3	5	4	3	5	4	1	5	5	10	—	1	
157	Larino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
158	La Spezia	7	4	4	7	4	4	6	4	3	6	7	13	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
159	Lecce	8	5	5	8	5	5	8	5	3	8	8	16	—	3	
160	Legnago	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
161	Leonforte	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
162	Licata	3	3	2	3	3	2	5	3	1	5	4	9	—	1	
163	Littoria	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
164	Livorno	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
165	Locri	5	4	3	5	4	3	6	4	1	6	5	11	1	1	
166	Lodi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
167	Lovere	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
168	Lubiana	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con R. decreto 17 agosto 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.
169	Lucca	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.

1208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Anno scolastico 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Secondo el. di scuola media: derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41: I classi	II classi	Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1940-41	Per aprendo classi già esistenti dal 1°-10-41 in seguito all'aumento di quelle trasformate	Osservazioni
170	Lucera	12	12	12	12	12	12	3	12	—	3	12	5	1	—	
171	Lago	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
172	Macerata	1	12	1	1	12	1	1	12	—	1	12	3	—	—	
173	Maddaloni	4	2	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
174	Maglie	4	12	3	4	12	3	5	12	12	5	4	9	1	12	
175	Manfredonia	4	12	12	4	12	12	3	12	12	3	4	7	—	12	Una cattedra in meno nelle prime classi.
176	Marsala	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
177	Martina Franca	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	2	5	—	1	
178	Massa Marittima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	—	1	
179	Matera	3	12	12	5	12	12	4	12	3	4	5	9	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
180	Mazara del Vallo	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	1	
181	Merano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
182	Messina «La Farina»	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
183	Messina «Maurolico»	9	6	6	9	6	6	9	6	3	9	9	18	—	3	
184	Milano «Beccaria»	6	4	4	6	4	4	7	4	2	7	6	13	1	2	
185	Milano «Berchet»	9	6	6	9	6	6	10	5	4	10	9	19	1	4	
186	Milano «Carducci»	12	7	6	12	7	6	12	7	5	12	12	24	—	5	
187	Milano «Manzoni»	8	6	6	8	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
188	Milano «Parini»	11	7	6	11	7	6	9	7	4	9	11	20	—	4	Due cattedre in meno nelle prime classi.
189	Milazzo	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
190	Mirandola	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
191	Mistretta	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
192	Modena	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
193	Modica	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
194	Molfetta	6	3	2	6	3	2	6	3	3	6	6	12	—	3	
195	Mondovì	1	1	2	1	1	2	3	1	1	3	2	5	2	1	
196	Monopoli	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
197	Monreale	2	1	1	2	1	1	5	1	2	5	3	8	3	2	
198	Montepulciano	5	1	1	5	1	1	4	1	4	4	5	9	—	4	Una cattedra in meno nelle prime classi.
199	Monza	5	3	3	5	3	3	4	3	2	4	5	9	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
200	Mortara	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
201	Napoli «Garibaldi»	12	8	6	12	8	6	12	8	4	12	12	24	—	4	
202	Napoli «Genovesi»	8	8	8	8	8	8	8	8	—	8	8	16	—	—	
203	Napoli «Sannazzaro»	11	7	7	11	7	7	11	7	4	11	11	22	—	4	

1209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41						Anno scolastico 1941-42						Nuove cattedre		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Secondé cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in coincidenza al numero equivalente a quello trasformato	
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Primo classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
204	Napoli «Umberto I»	14	8	8	14	8	8	14	8	4	14	12	26	—	4	
205	Napoli «Vico»	10	6	6	10	6	6	10	6	4	10	10	20	—	4	
206	Napoli «Vittorio Emanuele»	10	6	6	10	6	6	10	6	4	10	10	20	—	4	
207	Nardò	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
208	Nicastro	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
209	Nicosia	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
210	Nicotera	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
211	Nocera	7	4	4	7	4	4	9	4	4	9	8	17	2	4	
212	Nola	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
213	Noto	4	3	3	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	1	
214	Novara	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—	
215	Novi Ligure	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
216	Nuoro	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
217	Orbetello	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
218	Oristano	6	3	2	6	3	2	7	3	2	7	6	13	1	2	
219	Orvieto	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
220	Osimo	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
221	Ostuni	4	2	2	4	2	2	5	2	1	5	3	8	1	1	
222	Ottaviano	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
223	Ozieri	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
224	Padova	5	5	5	5	5	5	9	5	4	9	9	18	4	4	
225	Palermo «Garibaldi»	7	6	5	7	6	5	7	6	1	7	7	14	—	1	
226	Palermo «Meli»	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
227	Palermo «V. Em.»	6	5	5	6	5	5	7	5	1	7	6	13	1	1	
228	Palermo «Umberto»	9	6	6	9	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
229	Palmi	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
230	Parma	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
231	Partinico	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
232	Paternò	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
233	Patti	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
234	Pavia	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
235	Pergola	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
236	Perugia	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
237	Pesaro	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
238	Pescara	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
239	Piacenza	5	2	2	5	2	2	5	2	3	5	5	10	—	3	
240	Piazza Armerina	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
241	Pinerolo	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	

272

1210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Seconde cl. di scuola media			Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in seguito all'aumento di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Numero delle Prime classi di scuola media	derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
242	Piombino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
243	Pisa	5	4	4	5	4	4	4	4	1	4	5	9	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
244	Pisino	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
245	Pistoia	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
246	Pola	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
247	Pontedera	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
248	Portoferraio	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
249	Postumia	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
250	Potenza	6	3	3	6	3	3	5	3	—	5	3	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
251	Praia a Mare	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
252	Prato	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
253	Ragusa	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
254	Ravenna	3	2	2	3	2	2	5	2	1	5	3	8	2	1	
255	Recanati	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
256	Reggio Calabria	11	8	8	11	8	8	11	8	5	11	13	24	—	5	3 cattedre in meno nelle prime classi
257	Reggio Emilia	2	3	3	2	3	3	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
258	Rieti	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
259	Rimini	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
260	Riva del Garda	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
261	Roma « Augusto »	13	7	5	13	7	5	13	7	6	13	13	31	5	6	
262	Roma « Dante Alighieri »	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	8	16	—	4	
263	Roma « G. Cesare »	11	8	9	11	8	9	11	8	3	11	11	22	—	3	
264	Roma « Imp. Traiano »	2	1	1	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e 1 nella seconda classe. La seconda classe ha funzionato presso l'Istituto Tecnico Nautico.
265	Roma « Marniani »	7	7	7	7	7	7	7	7	—	7	7	14	—	—	
266	Roma « Marconi »	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
267	Roma « O. Flacco »	5	2	2	5	2	2	5	2	3	5	5	10	—	3	
268	Roma « R. Elena »	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—	
269	Roma « Tasso »	9	6	6	9	6	6	8	6	3	8	9	17	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
270	Roma « Umberto I »	13	9	8	13	9	8	13	6	—	13	6	19	—	—	3 cattedre in meno nelle seconde classi.
271	Roma « Virgilio »	12	7	6	12	7	6	13	7	4	13	11	24	1	4	

1211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41 — Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40: I classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Secondo il, di scuola media: derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41: I classi	II classi	Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 16-10-41 in seguito all'aumento di quelle preesistenti	Osservazioni
272	Roma « Visconti »	6	3	3	6	3	3	4	3	3	4	6	10	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.
273	Rossano	3	2	1	3	2	1	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
274	Rovereto	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
275	Rovigo	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
276	Sala Consilina	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	1	
277	Salemi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
278	Salerno	6	7	6	6	7	6	6	7	5	6	12	18	—	5	
279	Saluzzo	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	6	—	2	
280	S. Domenico Corone	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
281	San Remo	5	2	2	5	2	2	3	2	3	3	5	8	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.
282	S. Severino Marche	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
283	S. Severino Rota	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
284	Sansevero	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
285	S. Maria C. V.	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
286	Sant'Angelo dei Lombardi	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
287	Sapri	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1	
288	Sarzana	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
289	Sassari	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
290	Sassoferrato	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
291	Savigliano	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
292	Savona	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	2	5	1	—	
293	Seinese	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1	
294	Sciolì	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
295	Sebenico	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con Regio decreto 24 ottobre 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.
296	Senigallia	3	2	1	3	2	1	4	2	1	4	3	7	1	1	
297	Sessa Aurunca	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
298	Sezze	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
299	Siena	3	2	3	3	2	3	4	2	1	4	3	7	1	1	
300	Siracusa	5	4	4	6	4	4	5	4	—	5	4	9	—	—	
301	Sondrio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
302	Spalato	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con Regio decreto 24 ottobre 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.

1212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Seconda cl. di scuola media: derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41: I classi	II classi	Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
303	Spoleto	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
304	Sulmona	7	3	3	7	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi.
305	Susa	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
306	Taranto	12	5	5	12	5	5	9	5	3	9	8	17	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
307	Tempio Pausania	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
308	Teramo	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
309	Termini Imerese	3	2	2	3	2	2	5	2	1	5	3	8	2	1	
310	Terni	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
311	Terracina	3	2	1	3	2	1	3	2	—	3	2	5	—	—	
312	Tivoli	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
313	Todi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
314	Tolentino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
315	Torino « Alfieri »	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
316	Torino « Balbo »	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—	
317	Torino « Cavour »	7	4	4	7	4	4	7	4	3	7	7	14	—	3	
318	Torino « D'Azeglio »	7	4	4	7	4	4	5	4	3	5	7	12	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.
319	Torino « Gioberti »	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
320	Torre Annunziata	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
321	Torre del Greco	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	2	5	—	—	Regificata dal 1° ottobre 1941.
322	Tortona	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
323	Trani	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—	
324	Trapani	6	4	3	6	4	3	6	4	1	6	5	11	—	1	
325	Trento	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
326	Treviso	3	2	2	3	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
327	Trieste « Alighieri »	6	4	4	6	4	4	5	4	2	5	6	11	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
328	Trieste « Petrarca »	6	4	4	6	4	4	6	4	2	6	6	12	—	2	
329	Udine	3	3	3	3	3	3	4	3	1	4	3	7	1	—	
330	Urbino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
331	Valle della Lucania	3	2	2	3	2	2	5	2	—	5	2	7	2	—	
332	Varese	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
333	Velletri	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
334	Venezia « Foscarini »	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
335	Venezia « Polo »	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	

1213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
336	Venezia Mestre . .	6	3	2	6	3	2	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
337	Ventimiglia . . .	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
338	Verbania	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
339	Vercelli	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	8	2	2	
340	Voroli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
341	Verona	7	5	5	7	5	5	6	5	2	6	7	13	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
342	Viareggio	5	3	3	5	3	3	8	3	2	8	5	13	3	2	
343	Vibo Valentia . . .	3	3	3	3	3	3	4	3	0	4	9	13	1	6	
344	Vicenza	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
345	Vigevano	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
346	Vipiteno	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
347	Viterbo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	—	2	
448	Vittoria	3	3	2	3	3	2	4	3	—	4	3	7	1	—	
449	Vittorio Veneto .	2	2	2	2	2	2	1	2	—	1	2	3	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
450	Voghera	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
451	Volterra	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
452	Zara	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
	TOTALE . . .	1264	480	846	1264	880	846	1351	874	386	1351	1260	2611	134	382	

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

1214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Cattedre di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie per le prime e seconde classi di scuola media funzionanti presso i Regi Istituti magistrali

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41				ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		Seconde classi di scuola media		Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941						
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di istituto magistrale	Prime classi di scuola media	II e IV classi di istituto magistrale	Numero delle prime classi di scuola media	derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale	Per nuove prime classi istituite dall'8-10-1941	Per seconde classi già istituite dal 1°-10-1941 in soprannumero al numero di quelle trasformate	
1	Acireale	4	2	4	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
2	Agrigento	5	4	5	4	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
3	Alessandria	5	5	5	5	6	5	1	6	5	11	1	—	
4	Anagni	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
5	Ancona	4	4	4	4	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
6	Aosta	2	2	2	2	3	2	1	3	2	5	1	—	
7	Apuania Massa	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
8	Arezzo	3	4	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
9	Ascoli Piceno	2	3	2	3	3	2	1	3	2	5	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
10	Assisi	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
11	Avellino	6	4	6	4	6	4	2	6	6	12	—	2	
12	Barga	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
13	Bari	10	8	10	8	8	8	—	8	8	16	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.
14	Belluno	2	2	2	2	3	2	1	3	2	5	1	—	
15	Benevento	5	3	5	3	6	3	4	6	7	13	1	4	
16	Bergamo	5	4	5	4	6	4	1	6	5	11	1	1	
17	Bobbio	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
18	Bonno	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
19	Bologna (Albini)	4	4	4	4	4	4	1	4	5	9	—	1	
20	Bologna (Bassi)	6	6	6	6	6	6	—	6	6	12	—	—	
21	Bolzano	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
22	Brescia	6	4	6	4	4	4	1	4	5	9	—	1	2 cattedre in meno nelle prime classi.
23	Brindisi	2	1	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
24	Cagliari	7	5	7	5	7	5	2	7	7	14	—	2	
25	Caltanissetta	3	2	3	2	3	2	2	3	4	7	—	2	
26	Camerino	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
27	Campagna	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
28	Campobasso	5	3	5	3	5	3	2	5	5	10	—	2	

1215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41				ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		Numero delle classi di scuola media	Seconde classi di trasformazione		Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-1941	Per seconde classi istituite dal 1°-10-1941 in aggiunta al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di istituto magistrale	Prime classi di scuola normale	II e IV classi di istituto magistrale		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
29	Capua	7	4	7	4	7	4	3	7	7	14	—	3	
30	Casale Monferrato.	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
31	Castiglion Fiorentino	5	2	5	2	2	2	3	2	5	7	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
32	Castrovenle . . .	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
33	Catania (Turrisi Colonna)	7	6	7	6	7	6	—	7	6	13	—	—	
34	Catania II Istituto	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
35	Catanzaro	5	2	5	3	5	2	3	5	5	10	—	2	
36	Chieti	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
37	Città Sant' Angelo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
38	Como	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
39	Cosenza	7	6	7	6	4	6	—	4	6	10	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi.
40	Crema	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
41	Cremona	3	3	3	3	4	3	1	4	4	8	1	1	
42	Cuneo	3	2	3	2	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
43	Fano	3	2	3	2	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
44	Ferrara	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
45	Firenze (Capponi).	5	4	5	4	2	2	—	2	2	4	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi e due nelle seconde.
46	Firenze (Pascoli).	4	4	4	4	3	2	—	3	2	5	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e due nelle seconde.
47	Fiume	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
48	Foggia	4	4	4	4	5	4	1	5	5	10	1	1	
49	Forlì	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
50	Fortunpopoli . . .	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
51	Genova (Lambruschini)	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
52	Genova (Lattorin).	5	4	5	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
53	Gorizia	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
54	Grosseto	4	3	4	3	3	2	—	3	2	5	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi ed una nelle seconde.
55	Gubbio	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
56	Imola	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	

1216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41				ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		Numero delle prime classi di scuola media	Seconde classi di scuola media		Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-1941	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di istituto magistrale	Prime classi di scuola media	II e IV classi di istituto magistrale		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
57	Imperia	4	2	4	2	2	2	—	2	2	4	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.
58	Lacedonia	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
59	Lagonegro	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
60	L'Aquila	3	3	3	3	5	3	2	5	5	10	2	2	
61	La Spezia	4	4	4	4	5	4	1	5	5	10	1	1	
62	Lecce	8	6	8	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
63	Livorno	5	4	5	4	3	3	—	3	3	6	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi ed una nelle seconde.
64	Lodi	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
65	Lucca	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	—	2	
66	Mantova	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
67	Matera	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
68	Messina (Ainis)	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
69	Messina (Bisazza)	8	8	8	8	10	8	2	10	10	20	2	2	
70	Milano (Maltoni Mussolini)	6	5	6	5	6	5	1	6	6	12	—	1	
71	Milano (Tenca)	8	8	8	8	7	8	—	7	8	15	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
72	Milano (Virgilio)	12	4	12	4	12	4	8	12	12	24	—	8	
73	Milano (IV Ist. Regina Margherita)	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
74	Modena	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
75	Modica	2	2	2	2	3	1	—	3	1	4	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
76	Mondovì	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
77	Napoli (Margherita di Savoia)	8	7	8	7	9	7	1	9	8	17	1	1	
78	Napoli (P. Fonseca)	9	6	9	6	9	6	3	9	9	18	—	3	
79	Napoli (Villari)	7	5	7	5	7	5	2	7	7	14	—	2	
79 bis	Napoli (Vomero)	—	—	—	—	3	—	3	3	3	6	—	—	Istituito dal 1° ottobre 1941.
80	Noto	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
81	Novara	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
82	Nuoro	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
83	Padova	4	3	4	3	5	3	2	5	5	10	1	2	
84	Palermo (De Cosmi)	6	5	6	5	6	5	1	6	6	12	—	1	
85	Palermo (Finocchiaro Aprile)	6	4	6	4	5	4	2	5	6	11	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
86	Palermo (Regina Margherita)	6	4	6	4	5	4	2	5	6	11	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.

1217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Seconde classi di istituto magistrale	Anno scolastico 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940: Prime classi di scuola media	Anno scolastico 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940: II e IV classi di istituto magistrale	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Anno scolastico 1941-42: Seconde classi di scuola media: derivanti da trasformazione	Anno scolastico 1941-42: Seconde classi di scuola media: di nuova istituzione	Anno scolastico 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1942: I classi	Anno scolastico 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1942: II classi	Anno scolastico 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1942: Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 16-10-1941	Nuove cattedre: Per seconde classi istituite dal 16-10-1941 in eccedenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
87	Parenzo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
88	Parma	6	5	6	5	4	4	—	4	4	8	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi ed una nello secondo.
89	Partanna	4	2	4	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
90	Pavia	4	2	4	2	3	2	1	3	3	6	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
91	Perugia	6	4	5	4	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
92	Pesaro	6	2	6	2	3	2	4	3	6	9	—	4	2 cattedre in meno nelle prime classi.
93	Pescara	6	3	5	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
94	Petralia Sottana	3	2	3	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
95	Piacenza	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
96	Piazza Armerina	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
97	Pinerolo	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
98	Pisa	4	3	4	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
99	Pistoia	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
100	Pola	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
101	Pontecorvo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
102	Pontremoli	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
103	Potenza	4	3	4	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
104	Pozzuoli	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
105	Ravenna	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
106	Reggio Calabria (Galli)	7	6	7	6	6	6	—	6	6	12	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
107	Reggio Calabria (II Ist. D'Annunzio)	4	2	4	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
108	Reggio Emilia	7	4	7	4	8	4	3	8	7	15	1	3	
109	Rieti	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
110	Ripatransone	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
111	Roma (Caetani)	10	7	10	8	10	7	3	10	10	20	—	2	
112	Roma (Carducci)	6	2	6	2	6	2	4	6	6	12	—	4	
113	Roma (Margherita di Savoia)	12	8	12	8	10	8	4	10	12	22	—	4	2 cattedre in meno nelle prime classi.
114	Roma (Maria Mazzini)	4	2	4	2	2	2	2	2	4	6	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.
115	Roma (Oriani)	6	6	6	6	7	6	—	7	6	13	1	—	

271

1218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41				ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		Numero delle prime classi di scuola media	Seconde classi di scuola media		Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-1941	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di Istituto magistrale	Prime classi di scuola media	II e IV classi di Istituto magistrale		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
116	Roma (Vittoria Colonna)	4	5	4	5	4	5	—	4	5	9	—	—	
117	Roma (VII Fuà Fusinato)	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Istituito dal 1° ottobre 1941.
118	Rovereto	2	1	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
119	Rovigo	4	3	4	3	2	2	—	2	2	4	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
120	Salerno	8	6	8	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
121	San Ginesio	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
122	San Miniato	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
123	S. Pietro al Natisone	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
124	Sassari	5	4	5	4	5	4	—	5	4	9	—	—	
125	Savona	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
126	Siena	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
127	Sondrio	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
128	Spoleto	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
129	Subiaco	2	1	2	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
130	Taranto	6	5	6	5	9	5	4	9	9	18	3	4	
131	Teramo	4	2	4	2	4	2	1	4	3	7	—	1	
132	Terni	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
133	Tivoli	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
134	Tolmino	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
135	Torino (Berti)	5	4	5	4	7	4	1	7	5	12	2	1	
136	Torino (Regina Margherita)	6	5	6	5	5	5	1	5	6	11	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
137	Trapani	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
138	Trento	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
139	Treviso	4	3	4	3	4	3	—	4	3	7	—	—	
140	Trieste (Carducci)	4	5	4	5	6	4	—	6	4	10	2	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
141	Trieste (Duca di Aosta)	4	2	4	2	5	3	2	5	4	9	1	2	
142	Udine	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
143	Urbino	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
144	Varese	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
145	Venezia	3	4	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.

1219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Seconde classi di istituto magistrale	Anno scolastico 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940: Prime classi di scuola media	Anno scolastico 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940: II a IV classi di istituto magistrale	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Anno scolastico 1941-42: Seconde classi di scuola media: derivanti da trasformazione	Anno scolastico 1941-42: Seconde classi di scuola media: di nuova istituzione	Anno scolastico 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941: I classi	Anno scolastico 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941: II classi	Anno scolastico 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 1°-10-1941: Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-1941	Nuove cattedre: Per seconde classi istituite dal 1°-10-1941 in eccedenza al numero di quelle trasformate	*Osservazioni*
146	Vercelli	6	3	6	3	3	3	—	3	3	6	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi.
147	Veroli	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
148	Verona	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
149	Vibo Valentia . .	3	3	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
150	Vicenza	2	4	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	Due cattedre in meno nelle seconde classi.
151	Viterbo	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
152	Zara	1	2	1	2	1	2	—	1	2	3	—	—	
	TOTALI . . .	580	452	580	454	571	434	131	571	565	1130	33	125	

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO-RUIZ

1220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA C.

Cattedre di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie per le prime e seconde classi di scuola media funzionanti presso i Regi Istituti tecnici

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41 — Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40: Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico	ANNO SCOLASTICO 1941-42 — Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media: derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41: I classi	II classi	Totale	NUOVE CATTEDRE: Per nuove prime classi istituite dal 1-10-41	Per seconde classi istituite dal 16-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
1	Agnone	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
2	Agrigento	5	2	4	5	2	4	5	2	3	5	5	10	—	3	
3	Alanno	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
4	Alessandria	5	3	7	5	3	7	6	3	2	6	5	11	1	2	
5	Arnolfi	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
6	Anagni	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
7	Ancona « Leonicena »	4	3	6	4	3	6	4	3	2	4	5	9	—	2	
8	Ancona « Stracca »	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
9	Ancona (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
10	Apuania Carrara	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
11	Apuania Massa	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
12	Arezzo	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
13	Ascoli Piceno	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
14	Assisi	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
15	Asti	4	2	4	4	2	4	4	2	2	4	4	8	—	2	
16	Avellino	6	4	6	6	4	6	7	4	2	7	6	13	1	2	
17	Avigliano	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
18	Bagnocavallo	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
19	Bari « G. Cesare »	6	4	8	6	4	8	6	4	1	6	6	10	—	1	
20	Bari « Di Crollalanza »	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
21	Bari (nautico)	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
22	Barletta	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
23	Bassano del Grappa	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—	
24	Benevento	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
25	Bergamo	6	4	7	6	4	7	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
26	Biella	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
27	Bivona	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
28	Bologna « Crescenzi »	7	5	10	7	5	10	7	5	2	7	7	14	—	2	
29	Bologna « Marconi »	4	3	6	4	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
30	Bolzano	3	2	4	3	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
31	Borgonovo Val Tidone	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	

1221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1910-11: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	Anno scolastico 1910-11: Classi esistenti: II classi di istituto tecnico e IV classi di istituto tecnico	Anno scolastico 1910-11: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-10: Prime classi di scuola media	Anno scolastico 1910-11: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-10: II classi di scuola media	Anno scolastico 1910-11: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-10: III e IV classi di istituto tecnico	Anno scolastico 1911-12: Numero delle prime classi di scuola media	Anno scolastico 1911-12: Numero cl. di scuola media derivanti da trasformazioni	Anno scolastico 1911-12: Numero cl. di scuola media di nuova istituzione	Anno scolastico 1911-12: Numero cattedre di ruolo dall'1-10-11: I classi	Anno scolastico 1911-12: Numero cattedre di ruolo dall'1-10-11: II classi	Anno scolastico 1911-12: Numero cattedre di ruolo dall'1-10-11: Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-11	Nuove cattedre: Per seconde classi istituite dal 1°-10-11 in eccedenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
32	Era	1	1	2	2	1	2	2	—	2	1	3	—	—	
33	Brescia « Pallini »	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
34	Brescia « Tartaglia »	3	4	6	3	4	6	6	4	1	6	5	11	3	1	
35	Brindisi	1	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
36	Cagli	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
37	Cagliari (comm.)	7	5	6	7	5	6	5	5	2	8	7	15	1	2	
38	Cagliari nautico	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
39	Caltanissetta	3	3	5	3	3	5	3	3	—	3	3	6	—	—	
40	Camerino	1	1	2	1	1	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
41	Camogli	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
42	Campobasso	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	3	6	—	—	
43	Carpi	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	4	—	—	
44	Casal Monferrato	2	2	4	2	2	4	3	2	1	3	2	5	1	—	
45	Caserta	6	6	7	6	6	7	6	6	1	6	6	12	—	—	
46	Castelfranco Emilia	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1	—	
47	Castelnuovo di Garfagnana	2	2	3	2	2	3	3	2	1	3	2	5	1	—	
48	Castel S. Giovanni	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
49	Catania (comm. e per geom.)	5	4	8	5	4	8	5	4	3	5	7	12	—	3	
50	Catania « Duca di Chiaramonte »	4	2	2	4	2	2	4	2	—	4	2	6	—	—	
51	Catania (nautico)	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
52	Catanzaro	3	4	6	3	4	6	4	3	—	4	3	7	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
53	Cervignano del Friuli	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
54	Cesena	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
55	Chiavari	2	2	3	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
56	Chieti	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
57	Chioggia	2	1	3	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
58	Chivasso	2	1	3	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
59	Cingoli	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
60	Cittadella	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
61	Civitanova Marche	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
62	Civitavecchia	2	1	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
63	Cles	2	1	3	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
64	Cologna Veneta	3	1	3	3	1	2	6	1	2	5	3	8	2	2	

1222

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Secondo el. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico III e IV classi di istituto tecnico		I anno classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
65	Como	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
66	Copparo	2	1	2	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1	
67	Correggio	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
68	Cosenza	8	4	7	8	4	7	7	4	3	7	7	14	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
69	Cremona	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
70	Cuneo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
71	Enna	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
72	Faenza	3	3	4	3	3	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una in meno nelle seconde.
73	Fano	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1	
74	Feltre	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
75	Ferrara	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
76	Fiorenzuola d'Arda	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
77	Firenze « Duca d'Aosta »	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
78	Firenze « Galilei »	5	6	10	5	6	10	5	5	—	5	5	10	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
79	Fiume (comm.)	3	3	6	3	3	6	4	3	—	4	3	7	1	—	
80	Fiume (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
81	Foggia « Crispi »	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
82	Foggia « Giannone »	5	3	4	5	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	
83	Foligno	3	2	4	3	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
84	Follonica	2	1	2	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
85	Forlì	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
86	Fossombrone	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
87	Frosinone	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
88	Gaeta	4	2	4	4	2	4	5	2	2	5	4	9	1	2	
89	Galeata	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
90	Genova « Tortelli »	3	2	5	3	2	5	3	2	—	3	2	5	—	—	
91	Genova « V. E. III »	7	5	7	7	5	7	7	5	2	7	7	14	—	2	
92	Genova « V. E. II »	7	6	8	7	6	8	7	6	2	7	8	15	—	2	
93	Genova (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
94	Gerre-Riposto	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
95	Giulianova	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
96	Gorizia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	

1223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41						Anno scolastico 1941-42						Nuove cattedre		Osservazioni
		Classi esistenti			Num cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 16-10-41	Per seconde classi istituite dal 1-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV° classi di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
97	Grosseto	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
98	Guastalla	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
99	Iglesias	4	1	2	4	1	2	5	1	3	5	4	9	1	3	
100	Imola	2	1	3	2	1	3	2	1	—	2	1	3	—	—	
101	Imperia	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
102	Istonio	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1	
103	Jesi	3	3	6	3	3	6	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
104	L'Aquila	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
105	La Spezia	5	4	8	5	4	8	5	4	1	5	5	10	—	1	
106	Lecce	8	5	8	8	5	8	10	5	4	10	9	19	2	4	
107	Lecco	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1	
108	Legnano	4	3	5	4	3	5	5	3	1	5	4	9	1	1	
109	Londinara	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
110	Littoria	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—	
111	Livorno (comm.)	4	4	7	4	7	5	5	4	1	5	5	10	1	1	
112	Livorno (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
113	Lodi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
114	Lovere	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
115	Lucca	5	3	6	5	3	5	4	3	2	4	5	9	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
116	Lucera	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
117	Lugo	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1	
118	Lussinpiccolo	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
119	Macerata	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
120	Macomer	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	3	6	—	1	
121	Mantova	3	3	5	3	3	5	3	3	—	3	3	6	—	—	
122	Marcianise	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
123	Molfi	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
124	Merano	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
125	Merento Saraceno	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
126	Messina « Jaci »	6	4	8	6	4	8	6	4	2	6	6	12	—	2	
127	Messina (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
128	Milano « Cattaneo »	10	7	11	10	7	11	11	7	9	11	16	27	1	9	
129	Milano « Moroschi »	10	4	4	10	4	4	10	4	—	10	4	14	—	—	
130	Milano « Schiaparelli »	15	6	11	15	6	11	15	6	—	15	6	21	—	—	
131	Milano « Verri »	9	6	10	9	6	10	9	6	12	9	18	27	—	12	
132	Modena	4	4	8	4	4	8	4	4	—	4	4	8	—	—	
133	Modica	1	2	3	1	2	3	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
134	Mondovì	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
135	Monza	3	3	5	3	3	5	4	3	—	4	3	7	1	—	

1224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Num cattedre di ruolo dal 16-10-40: Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media: derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41: I classi	II classi	Totale	Nuove cattedre: Per nuove prime classi istituite dal 1°-10-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	Osservazioni
136	Mortara	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
137	Napoli « Della Porta »	7	6	8	7	6	8	7	6	—	7	6	13	—	—	
138	Napoli « Diaz » .	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
139	Napoli « Pagano »	5	3	5	5	3	5	5	3	1	5	4	9	—	1	
140	Napoli (nautico) .	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
141	Nizza Monferrato	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
142	Nola	5	3	4	5	3	4	5	3	2	5	5	10	—	2	
143	Novara	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
144	Nuoro	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
145	Oriona a Mare .	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
146	Osimo	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
147	Ostiglia	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
148	Padova « Pelzoni »	6	3	6	6	3	6	3	2	—	3	2	5	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi, una cattedra in meno nelle seconde classi.
149	Padova « Calvi » .	3	3	4	3	3	4	3	3	1	3	4	7	—	1	
150	Palermo « Crispi »	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
151	Palermo « Duca degli Abruzzi »	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
152	Palermo « Parlatore »	4	4	6	4	4	6	3	4	—	3	4	7	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
153	Palermo (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
154	Palestrina	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
155	Parma	6	4	7	6	4	7	6	4	2	6	6	12	—	2	
156	Pavia	3	4	6	3	4	6	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
157	Pavullo sul Frignano	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
158	Penne	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
159	Perugia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
160	Pesaro	3	2	5	3	2	5	3	2	1	3	3	6	—	1	
161	Pescara	5	3	5	5	3	5	5	3	2	5	5	10	—	2	
162	Pescia	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
163	Piacenza	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
164	Pinerolo	1	2	3	1	2	3	2	1	—	2	1	3	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
165	Pisa	4	3	6	4	3	6	7	3	1	7	4	11	3	1	
166	Pistoia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	

1225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1940-41	Per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
167	Pola	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
168	Pordenone	2	2	4	2	2	4	3	2	1	3	2	5	1	—	
169	Portici	6	3	4	6	3	4	6	3	3	6	6	12	—	3	
170	Prato (ind.)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
171	Procida (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
172	Ragusa	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
173	Ravenna	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
174	Reggio Calabria	4	3	6	4	3	5	4	3	1	4	4	8	—	1	
175	Reggio Emilia	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
176	Riccione	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	3	—	—	
177	Rieti	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
178	Rimini	3	2	4	3	2	4	2	2	1	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
179	Rocca S. Casciano	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
180	Roma « Duca degli Abruzzi »	7	6	9	7	6	9	6	6	—	6	6	12	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
181	Roma « Da Vinci »	6	8	11	6	8	11	5	4	1	5	4	9	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi, cattedre in meno nelle seconde classi.
182	Roma « Gioberti »	5	4	8	5	4	8	5	4	2	6	6	11	—	2	
183	Roma « Rocco »	4	4	8	4	4	8	4	4	—	4	4	8	—	—	
184	Roma-Lido (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
185	Rovereto	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
186	Rovigno d'Istria	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
187	Rovigo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
188	Salerno	6	5	8	6	5	8	6	6	—	6	5	11	—	—	
189	Salò	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
190	S. Benedetto del Tronto	3	3	4	3	3	4	4	3	—	4	3	7	1	—	
191	S. Donà di Piave	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
192	Sassari	6	2	4	6	2	4	7	2	4	7	6	13	1	4	
193	Savignano sul Rubicone	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
194	Savona (comm.)	2	2	4	2	2	4	2	1	—	2	1	3	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
195	Savona (nautico)	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
196	Siena	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
197	Siracusa	5	4	6	5	4	6	6	4	1	6	5	11	1	1	

1226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1-10-41	Per seconde classi istituite dal 1-10-41 in aggiunta al numero di quelle trasformate	
		Prima classe di scuola media	II classe di Istituto tecnico	III e IV classe di istituto tecnico	Prime classi di scuola media	II classe di scuola media	III e IV classe di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classe	II classe	Totale			
198	Sondrio	3	2	4	3	2	4	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
199	Sora	5	3	4	5	3	4	6	3	2	6	5	11	1	2	
200	Soresina	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
201	Sorrento	6	3	5	6	3	5	6	3	3	6	6	12	—	3	
202	Spoleto	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
203	Stradella	4	3	6	4	3	6	5	3	1	5	4	9	1	1	
204	Taranto	4	4	7	4	4	7	4	4	—	4	4	8	—	—	
205	Tarvisio	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
206	Taurianova	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
207	Teramo	3	4	5	3	4	5	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
208	Termoli	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
209	Terni	3	3	5	3	3	5	3	3	1	3	4	7	—	1	
210	Tione	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
211	Tolmezzo	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
212	Torino « Sommeiller »	7	6	11	7	6	11	6	6	2	6	8	14	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
213	Torino « Sella »	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
214	Torino « P. di Piemonte » (ind.)	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
215	Torre Annunziata	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
216	Trapani	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
217	Trento	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
218	Treviglio	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
219	Treviso	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
220	Trieste « Da Vinci »	6	4	8	6	4	8	6	4	2	6	6	12	—	2	
221	Trieste « Carli »	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
222	Trieste (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
223	Udine	3	4	6	3	4	6	3	4	—	3	4	7	—	—	
224	Umbertide	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
225	Varese	4	3	4	4	3	4	4	3	1	4	4	8	—	1	
226	Velletri	2	2	2	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
227	Venezia (comm.)	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
228	Venezia (nautico)	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	

1227

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVI CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41			per nuove prime classi istituite dal 16-10-41	per seconde classi istituite dal 1°-10-41 in corrispondenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
229	Vercelli	2	3	4	2	3	4	2	3	—	2	3	5	—	—	
230	Verona	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
231	Viadana	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
232	Viareggio	3	3	5	3	3	5	3	3	—	3	3	6	—	—	
233	Vibo Valentia	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
234	Vicenza	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
235	Viterbo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
236	Volterra	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
237	Zara	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
	TOTALI	719	561	954	719	601	954	749	546	139	749	685	1434	53	139	

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO-RUIZ

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1100268) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 25 —

448

14 JUN Rec'd 1/20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. 12 June 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 63 of 26 May 1945 and Gazzetta Ufficiale No. 67 of 5 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 63 contains the following legislation:

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 238 of 5 April 1945.
Provisions on University and High School Education.

2. Gazzetta Ufficiale No. 67 contains the following legislation:

(a) Navy Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 508 of 10 August 1944.
Increasing the indemnities due to the personnel of the Royal Marine in case of shipwreck for the loss of equipment, nautical, scientific, and medical instruments.

(b) Local Govt.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 265 of 3 May 1945.
Reconstituting the Communes of Anzio and Nettuno.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 10 May 1945.
Extending the time limits for the release of prisoners in cases of destruction, loss or subtraction of documents.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 March 1945.
Constituting a Commission to establish a retiring remuneration for State employees to be dismissed.

(e) Public Relations Industry

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 April 1945.
Extending the time limits for the extraordinary administration of the "Corriere Adriatico" publishing company of Ancona.

(f) Public Relations Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 2 June 1945.
Appointing auditors for the "A. Mondadori" [illegible]

(*) The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 238 of 5 April 1945.
Provisions on University and High School Education.

2. Gazzetta Ufficiale No. 67 contains the following legislation:

(a) Navy Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 508 of 10 August 1944.
Increasing the indemnities due to the personnel of the Royal Marine in case of shipwreck or the loss of equipment, nautical, scientific, and medical instruments.

(b) Local Govt.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 265 of 3 May 1945.
Reconstituting the Communes of Anzio and Nettuno.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 10 May 1945.
Extending the time limits for the release of prisoners in cases of destruction, loss or subtraction of documents.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 March 1945.
Constituting a Commission to establish a retiring remuneration for State employees to be dismissed.

(e) Public Relations Industry

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 April 1945.
Extending the time limits for the extraordinary administration of the "Corriere Adriatico" publishing company of Ancona.

(f) Public Relations Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 2 June 1945.
Appointing auditors for the "A. Mondadori" Publishing Company.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 1 December 1944.
Validating the provisions for the dismissal of personnel employed by the "Istituto Poligrafico dello Stato".

NOTE: - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) Southern and (b) Northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 18 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BERRENS, Colonel,
Chief Legal Advisor.

(x) The marginal notes are inserted for convenience only and it is each Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 800 —
	» semestrale . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 508.

Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici . . . . . Pag. 833

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 265.

Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno . Pag. 834

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 266.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti . . . . . Pag. 835

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi. Pag. 835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona . . Pag. 836

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1945.

Nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori» . . . . . Pag. 836

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . Pag. 837

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, il listino dei prezzi di lavorazione dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti . . . . . Pag. 837

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) . . . . . Pag. 840

Medie dei titoli . . . . . Pag. 840

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 840

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 840

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 67 DEL 5 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

(736)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

(816)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 508.

Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici.

UMBERTO DI SAVOIA 268

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, relativo alla indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici;

1232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella allegata al R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la marina e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle indennità previste dalla tabella di cui al precedente articolo non sono applicabili le riduzioni del 12 % previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dall'8 settembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 99 — FRASCA

Tabella delle indennità da corrispondere agli ufficiali e militari del C.R.E.M. superstiti di tutte le categorie della Regia marina e ad altri personali della Regia marina che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici di loro proprietà.

1. — INDENNITÀ PERDITA CORREDO

Ufficiali:

Ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	L.	19.500 lorde
Capitani di vascello e gradi corrispondenti	»	17.500 »
Capitani di fregata, Capitani di corvetta e gradi corrispondenti	»	16.500 »
1° Tenente di vascello, Tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	15.500 »
Ufficiali subalterni	»	14.500 »
Cappellano	»	11.000 »

C. R. E. M.:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L.	7.000 lorde
Secondi capi	»	6.500 »
Sergenti		in natura
Sottocapi		in natura
Comuni		in natura
Sottocapi e comuni con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	L.	4.000 lorde

Annotazione. — Al personale della Regia aeronautica facente parte dei reparti imbarcati sulle Regie navi, spetta la stessa indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale militare della Regia marina.

Primi cuochi e primi maestri di casa	L.	6.000 lorde
Secondi cuochi e secondi maestri di casa	»	5.500 »

2. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI NAUTICI AGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è inoltre corrisposta la indennità di L. 5000 lorde per perdita strumenti nautici di loro proprietà.

3. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI SCIENTIFICI AGLI UFFICIALI DEL GENIO NAVALE E DELLE ARMI NAVALI

Agli ufficiali dei corpi del Genio navale e delle Armi navali è corrisposta anche l'indennità di L. 2000 lorde per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà.

4. — INDENNITÀ PERDITA STRUMENTI CHIRURGICI AGLI UFFICIALI MEDICI

Agli ufficiali medici è pure corrisposta l'indennità di L. 2000 lorde per perdita strumenti chirurgici di loro proprietà.

5. — INDENNITÀ PER PERDITA OGGETTI PERSONALI AI SERGENTI, SOTTOCAPI E COMUNI

Sergenti	L.	550 lorde
Sottocapi	»	450 »
Comuni	»	350 »

N. B. — Le indennità su riportate, spettano, in tempo di guerra, anche al personale della Regia marina, con destinazione a terra, allorchè nell'adempimento del proprio servizio abbia perduto il proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici.

Agli eredi spetta metà delle indennità su riportate per perdita corredo e per perdita strumenti.

Visto:

Il Ministro per il tesoro SOLERI

Il Ministro per la marina DE COURTEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 265.
Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1958;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1958, col quale venne disposta la costituzione del comune di Nettuno è abrogato.

I comuni di Anzio e Nettuno sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del citato Regio decreto. Il prefetto della provincia di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Anzio e Nettuno.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Anzio e Nettuno, anteriormente alla loro fusione disposta con legge 27 novembre 1939, n. 1958.

Il personale in servizio presso il soppresso comune di Nettunia, che per effetto del presente decreto passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno, sarà inquadrato nei predetti organici, con posizione gerarchica e trattamento economico non superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 266.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194, dopo il comma 7°, è intercalato il seguente comma:

« I termini stabiliti nel 2° e nel 7° comma per la scarcerazione dell'imputato sono raddoppiati in caso di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti processuali necessari alla definizione del procedimento ».

Art. 2.

All'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale suindicato è aggiunto il seguente comma:

« Anche l'imputato può proporre appello contro l'ordinanza del giudice che provvede sulla istanza di scarcerazione, presentata per essere decorso il termine della custodia preventiva, o per essere venuto meno il motivo per cui il termine fu prorogato ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta per l'anno 1945, come appresso:

Presidente:

Dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti.

1 2 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Membri:

Dott. Pietro Baratono, consigliere di Stato;

Dott. Giovanni Brunelli, consigliere della Corte di cassazione del Regno;

Dott. Mario Micali, prefetto del Regno, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno;

Comm. Luigi Cesarano, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Dott. Giovanni Rivano, consigliere amministrativo nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a fare parte della Commissione suddetta per l'anno 1945, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei predetti due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giovanni Battista Zenati ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Virginio Villanis, giudici del Tribunale Supremo militare per i militari del Regio esercito;

il contrammiraglio Giovanni Galati ed il maggior generale commissario Ottorino Canova, per i militari della Regia marina;

il generale di brigata aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Enrico Grande, per i militari della Regia aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 103

(814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra o specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1945, col quale il prof. Piero Morelli veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, per un periodo non superiore a tre mesi;

Considerato che tale termine è scaduto il 26 aprile 1944 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Piero Morelli;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Piero Morelli, è prorogata di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1945.

Nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei sindaci della predetta società:

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori » è così composto:

Dott. Giulio Mazzanti;
Avv. Silvio Pironti;
Avv. Alessandro Corbi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 2 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato per la stampa spettacolo e turismo
LIBONATI

(815)

1235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che l'Istituto Poligrafico dello Stato è posto alla diretta dipendenza del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) a termine della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, ed è quindi soggetto alla vigilanza del Tesoro che vi ha inoltre conferito il suo capitale;

Vista la lettera 25 novembre 1944, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale impiegatizio ed operaio disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati perchè l'Istituto Poligrafico dello Stato, a seguito del parziale trasferimento del suo macchinario al Nord, dovette ridurre la sua attività in misura così considerevole da consentire soltanto l'impiego di poche unità;

Ritenuto, pertanto, che detti provvedimenti di licenziamento furono dovuti alla necessità di adeguare gli organici del personale alle effettive esigenze dell'Istituto;

Ritenuto che l'attività dell'Istituto stesso è tuttora limitata dalle ridotte disponibilità degli impianti, per cui si rende necessaria la convalida dei licenziamenti come sopra effettuati:

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Istituto Poligrafico dello Stato adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità di legge dovute alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: SOLERO

(819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, il listino dei prezzi di lavorazione dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio c. a. ha stabilito quanto appresso:

PREZZO DEI FILATI CUCIRINI

Il prezzo dei filati cucirini titolo 40/3 prodotti con filato di cotone America fornito dalla Società manufatti coloniere meridionali alle ditte cucirinaie Vitolo, D'Agnese e Luciani di Napoli sul contingente di cotone importato dagli Stati Uniti di America è stato fissato in L. 0,10 al metro franco fabbrica.

MANUFATTI DI CANAPA

Ai produttori di manufatti di canapa vengono consentite a decorrere dal 1° maggio le seguenti maggiorazioni sui prezzi di lavorazione autorizzati al 1° aprile 1944 dalle competenti autorità:

per la filatura, aumento del 150 % con riduzione dell'utile dal 12 1/2 al 6 % riferito al prezzo della lavorazione;

per la tessitura, aumento del 100 % con la riduzione degli utili dal 12 al 7 1/2 % riferito al prezzo di lavorazione;

per la corderia, aumento dell'85 % in esso compreso l'utile per il produttore.

CARBURANTI

Con decorrenza immediata sono stati fissati i seguenti prezzi, comprensivi degli aggravi fiscali stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223:

A) Benzina — Petrolio — Gasolio.

Merce nuda ed in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del C.I.P., franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione.

		Merce dazlata	Merce schiava
1) *per ettolitro*:		—	—
benzina	Lit.	2.000	1.325
petrolio	»	1.800	1.145
gasolio	»	1.800	1.185
2) *per quintale*:			
benzina	Lit.	2.680	1.650
petrolio	»	2.220	1.445
gasolio	»	2.145	1.410

B) Olio combustibile.

Merce posta su carri cisterna ferroviari od autotreni - botte di oltre 10 tonnellate - franco stabilimenti costieri:

		Merce dazlata	Merce schiava
per quintale:		—	—
per motori	Lit.	900	459
per forni e caldaie	»	469	445

Tali prezzi vanno aumentati di:

Lit. 10 a q.le per consegne franco costiere, inferiori a 10 tonn. di merce nuda;

Lit. 50 a q.le per consegne franco costiere, in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava, motopescherecci e motovelieri.

LUBRIFICANTI

Con decorrenza immediata sono stati fissati i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223:

1236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRODOTTI AUTO

TIPO DI IMBALLAGGIO	Marche "C.I.P." 1-2-3	4	14-15	21	30	31	90	600
	Merce nazionalizzata							
Merce sciolta al litro	50 —	51 —	—	79 —	—	54 —	54 —	46 —
» » al chilo	55,55	56,65	56 —	87,80	66 —	60 —	60 —	51,10
	Lire per 100 kg. netti (merce nazionalizzata)							
	Prezzi per rivenditori (Imballaggi a rendere cauzionati)							
Bidoni:								
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	5.555 —	5.665 —	—	—	—	6.000 —	6.000 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	5.555 —	5.665 —	—	—	—	—	6.000 —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	8.780 —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 5 » Imp. (» 20.4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	5.600 —	—	—	—	—	—
» 28 » (» 12,7 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—
	Prezzi per consumatori (Imballaggi a rendere cauzionati)							
Fusti o fustini da kg. 50/55 circa	5.455 —	5.565 —	—	—	—	—	—	5.010 —
	(Imballaggi a perdere)							
Bidoni:								
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520 —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	9.300 —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.630 —
» 5 » Imp. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.630 —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	6.120 —	—	—	—	—	—
» 28 » (» 12,7 »)	—	—	—	—	6.120 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	6.120 —	—	—	—
» 1/4 Gall. U.S. (» 0,85 »)	6.675 —	—	—	—	—	—	—	—
Bidoname italiano	6.075 —	6.185 —	6.120 —	—	6.120 —	6.520 —	—	5.630 —

1237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRODOTTI INDUSTRIALI

MARCA	LIRE PER 100 KG. NETTI (merce nazionalizzata)			
	Imballaggio a rendere	Per quantitativi inferiori a kg. 40 in imballaggi di proprietà dei clienti	Imballaggio a perdere	
	fusti ferro — fustini da kg. 50/55 circa (1)		bidoni da 4 Gall. Imp. da 5 Gall. U. S. — bidoncino italiano	fusti ferro leggeri — fusti di legno
Olio C.I.P. 5-A	3.520	3.620	4.140	—
» » 5-B	3.245	3.345	3.865	—
» » 5-D	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-E	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-F	3.745	3.845	4.365	—
» » 6-A	3.795	3.895	4.415	—
» » 6-B	—	—	—	—
» » 7	4.055	4.155	4.675	—
» » 8	3.310	3.410	3.930	—
» » 9	4.315	4.415	4.935	—
» » 10	3.510	3.610	4.130	—
» » 11	3.510	3.610	4.130	—
» » 12	3.430	3.530	4.050	—
» » 13	3.770	3.870	4.390	—
» » 16	3.575	3.675	4.195	—
» » 17	4.125	4.225	4.745	—
» » 18	5.085	5.185	5.705	—
Vaselina C.I.P. 19 (in fustini da 100 lbs.)	4.735	4.835	—	—
Paraffina » 20	—	3.295 (2)	—	3.365
Grasso » 22 (in casse)	—	—	—	5.685 (3)
Olio » 23	—	3.460 (2)	3.980	3.530
(*) Olio » 24-25-26	4.085	4.185	4.705	—
(*) » » 37	4.210	4.310	4.830	—
(*) Grasso » 28-29	—	4.385 (2)	—	4.455
(*) » » 28-29 (in bidoni da 25 lbs.)	—	—	4.905	—
Petrolatum industriale	3.610	3.710	4.230	—

(1) Quotazioni da applicare anche per quantitativi di kg. 40 o più in imballaggi di proprietà dei clienti.
(2) Per quantitativi pari o superiori a kg. 40 applicare una diminuzione di L. 100 al quintale.
(3) La quotazione di L. 5.685 per 100 kg. verrà praticata anche per quantitativi inferiori a kg. 40.

NOTA. — I prodotti contrassegnati con (*) devono essere venduti solo per usi industriali, ferrotranviari o per battelli locali.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengono esecutive con ordinanza di Governo Militare Alleato.

1238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Nella seduta tenuta il 30 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso), il sig. Pasquale Ruvo fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(804)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° giugno 1945 - N. 122

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 2 giugno 1945 - N. 123

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel terzo rigo del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, pubblicato a pagina 136 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 aprile 1945, numero 41, invece di: «....tre mesi dalla loro istituzione» leggasi: «....tre mesi dalla loro costituzione».

(818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 51 del 5 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(812)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 56 del 9 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(813)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 26 maggio 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **238.**

Provvedimenti sull'istruzione superiore.

967

1240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238.
Provvedimenti sull'istruzione superiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 255, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 301;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.
Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45.

Art. 2.

Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accademico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.
Quando i professori di ruolo di una Facoltà o Scuola sono meno di tre, il Preside è nominato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà o Scuola.

Art. 3.

I voti delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati, e di essi le Facoltà debbono dare comunicazione, oltre che al professore proposto per il trasferimento, anche agli altri professori che l'avessero richiesto con regolare domanda. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Ministro il quale decide, sentito il Consiglio superiore.
In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro della pubblica istruzione può, su parere conforme del Consiglio superiore, non dar corso al trasferimento ed eventualmente bandire il concorso per la cattedra vacante.
Sulle proposte di trasferimento il Ministro provvederà, quando vi siano terzi interessati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo e nessun ricorso sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, dopo la decisione sugli stessi.

Art. 4.

Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli articoli 5, comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.
Per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni è richiamato in vigore il sistema degli articoli 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto è stabilito nel seguente comma.
I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facoltà e Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avrà diritto di includere nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamerà a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche, sono abrogate.

Art. 6.

Sono abrogati:

a) l'art. 75 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione che dia facoltà all'amministrazione di escludere, a suo insindacabile giudizio, dai concorsi per posti di ruolo di professore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, o, quando vi siano stati ammessi, dalla nomina, coloro che essa ritenga privi del requisito della regolare condotta morale e politica;

b) gli articoli 83, 123 comma 2° e 235 del detto Testo unico e ogni altra disposizione che faccia obbligo ai professori di ruolo, ai professori incaricati e ai liberi docenti di prestare giuramento; e il R. decreto-

1241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge 9 luglio 1936, n. 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica;

c) gli articoli 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non statale addetto alle Regie Università ed ai Regi Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.

Art. 7.

I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

Art. 8.

I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

Art. 9.

Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

Art. 10.

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

« Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio presieduto dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore. Nel regolamento sono stabilite norme per la costituzione del Consiglio e per il funzionamento delle Opere ».

« Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico è modificato come segue:

« Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere ».

Art. 11.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti superiori.

Art. 12.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, sopratasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

Art. 13.

È abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

Art. 14.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera *b*);

d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi.

L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale è fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non è concessa nè allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. È invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali.

Nessun rimborso è dovuto dallo Stato alle Università o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

Salvo quanto è disposto negli articoli 31, 32 e 33 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.

Art. 15.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

Nei primi due anni dopo la completa liberazione del territorio nazionale, i concorsi a cattedre universitarie espletati dal 1922 in poi saranno sottoposti a revisione ogni qual volta, su ricorso di chi vi abbia interesse o in seguito ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dal concorso o impossibilitato a concorrere per mancanza di iscrizione al partito fascista o per motivi politici o razziali, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni. La revisione è di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale può richiedere caso per caso l'assistenza di uno o di tre professori ordinarii della disciplina già messa a concorso.

Quando il Consiglio superiore si pronunci nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in terna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto valuterà la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.

Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.

Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi del due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, od anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.

Art. 17.

L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno accademico 1945-46, salvo che le Facoltà non credano di rinnovare la proposta di trasferimento nei modi e con gli effetti di cui all'art. 3 del presente decreto. Tali proposte debbono essere presentate entro tre mesi dalla comunicazione della revoca, fatta ad esse Facoltà a cura del Ministero.

I trasferimenti disposti ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 e dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati ad istanza degl'interessati, da presentarsi al Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In entrambi i casi previsti nei due comma precedenti, le conseguenze del ritorno alla sede di origine dei pro-

1243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fessori già trasferiti sono regolate ai sensi dell'art. 20 del presente decreto.

Per le Università aventi sede in regioni che in tutto o in parte non sono ancora tornate all'Amministrazione italiana i tre mesi, di cui al terzo comma, decorreranno dal giorno nel quale tale ritorno avrà luogo per l'intero territorio di dette regioni.

Art. 18.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso:

a) le nomine a professori di ruolo presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore disposte, prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all'art. 17 capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; all'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all'art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 o ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;

b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; all'art. 7 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1935 in poi;

c) le concessioni della laurea *ad honorem* disposte in base all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 169 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera *a*), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 19.

I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e n. 264 (art. 5), saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno il 75° anno di età. A tal uopo la loro riassunzione in servizio può essere disposta anche se anteriormente ad essi abbiano raggiunto il 70° anno. Il presente comma si applica anche nel caso dei professori che saranno nominati in base all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.

I professori universitari che abbiano chiesto il collocamento a riposo al fine di non prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista o che vi siano stati collocati per non averlo prestato o che siano stati dispensati dal servizio per motivi politici nei casi previsti dalle lettere *c*) e *d*) del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, potranno in casi eccezionali, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il Consiglio dei Ministri, essere riassunti in servizio anche se al momento della riassunzione abbiano sorpassato il 75° anno di età; e in tal caso non saranno soggetti ad alcun ulteriore limite di età per il collocamento a riposo.

Art. 20.

L'art. 13, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 è abrogato.

La riammissione in servizio dei professori di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; e dei decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), ha luogo nella stessa Università od Istituto e nella stessa cattedra di cui essi erano titolari all'atto della cessazione dal servizio.

Nel caso che la cattedra sia occupata, l'attuale titolare può essere trasferito nella stessa sede, anche d'ufficio, sia alla stessa cattedra presso altra Facoltà, sia a cattedra affine della stessa o di altra Facoltà. Non è ammesso il ricorso di cui all'art. 3 del presente decreto nè contro tale trasferimento nè contro la deliberazione della Facoltà che in tempo successivo proponga la restituzione del professore alla cattedra precedentemente occupata.

Ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consiglino, si potrà addivenire anche al raddoppiamento della cattedra.

Se al momento della riammissione in servizio, di cui al 2° comma del presente articolo, non vi siano posti di ruolo disponibili nella Facoltà, la riammissione avviene in soprannumero. In tal caso il posto in soprannumero dovrà essere riassorbito alla prima vacanza che si produca nella Facoltà.

I trasferimenti previsti nel presente articolo possono essere disposti, per ciò che riguarda la decorrenza, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 93, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 21.

I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina ad ordinario, ai sensi dell'art. 78 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, anche se all'atto della cessazione dal servizio non avevano ancora compiuto il triennio solare di insegnamento. Qualora non si avvalgano di tale facoltà, essi saranno sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario al termine del triennio di effettivo insegnamento, in esso computandosi il periodo di servizio prestato anteriormente alla cessazione. In ogni caso, la nomina ad ordinario è conferita, agli effetti giuridici, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il professore avrebbe compiuto il triennio solare di insegnamento, ove non fosse intervenuta la cessazione dal servizio.

Art. 22.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli valgono, in quanto siano applicabili, anche per le riammissioni in servizio già disposte precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

I professori straordinari stabili delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore che cessarono dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'en-

1244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trata in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere riammessi in servizio col grado iniziale di ordinario alle condizioni stabilite dall'art. 100, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 24.

I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori ruolo per effetto della legge 20 marzo 1913, n. 268, sono ammessi, ai soli effetti giuridici, alla normale carriera di professori ordinari, con decorrenza dal 16 ottobre 1924.

Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1941, con esclusione di qualunque effetto retroattivo: al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio. Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

Art. 25.

In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

Art. 26.

Salvo quanto è disposto dall'art. 192 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della vita politica italiana ed entro i limiti di tale necessità. Quando l'adattamento non sia possibile, le fondazioni possono essere soppresse e i relativi patrimoni restituiti ai fondatori o devoluti a terze persone, ai sensi dell'art. 28 capov. 1° del Codice civile.

I provvedimenti saranno presi sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno emanati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 27.

L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78, è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 28.

Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1941, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1941 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche sono estese all'anno 1945, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

Art. 29.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo *B* o *C* del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 30.

Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) e saranno integralmente rimborsate agli Enti stessi, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 31.

Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiata condizione economica, i quali:

a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della libertà ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di

1245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mutilati per la causa della libertà o del lavoro, ovvero siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la causa della libertà o del lavoro;

b) appartengano a famiglia residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici, o a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi attualmente in territorio occupato dal nemico o traesse gli ordinari mezzi di sussistenza da persone o cose che si trovino in territorio occupato dal nemico;

c) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto o richiamato alle armi, di partigiano, di prigioniero di guerra o di internato civile o militare, o si trovino essi stessi in una di tali condizioni e debbano provvedere da sè al proprio sostentamento.

Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti di istruzione superiore in dipendenza degli esoneri previsti dal presente articolo saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 32.

Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti o di fuori corso; oppure — limitatamente alle categorie di studenti previste nella lett. *a*) — che non siano in regola con gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà a cui siano iscritti o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, o che siano stati precedentemente respinti in alcuno di tali esami; oppure che, già laureati o diplomati, si siano iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.

Art. 33.

Per l'anno 1944-45, resta fermo il disposto dell'articolo 226, comma 1°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 34.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1944-45, parte straordinaria, è stanziata la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) da erogare in favore delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Istituti scientifici speciali per metterli in grado di provvedere a un primo risanamento dei loro bilanci.

Alla concessione degli assegni ai detti Enti si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per gli articoli in cui sia diversamente disposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 77. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106400) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 10 —

1247